

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1014

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

28/04/2024 - 06:32

Indice

1. DDL S. 1014 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1014	4
1.2.2. Relazione 1014-A	29
1.2.3. Testo approvato 1014 (Bozza provvisoria)	46
1.2.4. Testo 1	51
1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)	78
1.3. Trattazione in Commissione	81
1.3.1. Sedute	82
1.3.2. Resoconti sommari	83
1.3.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	84
1.3.2.1.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 90 (pom.) del 13/02/2024	85
1.3.2.1.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 45 (pom.) del 20/02/2024	105
1.3.2.1.3. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 92 (pom.) del 20/02/2024	106
1.3.2.1.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 93 (pom.) del 21/02/2024	116
1.3.2.1.5. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024	118
1.3.2.1.6. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 100 (pom.) del 12/03/2024	153
1.3.2.1.7. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 101 (pom.) del 13/03/2024	183
1.3.2.1.8. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 103 (pom.) del 19/03/2024	194
1.4. Trattazione in consultiva	206
1.4.1. Sedute	207
1.4.2. Resoconti sommari	208
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	209
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/02/2024	210

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (nott.) del 13/03/2024	211
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	216
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024	217
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/02/2024	224
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 211 (ant.) del 29/02/2024	226
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 220 (pom.) del 19/03/2024	229
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 221 (ant.) del 20/03/2024	236
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	245
1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/02/2024	246
1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 106 (pom.) del 21/02/2024	250
1.4.2.4. Comitato per la legislazione	253
1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 34 (pom.) del 20/02/2024	254
1.5. Trattazione in Assemblea	256
1.5.1. Sedute	257
1.5.2. Resoconti stenografici	258
1.5.2.1. Seduta n. 171 del 20/03/2024	259

1. DDL S. 1014 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1014

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** e con il **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », come di seguito si illustra.

Articolo 1 - Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 reca “Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.”.

In particolare, l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, prevede la costituzione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Lo scopo statutario della Società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate.

Si ricorda che in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stato adottato il decreto 7 dicembre 2020, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di identificare le opere infrastrutturali da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e ripartire le relative risorse, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

Inoltre, l'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il successivo comma 774

1



della medesima legge n. 178 del 2020 ha previsto che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al citato comma 773.

Il piano complessivo delle opere, pertanto, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, è stato da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023.

Tale piano prevede due Allegati:

- nell'Allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

- nell'Allegato 2 sono invece riportate le opere infrastrutturali aventi parziali copertura finanziaria con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

Orbene, al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, nonché di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, e con i cronoprogrammi ivi previsti, l'articolo 1, comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, si prevede che, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmetta ad ANAS S.p.a. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi dell'Allegato A e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. Ciò al fine, da un lato, di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando i soggetti attuatori, e dall'altro di assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto che possiede il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere.

Trattasi dei seguenti interventi

- SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
- SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
- SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Piazzo”
- SS 36 – Potenziamiento svincolo in località Piona
- SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

Per tali interventi risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.



L'articolo 2, recante "Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31", interviene sulla *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2020, nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'organo di amministrazione della Società sia composto da 5 membri, dei quali 3 nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione è consentita la partecipazione, senza diritto di voto, dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026", in qualità di Comitato Organizzatore dei Giochi.

Tale assetto di *governance*, tuttavia, nel corso del tempo, non si è rivelato pienamente soddisfacente, alla luce delle iniziative nel frattempo intraprese per far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di molte opere olimpiche. In particolare, al fine di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, si è fatto ricorso alla previsione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, che autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, a nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

La revisione della *governance* della Società muove dall'esigenza di distinguere i compiti tra i diversi membri dell'organo di amministrazione al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS.

Sulla base della suddetta disposizione, con il DPCM 23.02.2022 l'Amministratore delegato *pro tempore* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. è stato nominato quale Commissario straordinario per la realizzazione di n. 8 interventi ritenuti di particolare difficoltà esecutiva o attuativa e di complessità delle procedure tecnico-amministrative. Nel dettaglio, si tratta di interventi interamente ricompresi all'interno degli Allegati, e segnatamente: l'intervento denominato "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate" è incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A al presente decreto, mentre i restanti interventi coincidono con la totalità di quelli inseriti all'interno dell'Allegato B (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020).

In aggiunta, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto la nomina dell'Amministratore delegato *pro tempore* della Società quale Commissario straordinario per la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31 dicembre 2025, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Infine, si evidenzia come, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 16 del 2020, a decorrere dal 25 maggio 2022 la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. sia divenuta, altresì, soggetto attuatore per gli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano delle opere per il progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei



campionati mondiali di sci alpino di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai quali, essendo questi confluiti nel piano complessivo delle opere olimpiche di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, l'organo di amministrazione della società opera con i poteri commissariali attribuiti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017.

In tale contesto normativo, in considerazione della sopravvenuta congestione di funzioni in capo ad un'unica figura, l'assetto di *governance* della Società, come attualmente delineato, non si è rivelato pienamente soddisfacente. Di qui, la necessità di definire compiutamente le funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione, pervenendo a una distinzione delle stesse in un'ottica di razionalizzazione.

Al riguardo, il presente decreto apporta modifiche alla composizione dell'organo di amministrazione della Società prevedendo, in particolare, che, dei 3 membri designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica competente in materia di sport, uno assuma le funzioni di Presidente, uno quelle di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo, e uno quelle di consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo. Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione da parte dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026".

In tal modo, si prevede che in capo all'Amministratore delegato *pro tempore* della Società rimangano le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, quindi, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione dei soli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Per converso, si prevede che, al consigliere di amministrazione designato dalle autorità statali, il consiglio di amministrazione deleghi le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di internal auditing e rendicontazione. Al riguardo, quale norma di chiusura, si precisa che, sulle funzioni delegate, il consiglio di amministrazioni può in qualunque momento impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Peraltro, in relazione alla designazione dei membri dell'organo di amministrazione espressione delle amministrazioni regionali, si prevede che uno sia designato distintamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto, in questo secondo caso congiuntamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale modifica tiene conto dei diversi impegni che l'area lombarda e l'area veneta-dolomitica hanno assunto in sede di formalizzazione delle garanzie funzionali alla candidatura di Milano-Cortina ai giochi olimpici invernali del 2026.

L'intervento normativo è volto inoltre a precisare che sia i componenti dell'organo di amministrazione che quelli del Collegio sindacale sono "designati" e non "nominati", con conseguente necessità di abrogare il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

Si passa, pertanto, da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali ad un modello in cui la nomina è affidata ad assemblea dei soci. Ciò al fine di valorizzare il momento di condivisione/responsabilizzazione di tutti gli azionisti nella nomina organi sociali, nel rispetto delle quote azionarie.



Nel dettaglio, l'articolo 2 introduce le seguenti modifiche al citato decreto-legge n. 16 del 2020:

- al comma 1, lettera a), n. 1, si introduce una modifica all'articolo 3, comma 2, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;
- al comma 1, lettera a), n. 2) si sostituisce il comma 5 al fine di operare le sopra illustrate modifiche alla governance della Società, introducendo i commi aggiuntivi 5-bis e 5-ter;
- al comma 1, lettera a), n. 3, si modifica il comma 6 al fine di prevedere, anziché la nomina, la designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Veneto, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- al comma 1, lettera a), n. 4, si abroga il comma 7 che stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati;
- al comma 1, lettera b), è aggiunto l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato B al decreto in esame, che elenca le opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 e muove dall'esigenza di procedere ad una revisione dell'impianto commissariale delle opere Olimpiadi invernali al fine di consentirne lo svolgimento in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi.

In particolare, si prevede che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a., dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giusano-Civate, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Ciò, in considerazione del fatto che, in conseguenza della modifica apportata dall'articolo 2 del presente decreto, in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. rimangono le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, con esclusione, quindi, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giusano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A e per il quale il medesimo Amministratore delegato è individuato quale Commissario dal citato d.P.C.m. 23 febbraio 2023.

Il comma 1 precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di ANAS S.p.a. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico delle opere e, comunque nel limite di 50.000 euro annui.

Il **comma 2** chiarisce, altresì, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a può avvalersi delle strutture della medesima



società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** reca disposizioni transitorie e finanziarie.

In particolare, **al comma 1** si prevede che, al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto (il quale disciplina il subentro di ANAS alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi individuati nell'allegato A), entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.a. alle disposizioni introdotte dal decreto in esame.

Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, si precisa che non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo del decreto-legge n. 16 del 2020 che, per lo svolgimento delle sue funzioni attribuisce alla medesima Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere previste nel piano complessivo delle opere; tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo. Il medesimo comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 stabilisce, altresì, che le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A norma della disposizione di cui trattasi, pertanto, non sono dovute alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento e quelle destinate ai servizi di ingegneria e architettura».

Alla luce di tale previsione, pertanto, e in considerazione del trasferimento ad ANAS operato dall'articolo 1, comma 1 del decreto, si precisa che, per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.a. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate dall'ANAS S.p.a., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si precisa che tali oneri sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Ne deriva, quindi, per tali opere, il ripristino dell'ordinario regime degli oneri di investimento riconosciuto ad ANAS ai sensi del citato articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 111, dal quale sono dedotti eventuali corrispettivi rendicontati da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce dell'articolo 7 della convenzione quadro tra la Società e ANAS.

In relazione al sopra richiamato aggiornamento della convenzione, si evidenzia che la realizzazione degli interventi del Piano delle opere olimpiche relativi ad infrastrutture stradali statali è stata disciplinata con la convenzione quadro stipulata dalla Società con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023, adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto i 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022 nonché dell'articolo



5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022 di approvazione del Piano degli interventi olimpici.

Tutti gli interventi retrocessi ad ANAS alla luce del decreto in esame rientrano nel regime dell'articolo 1, comma 2, e dell'Allegato 1 della convenzione, che affida ad ANAS la prosecuzione delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e la redazione dei progetti, secondo le indicazioni di SIMICO ovvero del Commissario straordinario.

Per le predette opere non risultano all'inverso sottoscritte le specifiche convenzioni di subentro previste dall'articolo 1, commi 3 e 4 della medesima convenzione, che segnano il subentro di SIMICO all'ANAS nel ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante. La stipula di tali convenzioni è infatti prevista dalla convenzione quadro all'esito del perfezionamento della procedura autorizzativa dell'opera e del completamento della relativa progettazione. Ne deriva che, ad oggi, le attività di progettazione e gestione delle procedure autorizzative sono state svolte dall'ANAS. A tali prestazioni si applica il regime previsto, nelle more della stipula della convenzione di subentro, dall'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, il quale prevede che ANAS rendiconti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità già previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS, i costi esterni in coerenza con gli impegni contrattuali per la realizzazione dell'opera e i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento assegnati all'intervento.

Tenuto conto di questo quadro convenzionale, nel definire il trasferimento ad ANAS dei cinque interventi dell'Allegato A del decreto in esame, la disposizione prevede, pertanto, che alla regolazione dei rapporti tra la Società e ANAS si provveda mediante l'aggiornamento della convenzione quadro del 1° giugno 2023, tramite stipula di un atto aggiuntivo.

Sempre al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto in esame, con particolare riguardo alle modifiche afferenti alla governance e alle funzioni attribuite ai componenti degli organi sociali ai sensi dell'articolo 2, **al comma 2** si prevede che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il medesimo comma 2 prevede che, entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere alla formalizzazione del rinnovo degli organi sociali.

Inoltre, è previsto l'adeguamento, da parte della medesima Società, entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, dello Statuto anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precisando che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli attuali organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Il **comma 3** autorizza a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 per la copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Si prevede, pertanto, che agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Infine, il **comma 4** dispone che, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, il decreto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 5 reca l'entrata in vigore del decreto-legge.

L'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore

L'Allegato B, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che introduce **l'Allegato 1** al decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.



Articolo 1 - Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

La norma detta disposizioni urgenti sulla realizzazione di alcune opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali opere, nonché di assicurare la realizzazione in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento. In particolare, l'**articolo 1, comma 1** del presente decreto prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore di cinque interventi, individuati dall'Allegato A del decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società, nonché nei procedimenti amministrativi avviati dalla medesima Società. Per tali interventi risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica. La norma precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Va al riguardo precisato che la realizzazione degli interventi del Piano delle opere olimpiche relativi ad infrastrutture stradali statali è stata disciplinata con la convenzione quadro stipulata dalla Società con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023, adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2022, nonché dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, di approvazione del Piano degli interventi olimpici. Tutti gli interventi retrocessi ad ANAS alla luce del decreto in esame rientrano nel regime dell'articolo 1, comma 2 e dell'Allegato 1 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, che affida ad ANAS la prosecuzione delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e la redazione dei progetti, secondo le indicazioni di SIMICO ovvero del Commissario straordinario. Per le predette opere, pertanto, non è ancora stata stipulata la convenzione di subentro prevista dall'articolo 1, commi 4 e 5, della predetta convenzione quadro, con cui deve essere formalizzato il subentro della Società (ovvero del Commissario straordinario per le opere commissariali) alle attività di ANAS in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante.

In particolare, tutti gli interventi retrocessi ad ANAS si trovano al momento ancora nella fase di progettazione: per due di questi interventi (SS36 Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni - Lecco e SS36 Consolidamento Galleria Monte Piazze) si è concluso l'iter autorizzativo del progetto e, pertanto, è possibile procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS S.P.A. già disponibili; per gli altri tre interventi, è, invece, ancora in corso di svolgimento la conferenza di servizi, indetta dalla Società, per il perfezionamento dell'iter autorizzativo del progetto.

L'attività di progettazione è stata svolta da ANAS, che ha altresì offerto il supporto tecnico-amministrativo alla Società nella predisposizione della documentazione funzionale all'iter approvativo. Non sussistono, pertanto, posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione che possano comportare una esposizione di ANAS rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i predetti cinque interventi. Sulla regolazione dei corrispettivi per tali costi esterni, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 1 del decreto in esame.

In ogni caso, la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 - Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.31.



L'articolo 2, recante "*Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31*", interviene sulla *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.

La proposta normativa, limitandosi ad apportare modifiche alla *governance* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, le modifiche alla *governance* apportate dal decreto in esame non determinano variazioni in merito alla partecipazione al capitale sociale della Società, pari a 1.000.000,00 di euro, che risulta così suddivisa:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze 350.000,00 euro
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 350.000,00 euro
- Regione Lombardia 100.000,00 euro
- Regione Veneto 100.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Bolzano 50.000,00 euro
- Provincia Autonoma di Trento 50.000,00 euro

Agli enti titolari di partecipazioni al capitale sociale è infatti confermata nel decreto in esame una partecipazione nel procedimento di nomina degli organi sociali coerente con la relativa titolarità di quote azionarie. Contestualmente, si introduce un ripensamento strutturale del ruolo degli azionisti e dell'assemblea dei soci: in particolare, agli azionisti è riconosciuto un potere di designazione dei componenti dell'organo di governo e dell'organo di revisione, che deve poi trovare nel momento collegiale dell'assemblea dei soci la propria finalizzazione con la nomina dei predetti componenti.

Si introduce, inoltre, una modifica all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.

Si precisa che, in considerazione delle previsioni introdotte dall'articolo 2, rimangono in capo all'Amministratore delegato pro tempore della Società le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, (con esclusione, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione dei soli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021).

Nel dettaglio, l'articolo 2 introduce le seguenti modifiche al citato decreto-legge n. 16 del 2020:

- al comma 1, lettera a), n. 1, si introduce una modifica all'articolo 3, comma 2, al fine di operare l'opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;
- al comma 1, lettera a), n. 2) si sostituisce il comma 5 al fine di operare le sopra illustrate modifiche alla *governance* della Società, introducendo i commi aggiuntivi 5-bis e 5-ter;
- al comma 1, lettera a), n. 3, si modifica il comma 6 al fine di prevedere, anziché la nomina, la designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Veneto, e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- al comma 1, lettera a), n. 4, si abroga il comma 7 che stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati;
- al comma 1, lettera b), si prevede l'inserimento dell'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato B al decreto in esame, che elenca le opere complementari in ambito stradale già



oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e muove dall'esigenza di procedere ad una revisione dell'impianto commissariale delle opere al fine di consentirne lo svolgimento in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi.

Si precisa che il comma 1 prevede che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a., dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La medesima disposizione autorizza il Commissario a nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di ANAS S.p.a. Al Commissario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico delle opere nel limite massimo di 50 mila euro annui.

Al riguardo si precisa che gli eventuali oneri per i menzionati rimborsi spese potranno utilmente essere coperti nel quadro economico dell'intervento che presenta le necessarie disponibilità, nella voce "Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016", nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente" che all'attualità prevede una spesa complessiva pari a euro 3.932.671,12.

Il comma 2 chiarisce, altresì, che per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Trattasi, pertanto, di disposizioni dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 - Disposizioni transitorie e finanziarie.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

In particolare, il comma 1 detta disposizioni finalizzate a regolare la retrocessione di ANAS quale soggetto attuatore rispetto ai cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto.

Si evidenzia che per le predette opere non risultano sottoscritte le specifiche convenzioni di subentro previste dall'articolo 1, commi 3 e 4 della convenzione quadro tra la Società e ANAS S.p.a. del 1° giugno 2023: secondo quanto previsto nella predetta convenzione quadro, la stipula delle convenzioni di subentro è infatti prevista all'esito del perfezionamento della procedura autorizzativa dell'opera e del completamento della relativa progettazione.



Ne deriva che ad oggi le attività di progettazione sono state svolte dall'ANAS, che ha altresì fornito alla Società supporto tecnico-amministrativo nello svolgimento delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti. Alle prestazioni svolte in fase di progettazione da ANAS si applica il regime previsto, nelle more della stipula della convenzione di subentro, dall'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, il quale stabilisce che ANAS rendiconti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità già previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS, i costi esterni in coerenza con gli impegni contrattuali per la realizzazione dell'opera e i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento assegnati all'intervento.

Tenuto conto di questo quadro convenzionale, nel definire la retrocessione ad ANAS dei cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto, la disposizione in esame prevede che alla regolazione dei rapporti tra la Società e ANAS si provveda mediante l'aggiornamento della convenzione quadro del 1° giugno 2023, tramite stipula di un atto aggiuntivo. La disposizione, in particolare, chiarisce che per tali interventi non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto-legge n. 16 del 2020, per tali opere, il regime degli oneri di investimento riconosciuto ad ANAS ai sensi dell'articolo 36, comma 3-bis secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che quantifica i predetti oneri di investimento in una percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'intervento, dal quale sono dedotti eventuali corrispettivi rendicontati da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce del predetto articolo 7 della convenzione quadro tra la Società e ANAS.

La disposizione precisa che tale riconoscimento avviene in ogni caso nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

In virtù di tale precisazione, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la percentuale del 3 per cento riconosciuta alla Società a titolo di oneri di investimento non era tale da assorbire i costi interni ed esterni sostenuti da ANAS per le attività svolte nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera.

Per tali costi, infatti, come si è evidenziato, l'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023 tra la Società e ANAS S.p.A prevedeva l'obbligo in capo a quest'ultima di rendicontare le spese sostenute secondo le modalità previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS.

In sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5 della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS S.p.A dell'ordinario Regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9% di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La disposizione in esame, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento, per la sopra richiamata percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'opera, previsto dall'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Va ribadito che la predetta percentuale del 9 per cento è da intendersi come omnicomprensiva, in quanto dalla medesima devono essere detratte le spese rendicontate da ANAS al MIT per i costi interni ed esterni sostenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale intervento si rende necessario non solo per ragioni di simmetria con il regime ordinariamente applicato agli interventi affidati ad ANAS come soggetto attuatore, ma anche per ragioni di certezza nella quantificazione dell'incidenza degli oneri di investimento riconosciuti ad ANAS in relazione alle predette cinque opere. Tale regime di quantificazione degli oneri di investimento appare in ogni caso coerente con i relativi quadri economici dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari ad un totale del 9%, coerente, pertanto, con la previsione di cui trattasi.



Con riferimento alla disposizione che chiarisce che per i cinque interventi retrocessi ad ANAS non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento previsti dall'articolo 3, comma 11, si osserva che tale previsione appare coerente con la scelta operata dal decreto in esame (articolo 2, comma 1, lettera a)) di espungere le predette opere dal perimetro di azione della Società.

Ne deriva che le relative attività di monitoraggio dovranno essere svolte dal soggetto attuatore, ovvero da ANAS S.p.a.

Le attività amministrative svolte ad oggi dalla Società ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere possono ritenersi coperte dalle risorse trasferite alla Società ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il quale ha disposto a favore della Società il trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3% relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge, **al comma 2** si prevede che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il medesimo comma 2 prevede che, entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere alla formalizzazione del rinnovo degli organi sociali.

Inoltre, è previsto l'adeguamento, da parte della medesima Società, entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, dello Statuto anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, precisando che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli attuali organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3 si autorizza a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Viene stabilito che ANAS S.p.A. destina le predette risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri di cui al comma 3, la norma prevede l'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034

Le somme attualmente disponibili ammontano a 67,730 mln € di cui
- 17,730 per l'anno 2032;
- 25 mln€ per ciascuno degli anni 2033 e 2034

Infine, **al comma 4** si prevede la clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5- Entrata in vigore

L'**articolo 5** reca l'entrata in vigore del decreto-legge.



L'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	F37H20001460001	23.570.100,00 € di cui IVA: 150.070,09 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 4.059.863,17 €
Lombardia	SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco	F87H16000580001	35.629.100,00 € di cui IVA: 226.849,37 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 7.184.322,78 €
Lombardia	SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Piazzo”	F97H20001160001	55.293.500,00 € di cui IVA: 352.052,00 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 11.133.663,57 €
Lombardia	SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona	F97H19000000001	8.229.100,00 € di cui IVA: 52.394,42 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.604.742,35 €
Lombardia	SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate	F47H20001140001	74.386.000,00 € di cui IVA: 473.613,35 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione



			Appaltante: 14.765.450,27 €
--	--	--	--------------------------------

In relazione agli interventi di cui all'Allegato A, si evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi di cui all'Allegato A del decreto in esame sono ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo d.P.C.m. dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

Di seguito il cronoprogramma aggiornato degli interventi di cui all'Allegato A.

Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	Cronoprogramma	
				Inizio lavori	Fine lavori
Lombardia	Giussano	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	01/01/2025	30/05/2026
Lombardia	Lecco	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	01/02/2024	01/01/2026
Lombardia	Monte Piazzo	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	01/02/2024	30/04/2026
Lombardia	Piantedo	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	01/12/2024	30/03/2026
Lombardia	Piona	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	01/11/2024	31/12/2025

L'Allegato B, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
---------	------------	-----	------------------



Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana	F57H20001340001	31.955.200,00 € di cui IVA: 203.457,77 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.417.749,68 €
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio	F61B20000140001	52.800.000,00 € di cui IVA: 336.175,96 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.589.122,00 €
Lombardia	SS 42 “Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale”	F17H20001750001	16.329.000,00 € di cui IVA: 103.966,24 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.224.043,81 €
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo	B81B03000220004	253.289.600,00 € di cui IVA: 1.398.113,53 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: € 44.121.448,93 € Totale Copertura Finanziaria 159.000.000,00
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	F47H18001500001	51.861.900,00 € di cui IVA: 330.203,11 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.298.031,53 €
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone	F51B20000150001	395.928.984,00 €



			di cui IVA: 2.520.867,54 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 80.791.240,26 €
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 1)	C24J20000100001	13.905.500,00 € di cui IVA: 88.535,89 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 2.764.417,05 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 2)	C54J20000120001	17.257.500,00 € di cui IVA: 109.877,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.385.556,08 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 3)	C84J20000080001	4.476.300,00 € di cui IVA: 28.500,46 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 818.112,40 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 4)	C24J20000110001	5.146.400,00 € di cui IVA: 32.766,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 935.174,03 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 5)	C24J20000120001	8.672.100,00 € di cui IVA: 55.214,99 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.658.286,15 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 6)	C84J20000090001	16.542.200,00 € di cui IVA: 105.323,67 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione



			Appaltante: 3.345.397,51 €
--	--	--	-------------------------------

In relazione alle opere di cui all'Allegato B, si rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato d.P.C.M. dell'8 settembre 2023), fatta eccezione per l'intervento "SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo" che presenta un costo complessivo per il quale allo stato si dispone di una copertura pari 159 milioni di euro, con fabbisogno residuo 94,3, stante il costo complessivo pari a 253,3 milioni di euro. Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per il citato intervento è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.

Infine, si evidenzia che, per gli interventi di cui all'Allegato A, ANAS, in quanto soggetto attuatore, provvederà a riallineare il monitoraggio sui sistemi informativi rispetto a quanto previsto dal DPCM 8 settembre 2023. Per l'Allegato B, il predetto riallineamento dei dati di monitoraggio dovrà essere operato dal Commissario straordinario.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Manotta".

05/02/2024



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2024.

Disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica »;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante « Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » e, in particolare, l'articolo 61, comma 4;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici » e, in particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3, concernente i poteri commissariali per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 20;

Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie » e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 774, concernente l'individuazione degli interventi da finanziare per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante « Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali » e, in particolare, l'articolo 16, comma 3-*bis*, relativo agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « *Ice rink Oval* » di Baselga di Piné;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, lettera *a*), che ha modificato l'articolo 36, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di oneri di investimento riconosciuti all'ANAS S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante « Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023;

Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

Considerato che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

Considerata la rilevanza dell'impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo economico, turistico, sociale e culturale per i territori interessati e per l'intero Paese;

Considerato necessario assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere;

Ritenuto indispensabile procedere ad una revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi olimpici al fine di consentirne la realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi;

Ritenuto necessario e indifferibile procedere con urgenza ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ANAS S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito « Società ». Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A. »;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2, sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Il consiglio di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. »;

3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: « nominati » è sostituita dalla seguente: « designati »;

4) il comma 7 è abrogato;

b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026)

1. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS S.p.A., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di cui al secondo periodo sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 2024

MATTARELLA

Tajani, *il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*
Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato A
(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore

Regione	Intervento
Lombardia	SS 38 - Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
Lombardia	SS 36 - Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
Lombardia	SS 36 - Consolidamento galleria « Monte Piazzo »
Lombardia	SS 36 - Potenziamento svincolo in località Piona
Lombardia	SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

Allegato B
(di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
« Allegato 1
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Lombardia	SS 36 - Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana
Lombardia	SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio
Lombardia	SS 42 "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico)
Lombardia	SS 639 - Variante di Vercurago
Veneto	SS 51 - Variante di Cortina
Veneto	SS 51 - Variante di Longarone
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

».

1.2.2. Relazione 1014-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1014-A

Relazione Orale

Relatore Rosso

**TESTO PROPOSTO DALLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Comunicato alla Presidenza il 19 marzo 2024

**PER IL
DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** e con il **Ministro per lo sport e i giovani**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2024

**PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

13 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

13 marzo 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul disegno di legge

(Estensore: Ambrogio)

29 febbraio 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene evidenziato che il trasferimento ad ANAS S.p.A. rappresenta uno strumento di accelerazione nell'esecuzione delle opere, anche in considerazione del fatto che si tratta di

interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, e dell'Allegato 1 della convenzione quadro stipulata dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (SIMICO) con ANAS il 1° giugno 2023 e che, all'attualità, risultano ancora in fase di progettazione. Tale trasferimento, pertanto, è finalizzato ad assegnare direttamente ad ANAS lo svolgimento, quale soggetto attuatore che possiede il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, dell'intero ciclo delle attività afferenti alla realizzazione dei progetti, con conseguente risparmio sia in termini di risorse finanziarie, sia in termini di tempistiche per lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo degli interventi. A tale ultimo proposito, viene evidenziato come, per tutte le opere incluse nell'Allegato A del decreto-legge in esame, la possibilità di procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS già disponibili, consentirà di recuperare i consistenti ritardi registrati sui relativi cronoprogrammi;

- con riferimento all'articolo 2, viene evidenziato come la disposizione preveda che in capo all'Amministratore delegato *pro tempore* della SIMICO rimangano le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, quindi, dell'intervento « SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate », incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021;

- con riferimento all'articolo 4, in relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine ai quadri economici degli interventi affidati ad ANAS e, in particolare, in relazione alla quantificazione degli oneri di investimento nella misura idonea a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS, viene evidenziato che gli oneri di investimento per la Società SIMICO sono stati valutati pari al 3 per cento, in quanto riferiti alle sole spese di funzionamento della Società stessa, senza ricomprendere le spese per le attività di progettazione, direzione lavori e altro che, nei quadri economici di SIMICO, sono ricomprese all'interno delle « somme a disposizione ». Gli attuali quadri economici degli interventi di cui all'Allegato A del decreto-legge in titolo prevedono un azzeramento da parte di ANAS S.p.A. delle spese per le attività di progettazione, direzione lavori e altro prevedendo un complessivo valore del 9 per cento per gli oneri di investimento. Al riguardo, deve considerarsi come in sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS dell'ordinario regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9 per cento, che appare in ogni caso coerente con i quadri economici delle opere, dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari, appunto, ad un totale del 9 per cento. La disposizione, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento e comporta, anzi, un risparmio netto sugli oneri di investimento per la SIMICO, pari al 3 per cento. Viene pertanto confermato che rimangono invariati i quadri economici delle opere per le quali ANAS è individuato quale soggetto attuatore, nonché i finanziamenti assegnati alle medesime;

- in relazione al comma 3 dell'articolo 4, viene rammentato che l'articolo 25, comma 2-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha autorizzato a favore dell'ANAS la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031 (al fine di compensare le minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021), prevedendo, al comma 2-*quinquies*, che ai relativi oneri si fa fronte « mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ». Inoltre, l'articolo 1, comma 515, della legge n. 213 del 2023 ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 7,270 milioni di euro per l'anno 2024, riduzione che dovrà essere « assorbita » sull'annualità 2032, trattandosi di somme già assegnate all'ANAS con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 2 dicembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2022). Conseguentemente, come indicato in relazione tecnica, le risorse

non utilizzate ammontano a 67,730 milioni di euro, di cui 17,730 milioni per l'anno 2032 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034: di tali somme viene quindi confermata la disponibilità;

- per quanto attiene alla rilevata discrasia temporale tra oneri e copertura, viene evidenziato che la l'articolo 4, comma 3, attiene alla regolazione contabile di ANAS e la stessa non è direttamente correlata agli aspetti relativi al finanziamento delle opere olimpiche. Pertanto, le risorse vanno ad aggiungersi a quelle già assegnate a valere sull'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 « a compensazione » delle minori entrate registrate da ANAS per essere destinate alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

19 marzo 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso « *Conseguentemente, all'articolo 4:* », alla lettera *a*), dopo le parole: « nuovi o maggiori », della seguente: « oneri ».

Sull'emendamento 1.14 (già 4.10 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *c*), numero 1), capoverso « *3-ter* », dopo le parole: « nuovi o maggiori », della seguente: « oneri ».

Sulle proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: « derivano » con le seguenti: « devono derivare ».

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società ANAS S.p.A. » e le parole: « è individuato » sono sostituite dalle seguenti: « è individuata »;

al secondo periodo, le parole: « effetti prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « effetti prodottisi »;

al terzo periodo, le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « all'ANAS S.p.A. » e le parole: « degli impegni » sono sostituite dalle seguenti: « circa gli impegni »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la

società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività »;

alla rubrica, le parole: « in ambito stradale » sono soppresse e le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società ANAS S.p.A. »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità" »;

al numero 2):

al capoverso 5, lettera a), alinea, le parole: « Autorità politica » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità di Governo »;

al capoverso 5-ter:

al primo periodo, le parole: « numero 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) », le parole: « e ferroviari » sono soppresse e le parole: « nonché dell'intervento » sono sostituite dalle seguenti: « nonché degli interventi »;

al secondo periodo, le parole: « Il consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo di amministrazione » e le parole: « numero 3 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 3) »;

al terzo periodo, le parole: « il consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'organo di amministrazione ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di ANAS S.p.A. », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. », le parole: « effetti prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « effetti prodottisi » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

al comma 2, le parole: « di ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. » e le parole: « della medesima società, » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima società e »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con

i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma *2-bis*, l'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;
alla rubrica, le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (*Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*) - 1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « con ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « con l'ANAS S.p.A. », le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « all'ANAS S.p.A. », le parole: « da ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ANAS S.p.A. », le parole: « Gli oneri di cui al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma » e dopo le parole: « senza nuovi o maggiori » è inserita la seguente: « oneri »;

al comma 2, dopo le parole: « articolo 11, comma 9, lettera a), del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « ANAS S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « L'ANAS S.p.A »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A.

3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quater. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quinquies. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione »;

al comma 4, le parole: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, »
sono sostituite dalle seguenti: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del presente articolo ».

All'Allegato A, le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

Dopo l'Allegato A è inserito il seguente:

« Allegato A-bis
(articolo 1, comma 1-bis)

Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

».

Nell'Allegato B, capoverso Allegato 1, l'ultima riga è soppressa.

Decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10,

*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 2024.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla
Commissione

**Disposizioni urgenti sulla governance e sugli
interventi di competenza della Società «
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. ».**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, recante « Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, recante « Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica »;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, recante « Disposizioni
urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo » e, in particolare, l'articolo 61,
comma 4;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici » e, in
particolare, l'articolo 4, commi 2 e 3,
concernente i poteri commissariali per la
realizzazione di interventi infrastrutturali
caratterizzati da un elevato grado di

complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 20; Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie » e, in particolare, l'articolo 3; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 774, concernente l'individuazione degli interventi da finanziare per la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante « Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali » e, in particolare, l'articolo 16, comma 3-bis, relativo agli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino « Eugenio Monti » di Cortina d'Ampezzo e agli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità « *Ice rink Oval* » di Baselga di Piné; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, lettera a), che ha modificato l'articolo 36, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di oneri di investimento riconosciuti all'ANAS S.p.A.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, recante « Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023;

Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 » rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle Nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;

Considerato che lo straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dagli eventi olimpici, richiede la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla mobilità, all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale, finanziaria e sociale;

Considerata la rilevanza dell'impatto degli eventi sportivi, non soltanto in termini di fruizione degli impianti e di miglioramento dei risultati nello sport di base e di alto livello, ma anche in campo economico, turistico, sociale e culturale per i territori interessati e per l'intero Paese;

Considerato necessario assicurare ogni utile ed urgente iniziativa finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l'attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere;

Ritenuto indispensabile procedere ad una

revisione complessiva delle attribuzioni commissariali delle opere connesse e necessarie allo svolgimento degli eventi olimpici al fine di consentirne la realizzazione e il completamento in tempi certi, coerenti con la data dell'evento e con i cronoprogrammi dei medesimi interventi;
Ritenuto necessario e indifferibile procedere con urgenza ad una revisione della *governance* della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », al fine di assicurare un'efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità all'interno degli organi sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ANAS S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito « Società ». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Articolo 1.

(Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **società** ANAS S.p.A. è **individuata** quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito « Società ». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti **prodottisi** e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette **all'ANAS S.p.A.** una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e **circa gli impegni finanziari** assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge d'attuazione

conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impieghi finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede di Collegamento alla rete ferroviaria nazionale » e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impieghi finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore **alla società ANAS S.p.A.** »;

1-bis) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità »;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di regolazione e promozione dei servizi ferroviari e metropolitani competente in materia di sport, di cui:

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A. »;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di regolazione e promozione dei servizi ferroviari e metropolitani politica competente in materia di sport, di cui:

- 1) uno con funzioni di presidente;
 - 2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;
 - 3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
- b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2, sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. Il consiglio di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. »;

3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: « nominati » è sostituita dalla seguente: « designati »;

4) il comma 7 è abrogato;
b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026)

1. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2, sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. **L'organo** di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, **l'organo** di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega »;

3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: « nominati » è sostituita dalla seguente: « designati »;

4) il comma 7 è abrogato;

b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2020-2026)

1. L'amministratore delegato *pro tempore* dell'ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. **prodottisi** e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui

giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale dell'ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato *pro tempore* dell'ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A. di cui al primo periodo di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3-bis. (Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista ambientale, sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso Comitato Organizzatore.

2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e dei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione sono altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, dell'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2023, se ciò risulti necessario per assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, comma 1, 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie per il completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti c

Articolo 4.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro con ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS S.p.A., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di cui al secondo periodo sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri

**competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani
intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome
Trento e di Bolzano.**

Articolo 4.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro con l'ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate dall'ANAS S.p.A., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di cui al **terzo periodo del presente comma** sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori **oneri** a carico della finanza pubblica.

2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera *a*), del **testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al** decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. L'ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità completa

connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento ed esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte in quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi del primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa Società affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A.

3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quater. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quinquies. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione a contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza in sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione.

4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 2024

MATTARELLA

Tajani, *il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e **3- bis e dei commi 1, 2, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies** del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.3. Testo approvato 1014 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1014

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 marzo 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. »

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2024, N. 10

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società ANAS S.p.A. » e le parole: « è individuato » sono sostituite dalle seguenti: « è individuata »;

al secondo periodo, le parole: « effetti prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « effetti prodottisi »;

al terzo periodo, le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « all'ANAS S.p.A. » e le parole: « degli impegni » sono sostituite dalle seguenti: « circa gli impegni »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MXP

- Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività »;

alla rubrica, le parole: « in ambito stradale » sono soppresse e le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società ANAS S.p.A. »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità" »;

al numero 2):

al capoverso 5, lettera a), alinea, le parole: « Autorità politica » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità di Governo »;

al capoverso 5-ter:

al primo periodo, le parole: « numero 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) », le parole: « e ferroviari » sono soppresse e le parole: « nonché dell'intervento » sono sostituite dalle seguenti: « nonché degli interventi »;

al secondo periodo, le parole: « Il consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo di amministrazione » e le parole: « numero 3 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 3) »;

al terzo periodo, le parole: « il consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'organo di amministrazione »;

dopo il capoverso 5-ter è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato della medesima Società ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di ANAS S.p.A. », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. », le parole: « effetti prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « effetti prodottisi » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

al comma 2, le parole: « di ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. » e le parole: « della medesima società, » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima società e »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a

carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma *2-bis*, l'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

alla rubrica, le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (*Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*) - 1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « con ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'ANAS S.p.A. », *le parole:* « ad ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'ANAS S.p.A. », *le parole:* « da ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'ANAS S.p.A. », *le parole:* « Gli oneri di cui al

secondo periodo » *sono sostituite dalle seguenti*: « Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma » *e dopo le parole*: « senza nuovi o maggiori » *è inserita la seguente*: « oneri »;
al comma 2, dopo le parole: « articolo 11, comma 9, lettera a), del » *sono inserite le seguenti*: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;
al comma 3, secondo periodo, le parole: « ANAS S.p.A » *sono sostituite dalle seguenti*: « L'ANAS S.p.A »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A.

3-*ter*. Per gli interventi di cui all'Allegato A-*bis*, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-*quater*. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-*quinqüies*. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione.

3-*sexies*. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-*quinqüies*, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà

assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: un dirigente di prima fascia, un dirigente di seconda fascia, un'unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021, e dodici unità da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal medesimo contratto collettivo. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali sono istituite una posizione di dirigente di prima fascia e una posizione nell'area delle elevate professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 4, le parole: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinqies del presente articolo ».

All'Allegato A, le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

Dopo l'Allegato A è inserito il seguente:

*« Allegato A-bis
(articolo 1, comma 1-bis)*

Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

Regione o provincia autonoma	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale
Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte nelle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 L. Lotto funzionale FORCOLA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 L. Lotto funzionale COLORINA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 L. Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 L. Lotto funzionale CHIURO-TEGLIO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 L. Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 L. Lotto funzionale Bianzone

».

Nell'Allegato B, capoverso Allegato 1, l'ultima riga è soppressa.

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
19 marzo 2024
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10,
recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi
di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A.» (1014-A)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.».

1.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».

1.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».

1.7

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.100 [già 1.8 (testo 2)]

SIRONI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1.1. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio-Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione

1.1.1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.101 (già 1.9)

SIRONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità.».

1.102 [già 1.10 (testo 2)]

SIRONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

BERGESIO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nell'iter di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

Premesso che:

la linea M2 della Metropolitana di Torino è un'opera importante ed attesa, che crea un collegamento ferroviario tra il centro di Torino e il sud del Piemonte con l'aeroporto, porta d'accesso al Paese e al territorio;

si tratta di un intervento fondamentale perché risponde alle esigenze di mobilità della Regione Piemonte ed è in linea con i progetti di valorizzazione turistica del territorio avviati dalla stessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza volte a permettere l'avvio veloce della fase progettuale ed esecutiva dei lavori sulla linea M2 della metropolitana di Torino, nonché volte a garantire la realizza-

zione prioritaria di tutti interventi che possono trovare copertura a legislazione vigente.

G1.101 [già 4.0.6 (testo 2)]

SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla "governance" e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Veneto e Lombardia interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo;

rilevato che:

per contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito rfi per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti le regioni coinvolte di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla redazione di un programma strategico di investimenti finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articoli in base ai seguenti punti: a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali; b) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico; c) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico; d) terminare l'elettrificazione della linea belluno-calalzo per le olimpiadi invernali 2026; e) coinvolgere treni turistici italiani e fondazione fs per servizi speciali dedicati durante la stagione olimpica e para olimpica f) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea tirano - bormio - e della linea calalzo - cortina; g) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

a tal fine, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione e previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, la regione coinvolta presenta, altresì, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici,

impegna il Governo a:

sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, le Regioni a redigere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articolano seguendo l'elenco dei punti di cui in premessa.

EMENDAMENTI

1.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.».

1.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.0.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.».

1.0.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tavolo di confronto permanente)

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

- 1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;
- 2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);
- 3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;
- 4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;
- 5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.».

Art. 2

2.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

2.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».

2.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.100 (già 2.7)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», lettera a), alinea, dopo le parole: "Autorità di Governo competente in materia di sport" aggiungere le seguenti: "e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità".

2.101 (già 2.12)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», al primo periodo, sopprimere la parola: «stradali».

2.102 (già 2.14)

SIRONI, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», sopprimere le seguenti parole: «nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;

b) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente:

«5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»

2.16

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».

2.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».

2.21

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso «5-ter», dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».

2.13 (testo 2)

SIRONI, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter» inserire il seguente:

"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.103

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter», inserire il seguente: «5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo Statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato.».

2.22

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.23

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.104 (già 2.25)

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (già 2.24)

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

premesso che,

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

in particolare, l'articolo 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito

stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

l'articolo 2 inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

il comma 1, lettera a) dell'articolo 2, prevede un opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;

per effetto delle innovazioni introdotte, numerose opere infrastrutturali necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno, pertanto, realizzate direttamente da ANAS;

il provvedimento in esame non chiarisce un aspetto fondamentale relativo alla proprietà finale delle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento già 2.24 e in particolare a chiarire che al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto con valenza a carattere permanente e a fruibilità pubblica siano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MISIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».

3.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il terzo periodo;

2) al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;

3) sopprimere l'ultimo periodo.

3.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.5

BASSO, IRTO, FINA, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».

3.6

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».

3.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».

3.8

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».

3.9

SIRONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta

ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

3.100

DI GIROLAMO

Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo

3.101

POTENTI, MURELLI

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente: «2-quater. All'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole " e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"».

Art. 3-bis

3-bis.100

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3-bis.0.100 (già 3.0.2)

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».

3-bis.0.101 (già 3.0.3)

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

3-bis.0.102 (già 3.0.7)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Commissario per il potenziamento e l'ammmodernamento delle linee ferroviarie)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinario provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, al-

l'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.»

3-bis.0.103 (già 3.0.8)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al DM 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti

delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.»

3-bis.0.104 (già 3.0.9)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al DM 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.»

3-bis.0.105 (già 3.0.10)

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultanti dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le

risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

3-bis.0.106 (già 3.0.11)

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 4

4.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

4.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.8

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 2.

4.100

STEFANI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, TOSATO

Dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente:

«3-*sexies*. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia, 1 unità da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità prevista dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, e 12 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal citato CCNL. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è istituita 1 posizione di dirigente di prima fascia e 1 posizione nell'Area delle Elevate Professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 917.202 per l'anno 2024 e ad euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».

4.0.7

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
20 marzo 2024
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10,
recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi
di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A.» (1014-A)**

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

G1.100 (testo 2)

BERGESIO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nell'iter di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

Premesso che:

la linea 2 della Metropolitana di Torino è un'opera importante ed attesa, che crea un collegamento ferroviario tra il centro di Torino e il sud del Piemonte con l'aeroporto, porta d'accesso al Paese e al territorio;

si tratta di un intervento fondamentale perché risponde alle esigenze di mobilità della Regione Piemonte ed è in linea con i progetti di valorizzazione turistica del territorio avviati dalla Regione stessa;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 in materia di disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR ha previsto all'articolo 33, comma 5-*quater* misure volte a semplificare e accelerare le procedure per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino;

l'intervento in questione, al fine di perseguire gli obiettivi della Missione 2 Componente 2 del PNRR relativa allo sviluppo del trasporto pubblico locale in chiave sostenibile, rientra negli investimenti di sviluppo e ammodernamento tecnologico della rete attrezzate per le infrastrutture del trasporto rapido di massa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza volte a consentire alla struttura commissariale, anche attraverso una rimodulazione dell'intervento, l'avvio veloce della fase progettuale ed esecutiva dei lavori sulla linea 2 della metropolitana di Torino, nonché a garantire la realizzazione prioritaria di tutti interventi che possono trovare copertura a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 90 (pom.) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

90ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di fissare a domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 14, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire. Le audizioni avranno luogo nella giornata di martedì 20 febbraio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è stato fissato a venerdì 23 febbraio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, che ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.».

L'articolo 1 individua ANAS quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale elencate nell'Allegato A e prevede che essa subentri alla Società nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La relazione illustrativa motiva tale trasferimento con la necessità di velocizzare la realizzazione delle opere, diversificando i soggetti attuatori, e di assicurare l'attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali da parte di un soggetto dotato delle competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere. Per tali interventi, sempre secondo la relazione illustrativa, risultano infatti attualmente efficaci accordi quadro di ANAS che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

Entro quindici giorni, la Società dovrà trasmettere ad ANAS una relazione sullo stato di attuazione

degli interventi in questione e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività. L'articolo 2 interviene sulla *governance* della Società e, in particolare, sulle funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione.

All'amministratore delegato restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, che, come riferisce la relazione illustrativa, gli erano state già attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022 (con esclusione dell'intervento "SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", che rientra tra quelli che l'articolo 1 del decreto in esame trasferisce ad ANAS). All'amministratore delegato restano altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per gli interventi di adeguamento della pista di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné, che egli già esercita ai sensi dell'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e di rendicontazione sono delegate al consigliere di amministrazione designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che non svolge le funzioni di presidente o di amministratore delegato. Sulle funzioni delegate, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Vengono modificate le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle regioni. Mentre finora essi dovevano essere nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, si prevede ora che uno sia designato dalla sola regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede poi che sia i componenti dell'organo di amministrazione sia quelli del collegio sindacale siano "designati" e non "nominati", con l'intenzione, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, di passare da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci, al fine di valorizzare il momento di condivisione/responsabilizzazione di tutti gli azionisti nella nomina degli organi sociali, nel rispetto delle quote azionarie.

Viene infine abrogata la disposizione che prevedeva che i componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale potessero essere revocati soltanto dai soggetti che li avevano nominati.

L'articolo 3 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (funzione precedentemente attribuita all'amministratore delegato della Società) con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge "sblocca cantieri".

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS.

Al commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, il commissario straordinario può avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie.

Si prevede, tra l'altro, che alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società si provveda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Entro i successivi quindici giorni, è convocata l'assemblea dei soci per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al decreto in esame.

Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Viene inoltre autorizzata a favore di ANAS la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, da destinare alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede un chiarimento in merito alle opere complementari, che viene fornito dal RELATORE.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo stato deliberato un ciclo di audizioni, la discussione generale avrà luogo al termine dello stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 58 emendamenti, pubblicati in allegato, e che è stata inoltre presentata una riformulazione dell'emendamento 17.0.13, anch'essa pubblicata in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in titolo, segnalando preliminarmente che esso non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del *superbonus*, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso.

Il comma 2 riconosce un contributo ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento *superbonus* per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.

L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 14, alle ore 15, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [673](#)

Art. 01

01.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Circoscrizioni del litorale della Repubblica)

1. All'articolo 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento." sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede ad istituire presidi e/o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso."».

01.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero)

1. All'articolo 20 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: "autorità consolari" sono inserite le seguenti: "che nei porti di maggiore rilevanza per il volume dei traffici marittimi delle navi battenti bandiera dello Stato, possono avvalersi di personale delle capitanerie di porto - Guardia Costiera appositamente destinato."».

01.3

[Amidei](#), [Mancini](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 24 del codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Le navi addette alla navigazione interna munite del certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna, possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. In tal caso, esse osservano le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio del certificato addizionale al certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna";

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il personale della navigazione interna che opera a bordo di navi della navigazione interna che estendono la navigazione alle acque marittime esclusivamente entro tre miglia di distanza dalla costa naviga con i soli titoli professionali della navigazione interna, previo superamento di un esame integrativo sulla materia marittima. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i programmi di esame per il conseguimento o l'adeguamento dei titoli professionali della navigazione interna sono integrati con l'aggiunta della materia marittima."».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera qqq-ter) è sostituita dalla seguente: "qqq-ter) acque protette: le acque marittime entro un miglio e mezzo di distanza dalla costa.";

b) la lettera qqq-quater) è sostituita dalla seguente: "qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: le acque marittime che si discostano dal limite delle acque protette per una distanza non superiore ad un miglio e mezzo".

01.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Del demanio marittimo)

1. All'articolo 54 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "il capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime"».

01.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Nuove opere in prossimità del demanio marittimo)

1. All'articolo 55 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti";

b) al comma 4, le parole: "dall'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorità competente";

c) al comma 5, le parole: "l'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente".

2. L'articolo 22 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, le parole: "del Capo del Compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti"».

01.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Rimozione materiali sommersi)

1. All'articolo 72, comma 2, del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole "il capo di compartimento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Autorità di Sistema portuale ove istituita,"».

01.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Rimozione di navi e aeromobili sommersi)

1. All'articolo 73 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "1-bis. L'Autorità di sistema portuale, nei porti in cui è istituita, ordina la rimozione di navi, relitti e rifiuti che recano intralcio all'operatività del porto e delle relative banchine.";

b) al comma 2 dopo la parola: "l'autorità" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi precedenti" e dopo le parole: "alla vendita", sono inserite le seguenti: "della nave e ".

2. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 89, dopo le parole: "dal comandante del porto" sono inserite le seguenti: "o dall'autorità di sistema portuale";

b) all'articolo 90:

- al comma 1 sono soppresse le parole: "dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto." e sono inserite le seguenti: "notificato al proprietario." e le parole: "marittima mercantile" sono sostituite dalla seguente: "precedente";

- al comma 2 le parole: "affisso nell'ufficio del compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato sui siti istituzionali dell'autorità precedente.";

- al comma 4 le parole: "marittima mercantile procede" sono sostituite dalle seguenti: "precedente provvede" e le parole: "l'ufficio del genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "il competente provveditorato alle opere pubbliche";

c) all'articolo 91, comma 1 e comma 3, sono soppresse le parole: "marittima mercantile";

d) all'articolo 92, comma 1, la parola: "mercantile" è sostituita dalle seguenti: "ovvero l'autorità di sistema portuale"; ai commi 3 e 4 sono soppresse le parole: "marittima mercantile"; al comma 5 è soppressa la parola: "marittima"».

Art. 1

1.1

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis) l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle

tabelle di armamento."»).

1.2

[Irto](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.3

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bergesio](#)

Dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis) l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.4

[Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), anche se le navi sono adibite ad attività di pesca differenti, nonché nell'ipotesi di trasbordo cosiddetto "totale" di personale, ovvero tale da comportare, per l'unità uscente, il mancato raggiungimento delle tabelle di armamento."».

1.5

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. Al decreto del presidente della Repubblica del 5 febbraio 1952, n. 328, all'articolo 257 sopprimere le seguenti parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano"».

Art. 3

3.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)

1. Al primo comma dell'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato "regolamento per la navigazione marittima", dopo le parole: "imbarca o sbarca" sono aggiunte le seguenti: "oppure dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo".

2. L'articolo 236 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato.».

3.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: «1-bis. L'articolo 224 del regolamento per la navigazione marittima è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del

comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge".

1-ter. L'articolo 226 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato.».

3.3

[Rosso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, secondo comma, numero 2., le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano", sono soppresse.»

3.4

[Della Porta](#), [Rosa](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano" sono soppresse.».

3.5

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bergesio](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano" sono soppresse.».

3.6

[Irto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: « 2-bis. All'articolo 257, comma 2, numero 2), le parole: "nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano." sono soppresse».

3.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modalità delle annotazioni)

1. L'articolo 224 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

"Art. 224 (Modalità delle annotazioni)

Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.

Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario che l'ha eseguite, provvede altresì a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi previsti dall'articolo 328, secondo comma, del codice, le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi

complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge."

2. L'articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), è abrogato.».

Art. 4

4.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1955, n. 727, recante esecuzione della Convenzione internazionale n. 69 concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 4 agosto 1955, n. 727, le parole: "ed avere effettuato un periodo di navigazione in servizio di cucina di due anni." sono soppresse.».

4.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.».

Art. 5

5.1

[Rosso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo n. 286 del 1998"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Arruolamento dei marittimi."

5.2

[Della Porta](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01) All'articolo 318 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), e comma 1-septies del decreto legislativo n. 286 del 1998"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «arruolamento dei marittimi.».

5.3

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione sopprimere le parole: ", tranne che per la qualifica di comandante».

5.0.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al codice della navigazione e al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. All'articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "tranne che per la qualifica di comandante" sono soppresse.

2. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 254-bis, comma 2, numero 2), la lettera a) è soppressa;

b) all'articolo 257, comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente: "assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.".

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato."».

5.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure finalizzate ad incrementare il personale marittimo)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.».

Art. 6

6.1

[Rosa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Anagrafe digitale unica della gente di mare)

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti con i quali viene istituita e regolamentata una piattaforma digitale,

denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare», tramite la digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata ed interoperabile con le banche di dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ed è accessibile agli Uffici d'iscrizione della gente di mare alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza, secondo i criteri previsti, per quanto applicabili, dal Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 Ottobre 2018.».

6.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Anagrafe digitale unica della gente di mare)

1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzato ad emanare uno o più decreti con i quali viene istituita e regolamentata una piattaforma digitale, denominata «Anagrafe digitale unica della gente di mare».

2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata ed interoperabile con le banche di dati in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è accessibile agli Uffici d'iscrizione della gente di mare, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza, secondo i criteri previsti, per quanto applicabili, dal Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 Ottobre 2018.».

6.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: "quattro mesi" con le seguenti: "sei mesi".

Art. 7

7.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore dell'industria armatoriale stipulati» con le seguenti: «dal Contratto Collettivo Nazionale Unico del settore privato dell'industria armatoriale, stipulato».

7.0.1

[Farolfi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Petrucci](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 116 del codice della navigazione, è inserito il seguente:

"Art. 116-bis.

(Disciplina della professione di consulente chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle

professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto, è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
- b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o all'albo professionale degli ingegneri;
- c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

3. I certificati e gli attestati emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale o al datore di lavoro o alla parte committente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con uno o più decreti le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto, ne verifica la corretta applicazione e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 2.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al precedente comma può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento.

6. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione i quali, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 2.

7. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."»).

7.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al codice della navigazione ed al relativo regolamento per l'esecuzione)

1. Al fine di consentire la composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima evitando il disarmo della relativa imbarcazione e l'inattività della stessa, fatta salvo il preventivo tentativo di reclutamento da effettuarsi secondo le procedure disciplinate dalle vigenti norme, all'articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 contenente Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione, sono soppresse le seguenti parole: "tranne che per la qualifica di comandante".

2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 254-bis, comma 2, la lettera a) del punto 2 è soppressa;
- b) all'articolo 257, comma 2, il punto 2) è sostituito dal seguente: "assumere il comando di navi

di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa.".

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare il coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie modifiche normative, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

7.0.3

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Nella definizione di lavoratori marittimi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è ricompreso anche il personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima.».

7.0.4

[Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, le parole: "per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024" fino alla fine del periodo, sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 86 milioni di euro per l'anno 2024, 96,2 milioni di euro per l'anno 2025, 98,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9

9.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Art. 13

13.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono».

13.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 169-bis", dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) registro dei rifiuti solidi o il piano di gestione dei rifiuti solidi che su richiesta, sono messi a disposizione delle autorità degli Stati membri, nel rispetto della convenzione di MARPOL e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 2021».

Art. 14

14.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«per i crediti contributivi INPS e INAIL relativi agli equipaggi della nave interessata e de

incarichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati.».

14.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b. Per le finalità di cui alla lettera a), la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata senza che si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.».

Art. 15

15.0.1

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Trascrizione dell'ipoteca)

1. All'articolo 569, comma 2, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo la parola: "l'importo" sono inserite le seguenti: "e la valuta";

b) alla lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo."».

15.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Consolidamento dell'ipoteca)

1. Dopo l'articolo 577 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, contenente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 577-bis. (Consolidamento dell'ipoteca) - 1. Qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro una ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da un'ipoteca trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini, di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, decorrono dalla data di costituzione della originaria ipoteca."».

Art. 16

16.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 17

17.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

17.2

[Amidei](#)

Sopprimere l'articolo.

17.0.1

[Rosa](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 16 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento." sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "4-bis Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede ad istituire presidi o uffici non territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nei laghi maggiori e nelle acque interne, per lo svolgimento dei soli compiti tecnico operativi in materia di assistenza e di ricerca e soccorso."».

17.0.2

[Rosa](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art.17-bis.

1. All'articolo 20 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: «autorità consolari» sono inserite le seguenti: «che nei porti di maggiore rilevanza per il volume dei traffici marittimi delle navi battenti bandiera dello Stato, possono avvalersi di personale delle capitanerie di porto - Guardia Costiera appositamente destinato.».

17.0.3

[Alfieri](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 24 del codice della navigazione, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le navi addette alla navigazione interna munite del certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna, possono navigare in acque marittime sino a tre miglia di distanza dalla costa. In tal caso, esse osservano le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti tecnici supplementari funzionali al rilascio del certificato addizionale al certificato di navigabilità o del certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna. Il personale della navigazione interna che opera a bordo di navi della navigazione interna che estendono la navigazione alle acque marittime esclusivamente entro tre miglia di distanza dalla costa naviga con i soli titoli professionali della navigazione interna, previo superamento di un esame integrativo sulla materia marittima. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i programmi di esame per il conseguimento o l'adeguamento dei titoli professionali della navigazione interna sono integrati con l'aggiunta della materia marittima."

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera qqq-ter è sostituita dalla seguente: "qqq-ter) acque protette: le acque marittime entro un miglio e mezzo di distanza dalla costa.";

b) la lettera qqq-quater è sostituita dalla seguente: "qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: le acque marittime che si discostano dal limite delle acque protette per una distanza non superiore ad un miglio e mezzo"».

17.0.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al codice della navigazione in materia di trasferimento delle competenze del demanio)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole: "il capo del compartimento ingiunge" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti regionali incaricati della gestione delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ingiungono";

b) all'articolo 55, comma 1, le parole: "del capo dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti regionali incaricati della gestione delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."».

17.0.5

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 54 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, le parole «il capo di compartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime».

17.0.6

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 55 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del capo di compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "da parte dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti";

b) al comma 4, le parole: "dall'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "dall'autorità competente";

c) al comma 5, le parole: "l'autorità marittima" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità competente".

Conseguentemente all'articolo 22 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, le parole: "del Capo del Compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorità competente per l'amministrazione e gestione delle aree demaniali marittime confinanti"».

17.0.7

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazioni per la rimozione del materiale sommerso che costituisce intralcio alle operazioni commerciali)

1. Al codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72, comma 2, le parole: "il capo del compartimento può provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorità di sistema portuale, laddove istituita, provvede";

b) all'articolo 73, comma 1, le parole: "il capo del compartimento" sono sostituite dalle seguenti:

"l'autorità del sistema portuale, laddove istituita,"».

17.0.8

[Rosa](#), [Petrucci](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 72, comma 2, del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole "il capo di compartimento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Autorità di Sistema portuale ove istituita."».

17.0.9

[Rosa](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 73 del codice della navigazione approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"1-bis. L'Autorità di sistema portuale, nei porti in cui è istituita, ordina la rimozione di navi, relitti e rifiuti che recano intralcio all'operatività del porto e delle relative banchine.";

b) al comma 2 dopo la parola: "l'autorità" sono inserite le seguenti:

"di cui ai commi precedenti" e dopo le parole "alla vendita" sono inserite le seguenti: "della nave e";

Conseguentemente sono apportate le seguenti modificazioni al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328:

a) all'articolo 89, dopo le parole: "dal comandante del porto" sono inserite le seguenti: "o dall'autorità di sistema portuale";

b) all'articolo 90:

- al comma 1 sono soppresse le parole: "dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto." e sono inserite le seguenti: "notificato al proprietario." e le parole: "marittima mercantile" sono sostituite dalla seguente: "precedente";

- al comma 2 le parole: "affisso nell'ufficio del compartimento" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicato sui siti istituzionali dell'autorità precedente.";

- al comma 4, le parole: "marittima mercantile procede" sono sostituite dalle seguenti: "precedente provvede" e le parole: "l'ufficio del genio civile" sono sostituite dalle seguenti: "il competente provveditorato alle opere pubbliche";

c) all'articolo 91, comma 1 e comma 3, sono soppresse le parole: "marittima mercantile";

d) all'articolo 92, comma 1, la parola: "mercantile" è sostituita dalle seguenti: "ovvero l'autorità di sistema portuale"; ai commi 3 e 4 sono soppresse le parole: "marittima mercantile"; al comma 5 è soppressa la parola: "marittima"».

17.0.10

[Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Petrucci](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

L'articolo 81 recante "Altre attribuzioni di polizia" del Codice della Navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 81.

Altre attribuzioni di polizia

Il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, la sicurezza della navigazione degli accosti e degli ormeggi e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime."».

17.0.11

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:

"Art. 116-bis.

(Consulente Chimico di porto)

1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Fatte salve le competenze già attribuite dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere, l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

b) iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei chimici e fisici o degli ingegneri;

c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno, con superamento di una prova finale.

2. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto che esercitano la vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

3. I servizi affidati ai consulenti chimici di porto sono relativi a:

a) accertamenti di sicurezza per lavori con fonti termiche o accesso in spazi confinati o sospetti di inquinamento a bordo di navi e/o galleggianti, in galleggiamento o a secco, anche in demolizione;

b) accertamenti per carichi solidi alla rinfusa (codice IMSBC, D.D. 1340/2010 e s.m.i.)

c) accertamenti per crude *oil washing*;

d) merci pericolose trasportate in colli e rifiuti prodotti dalle navi;

e) accertamenti per la prevenzione degli inquinamenti (Marpol 73/78);

f) accertamenti di igiene ambientale (H2S) per navi cisterna che trasportano petrolio grezzo o suoi derivati/raffinati contenenti H2S;

g) carichi fumigati;

h) navi cisterna/gas free/inertizzazione;

i) ulteriori incombenze, il consulente chimico di porto svolge, nell'ambito della propria competenza tecnica e professionale, ogni altra incombenza richiesta dall'Autorità marittima e/o da norme e regolamenti nazionali e/o internazionali.

j. Tutti gli accertamenti effettuati dal consulente chimico di porto devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati e seguendo, laddove disponibili linee guida nazionali o internazionali.

I certificati e gli attestati emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità Marittima e, nei casi previsti da altre norme specifiche, anche all'Autorità di Sistema Portuale e/o al datore di lavoro e/o alla parte committente.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa col Ministero della salute, entro

120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ne verifica la corretta applicazione e stabilisce i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione di cui al comma 2. È fatto salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino iscritti nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione i quali, previa apposita richiesta, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 2.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."»

17.0.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, il punto 1 è sostituito dai seguenti:

«1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali;

1-bis) i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso;

b) al comma 2, le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite da norme speciali" e le parole: ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.»

17.0.13 (testo 2)

[Rosa](#), [Farolfi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il punto 1 è sostituito dal seguente: "I comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.".

b) al secondo comma le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati

rilevati nell'esercizio delle funzioni" e le parole: ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.».

17.0.13

[Rosa, Farolfi](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 1235 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I comandanti, gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati rilevati nell'esercizio delle funzioni. I direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.";

b) al comma 4 le parole: "reati comuni" sono sostituite dalle seguenti: "reati relativi nell'esercizio delle funzioni" e le parole ", se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza," sono soppresse.».

17.0.14

[Basso](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è sostituito dal seguente: "Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno.".

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato.».

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 45 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Vice Presidente

ROSA

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 15,20

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI LEGAMBIENTE, ITALIA NOSTRA, MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA E COMITATO CIVICO CORTINA, DEL SINDACO DI LECCO, DEL SINDACO DI BERGAMO, E DI RAPPRESENTANTI DI TRENORD, ANAS, REGIONE VENETO, REGIONE LOMBARDIA, INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.P.A. E FONDAZIONE MILANO CORTINA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1014](#) (D-L 10/2024 - INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2026)

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 92 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ([n. 106](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi.

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) annuncia che il suo Gruppo condivide il contenuto dell'atto del Governo in esame, che recepisce norme europee volte a rafforzare la tutela dell'ambiente, ed esprimerà dunque un voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ([n. 108](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta la lettera con la quale il Presidente del Senato, a

scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi, e che il relatore Rosso ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che è già stato inviato a tutti i componenti della Commissione.

Comunica inoltre che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema alternativo di parere, anch'esso pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia il relatore Rosso per la disponibilità dimostrata nel valutare le proposte di tutti i Gruppi ai fini del loro inserimento nello schema di parere.

Ciononostante, il Gruppo del MoVimento 5 Stelle si asterrà, in quanto sarebbe stato auspicabile che i temi sollevati dalla Commissione venissero posti sotto forma di condizioni invece che di osservazioni. Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), pur ringraziando il relatore per la sua disponibilità, dichiara che il voto del suo Gruppo non potrà essere favorevole, in quanto lo schema di parere predisposto del relatore è formulato in termini troppo poco incisivi.

Per tale motivo, il Gruppo del Partito democratico ha presentato uno schema di parere alternativo, contenente una serie di condizioni, che procede a illustrare nei suoi punti principali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Basso, Irto e Fina.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la riserva non è stata sciolta e la conclusione dell'esame dovrà necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(249) TREVISI. - Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto

(572) DAMIANI. - Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra i due disegni di legge in titolo, volti a istituire il Parco naturale nazionale dell'Ofanto.

L'Atto Senato 572, d'iniziativa del senatore Damiani, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 istituisce il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, il cui territorio si colloca nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'articolo 2 individua le finalità del parco.

L'articolo 3 istituisce l'ente di gestione del parco e individua gli organi dello stesso, prevedendo che la nomina degli organi e l'adozione dello statuto siano effettuati secondo le disposizioni e le modalità di cui all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e che del Consiglio direttivo siano componenti di diritto i presidenti delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'ente parco si avvale delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Esso può inoltre avvalersi degli uffici tecnico-amministrativi delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'articolo 4 stanziava un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025 al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'ente parco, del piano pluriennale, economico-sociale.

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione del piano territoriale del parco e degli altri atti e misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica, nonché le direttive in materia di sviluppo sostenibile.

L'articolo 6 individua il patrimonio dell'ente parco.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

L'Atto Senato 249, d'iniziativa del senatore Trevisi, si compone di 17 articoli.

L'articolo 1, nell'istituire il parco, detta disposizioni in merito alla perimetrazione e ai confini dello stesso.

L'articolo 2 elenca le finalità.

L'articolo 3, nell'istituire l'ente di gestione del parco, detta anche disposizioni in merito alla predisposizione e all'approvazione dello statuto.

L'articolo 4 individua gli organi dell'ente di gestione e prevede che questo possa avvalersi degli uffici del Corpo forestale dello Stato di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici. Si prevede inoltre che, in caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sciolga gli organi di gestione e nomino un commissario.

L'articolo 5 detta le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio del parco.

L'articolo 6 individua quali strumenti di attuazione delle finalità del parco il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento, ai quali sono dedicati, rispettivamente, gli articoli 7, 10 e 11.

L'articolo 8 concerne il recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del parco.

L'articolo 9 prevede che il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta sia subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

L'articolo 12 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 13 disciplina gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco.

L'articolo 14 riguarda i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 15 individua il patrimonio dell'ente parco.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 17 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, si applicano le disposizioni della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame di una proposta di indagine conoscitiva volta ad acquisire elementi di conoscenza più approfonditi in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare.

Il programma dell'indagine conoscitiva si articolerà nelle audizioni di esperti della materia; agenzie di settore; operatori economici pubblici e privati; università ed enti di ricerca; Ministeri interessati e altre istituzioni nazionali, europee ed internazionali ed entro giovedì 22 febbraio, alle ore 14, i Gruppi potranno integrare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **SIRONI** (*M5S*) afferma che dal ciclo di audizioni svoltosi nella giornata odierna sono emersi numerosi elementi di criticità, alla luce dei quali il rischio che le opere possano non essere pronte in tempo utile appare, a suo avviso, quantomeno verosimile. Si chiede, pertanto, se valga la pena correre questo rischio, soffermandosi, in particolare, sulla pista da bob che, come vicende del passato insegnano, è uno sport praticato da un numero così limitato di soggetti da rendere la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura insostenibile, determinando in capo al comune di Cortina un onere finanziario eccessivo.

Invita dunque i colleghi a valutare se valga effettivamente la pena procedere a realizzare tante infrastrutture che peraltro avranno un inevitabile impatto sulla natura di quelle zone.

Osserva, inoltre, che il grosso delle opere complementari è costituito da opere stradali, con tutte le note conseguenze in termini ambientali, mentre si sarebbe potuta utilizzare questa occasione per potenziare il trasporto ferroviario.

Il senatore **ROSA** (*FdI*) osserva che quanto affermato dalla senatrice Sironi rispecchia la posizione di una parte sola degli auditi, in particolare associazioni e comitati, mentre il ciclo di audizioni è stato molto più ampio e ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali interessati, le cui affermazioni non giustificano invece la presa di posizione così negativa della collega.

Al contrario, nel corso delle audizioni è stato ribadito che il processo di autorizzazione delle varie opere, come previsto dalla legge, terrà nel debito conto l'impatto sull'ambiente e sull'assetto idrogeologico e che esistono già dei piani in merito alla sostenibilità finanziaria della gestione futura delle opere.

La senatrice **DI GIROLAMO** (*M5S*) afferma che le criticità non sono emerse unicamente dagli interventi delle associazioni e dei comitati, ma anche, ad esempio, da quelli degli amministratori locali. Si augura quindi che, in fase emendativa, il contenuto del provvedimento possa essere migliorato, perché, a fronte del quadro che è emerso e dei ritardi nella realizzazione delle opere, l'intervento del Governo, che si limita a ritoccare la *governance*, appare del tutto incongruo.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) condivide il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Rosa, le criticità non sono emerse unicamente dagli interventi delle associazioni e dei comitati.

Il quadro emerso dalle audizioni è caratterizzato da numerosi elementi problematici, su vari piani, da quello ambientale, a quello della sostenibilità economica, a quello del funzionamento del sistema dei trasporti.

La senatrice **SIRONI** (*M5S*) chiarisce che le sue non sono prese di posizione ideologiche, ma molto concrete, e discendono dal fatto che, come dimostrano anche le cronache di questi giorni, il tema della qualità dell'aria nelle regioni in questione - e quindi, ad esempio, dello spostamento dal trasporto stradale a quello ferroviario - non può essere ignorato, perché l'inquinamento determina la morte di molte persone ogni anno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

L'8ª Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108),

premessi che:

- la direttiva (UE) 2018/1972 ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, volto, tra l'altro, a: sviluppare nuove reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica ad altissima

velocità (5G), anche attraverso una più razionale ed efficiente gestione dello spettro radio; creare un ambiente favorevole agli investimenti nelle nuove infrastrutture ad altissima velocità attraverso una regolamentazione volta a facilitare i coinvestimenti e ad introdurre specifiche previsioni regolamentari nel caso di operatori *wholesale only*; semplificare i procedimenti di autorizzazione all'installazione di reti e di infrastrutture di comunicazioni elettroniche; riconoscere maggiori benefici e protezione verso i consumatori, anche garantendo loro, attraverso l'ampliamento del servizio universale, un accesso generalizzato ai nuovi servizi di comunicazione, inclusa *internet*, a prezzi accessibili;

- la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 53 del 2021;

- sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha apportato significative modificazioni al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

- lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal suddetto decreto legislativo n. 207 del 2021,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 6, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di riformulare il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 8 del codice delle comunicazioni elettroniche nel senso di prevedere che le Regioni e gli enti locali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge quadro n. 36 del 2001, in materia di potere regolamentare dei Comuni, favoriscano la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione di infrastrutture di telecomunicazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale, garantendo una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto; si valuti inoltre l'opportunità di prevedere dei meccanismi che consentano di valutare le situazioni caso per caso e accettare i vincoli imposti dai territori, ma al contempo consentire una adeguata copertura a tutti i cittadini. Una mappatura accurata e una normativa più flessibile che scoraggi l'introduzione di vincoli geografici senza una motivazione tecnica renderebbe il processo più agevole;

2) con riferimento all'articolo 1 dello schema in esame, si valuti l'opportunità di ribadire esplicitamente che - ovunque ricorra l'obbligo di comunicazione verso gli enti locali - l'invio tramite posta elettronica certificata è alternativo a quello tramite portale telematico di riferimento;

3) con riferimento all'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede l'apertura al principio di autorizzazione verso soggetti nuovi che offrono servizi immateriali e che non necessariamente possiedono reti di trasporto per le telecomunicazioni (ad esempio gli operatori *cloud*) ma ingaggiano rapporti contrattuali direttamente con i consumatori, si valuti l'opportunità di perseguire in tale direzione e prevedere autorizzazioni specifiche per la tipologia di rete e servizio stabilendo a priori le categorie;

4) con riferimento all'articolo 1, comma 13, dello schema in esame, che modifica l'articolo 22 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività, si valuti la possibilità di prevedere che i dati relativi alla mappatura siano messi nella disponibilità tramite l'esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) resi accessibili a Regioni ed Enti Locali, al fine di avere una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni;

5) con riferimento alla previsione del raddoppio dei termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze o delle risorse di numerazione e alla previsione che il MIMIT acquisisca oltre che il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) anche quello di AGCOM, la velocità di adozione delle nuove tecnologie può determinare un vantaggio competitivo da parte di chi le sperimenta, per tale motivo si valuti la possibilità di corredare la norma rendendo

possibile la sola autorizzazione del MIMIT nei casi di specie concordati con ACN e AGCOM, dimezzando in questi casi i tempi a disposizione del MIMIT;

6) l'articolo 1, comma 19, dello schema in esame modifica l'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. L'ordinamento contiene principi generali in materia di accesso allo sfruttamento di risorse esauribili (scarse), di parità di trattamento e di rispetto del principio della concorrenza. In tale contesto si colloca anche il principio di ripartizione dello spazio elettromagnetico ovvero il quantitativo di potenza di emissione elettromagnetica disponibile in ogni punto del territorio italiano, entro il limite stabilito per legge, essendo lo spazio elettromagnetico una risorsa che può essere rimodulata nel tempo e non viene permanentemente consumata. Con l'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) è indispensabile completare la revisione armonica del quadro normativo, inserendo nel codice delle comunicazioni elettroniche in maniera chiara il principio di equa ripartizione. Data la complessità della questione della ripartizione dello spazio elettromagnetico, valuti il Governo l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle norme che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione e la modifica di impianti radioelettrici per infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 44 e seguenti, il principio di equità nella ripartizione dello spazio elettromagnetico;

7) sempre con riferimento all'articolo 1, comma 19, dello schema in esame, si valuti altresì l'opportunità di modificare la lettera c), che prevede che l'attivazione dell'impianto debba essere comunicata all'ARPA/APPA, in quanto dando rilievo all'attivazione degli apparati e non alla comunicazione di fine lavori, ridurrebbe il tempo ai 12 mesi previsti dalla legge per la realizzazione delle opere a fronte dell'autorizzazione, considerato che il termine dell'installazione è precedente all'attivazione;

8) con riferimento ai termini per la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di autorizzazione dei lavori, si segnala anche la necessità di procedere a uniformare il termine per i lavori che abbiano ad oggetto la realizzazione della rete fissa (attualmente posto a 90 giorni) con quelli che riguardano la rete mobile (attualmente definito in 60 giorni);

9) con riferimento alle disposizioni in materia di attivazione della conferenza dei servizi, si valuti l'opportunità di disciplinare anche i casi di mancata attivazione da parte dell'ente competente, magari esplicitando la formazione dell'autorizzazione per il silenzio-assenso dopo il termine previsto in via generale, che decorre dalla presentazione dell'istanza;

10) con riferimento alla disciplina delle prestazioni obbligatorie di giustizia di cui all'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, si valuti l'opportunità di esplicitare nel testo del codice che gli operatori di rete sono responsabili di garantire l'intercettabilità di tutti gli eventi/flussi di traffico generati dalla rispettiva clientela esclusivamente nell'ambito della propria rete. Di contro, sarebbe opportuno specificare che gli operatori di rete non sono responsabili di garantire l'accesso e le intercettazioni in chiaro dei contenuti offerti da soggetti terzi, in particolar modo con riguardo ai contenuti cifrati con chiavi private e nel caso in cui la tecnologia al momento disponibile non consenta tecnicamente di procedere all'adempimento;

11) con riferimento alla radiofonia digitale e al fine di promuovere un rapido sviluppo della stessa e la relativa transizione dei servizi di radiodiffusione analogici alla predetta tecnologia, si valuti l'opportunità di semplificare l'installazione dei nuovi impianti digitali nelle stazioni di emissione oggi esistenti e in uso ordinario per le diffusioni analogiche FM. Ciò consentirebbe di superare le difficoltà, sempre più frequenti, di reperimento di luoghi idonei all'installazione dei nuovi impianti per la radio digitale;

12) gli operatori di rete per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale possono avere necessità di utilizzare ponti radio per la contribuzione del segnale radio alle stazioni di diffusione. Gli operatori radiofonici svolgono la loro attività in un mercato economico decisamente inferiore a quello degli operatori di rete televisivi. Si valuti l'opportunità di prevedere per la fattispecie radiofonica un contributo adeguato al proprio mercato di riferimento;

- 13) si valuti l'opportunità di dare completa attuazione alla disposizione di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.8-*bis*), del codice delle comunicazioni elettroniche, che ha previsto un regime autorizzatorio che, nel far salve le imprescindibili esigenze di difesa e sicurezza nazionali, consente agli operatori LPWAN di accedere ad autorizzazioni di carattere generale e permanente, superando la fase di autorizzazioni sperimentali;
- 14) si valuti l'opportunità di introdurre nel codice delle comunicazioni elettroniche, nell'ambito del richiamo alle reti fisse e mobili, anche il riferimento alla rete *fixed wireless*;
- 15) con riferimento all'allegato 13-*bis*, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), dello schema in esame, che consente di trasferire informazioni secondo un formato non digitale, si valuti l'opportunità di verificare l'eshaustività delle informazioni contenute e l'ipotesi di una sua revisione per renderla più snella;
- 16) con riferimento all'articolo 6 dello schema in esame, nel quale è prevista l'eliminazione del doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai comuni, si valuti l'opportunità di una stretta sinergia tra il Sistema informatico nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) e i sistemi di mappatura in capo ad AGCOM e MIMIT.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 108

La 8a Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (A.G. 108), premesso che,

lo schema di decreto legislativo in esame aggiorna e corregge il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, di istituzione del Codice Europeo delle comunicazioni elettroniche;

si tratta di un testo molto ampio composto di 8 articoli e di 2 allegati i quali contengono circa 200 modificazioni testuali rispetto alle norme vigenti per migliorare la qualità redazionale di talune disposizioni, eliminare refusi e semplificare le disposizioni procedurali gran parte delle quali si configurano come semplificazioni di carattere ordinamentale; tra le modifiche sostanziali si segnala quella inerente la Mappatura geografica delle Reti;

in particolare è stata modificata la prima parte del codice, relativa all'uso pubblico (autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri AGCOM) ed è stata aggiornata la parte IV del codice relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per quanto riguarda i radioamatori;

l'articolo 1 del testo in esame apporta prevalentemente modifiche di carattere ordinamentale al codice delle comunicazioni elettroniche che vanno ad incidere sui seguenti articoli: 1 (ambito applicativo), 2 (definizioni), 3 (principi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica), 4 (obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica), 6 (attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) per meglio delimitare i compiti dell'Autorità, 8 (regioni ed enti locali) per meglio specificare i compiti di competenza delle Regioni e degli enti locali, 9 (misure di garanzia) per aggiornare un riferimento normativo, 11 (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), 12 (sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale), 13 (condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici), 14 (dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione), 15 (elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale), 22 (mappatura geografica delle reti), 28 (ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità), 39 (normalizzazione ossia l'adozione di specifiche tecniche adottate dalla Commissione per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni), 42 (contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture), 43

(infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio), 44 (nuovi impianti - procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici), 45 (procedure semplificate per determinate tipologie di impianti), 49 (opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico), 49-ter (inefficacia del provvedimento tardivo di diniego) articolo di nuova introduzione, 51 (pubblica utilità - espropriazione e diritto di prelazione legale), 52 (limitazioni legali della proprietà), 54-bis (infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità), 56 (impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze), 58 (gestione dello spettro radio), 68 (accesso alle reti locali in radiofrequenza), 69 (installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata), 77 (procedura per l'individuazione della domanda transnazionale), 78 (procedura per l'analisi del mercato), 80 (obbligo di trasparenza), 91 (imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso), 98-decies (risorse di numerazione), 98-undecies (identificazione degli utenti);

l'articolo 2 apporta delle modifiche, per lo più di carattere ordinamentale alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, che vanno ad incidere sui seguenti articoli: 99 (installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato), 136 (patente di operatore [necessaria per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]), 137 (requisiti [per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]), 138 (dichiarazione [resa per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività elencate all'articolo 104]), 139 (nominativo [assegnato a ciascuna stazione di radioamatore]), 143 (stazioni ripetitrici), 144 (autorizzazioni speciali [per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]);

l'articolo 3 apporta modifiche agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, tra le quali quelle di maggior rilievo riguardano l'allegato 12 che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

l'articolo 4, dispone una serie di modifiche di carattere formale al decreto legislativo n. 253 del 2003, volte ad eliminare alcuni refusi ed aggiornare alcune diciture non più attuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, tra le quali quella di maggior rilievo stabilisce che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e che tale norma si applichi agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data del testo in esame;

l'articolo 6, è volto ad eliminare un doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai Comuni, che erano chiamati a trasferire la documentazione di asseverazione dal tecnico dell'impresa, che la redige, al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), attribuendo direttamente al tecnico abilitato che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga" l'onere di comunicare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI);

infine, l'articolo 7 reca una serie di abrogazioni e di norme transitorie, mentre l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, considerato che,

il provvedimento in esame è stato adottato a seguito di una procedura di consultazione pubblica indetta dal MIMIT finalizzata ad acquisire l'orientamento del mercato sull'applicazione della nuova normativa di settore. La consultazione è stata rivolta in particolare agli operatori di mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione della prevalenza di misure di carattere meramente ordinamentale, diverse mancanze e criticità nei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame;

in relazione alla mappatura geografica delle reti e dell'offerta di connettività alcuni soggetti hanno evidenziato delle problematiche in relazione alla natura vincolante delle dichiarazioni sulle intenzioni di investimento fatte dalle imprese di cui al nuovo comma 4-bis a cui consegue, in caso di

inottemperanza, una sanzione amministrativa da parte del regolatore. E' stato sottolineato come tale disposizione sembra implicare delle problematiche sia a livello pratico, dove può avere effetti perversi sugli incentivi delle stesse imprese nella fase di dichiarazione sia a livello di tutela dei diritti, in quanto sembra restringere eccessivamente il diritto di iniziativa economica. L'obbligo di attenersi a tali programmi e previsioni di investimento sembra restringere eccessivamente la libertà di iniziativa economica, cui si impedisce adattamenti alle dinamiche competitive, tecnologiche e finanziarie di mercati in costante e repentina evoluzione, quali sono le comunicazioni elettroniche; le semplificazioni introdotte non contribuiscono a ridurre significativamente i tempi e i costi di sviluppo ed esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle reti, mentre sul tema degli investimenti il problema centrale è la mancata attuazione dei programmi di investimento caratterizzati da grandissimi ritardi, come nel caso del piano BUL "aree bianche". Uno dei motivi principali di questi ritardi è quello relativo alle difficoltà per le imprese di ottenere tempestivamente autorizzazioni da parte degli enti locali per i lavori necessari alla costruzione ed installazione delle nuove reti. Al riguardo lo schema di decreto pone delle problematiche laddove la prevista modulistica armonizzata, inclusa all'allegato 12 *bis*, diventa recessiva in caso gli enti locali ne abbiano predisposta una propria; lo schema di decreto non considera in maniera adeguata le evoluzioni tecnologiche e di contesto in relazione alla responsabilità degli operatori e fornitori nel trasmettere in chiaro contenuti criptati attraverso l'utilizzo di applicazioni, anche qualora la tecnologia utilizzata escluda tale possibilità. Le misure di sanzionamento dei soggetti, in particolare laddove non sussista la possibilità tecnica di eseguire richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, appaiono eccessive e necessitano di trovare altre forme di collaborazione per adempiere alle richieste. Nell'attuale versione tutto questo si traduce in un effetto distorsivo e discriminatorio per l'industria nazionale, impedendo la commercializzazione su vasta scala di soluzioni di comunicazione elettronica criptate *end to end*, inibendo solo agli operatori industriali italiani la commercializzazione di soluzioni di comunicazioni sicure, criptate e trusted. Peraltro una impostazione in linea con le richieste del settore industriale è già stata fatta propria dal Governo nell'ambito della regolamentazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione (DM 15 Dicembre 2022) che nell'elencare puntualmente le prestazioni, utilizza l'allocazione "se possibile" riferita a quelle connesse alla capostazione di applicazioni come WhatsApp o Messenger, escludendo quindi sanzioni nel caso di impossibilità tecnologica a eseguire la prestazione; inoltre, con riferimento alle norme che disciplinano le procedure autorizzative per la realizzazione e la modifica di impianti radioelettrici per infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli articoli 44 e seguenti, il provvedimento non prevede appositi criteri volti a garantire il principio di equa ripartizione dell'ulteriore spazio elettromagnetico che verrà messo a disposizione degli operatori di comunicazioni elettroniche, tutto ciò premesso,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) sia evitato il sanzionamento dei soggetti, laddove non sussista la "possibilità tecnica" di eseguire richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale, trovando altre forme di collaborazione per adempiere alle richieste; nell'ambito di valutazione della "possibilità tecnica", si deve tenere in considerazione anche i rischi che l'accesso al contenuto della comunicazione veicolata comporta per la sicurezza esterna e/o l'aumento della vulnerabilità della comunicazione stessa. Nel valutare questo bilanciamento deve essere anche coinvolta, con parere obbligatorio ma non vincolante, l'agenzia per la cybersicurezza nazionale. In ogni caso deve essere evitato l'effetto distorsivo e discriminatorio della norma che inibisce solo ai fornitori italiani la commercializzazione di soluzioni di comunicazioni sicure, criptate e trusted perché sanzionabili mentre i fornitori stranieri sono protetti dai propri ordinamenti che escludono esplicitamente, come nel caso degli USA, la responsabilità delle piattaforme e degli operatori quando non abbiano la capacità tecnologica di fornire i contenuti decrittati ovvero di mettere in condizione le autorità di decrittarli;
- 2) siano stabiliti i principi generali per distribuire lo spazio elettromagnetico aggiuntivo conseguente

all'adeguamento dei limiti come descritto nell'articolo 10 della Legge del 30 dicembre 2023 n. 214, al fine di assicurare una divisione equa, ragionevole e non discriminatoria di questo spazio supplementare tra gli operatori di comunicazioni elettroniche ed evitare, per tale via, successive richieste di ulteriore spazio elettromagnetico aggiuntivo in ragione di una sua non equa ripartizione; la declinazione concreta di tali principi deve essere demandata al regolatore di settore, AGCOM, sia attraverso la definizione di linee guida, sia attraverso uno specifico potere di risoluzione di controversie fra operatori;

3) i dati relativi alla mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività siano messi nella disponibilità, anche di regioni ed enti locali, tramite l'esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50 del CAD) o strumento equivalente, al fine di avere un quadro più completo possibile della mappatura della iniziative attivate per garantire elevati livelli di connettività in Italia e del relativo effettivo livello di dispiegamento e disponibilità, inclusa la disponibilità del dato ancorché anonimizzato, che consenta di individuare se su un dato civico sia stata fornita una dichiarazione di investimento da parte di uno o più operatori privati e quando lo stesso operatore abbia previsto di attivare il servizio. Questo include un processo di arricchimento del dato recepito in sede di consultazione e mappatura, che includa e tenga in adeguata considerazione anche una raccolta statisticamente significativa della qualità del servizio effettivamente erogato e percepito dagli utenti finali, nonché una mappatura qualitativa specifica dello stato di connettività, effettuata consultando le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni;

4) sia modificato l'articolo 1 comma 13 dello schema di decreto, eliminando la natura vincolante delle dichiarazioni sulle intenzioni di investimento fatte dalle imprese, a cui fa conseguire, in caso di non ottemperanza, una sanzione amministrativa da parte del regolatore; oppure, in subordine, limitare tale natura vincolante e la conseguente possibile sanzione ai soli casi di mappatura svolta dal Governo nel contesto della definizione e implementazione di politiche di investimento di fondi pubblici per la costruzione di reti a banda ultra-larga, cui si applica la normativa sugli aiuti di stato;

5) siano rafforzate e aggiornate le misure di semplificazione previste dal provvedimento in esame al fine di contribuire maggiormente all'ottimizzazione dei tempi, dei costi di sviluppo e di esecuzione delle opere di infrastrutturazione delle reti, a partire da quelle di nuova generazione e allo sviluppo dei progetti di trasformazione digitale delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli in ambito PNRR, nonché alla costruzione di un sistema in grado di prevenire e rispondere tempestivamente alle minacce cibernetiche.

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 93 (pom.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) osserva che le audizioni effettuate dalla Commissione hanno portato alla luce numerose criticità sull'insieme degli interventi previsti per i giochi Milano-Cortina 2026, la più eclatante delle quali consiste nella scelta di destinare ben tre miliardi di euro alle opere stradali e soltanto 400 milioni per quelle di mobilità sostenibile.

Ciò si pone in contrasto con le indicazioni formulate dal Comitato olimpico internazionale (che raccomanda la costruzione di strutture sostenibili con un limitato impatto sul territorio), trascurando altresì le problematiche rappresentate dagli amministratori locali (ad esempio, dall'audizione del sindaco di Bergamo è emerso che non verrà realizzato il tratto di ferrovia - di soli 6 chilometri - per collegare l'aeroporto di Orio al Serio alla stazione ferroviaria della città, mentre il sindaco di Lecco ha posto ripetutamente l'accento sull'insostenibilità del traffico automobilistico).

La gravità della situazione appare ancora maggiore considerando che per realizzare un'efficace rete di mobilità sostenibile si poteva disporre di un ampio lasso di tempo (ben sei anni, compresi tra il 2020 e il 2026). Per contro, il Governo sembra voler ignorare il problema, nonostante l'inquinamento della pianura padana abbia ormai raggiunti livelli critici e nonostante le conclamate problematiche che affliggono i trasporti ferroviari (nelle due settimane in cui si svolgeranno i giochi l'azienda Trenord dovrà infatti sottrarre vagoni alla disponibilità dei trasporti dedicati agli studenti). L'oratrice rimarca inoltre i ritardi nella realizzazione delle opere e il rischio che ciò danneggi l'immagine del Paese. Conclude osservando che, accanto all'individuazione di Anas S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi, ben poteva essere configurato un analogo ruolo in capo al gruppo FS per l'implementazione dei progetti di mobilità sostenibile.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 1027, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, in materia di proroga di termini normativi, ed iscritto all'ordine del giorno in sede consultiva per il parere alla Commissione affari costituzionali, il [PRESIDENTE](#) rende noto che nella seduta di questa mattina la Commissione affari costituzionali, sulla base dell'andamento dei lavori e alla luce del calendario dell'Assemblea, ha preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato al relatore. In ragione di ciò, appare non più necessaria l'emissione del prescritto parere alla suddetta Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che tra i disegni di legge di iniziativa parlamentare dei quali i Gruppi hanno richiesto l'avvio dell'esame è ricompreso il disegno di legge n. 948, recante modifiche alla legge quadro sulle aree protette.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 95 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 90 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato, ai quali si aggiungono le riformulazioni 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2), 2.13 (testo 2) e 4.0.6 (testo 2), anch'esse pubblicate in allegato, e che l'emendamento 4.0.5 è stato ritirato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(948) ROSA e altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, che apporta numerose modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta legge parchi.

L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi un riferimento alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, in analogia con il nuovo dettato dell'articolo 9 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

L'articolo 2 riscrive integralmente la disciplina della classificazione delle aree naturali protette, tra l'altro chiarendo che per "aree naturali protette" si intendono i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", che costituiscono, nel loro insieme, il Sistema nazionale delle aree naturali protette, e introducendo nuove definizioni per le aree marine protette nazionali o regionali e le zone umide di importanza internazionale.

L'articolo 3 elimina il riferimento al Comitato per le aree naturali protette, soppresso dal decreto

legislativo n. 281 del 1997, e apporta alcune modifiche alla disciplina della Consulta tecnica per le aree naturali.

L'articolo 4 introduce nella legge parchi l'articolo 3-*bis*, che disciplina il piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, approvato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che individua le aree facenti parte del Sistema nazionale delle aree naturali protette e definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti.

L'articolo 5 apporta modifiche conseguenti all'articolo 5 della legge parchi, espungendo i riferimenti ivi contenuti al Comitato per le aree naturali protette.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le proposte d'istituzione delle aree protette e le relative misure di salvaguardia siano esaminate dalla Consulta tecnica.

L'articolo 7 modifica la disciplina delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge parchi, prevedendo, in primo luogo, che le regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, per la realizzazione degli interventi prioritari elencati dal medesimo articolo 7, il cui novero viene ampliato, per ricomprendere, ad esempio, la copertura delle reti di telefonia mobile e ADSL, il restauro e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, il sostegno alle attività agro-pastorali e la riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani. Si prevede inoltre che una quota delle attività dei privati che possono essere ammesse ai finanziamenti debba consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile nonché l'accessibilità e la fruizione del parco.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 9 della legge parchi, riscrivendo la *governance* degli enti parco.

Il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva vengono soppressi, mentre il Collegio dei revisori dei conti viene sostituito da un Revisore unico dei conti.

Per quanto attiene al Presidente, si interviene sulla procedura di nomina, disciplinando il caso di dissenso del Presidente della regione sulla terna proposta dal Ministro, nel qual caso dovranno essere esplicitate le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. In caso di mancata intesa, viene inoltre previsto che il Ministro debba motivare l'individuazione del nominativo all'interno della terna e che, qualora invece accolga le motivazioni del dissenso espresso dalla regione, provveda a proporre una nuova terna.

Si prevede poi che la carica di Presidente sia incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione di enti pubblici e si introduce il riferimento espresso al decreto-legge n. 293 del 1994, in materia di proroga degli organi amministrativi.

Per quanto attiene alle funzioni, si attribuiscono al Presidente funzioni di indirizzo e di programmazione e il compito di fissare gli obiettivi ed effettuare la verifica in merito alla realizzazione degli stessi.

A seguito della soppressione del Consiglio direttivo, il compito di deliberare lo statuto è attribuito alla Comunità del parco (costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci nei cui territori sono ricomprese le aree del parco).

Vengono inoltre dettagliate in maniera più puntuale la figura del direttore del parco e la materia del personale.

L'articolo 9 modifica la disciplina della Comunità del parco, eliminando il riferimento ai presidenti delle comunità montane dal novero dei suoi componenti e prevedendo che essa esprima un parere obbligatorio su tutte le questioni generali e sui regolamenti.

L'articolo 10 prevede che i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco e la vigilanza sul rispetto di piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 siano coordinati dalla polizia ambientale regionale, ove esistente.

Conseguentemente alla soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 11 attribuisce alla sola Comunità del parco il compito di elaborare il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale.

L'articolo 12 apporta modificazioni all'articolo 12 della legge parchi in materia di piano per il parco, la

cui adozione è demandata alla Comunità del parco. In primo luogo, ne viene ampliato il contenuto, ricomprendendovi una serie di profili ulteriori. Si prevede inoltre che il piano rechi l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione.

Conseguentemente alla prevista soppressione del Consiglio direttivo, l'articolo 13 attribuisce alla Comunità del parco la competenza ad adottare la deliberazione mediante la quale l'esame delle richieste di nulla osta al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco può essere affidato ad un apposito comitato.

L'articolo 14 modifica l'articolo 15 della legge parchi - in materia di acquisti, espropriazioni e indennizzi - prevedendo che per i danni provocati dalla fauna selvatica del parco l'Ente parco non sia tenuto ad un indennizzo, bensì ad un risarcimento ai sensi della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 15 riscrive integralmente la procedura di istituzione delle aree marine protette.

L'articolo 16 introduce nella legge parchi un nuovo articolo 19-*bis*, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 17 modifica l'articolo 22 della legge parchi - che reca le norme quadro in materia di aree naturali protette regionali - eliminando il riferimento alla partecipazione delle comunità montane al procedimento di istituzione dell'area protetta e prevedendo che le persone autorizzate a prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici siano destinatarie di un'apposita formazione da parte dell'organismo di gestione del parco.

L'articolo 18 interviene sull'articolo 24 della legge parchi, che disciplina l'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali, sostituendo i riferimenti al Consiglio direttivo con quelli alla Comunità del parco e sostituendo il riferimento al Collegio dei revisori dei conti con quello al revisore unico dei conti.

L'articolo 19 interviene sull'articolo 27 della legge parchi, in materia di vigilanza e sorveglianza, prevedendo, in particolare, che la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette regionali sia esercitata dalla polizia ambientale regionale, ove costituita.

L'articolo 20 sostituisce integralmente l'articolo 30 della legge parchi, in materia di sanzioni.

Oltre ad aggiornare alcuni importi, si prevede, in primo luogo, che nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applichino le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

Si prevede inoltre che siano sempre disposti il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine, e, in sede di sentenza di condanna, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

Con riferimento alle sanzioni in esame, viene poi esclusa l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Infine, si introduce un meccanismo di aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

In conseguenza della soppressione del Comitato per le aree naturali protette, l'articolo 21 prevede che l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987 debba essere trasmesso alla Consulta tecnica per le aree naturali protette.

L'articolo 22 reca una norma transitoria, in virtù della quale i piani e i programmi relativi alle aree contigue alle aree protette dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede che al disegno di legge in titolo sia abbinato il disegno di legge n. 363, recante disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare l'avvenuta assegnazione del disegno di legge segnalato dalla senatrice Minasi.

Il seguito della discussione è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1028 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 gennaio 2024.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge n. 1028, che si compone di 24 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni.

Il Capo II è dedicato alla pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo.

L'articolo 3, recante le disposizioni generali, vieta il consumo o l'impermeabilizzazione di nuovo suolo per qualsiasi destinazione d'uso e prevede che le esigenze insediative e infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite la rigenerazione, il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

L'articolo 4 introduce disposizioni particolari per le opere pubbliche.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di una banca dati relativa a siti contaminati, siti da bonificare e siti di interesse nazionale.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di boschi e foreste, mentre l'articolo 7 è dedicato al piano del verde e alla riforestazione urbana.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 prevede l'adozione, da parte dei comuni, del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici garantiti sui propri territori.

Nell'ambito del Capo III, l'articolo 10 reca disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo, mentre l'articolo 11 disciplina il monitoraggio degli edifici e delle aree inutilizzati.

L'articolo 12 - in materia di funzione sociale della proprietà - definisce abbandonati i beni inutilizzati o derelitti di proprietà pubblica, ecclesiastica, privata o di altra natura che si trovino in stato di abbandono da almeno sette anni o di degrado da almeno quindici anni e detta una procedura per il ripristino del decoro e della funzione sociale di tali beni.

L'articolo 13 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della Banca dati pedologica nazionale, mentre l'articolo 14 disciplina la pubblicazione dei dati.

Il Capo IV - che contiene gli articoli 15 e 16 - è dedicato ai compendi agricoli neo-rurali, ossia gli insediamenti rurali oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione, che, limitando il consumo e l'impermeabilizzazione di suolo, vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.

Nell'ambito del Capo V, l'articolo 17 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo.

L'articolo 18 riconosce ai comuni una priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e nell'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati. nonché per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno dell'area urbanizzata e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati o in ogni caso non più utilizzati ai fini agricoli.

L'articolo 19 reca le sanzioni per la mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicità dei dati.

L'articolo 20 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, le amministrazioni pubbliche osservino i principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza, legalità e

partecipazione.

L'articolo 21 istituisce il premio della Città ecologicamente sostenibile.

Il Capo VI - nel quale sono collocati gli articoli 22, 23 e 24 - reca disposizioni finali e norme transitorie.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1028 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 911.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [1014](#)

G/1014/1/8

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, comma 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di conto capitale da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552,

impegna il Governo:

ad adottare una disposizione volta a prevedere la proroga di ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'emanazione del decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, secondo il seguente schema:

a) prevedere un contributo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore della Fondazione per la Sussidiarietà, finalizzato a consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto sulla Sussidiarietà, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività (già articolo 1, comma 512, legge 213 del 2023 - legge di bilancio 2023-2026);

b) prevedere a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e adeguamento della relativa dotazione organica;

c) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per l'anno 2024, 1.000.000 di euro per l'anno

2025 e 1.000.000 di euro per l'anno 2026, in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

d) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.000.000 euro per l'anno 2025 e 1.000.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

e) prevedere un contributo di 150.000 euro per l'anno 2024 e 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

f) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

g) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia» per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1;

h) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine della valorizzazione e ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

i) prevedere un contributo di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

j) prevedere un contributo di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

k) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) per il rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

l) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale, per consentire la costruzione di nuove strutture sportive nel rispetto degli obiettivi di transizione verde e mitigazione del cambiamento climatico e della trasformazione digitale;

m) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per la realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

n) prevedere l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 605.172 euro per il 2024, 200.000 euro per il 2025, 300.000 euro per il 2026 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica;

o) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

p) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2025 per la riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

q) prevedere un contributo di 300.000 euro per il 2024 in favore Comune di San Giuliano Milanese (MI), per i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

r) prevedere un contributo di 200.000 euro per il 2025 per la realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

s) prevedere un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2026 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico;

t) prevedere un incremento di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 dello stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA - per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura;

u) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

v) prevedere un contributo di 150.000 euro per il 2025 e di 150.000 euro per il 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

w) prevedere un contributo di 55.000 euro per il 2025 e di 55.000 euro per il 2026 per l'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

x) prevedere un contributo di 100.000 per il 2025 e 100.000 per il 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

y) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2025 in favore del Comune di Fondi (LT) per attività di interesse culturali;

z) prevedere un contributo di 400.000 euro per il 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) per la riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, di 1.000.000 di euro per il 2025 e di 1.000.000 per il 2026 per i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano, per la realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5) con la realizzazione di 11 stazioni (7 delle quali urbane, tra cui la Villa Reale, l'Ospedale San Gerardo e la sede del Polo Istituzionale) che collegheranno Monza a Milano;

b) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di assicurare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere un contributo di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in

favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere un contributo di 500.000 di euro per il 2025 e di 500.000 di euro per il 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per i lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere un contributo di 500.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro per il 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere un contributo di 500.000 euro per l'anno 2025 e 500.000 euro per l'anno 2026 in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf;

k) prevedere un contributo di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per la messa in sicurezza delle strade, progetto Corso Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere un contributo di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B - ;

m) prevedere un contributo di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

Art. 1

1.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e,

ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.».

1.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».

1.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».

1.8 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.8

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calzano-Cortina e Tirano- Bormio- Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

1.9

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità».

1.10 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».

1.10

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; «dell'impronta idrica», ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino, nonché «dell'impronta ecologica» complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori sopra indicati devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

1.11

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) *alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a FERROVIENORD S.p.A.».

1.12

Misiani

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Ferrovienord S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette a Ferrovienord S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «in ambito stradale».

1.13

Basso, Irto, Fina

Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» *con le seguenti:* «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

1.0.1

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.».

1.0.2

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.0.3

Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.».

1.0.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tavolo di confronto permanente)

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);

3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.»

Art. 2

2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «quale soggetto autore ad ANAS S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e a Ferrovienord S.p.A.».

2.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».

2.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.6 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sostituire le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

2.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità».

Conseguentemente:

All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» sono sostituite dalle seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

2.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «l'Autorità di governo competente in materia di disabilità e l'Autorità di governo».

2.9 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.10

[Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.11

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica», con le seguenti: «Autorità di Governo».

2.12

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al primo periodo, sopprimere le parole: «stradali e».

2.13 (testo 2)

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.».

2.13

[Sironi, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente: «5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

2.14

[Sironi, Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:*

«5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»

2.15

[Minasi, Germanà, Potenti](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, sostituire le parole: «nonché dell'intervento» con le seguenti: «nonché degli interventi».

2.16

[Di Girolamo, Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».

2.17

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».

2.18 (Comitato Legislazione)

[Versace, Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo,

sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.20

[Sironi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione»;

b) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione».

2.21

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso 5-ter, dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».

2.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.23

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.24

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze».

2.25

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*«1-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».*

Art. 3

3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Misiani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di

Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».

3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere il terzo periodo;*
- 2) *al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;*
- 3) *sopprimere l'ultimo periodo.*

3.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».

3.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».

3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».

3.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».

3.9

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità

stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

3.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «delle olimpiadi invernali» con le seguenti: «dei Giochi Olimpici e paralimpici invernali».

3.0.1

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi.

2. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025.

3. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia.

4. Nella fattispecie di cui al comma 2, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto.

5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3-quater.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti ai Giochi)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del

decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31 o comunque comunicata allo stesso.

Art. 3-quinquies.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

2. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. Al termine dei Giochi olimpici e paralimpici le opere realizzate dalla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge 8 maggio 2020, n. 31, restano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultanti dalle relative approvazioni, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, identificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani.».

3.0.2

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fidejussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto

del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».

3.0.3

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

3.0.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziarie e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, relativamente alla rideterminazione della durata del relativo contratto di concessione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle variazioni dei quadri economici, come risultati all'esito delle attività di collaudo, ovvero dalla mancata realizzazione degli interventi, a seguito dello stralcio del medesimo, di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre

2023 sono destinate alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "articoli 1, 2, 3" aggiungere le seguenti: ", 3-bis".

3.0.5

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli Enti proprietari degli impianti sportivi oggetto degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, in conseguenza delle limitazioni alla fruibilità dei medesimi che si verificheranno fino alla conclusione dei medesimi interventi, sono autorizzati a prorogare le convenzioni con le quali hanno assegnato la gestione degli impianti sportivi e delle altre infrastrutture ad esse strumentali e complementari previste nelle convenzioni alle medesime condizioni vigenti, anche se dette convenzioni sono già state oggetto di proroga a qualsiasi titolo accordata, a condizione che non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dei medesimi Enti proprietari.

2. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2020, le Province autonome e i Comuni interessati, hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture come definiti nel piano degli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future, anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, da parte del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici, delle infrastrutture temporanee, degli allestimenti degli impianti e delle aree da destinare alle esigenze della mobilità funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata mediante ordinanza che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione. Le indennità definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali è notificato almeno dieci giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine è pubblicato, per almeno dieci giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui è sito il fondo. In caso di irreperibilità del proprietario del fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica.

4. Le risorse rese disponibili per variazioni dei quadri economici o per mancata realizzazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sono destinate al territorio delle Regioni o delle Province autonome su cui insiste l'opera cui l'economia è ascrivibile e finanziano, previa condivisione tra lo Stato e i suddetti Enti territorialmente interessati, la realizzazione di opere funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026.».

3.0.6

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in merito al finanziamento di attività inerenti i Giochi)

1. I membri del Comitato Organizzatore e gli Enti territoriali interessati dai Giochi, possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti i Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita anche d'intesa con il medesimo Comitato Organizzatore.».

3.0.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Commissario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinari provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.».

3.0.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione

delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

3.0.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione ambientale strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.».

3.0.10

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultati dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.0.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di

progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.12

[Gelmetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per garantire l'accesso e la partecipazione delle persone con disabilità all'anfiteatro romano "Arena di Verona")

1. Al soggetto attuatore sono destinate le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, per un importo di spesa di euro 2 milioni nel 2024, 2 milioni nel 2025 e 1 milione nel 2026, per interventi di qualificazione e di adeguamento volti a rimuovere le barriere architettoniche lungo il tragitto tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'Anfiteatro Romano «Arena di Verona» al fine di agevolare il collegamento pedonale per le persone disabili con mobilità ridotta.».

3.0.13

[Galliani](#), [Lotito](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.»

3.0.14

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.».

3.0.15

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto delle definizioni di cui al comma 2, "».

3.0.16

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono aggiunte le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».

3.0.17

[Patuanelli](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 di cui agli allegati A e B della presente legge, all'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto, i procedimenti da seguire e i soggetti competenti adibiti al controllo delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto."».

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

4.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.4

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto si intende risolta la convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 tra la Società e FERROVIENORD S.p.A. per l'opera "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale.»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la copertura dei costi derivanti dagli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dei soggetti ed enti soprarichiamati la cui copertura finanziaria è garantita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

c) sopprimere il comma 4.

4.5 (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di

cui al terzo periodo del presente comma».

4.6

[Sironi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo», con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».

4.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

4.9

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle olimpiadi Milano Cortina, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di unità di personale non dirigenziale e dei ruoli dirigenziali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come determinate con apposita deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La nuova dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è la seguente:

QUALIFICA	Nuova dotazione come da Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n°1 del 15/3/2023	Posti attualmente coperti	Posti da coprire
DIRIGENTI I FASCIA	2	0	2
DIRIGENTI II FASCIA	5	4	1
E L E V A T E PROFESSIONALITA'	7	0	7
FUNZIONARI (ex Area C)	103	34	69
ASSISTENTI (ex Area B)	12	10	2
OPERATORI (ex Area A)	3	0	3
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	132	48	84

Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa nel limite di 2.500.000 euro per l'anno 2024 e di 5.500.00 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

3-ter. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza.

L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-ter del presente decreto».

4.10

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2, per le quali la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. si avvale di RFI S.p.A. e di ANAS S.p.A., la copertura dei costi per le attività svolte da RFI S.p.A. e da ANAS S.p.A. avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. provvede alla sottoscrizione ovvero all'aggiornamento delle convenzioni con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A. per la definizione delle attività loro affidate e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività di cui al secondo periodo sono recepite in sede di aggiornamento dei contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI S.p.A. e con ANAS S.p.A.»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

4.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di ammodernamento del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6*, alle Regioni interessate dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, sono destinati 50 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».

4.0.4

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di vigilanza)

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva, anche finalizzata al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare anche in relazione ai lavori complementari e connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ferme restando le competenze in materia delle amministrazioni competenti, possono essere stipulati, avvalendosi anche dell'Ispettorato nazionale del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, protocolli d'intesa contenenti ulteriori e più specifiche forme di collaborazione ritenute idonee a prevenire fenomeni di intermediazione illegittima di manodopera.».

4.0.5

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6 (testo 2)

[Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato la necessità di aumentare la capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo, anche al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1, considera i seguenti punti:

- a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali;
- b) coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;
- c) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;

- d) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- e) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026;
- f) coinvolgere Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.
- g) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea Tirano - Bormio - e della linea Calalzo - Cortina;
- h) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione. Lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione rispetto a quelle esistenti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.6

[Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. Al fine di valorizzare le reti ferroviarie regionali presenti nei territori interessati dallo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026, considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo Pieve di Cadore - Cortina, al fine di contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito RFI per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione Veneto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presentano il "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie.

2. Il Programma di cui al comma 1 considera i seguenti punti:

- a) l'indicazione di modelli di esercizio ferroviario che tengano conto di un'analisi che contempli i molteplici-scenari dal punto di vista infrastrutturale;
- b) terminare l'elettrificazione della linea Belluno-Calalzo per le Olimpiadi invernali 2026 così da garantire un servizio diretto con treni Alta Velocità da Milano e Roma;
- c) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;
- d) esporre le possibilità di attingere a risorse statali ed europee per il finanziamento necessario alla realizzazione della linea Tirano - Bormio - S. Maria Val Mustair - Malles e della linea Calalzo - Cortina - Alto Adige;
- e) coordinare modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee, evitando sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti;

- f) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico;
- g) individuare ulteriori e più incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico;
- h) maggior coinvolgimento di Treni Turistici Italiani e Fondazione FS per servizi speciali dedicati durante la stagione Olimpica e Para olimpica.

3. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni Lombardia e Veneto, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, presentano, entro i termini previsti dal comma 1, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.8

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rimodulazione intervento linea 2 della Metropolitana di Torino)

1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione dell'intervento "Linea 2 della metropolitana della città di Torino" al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato ai sensi del primo periodo, è ricompresa la spesa per il compenso del Commissario e le spese per l'eventuale supporto tecnico nei limiti complessivi massimo dell'1,5 per cento. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

Conseguentemente,

*all'articolo 33, comma 5-*quater*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere il quarto periodo.*

4.0.9

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

4.0.10

[Pirro](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ispettorato nazionale del lavoro)

1. In funzione dell'ampliamento delle competenze di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 512 unità da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.082.143 per il 2024 e di euro 22.164.285,5 a decorrere dal 2025 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 4.553.400 per il 2024 e di euro 3.228.400 a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 750.000 per il 2024 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.»

4.0.11

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Al fine di assicurare un intervento celere ed incisivo dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in

particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.».

Art. 4-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale.».

Art. 4-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei

confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.».

Art. 4-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati."

Art. 4-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-quinquies. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 4-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati."

Art. 4-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 4-nonies .

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies e 4-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 4-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente decreto si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».

1.3.2.1.6. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 100 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

100ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Intervengono il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Romanelli, presidente del consiglio di amministrazione di DTT S.C.ar.l.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare: audizione di rappresentanti di DTT S.C.ar.l.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto al professor Francesco Romanelli, presidente del consiglio di amministrazione di DTT S.C.ar.l., al quale cede la parola.

Il professor ROMANELLI svolge il proprio intervento.

Intervengono il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) e i senatori [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) e [BASSO](#) (*PD-IDP*) per formulare osservazioni e porre quesiti.

Il professor ROMANELLI risponde ai quesiti posti.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il professor Romanelli e DTT S.C.ar.l. per la disponibilità e dichiara conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

[\(1056\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza

italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 51 emendamenti e 7 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, volti innanzitutto a garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza delle procedure per la realizzazione delle opere. Il decreto-legge, infatti, supera il pur criticabile sistema configurato dal vigente codice dei contratti pubblici con un sistema di deroghe che appare decisamente eccessivo.

Ulteriori proposte mirano invece a consentire un efficace confronto tra il Governo e gli amministratori pubblici al fine di far sì che le opere non siano esclusivamente funzionali all'evento per cui sono realizzate, bensì suscettibili di ulteriori utilizzi futuri a vantaggio della collettività.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S), nell'illustrare le proposte della propria parte politica, ricorda che il ministro Salvini aveva detto che il senso della riforma del codice dei contratti pubblici era quello di velocizzare le procedure. Dunque non si comprende il motivo per il quale si debba procedere oggi con un provvedimento d'urgenza - peraltro per un evento che non ha nulla di straordinario o imprevedibile, in quanto avviene con una cadenza predeterminata. Il provvedimento inoltre contribuisce, assieme alle criticabili misure presenti nel nuovo codice dei contratti pubblici, a deregolamentare eccessivamente la materia, senza garantire la sicurezza sul lavoro nonché efficaci controlli per impedire turbative degli appalti ed infiltrazioni mafiose.

Si associa la senatrice [SIRONI](#) (M5S), precisando che le proposte del Gruppo Movimento 5 Stelle mirano, altresì, a garantire il rispetto della normativa sulla tutela ambientale, superando la sostanziale incoerenza di fondo del testo del decreto-legge.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra quindi le proposte emendative della propria parte politica, ponendo l'accento sulla necessità di verificare l'effettivo impatto ambientale delle opere e di meglio definire il perimetro della disciplina derogatoria prevista dal decreto-legge.

Non essendovi ulteriori richieste in sede di illustrazione, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno presentati.

Il relatore [ROSA](#) (FdI) si associa al rappresentante del Governo.

Previa verifica del numero legale, sono quindi posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1056/1/8, G/1056/2/8, G/1056/3/8, G/1056/4/8, G/1056/5/8, G/1056/6/8 e G/1056/7/8.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti presentati, tutti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il sottosegretario FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il relatore [ROSA](#) (FdI) si associa al rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento 1.5.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge l'emendamento 1.9.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi le proposte 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.25 e 1.26.

La Commissione respinge l'emendamento 1.27.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.28, chiede le motivazioni del parere contrario formulato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che l'avviso contrario si giustifica con il fatto che l'emendamento manca di effettiva portata innovativa e non appare peraltro congruo al carattere di

urgenza che connota la realizzazione delle opere.

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 viene respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.29, esprimendosi criticamente sul parere contrario reso dal rappresentante del Governo. La proposta, infatti, imponendo la pubblicazione, preventiva e successiva all'ultimazione delle opere, degli esiti dei calcoli basati sugli indicatori dell'impronta di carbonio e dell'impronta idrica, mira a predisporre un'efficace ed opportuna tutela ambientale del territorio.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che il parere contrario origina dal fatto che, qualora approvato, l'emendamento darebbe luogo ad appesantimenti dell'*iter* procedurale di realizzazione delle opere.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dissente su quanto precisato dal rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.29 viene respinto.

Successivamente, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.30 e 1.31.

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.37, si esprime criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE osserva che l'emendamento in questione, oltre a non apparire consono rispetto alle attribuzioni conferite al Commissario straordinario, non apporterebbe delle effettive innovazioni rispetto a quanto statuito dalla legislazione vigente.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) si associa alle osservazioni formulate dal sottosegretario.

Vengono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.36 e 1.37.

Con distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 1.38 e 1.39.

Infine, vengono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.40 e 1.41

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.42, volto ad impedire un eccessivo consumo di suolo in un contesto basato su regole di trasparenza, con precise funzioni di monitoraggio in capo all'ISPRA e all'ARPA.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) ed il sottosegretario FERRANTE precisano che la proposta non sembra apportare delle innovazioni sostanziali rispetto al quadro delineato dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni, vengono respinte le proposte 1.42 e 1.43.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.44, volto a garantire la conservazione del principio di *carbon neutrality*. Si esprime quindi criticamente sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che il parere contrario origina dal fatto che l'emendamento non sembra apportare delle effettive innovazioni al quadro delineato dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.44 e 1.45.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.46, che mira a salvaguardare l'integrità dei parchi e delle riserve naturali. Osserva quindi che, stante quanto precede, il parere contrario formulato dal rappresentante del Governo appare poco comprensibile.

Il sottosegretario FERRANTE precisa che l'emendamento appare non in linea con il contenuto e gli obiettivi del decreto-legge.

Interviene incidentalmente anche il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), osservando che l'integrità dei parchi e delle riserve naturali risulta già tutelata da norme specifiche, sia a livello nazionale che regionale.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.0.1 e 1.0.2.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno è terminato, ma che per votare il mandato al relatore si dovrà attendere il parere della Commissione bilancio, che si riunirà alle ore 14.30.

Propone dunque di sospendere la seduta fino alle 14.45, specificando che alla ripresa avrà inizio l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge "Infrastrutture Milano Cortina" (Atto Senato n. 1014), che verrà poi brevemente sospeso, quando perverrà il suddetto parere della Commissione bilancio, per effettuare le dichiarazioni di voto e il voto del mandato al relatore sul decreto-legge

"Infrastrutture G7" (Atto Senato n. 1056), considerato che quest'ultimo è calendarizzato in Aula alle ore 16.30 di oggi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati l'emendamento di coordinamento Coord.1, a firma del relatore, e l'emendamento 2.6 (testo 2), entrambi pubblicati in allegato.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11.

Si procede quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.13, che esplicita la doppia natura dei giochi invernali, sia olimpici che paralimpici.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra quindi l'emendamento 1.7, che prevede la trasmissione della relazione prodotta dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (testo 2), 1.9, 1.10 (testo 2), 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.13.

Domanda infine l'accantonamento degli emendamenti 1.11 e 1.12, sui quali sono ancora in corso delle attività istruttorie.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 1.11 e 1.12 vengono dunque accantonati.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) domanda delucidazioni sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 1.8, rimarcando la necessità di insistere sul potenziamento delle linee ferroviarie nelle zone interessate dallo svolgimento dei giochi.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede quindi chiarimenti sul parere contrario espresso sull'emendamento 1.7, che prevede un opportuno coinvolgimento del Parlamento.

La vice ministra GAVA, nel concordare sulla particolare valenza dei trasporti ferroviari menzionati nell'emendamento 1.8, osserva che, allo stato attuale dei fatti, la concreta realizzazione degli interventi previsti dall'emendamento darebbe luogo a rilevanti difficoltà di natura tecnica.

Relativamente alla proposta 1.7, precisa quindi che la comunicazione della relazione all'ANAS risulta di per sé sufficiente.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile procedere alle votazioni solo dopo che il Governo abbia sciolto le proprie riserve su tutti gli emendamenti accantonati.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) ricorda che il decreto-legge è all'esame del Senato in prima lettura.

Considerato che il termine per la conversione in legge scadrà il prossimo 5 aprile e che anche la Camera dei deputati dovrà esaminare il testo, il procedere alle votazioni nella presente seduta garantirebbe senz'altro un andamento dei lavori più celere e ordinato. Segnala comunque che l'istruttoria è stata completata su quasi tutti gli emendamenti e che gli emendamenti accantonati saranno un numero limitato.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 (testo 2), 1.9 e 1.10 (testo 2).

Viene invece approvato l'emendamento 1.13.

Con distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 (testo 2), 2.14, 2.16, 2.17, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Esprime quindi parere favorevole sulle proposte 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.18, 2.19 e 2.20.

Domanda infine l'accantonamento degli emendamenti 2.2 e 2.6 (testo 2).

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) segnala che se si procede all'accantonamento dell'emendamento 2.6 (testo 2) dal punto di vista tecnico dovrebbero essere accantonati anche gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, che insistono sulla medesima porzione di testo.

Relativamente ai restanti emendamenti, si pronuncia quindi in senso conforme alla rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 2.2, 2.6 (testo 2), 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11 vengono dunque accantonati.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 2.24.

La vice ministra GAVA precisa che, con riferimento agli oneri finanziari, la proposta appare eccessivamente indeterminata.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), preso atto delle delucidazioni ricevute, domanda se un eventuale ordine del giorno dello stesso tenore dell'emendamento 2.24 possa trovare accoglimento da parte del Governo.

La vice ministra GAVA dichiara la disponibilità del Governo a valutare nel merito un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti della proposta in questione, una volta che verrà presentato il relativo testo.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ritira quindi l'emendamento 2.24, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario espresso dalla rappresentante del governo sugli emendamenti 2.13 e 2.14, rimarcando l'inopportunità di realizzare un'ulteriore pista da bob a Cortina d'Ampezzo. Considerato, infatti, che si tratta di uno sport poco praticato a livello agonistico in Italia, già le strutture precedentemente realizzate erano state abbandonate, in quanto non produttive di reddito, e la realizzazione di un ulteriore impianto non farebbe altro che impattare negativamente sugli oneri finanziari del comune interessato.

La vice ministra GAVA precisa che gli emendamenti 2.13 e 2.14 non dispongono di adeguate coperture a livello finanziario.

Interviene il senatore [ROSA](#) (FdiI), osservando incidentalmente che, dalle audizioni effettuate dalla Commissione, e in particolare da quella della regione Veneto, è emerso che già esiste un accordo tra gli enti locali interessati per una gestione finanziaria sostenibile delle opere.

Dissente la senatrice [SIRONI](#) (M5S), precisando che proprio nel corso delle audizioni era stato evidenziato che la regione Veneto non avrebbe sostenuto nessuna delle predette spese.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge "Infrastrutture G7" (A.S. 1056) e che dunque, come già convenuto, si sospenderà momentaneamente l'esame del disegno di legge n. 1014 per il tempo necessario ad effettuare le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge n. 1056, onde poterlo concludere con il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sul testo del

decreto-legge e avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) preannuncia il voto contrario della propria parte politica, osservando che il decreto-legge interviene tardivamente con inopportune misure emergenziali a soli due mesi dall'inizio della riunione del G7, laddove, per contro, ben si sarebbe potuto pianificare un intervento maggiormente ponderato, stante che la problematica era nota da almeno un anno.

Il regime derogatorio previsto dal decreto-legge, inoltre, non assicura il rispetto delle norme in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti e non fornisce adeguate garanzie in materia di tutela dell'ambiente.

Anche il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario, osservando che il decreto-legge appare tardivo, non fornisce adeguate tutele del regime di trasparenza e non prevede, altresì, alcuna concertazione con gli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) sottolinea, del pari, la colpevole inerzia del Governo nel gestire la problematica, nota da almeno un anno, criticando fortemente il regime derogatorio previsto dal decreto-legge, la cui natura eccessivamente indefinita è stata sottolineata anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati.

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.12, 2.13 (testo 2) e 2.14.

Viene quindi approvato l'emendamento 2.15.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.16 e 2.17.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 2.18, 2.19 e 2.20.

Con separate votazioni sono infine respinti gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.23 e 2.25.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

I senatori [DI GIROLAMO](#) (M5S), [SIRONI](#) (M5S) e [TREVISI](#) (M5S) aggiungono, previo assenso dei presentatori, la propria firma all'emendamento 3.5.

La vice ministra GAVA esprime quindi parere contrario sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.1.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 3.10, domanda infine l'accantonamento delle proposte 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6, sulle quali sono ancora in corso delle attività istruttorie.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 vengono dunque accantonati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario della rappresentante del Governo sull'emendamento 3.0.11 e domanda se un ordine del giorno di analogo tenore possa trovare accoglimento.

La vice ministra GAVA dichiara la disponibilità del Governo a valutare nel merito un ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento in questione, una volta che esso verrà presentato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), preso atto di quanto rappresentato dalla vice ministra, domanda l'accantonamento dell'emendamento 3.0.11.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 3.0.11.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) domanda chiarimenti sul parere contrario espresso dalla rappresentante

del Governo sugli emendamenti 3.9 e 3.0.10.

La vice ministra GAVA osserva che gli emendamenti in questione, qualora approvati, potrebbero dar luogo ad inopportuni ritardi nella realizzazione delle opere.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si dichiara disponibile a riformulare le proposte al fine di ottenere un parere favorevole.

La vice ministra GAVA si pone problematicamente sulla possibilità evocata dalla senatrice Sironi.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) si dichiara sorpresa del parere contrario sull'emendamento 3.0.7, che pone opportunamente l'accento sul potenziamento delle tratte ferroviarie, in linea con le richieste degli amministratori locali.

La vice ministra GAVA precisa che la proposta non appare coerente con l'impianto commissariale e, qualora approvato, condizionerebbe eccessivamente la realizzazione delle opere nei tempi previsti.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Sono altresì posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 3.4 e 3.5.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.10.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) aderisce all'invito della rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 3.0.1.

Con distinte votazioni, sono respinte le proposte 3.0.2 e 3.0.3.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), previo assenso dei presentatori, aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.7.

Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non essendovi richieste di intervento, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) aggiunge la firma all'emendamento 4.0.6 (testo 2).

La vice ministra GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.6 (testo 2) e 4.0.7.

Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 4.4.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7, domandando altresì l'accantonamento dell'emendamento 4.9, sul quale è ancora in corso un'attività istruttoria.

Relativamente all'emendamento 4.10, esprime parere favorevole subordinatamente ad una riformulazione, della quale dà lettura.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme alla rappresentante del Governo. L'emendamento 4.9 viene dunque accantonato.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 4.10 (testo 2).

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) si esprime criticamente sul parere contrario formulato sull'emendamento 4.0.6 (testo 2), volto a potenziare la rete ferroviaria della Lombardia e del Veneto e ad evitare dannosi sovraccarichi alla mobilità in quelle due regioni, attraverso un piano coordinato da un'apposita cabina di regia.

La vice ministra GAVA osserva che quanto previsto dall'emendamento 4.0.6 (testo 2) appare di difficile realizzabilità, stante la vetustà delle reti ferroviarie in questione.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) insiste sull'utilità dell'istituzione di una cabina di regia.

La vice ministra GAVA conferma il proprio parere contrario sull'emendamento 4.0.6 (testo 2).

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si pone criticamente sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.0.2, che prevede di potenziare la flotta di autobus a metano per il trasporto pubblico locale, con evidenti vantaggi di natura ambientale.

La vice ministra GAVA precisa che il parere contrario si fonda su motivazioni di natura economico-finanziaria e segnala che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è in corso un lavoro sul trasporto pubblico locale, nel cui ambito potrebbero eventualmente essere valutati i temi posti dall'emendamento.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), preso atto delle delucidazioni ricevute, ritira l'emendamento

4.0.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Si esprime poi criticamente anche sul parere contrario espresso sull'emendamento 4.0.3, recante disposizioni a tutela dei lavoratori, domandando chiarimenti alla rappresentante del Governo.

La vice ministra GAVA precisa che, secondo quanto riferito dall'amministrazione competente, non appare necessario un intervento normativo sulla materia presa in considerazione dalla proposta, in quanto l'Ispettorato del lavoro svolge già adesso tutti i controlli necessari, con le modalità previste dall'emendamento.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 4.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

Viene quindi respinto l'emendamento 4.8.

Successivamente, la Commissione approva l'emendamento 4.10 (testo 2), che assume la numerazione 1.14 ed è pubblicato in allegato.

Con separate votazioni, sono invece respinte le proposte 4.0.1 e 4.0.3.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.6 (testo 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore.

Da ultimo, la Commissione respinge l'emendamento 4.0.7.

Resta accantonata la proposta di coordinamento Coord. 1.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli emendamenti accantonati alla seduta già prevista per domani, 13 marzo, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio 2024.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) comunica che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato e che è in corso di trasmissione la lettera di scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato.

In qualità di relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando che la votazione avrà luogo nella seduta già prevista per domani alle ore 13.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*), anche a nome dei senatori Irto, Fina, Verducci e Martella, presenta uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, chiedendo al Presidente relatore di valutare se parte di esso possa trovare accoglimento all'interno dello schema che verrà posto in votazione.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva di effettuare la valutazione sollecitata dal senatore Basso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. ([n. 136](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo 2024.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono in corso interlocuzioni per organizzare, congiuntamente alla Camera dei deputati, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze. In considerazione di impegni pregressi del Ministro, l'audizione potrebbe avere luogo dopo la data di scadenza del termine per l'espressione del parere, attualmente fissata al 21 marzo. Comunica pertanto che si procederà a richiedere al Presidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del regolamento e

che verranno inoltre presi contatti anche con i vertici di Poste italiane S.p.a. per organizzare la loro audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903, 1028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 42 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 febbraio 2024.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sironi, a seguito della presentazione del disegno di legge n.1028, che è già stato congiunto con i disegni di legge nn. 29 e connessi, ha ritirato il disegno di legge n. 911 e che il disegno di legge n. 42, che era stato originariamente assegnato alle Commissioni riunite 8ª e 9ª, è stato riassegnato alla sola Commissione 8ª.

Il relatore **ROSSO** (*FI-BP-PPE*) illustra il contenuto del disegno di legge n. 42, dei senatori Rossomando, Fina e altri, che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 individua le finalità e l'ambito del provvedimento, prevedendo, tra l'altro, che il consumo di suolo sia consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 individua limiti al consumo di suolo, che costituiscono principi fondamentali del governo del territorio, norme di tutela ambientale e paesaggistica, nonché livelli essenziali di tutela dei diritti civili e sociali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i comuni e le regioni non possono adottare piani che prevedano nuovo incremento netto di consumo di suolo rispetto a quelli già vigenti. Le previsioni urbanistiche già vigenti o approvate successivamente devono essere attuate entro dieci anni dalla loro approvazione. Decorso tale termine, il nuovo consumo di suolo consentito dalle medesime previsioni è ridotto progressivamente nelle percentuali individuate dai commi 5 e 11 e il contributo per il rilascio del permesso di costruire è aumentato. A livello regionale è definita la riduzione progressiva del consumo di suolo in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dall'articolo in esame.

L'articolo detta inoltre disposizioni in materia di monitoraggio del consumo di suolo.

L'articolo 4 prevede che le regioni adottino disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di riuso e rigenerazione urbana e detta disposizioni in materia di censimento delle aree e degli edifici dismessi, non utilizzati o abbandonati, sulla base del quale verranno adottati i piani attuativi di rigenerazione urbana. Si prevede poi che, al fine di incentivare gli interventi di riuso e i processi di rigenerazione urbana le regioni prevedano misure di riduzione degli oneri di urbanizzazione.

L'articolo 5 fa salve le competenze in materia di governo del territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che provvedono ad attuare quanto previsto dal provvedimento in esame ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermi il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050 e la priorità del riuso e della rigenerazione rispetto al nuovo consumo di suolo.

Alla luce di quanto riferito dal relatore, il **PRESIDENTE** propone la congiunzione del disegno di legge n. 42 con i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903 e 1028.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) ricorda di avere presentato, il 19 dicembre 2023, una nuova formulazione della proposta di risoluzione 7-00002 che recepisce alcune richieste del Governo, ma di avere appreso in via informale che permangono perplessità anche sul nuovo testo. Sollecita dunque una presa di posizione formale da parte del Governo.

La vice ministra GAVA garantisce la sua disponibilità a lavorare con i senatori firmatari per giungere a una soluzione della questione in tempi rapidi.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109

L'8 Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109),
premesse che:

- la direttiva (UE) 2018/1808 ha modificato la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

- la legge 22 aprile 2021, n. 53, (Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 53 del 2021;

- sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha integralmente riscritto il testo unico dei servizi di media audiovisivi, abrogando il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

- lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 208 del 2021,

tenuto altresì conto:

- del parere reso il 29 settembre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della sua segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 in materia di promozione delle opere europee;

- delle osservazioni non ostative rese in data 28 febbraio 2024 dalla 4ª Commissione del Senato;

- del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 27 febbraio 2024;

- del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 gennaio 2024, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- alla definizione di "telepromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito il "Testo unico"), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 15), dello schema in esame, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole "o dall'emittente di radiodiffusione", che appaiono superflue, a seguito dell'inserimento delle parole "o dall'emittente radiofonica" da parte dello schema in esame. Si valuti inoltre di sopprimere le parole "nell'ambito di un programma", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del Testo unico, che impone la netta separazione tra pubblicità in qualsiasi forma e i programmi, e alla luce del fatto che la telepromozione è una forma di comunicazione commerciale inserita in uno specifico palinsesto o tipologia di palinsesti e non necessariamente in un programma. Si valuti infine l'opportunità di sopprimere le parole "o nell'ambito di uno spot", che non trovano rispondenza logica nel concetto di "telepromozione", che

costituisce una forma di comunicazione commerciale audiovisiva diversa dagli "spot" e che quindi, per sua natura, non può essere collocata "nell'ambito di uno spot";

- alla definizione di "autopromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee), del Testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 16), dello schema in esame, si valuti, con riferimento all'espressione "programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo", l'opportunità di chiarire che i programmi in questione sono "programmi audiovisivi o radiofonici", al fine di eliminare l'ambiguità che potrebbe derivare dal fatto che la definizione di "programma" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del Testo unico fa riferimento esclusivamente a "immagini animate", rendendo chiaro che la definizione, come riformulata, include la promozione effettuata da fornitori di media audiovisivi in favore di radio, e viceversa, purché appartenenti al medesimo gruppo;
- all'articolo 1, comma 23, lettera a), dello schema in esame, che modifica l'articolo 35 del Testo unico in materia di rettifica nei telegiornali e giornali radio, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico", al fine di rendere la disposizione maggiormente aderente alla lettera dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, in particolare eliminando il riferimento alla "diffusione di immagini", che non si presta a valutazioni di "conformità al vero", né a rettifiche, ma che, semmai, può rilevare ai diversi fini della tutela dei dati personali e il cui inserimento nella disposizione in esame potrebbe dunque determinare un rischio di sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali e di contrasto tra le pronunce dell'AGCOM e quelle del Garante per la protezione dei dati personali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le parole "fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici" con le seguenti "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici";
- all'articolo 1, comma 25, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'articolo 37, comma 11, del Testo unico, in materia di quote di riserva per la trasmissione di opere europee, si valuti l'opportunità di eliminare le parole "e radiofonici", considerato che il sistema delle quote di riserva per le opere europee non è applicabile ai servizi radiofonici;
- con riferimento all'articolo 1, comma 26, lettera b), che modifica l'articolo 38, comma 2, del Testo unico, al fine di prevedere che l'AGCOM, prima di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni a tutela dei minori, senta il Ministero che si esprime entro 15 giorni, si osserva che l'attribuzione di funzioni consultive al Ministero nell'ambito di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità appare di dubbia compatibilità con le prerogative di indipendenza proprie di quest'ultima e che l'Autorità, alla luce delle esperienze maturate, dispone di tutte le competenze tecniche necessarie per svolgere le valutazioni discrezionali di sua competenza per ciascun caso;
- all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, in materia di obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, si valuti l'opportunità di chiarire che la produzione è comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera;
- al suddetto articolo 54, comma 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, un nuovo periodo volto a chiarire che, ai fini del medesimo comma 1 e di quelli successivi, per investimento si intende la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti alle opere europee e italiane. Tale definizione di investimento riproduce quanto previsto dallo schema di contratto di servizio della RAI ed è necessario prevederla anche in via normativa anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico;

- ancora con riferimento all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, tenuto conto di quanto rilevato nei citati pareri del Consiglio di Stato e dell'AGCOM, della segnalazione dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee e delle osservazioni della 4ª Commissione, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia da riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 10 per cento;
- sempre con riferimento all'articolo 54 del Testo unico, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o di ridurre sensibilmente la percentuale della sottoquota che prevede, a carico dei fornitori di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire il 3,5 per cento degli introiti netti annui da riservare ad opere cinematografiche italiane, portandola all'1,75 per cento. Si valuti inoltre l'opportunità di eliminare o, analogamente, ridurre proporzionalmente, dimezzandola, l'ulteriore sottoquota relativa alle opere prodotte negli ultimi cinque anni;
- con riferimento all'articolo 55, comma 2, lettera b), del Testo unico, sostituito dall'articolo 37 dello schema in esame, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi non lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti netti annui in Italia o in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 15 per cento;
- all'articolo 56, commi 3, 4 e 5, del Testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di modificare le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi di investimento da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, eliminando il limite massimo delle oscillazioni, attualmente fissato al 15 per cento rispetto alla quota dovuta nell'anno considerato, nonché l'obbligo di integrale recupero nell'anno successivo, e prevedendo che sia invece l'AGCOM a determinare le modalità con cui il fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà recuperare le eventuali oscillazioni in difetto nell'arco del triennio successivo;
- all'articolo 67, comma 2, lettera d), del Testo unico, si valuti l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in tema di promozione delle opere europee e indipendenti, abbassando il minimo da 100.000 a 30.000 euro e il massimo da 5.000.000 a 600.000 euro ed eliminando le parole: "ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro", in quanto l'attuale trattamento sanzionatorio non è giustificato dal punto di vista sistematico e appare eccessivamente afflittivo e sproporzionato.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO, FINA, VERDUCCI e
MARTELLA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

La 8ª Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (A.G. 109)

Premesso che,

lo schema di decreto legislativo in esame apporta numerose modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) allo scopo, secondo le intenzioni del Governo, di adeguarne l'impianto all'evoluzione della tecnologia e del mercato unico europeo, ed estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi media, sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione;

lo schema di decreto si compone di quattro articoli, di cui l'articolo 1, composto da 41 commi, contiene le modifiche di maggior rilievo al decreto legislativo n. 208 del 2021, tra cui l'estensione dell'applicazione del TUSMA, accanto ai già previsti servizi di media audiovisivi e radiofonici e servizi di piattaforma per la condivisione di video anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di

audio o di audio e video, nonché il chiarimento riguardo coloro che sono soggetti alla giurisdizione italiana esteso oltre che al fornitore a tutte le emittenti radiofoniche, eliminando dunque il riferimento ai soli concessionari radiofonici;

fra le altre misure di particolare rilievo si segnalano come meritevoli di attenzione e necessario approfondimento: la modifica in tema di codice di autoregolamentazione media e minori; le disposizioni in materia di autorizzazioni per le attività di operatore di rete per la radiodiffusione digitale; le disposizioni in tema di assegnazioni dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie; le norme riguardanti i trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso e sugli impianti di radiodiffusione; le misure relative ai programmi in contemporanea e sulla ripetizione dei palinsesti radiotelevisivi; le disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali, sul divieto di istigazione nei contenuti della programmazione e sulla tutela della disabilità; le norme relative ai reclami al fornitore di servizi di media audiovisivi e in tema di rettifica dei contenuti dei telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici; le disposizioni sulla tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica e sui valori dello sport; le misure relative alla risoluzione stragiudiziale e sulle piattaforme di condivisione; le innovazioni riguardanti le comunicazioni commerciali, le interruzioni pubblicitarie, i limiti di affollamento e le sponsorizzazioni; le disposizioni sull'assegnazione delle frequenze, sui contributi degli operatori radiofonici digitali e valore del SIC; le norme sulla promozione delle opere europee; le sanzioni; le disposizioni di coordinamento con il regolamento (UE) 2022 relative al mercato dei servizi digitali;

l'articolo 2 del decreto legislativo reca, le modifiche meramente formali apportate al testo unico sui media audiovisivi, l'articolo 3 le abrogazioni di coordinamento e, infine, l'articolo 4 la clausola di invarianza finanziaria;

Considerato che,

le audizioni svolte hanno evidenziato, proprio in ragione delle misure di carattere modificativo del TUSMA, diverse criticità nei contenuti dello schema di decreto legislativo in esame;

alcuni dei soggetti hanno evidenziato nel corso delle audizioni che, nonostante le numerose modifiche apportate al TUSMA, lo schema non garantisce il raggiungimento di un contesto giuridico chiaro ed equo, in grado di rispondere alle necessità del mercato e a superare le possibili fonti di incertezza e i potenziali ostacoli allo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche;

fra gli aspetti maggiormente critici del provvedimento in esame emergono in tutta evidenza: 1) il mancato adeguamento della definizione di "produttore indipendente" che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato; 2) la mancata previsione di tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti; 3) la mancata previsione di una regolazione a livello di contenuto dei contratti; 4) l'eccessiva discrezionalità in materia di deroghe;

la figura del produttore indipendente, come ormai ampiamente appurato, è un caposaldo del settore e, pertanto, meritevole di attenzione, tutela e di interventi di sostegno e di rafforzamento. In una industria di prototipi quale quella audiovisiva, che basa il proprio successo su una costante ricerca e innovazione, la figura del produttore indipendente è fondamentale per garantire la spinta innovatrice; alla luce delle indicazioni provenienti dalle norme europee, emerge in tutta evidenza la necessità di definire come "indipendente" la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente possieda almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera. Nel provvedimento in esame non vi è traccia di tale orientamento, l'unico in grado di innescare un rapporto virtuoso in grado di far crescere la capitalizzazione della società di produzione e con essa l'intero comparto produttivo del settore;

particolare preoccupazione destano l'assenza di disposizioni a tutela delle produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti. Nel provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 37, sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per le opere di animazione (europee) per quanto concerne la

concessionaria del Servizio Pubblico. Tuttavia, a tale norma non si affianca più alcuna previsione di legge che codifichi la possibilità di fissare sotto-quote per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti. Ciò significa non riconoscere il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, che pure a livello internazionale hanno ripetutamente ricevuto importanti riconoscimenti, nemmeno con riferimento agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico. Le quote di investimento, unite ovviamente ad altre forme di sostegno pubblico (come il Tax Credit), hanno contribuito in questi ultimi anni all'aumento della quantità, ma anche della diversità e qualità delle opere. E diverse, tra queste, hanno avuto grande riscontro anche economico. Dal momento quindi che si tratta di misure che si sono dimostrate non solo efficaci in termini di ricaduta occupazionale e crescita del comparto, ma anche di creazione di opere di successo, in un periodo nel quale il fatturato degli *streamers* è anche cresciuto, è sbagliato e ingiustificato operarne una revisione al ribasso. La parità di trattamento tra i generi e la previsione normativa di sotto-quote cogenti da rispettare, sia a livello di servizio pubblico, sia di servizi media lineari e a richiesta, sono l'unica strada per garantire alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto;

altrettanto preoccupante è la mancata previsione, nel provvedimento in esame, di una regolazione a livello di contenuto dei contratti orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e di misure volte a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime. Su tali aspetti il Governo mantenendo una politica di deregolamentazione che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti, non è intervenuto nell'atto in esame per correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli artisti interpreti e ciò in contrasto con i contenuti della direttiva n. 790/2019;

il provvedimento in esame, infine, non opera alcuna revisione del sistema delle deroghe nei paragrafi in cui esse risultino di applicazione discrezionale e non ancorata a criteri oggettivi. Si continua infatti a prevedere, ad esempio, che ci possano essere deroghe quando gli obblighi risultino impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori;

Tutto ciò premesso,

esprime parere di nulla osta a condizione che:

1) sia introdotto un aggiornamento della definizione di "produttore indipendente" che tenga conto dell'attuale contesto tecnologico e di mercato e siano ripristinati, altresì, i contenuti dell'articolo 57, comma 3 del TUSMA. A tal fine, sia previsto come "indipendente" la società di produzione che non sia controllata o collegata a fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che cumulativamente per un periodo di tre anni non destini più del 70 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi e che sia titolare di diritti secondari, ossia che il Produttore Indipendente posseda almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei diritti di sfruttamento dell'opera;

2) siano predisposti meccanismi che possano sostenere i produttori indipendenti, rafforzandone la capacità di investire e premiando il rischio, così da rendere il mercato sempre più pluralista, competitivo e innovativo;

3) siano previste specifiche ed adeguate tutele per le produzioni di qualità realizzate dai produttori indipendenti, al fine di riconoscere concretamente il valore storico, culturale ed educativo delle produzioni di qualità di tipo non cinematografico, e di garantire anche alle piccole case di produzione di opere di qualità la possibilità di poter contare su risorse dedicate, indispensabili per la continuità operativa del comparto. A tal fine, all'articolo 1, comma 37, laddove sono previste sotto-quote di riserva al preacquisto, all'acquisto o alla produzione sia per le opere cinematografiche italiane che per

le opere di animazione (europee) per quanto concerne la concessionaria del Servizio Pubblico, siano introdotte modifiche finalizzate a garantire la possibilità di fissare sotto-quote anche per fornitori di servizi media lineari e non lineari diversi dalla concessionaria di servizio pubblico per le opere di qualità non cinematografiche, con particolare riguardo alla produzione di opere di animazione od opere documentaristiche di produttori indipendenti, o comunque obblighi di investimento con riferimento alle predette opere di qualità realizzate dai piccoli produttori indipendenti;

4) siano introdotte, unitamente al rafforzamento delle quote di investimento, ulteriori misure di sostegno pubblico, come il Tax credit e le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e innovazione, per contribuire alla crescita della quantità e della diversità culturale e produttiva delle opere e per garantire ricadute occupazionali e di crescita indispensabili per il comparto;

5) sia prevista, anche in riferimento alla direttiva UE sulla eccezione e diversità culturale, una specifica regolazione a livello di contenuto dei contratti che sia orientata a tutelare la produzione audiovisiva indipendente e a correggere le asimmetrie nei pesi di negoziazione tra imprese indipendenti e fornitori di servizi media audiovisivi e negli accordi contrattuali imposti da queste ultime, anche al fine di circoscrivere l'ambito di eccessiva deregolamentazione del provvedimento che tutela al massimo grado la libertà dei contraenti e correggere i meccanismi del mercato che portano inevitabilmente ad una posizione di soggezione della produzione indipendente, a detrimento dell'industria culturale e dei diritti degli autori e degli altri operatori;

6) sia prevista una adeguata valorizzazione della rappresentazione femminile e delle sue eccellenze, per garantire una più aderente rappresentazione della realtà sociale e favorire il riconoscimento di effettiva parità, nonché una maggiore attenzione sulla violenza di genere e il ruolo dei media nella creazione di una cultura del rispetto;

7) sia ridotta in più parti l'eccessiva discrezionalità presente nello schema in esame in materia di deroghe nei paragrafi in cui esse risultano di applicazione discrezionale e non ancorate a criteri oggettivi.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1056](#)

G/1056/1/8

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Il sistema delle deroghe è, altresì, esteso a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

il nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha introdotto l'istituto del subappalto a cascata, che come noto comporta maggiori criticità rispetto alle normali procedure, in termini di qualità dei lavori, di infiltrazioni di attività illecite e criminose e di riduzione del controllo sulla effettiva sicurezza dei cantieri e sul rispetto delle condizioni contrattuali. Il 70 per cento degli infortuni nei cantieri avviene, infatti, in regime di subappalto;

considerato che:

in presenza di un regime derogatorio, come quello previsto dal provvedimento in esame, è necessario porre particolare attenzione alle procedure di gestione degli appalti al fine di garantire trasparenza e adeguato controllo rispetto alle ditte subappaltatrici, di contrastare fenomeni corruttivi e prevenire i rischi per la salute e la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare idonee iniziative volte a monitorare le procedure di appalto e subappalto connesse alla realizzazione degli interventi di cui in premessa al fine di prevenire il ricorso a subappalti non autorizzati e verificare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare attenzione per il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, così da garantire una più efficace tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

G/1056/2/8

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, si prevede il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Il sistema delle deroghe è, altresì, esteso a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

considerato che:

il Piano nazionale anticorruzione 2022 ha evidenziato che "La possibilità dei Commissari di operare in deroga alla normativa di settore e l'attribuzione di fondi pubblici cospicui sono presupposti che possono far configurare nelle gestioni commissariali il rischio di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione";

proprio al fine di mitigare il rischio di fenomeni corruttivi connessi ai più ampi margini di discrezionalità concessi dal regime normativo applicato, l'Autorità nazionale anticorruzione ha messo a disposizione strumenti operativi, quali le *check-list* e la vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consentono di garantire

procedure trasparenti e conformi alle norme e ai principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario in materia di affidamenti,

impegna il Governo a:

adottare ogni idonea iniziativa volte a garantire che la gestione commissariale per la realizzazione degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7 sia improntata alla massima correttezza e trasparenza delle procedure, promuovendo l'adozione di un apposito piano di prevenzione della corruzione mediante il ricorso allo strumento della vigilanza collaborativa con l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di prevenire il rischio di corruzione e di conflitti di interessi.

G/1056/3/8

[Sironi, Trevisi](#)

Il Senato:

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la realizzazione urgente degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7;

in particolare, il provvedimento interviene su due distinti livelli, quello dell'attribuzione delle competenze, introducendo una figura commissariale a cui sono affidati compiti, funzioni e risorse, e quello afferente al quadro normativo che regola gli aspetti procedurali, individuando un complessivo sistema derogatorio per le procedure di affidamento e per le attività di realizzazione dei succitati interventi infrastrutturali e manutentivi;

con riferimento all'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, il medesimo articolo 1 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato e dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, nonché di società sotto il controllo pubblico;

considerato che:

il Piano nazionale anticorruzione 2022 ha evidenziato che "Anche le gestioni commissariali assicurano il rispetto della disciplina sulla rilevazione e gestione del conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, quello dei contratti pubblici. Nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni vanno previste misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi. L'adozione di siffatte misure consente di evitare distorsioni della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici",

impegna il Governo a:

adottare idonee iniziative volte a prevenire il rischio di corruzione e conflitti di interessi nella gestione degli affidamenti di appalti e concessioni di cui in premessa, assicurando che venga applicata la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza anche rispetto alle strutture di supporto della gestione commissariale per la presidenza italiana del G7.

G/1056/4/8

[Sironi, Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, evento al quale partecipa anche l'Unione europea, ed è unito da valori e principi comuni, ricoprendo un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali;

considerato che:

l'occasione della presidenza del G7 è una occasione importante per il Paese al fine della realizzazione e/o dell'ammodernamento delle infrastrutture esistenti o da realizzare per rendere quanto più efficienti e agevoli gli spostamenti e i servizi connessi all'evento stesso,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità, affinché gli interventi di realizzazione e/o ammodernamento delle infrastrutture avvengano mediante una scelta accurata di materiali e soluzioni innovativi ed ecocompatibili che tengano conto del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili in un'ottica di sostenibilità ambientale e in linea con gli obiettivi del *Green deal* europeo.

G/1056/5/8

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7";

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7;

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, evento al quale partecipa anche l'Unione europea, ed è unito da valori e principi comuni, ricoprendo un ruolo insostituibile nella difesa della libertà e della democrazia e nella gestione delle sfide globali;

considerato che:

è quanto mai necessario, per l'auspicabile successo del vertice, che le forze migliori dei nostri Paesi intavolino un dialogo quanto più possibile ampio, pubblico, costruttivo e progressivo per il futuro comune e delle generazioni successive; in particolare, nel quadro della pianificazione e realizzazione degli interventi funzionali connessi alla presidenza italiana del G7 per l'anno 2024 di cui al presente articolo, è importante garantire la più ampia partecipazione ai luoghi dell'evento G7 delle rappresentanze, soprattutto internazionali, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali e internazionali della società civile (OSC), al fine di rafforzare le relazioni con i Paesi *partner*;

considerato altresì che:

fin dal 2017 le *governance* italiane hanno curato la neutralità carbonica degli eventi dei G7/G20 prevedendo, a compensazione delle opere e delle attività svolte, interventi di riforestazione, rinaturalizzazione, cooperazione allo sviluppo nei territori limitrofi agli eventi celebrati o in Paesi *partner*, con lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare di anidride carbonica (CO₂), nonché per mitigare i cambiamenti climatici. Tale operazione, da condurre con indicatori oggettivi, richiede una progettazione specifica pubblica e accessibile, e una partecipazione ampia della società civile organizzata e dei territori interessati per essere valorizzata quanto merita;

ritenuto, infine che:

nel quadro della realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è necessario destinare delle risorse economiche per interventi volti a migliorare il decoro urbano, garantire servizi, accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti, nonché ad evitare l'abbandono di rifiuti su strade e tratturi,

impegna il Governo a:

a) promuovere l'accessibilità dei luoghi e dell'evento G7 da parte delle rappresentanze, soprattutto internazionali, delle *constituencies* ufficiali del processo come il C7;

b) rispettare, nella realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1 del provvedimento in esame, il principio di *carbon neutrality* con il metodo calcolato mediante il sistema di contabilità ambientale;

c) destinare, in occasione della realizzazione degli interventi funzionali connessi alla presidenza italiana del G7 per l'anno 2024, risorse economiche per interventi volti a migliorare il decoro urbano, garantire servizi, accoglienza e sicurezza a tutti i partecipanti, nonché ad evitare l'abbandono di rifiuti su strade e tratturi.

G/1056/6/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che,

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati. La presidenza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali;

il decreto in esame reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario e la disciplina delle procedure di deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi e, in particolare, del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia,

impegna il Governo

in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, ove fossero impiegate risorse pubbliche per la realizzazione di infrastrutture presso strutture private, ad adottare le opportune iniziative volte a consentirne la fruibilità da parte della collettività mediante appositi accordi con gli enti territorialmente competenti.

G/1056/7/8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Il Senato,

premesso che,

il 1° gennaio 2024 l'Italia ha assunto la presidenza del G7, il foro intergovernativo informale che riunisce, con cadenza annuale, i Capi di Stato e di Governo di sette Paesi altamente industrializzati. La presidenza italiana rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2024. In questo anno sono previste una serie di riunioni tecniche e di incontri istituzionali;

il decreto in esame reca misure per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, prevedendo: la disciplina di nomina del Commissario straordinario e la disciplina delle procedure di deroga per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con l'organizzazione degli eventi e, in particolare, del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno in Puglia,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative volte a prevedere che, al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche ad esclusivo beneficio della collettività, nonché al fine di assicurare ingenti risparmi di spesa, in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, la sede ove si svolgono tali eventi sia individuata esclusivamente presso strutture di proprietà pubblica.

Art. 1

1.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire le parole: «da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» *con le seguenti:* «dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.3

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture» *inserire le seguenti:* «qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel limite di 100.000 euro per il 2024».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole da: «euro 18.050.000» *fino alle parole:* «euro 18.000.000» *con le seguenti:* «euro 28.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 28.000.000»;

al secondo periodo, alinea, sostituire le parole: «euro 18.050.000» *con le seguenti:* «euro 28.050.000»;

al secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) quanto a 10.000.000 euro da destinare agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture aeroportuali degli Aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie, realizzati avvalendosi anche della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

1.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.7

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «o dagli enti locali, nonché da altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di interesse» con le seguenti: «connesse con la presidenza italiana del G7 finanziate a valere sulle risorse stanziato dal presente decreto».

1.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.11

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»

1.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili» inserire le seguenti: «Il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.13

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Nel quadro della realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro da destinare ad interventi volti a garantire il decoro urbano, l'accoglienza e la sicurezza dei partecipanti, nonché ad assicurare l'efficienza dei servizi pubblici essenziali, in particolare, la raccolta dei rifiuti urbani presenti su strade e tratturi al fine di evitarne l'abbandono.

1-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.14

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel quadro della pianificazione e realizzazione degli interventi connessi alla presidenza italiana del G7 di cui al presente articolo, al fine di rafforzare le relazioni con i Paesi *partner*, è garantita la più ampia partecipazione ai luoghi dell'evento, dei rappresentanti delle organizzazioni nazionali e internazionali della società civile (OSC)».

1.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare.».

1.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.17

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.18

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sostituire le parole «si applica» con le seguenti: «è possibile applicare».

1.19

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti: «laddove possibile e/o necessario la suddivisione in lotti funzionali e/o in lotti prestazionali e»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque inserendo clausole che tengano conto del coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione delle opere, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria.».*

1.20

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 17 è abrogato.»*

1.21

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle parole: "Le stazioni appaltanti" sono premesse le seguenti: "Nel rispetto*

delle definizioni di cui al comma 2,".»).

1.22

[Patuanelli](#), [Sironi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea,»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 119, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole ", non possono formare oggetto di ulteriore subappalto," sono inserite le seguenti: "in ragione delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,"».*

1.23

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a supporto della» con le seguenti: «strettamente necessarie alla».

1.24

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «presidenza italiana del G7» aggiungere le seguenti: «fatto salvo l'obbligo di dare pubblicità agli inviti degli operatori economici, da parte della stazione appaltante, rendendo note le modalità e i criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare.».

1.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare».

1.26

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle modalità e dei criteri con i quali sono stati individuati gli operatori economici da consultare».

1.27

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza».

1.28

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di azzerare l'impatto ambientale degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture il Commissario straordinario avvalendosi del supporto di ISPRA, utilizza come criteri prioritari l'indicatore «*carbon footprint*», ossia il calcolo delle emissioni dirette e indirette, l'impronta idrica e l'impronta ecologica derivanti dagli interventi stessi.».

1.29

[Sironi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche

come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Sia prima dell'effettivo inizio dei lavori e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite, gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono raccolti e comunicati dal Commissario straordinario di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvedono alla pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi».

1.30

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula e previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.31

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei casi di cui al comma 2, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti e protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «. Alla» con le seguenti: «, previa».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: «si procede» fino alla fine del comma con le seguenti: «come attestato dall'iscrizione, all'esito del procedimento di verifica, negli elenchi provinciali di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero dalla documentazione rilasciata dalle competenti Prefetture entro 15 giorni dalla richiesta. Al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le stazioni appaltanti stipulano appositi patti o protocolli di legalità e introducono negli atti di gara e contrattuali specifiche clausole di esclusione.».

1.33

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 4.

1.34

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 si procede con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

1.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

Conseguentemente, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

1.37

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si procede» con le seguenti: «è consentito, ove necessario, procedere».

1.38

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo» con le seguenti: «con il».

1.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

1.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 5, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.41

[Trevisi](#), [Sironi](#)

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

1.42

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, gli interventi di cui al comma 1 concorrono al computo del consumo di suolo nell'ambito della pianificazione territoriale.

Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'ISPRA e dall'ARPA territorialmente competente e i relativi dati sono trasmessi alla regione e ai comuni interessati che ne curano la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.».

1.43

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La struttura commissariale, in relazione allo stato di avanzamento delle attività, presenta al Parlamento una relazione nella quale indica lo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, l'elenco e l'ammontare complessivo delle opere, le fonti di finanziamento e l'uso delle risorse finanziarie finalizzate al suddetto scopo.».

1.44

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nella realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al comma 1, è osservato il principio di *carbon neutrality* calcolato mediante il sistema di contabilità ambientale.».

1.45

[Sironi](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è comunque garantita la più ampia partecipazione e informazione dei cittadini e dei portatori di interesse nelle forme del dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.46

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 5-bis con il seguente:

«5-bis. Gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, non possono ricadere nelle aree ricomprese nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali.».

1.47

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Per gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.».

1.48

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Gli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, non possono ricadere nelle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".».

1.49

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo resta ferma l'azione di

responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

1.0.1

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicazione delle clausole ambientali ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da aggiudicare da parte del Commissario di Governo, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si attuano le procedure dei criteri ambientali minimi di cui, al comma 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

1.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valorizzazione del patrimonio pubblico)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, la tutela della concorrenza e l'impiego di risorse pubbliche ad esclusivo beneficio della collettività, in relazione all'organizzazione di grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale, la sede ove si svolgono tali eventi è individuata esclusivamente presso strutture di proprietà pubblica.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1014](#)

Art. 2

2.6 (Testo 2) (Comitato Legislazione)

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: «designati"» aggiungere le seguenti: «e le parole: "e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport" sono sostituite dalle seguenti: ", con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità"».

Art. 1

1.14 (già 4.10 testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, RFI S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli

impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) alla rubrica, sopprimere le parole: «in ambito stradale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, n. 2), capoverso "5-ter", primo periodo, sopprimere le parole: «ferroviari»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. L'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 2-bis, l'amministratore delegato pro tempore di RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all'articolo 4:

1) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, per le quali la Società intende avvalersi di ANAS S.p.A. per la fase di affidamento e esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. ai sensi della presente disposizione sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con ANAS S.p.A.

3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.»;

2) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2, 3-bis e 3-ter del presente decreto»;

d) nell'Allegato B, sopprimere l'ultima riga;

e) aggiungere l'Allegato A-bis:

Allegato A-bis Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo

svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate a RFI S.p.A. come
soggetto attuatore (di cui all'articolo 1. comma 1-bis)

Regione	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale
Trento	
Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte delle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAGNA-POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO- TEGLIO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

Coord.1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società ANAS S.p.A.» e le parole: «è individuato» sono sostituite dalle seguenti: «è individuata»;

al terzo periodo, le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole «degli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «circa gli impegni».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ANAS S.p.A.»;

al numero 2), capoverso comma 5-ter, le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di ANAS S.p.A.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.», le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 2, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della medesima società,» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima società e».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «con ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ANAS S.p.A.», le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»;

al comma 2, dopo le parole: «articolo 11, comma 9, lettera a), del» sono inserite le seguenti:
«testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «ANAS S.p.A» sono sostituite dalle seguenti:
«L'ANAS S.p.A»;

al comma 4, le parole: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, e dei commi 1 e 2 del presente articolo».

1.3.2.1.7. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 101 (pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1014\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 3.0.11 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1014/2/8, pubblicato in allegato, e che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1014/3/8 (già emendamento 4.0.2) e G/1014/4/8 (già emendamento 4.0.6 (testo 2)), pubblicati in allegato.

Si passa dunque all'espressione dei pareri su tutti gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.12 e 2.2, a condizione che siano riformulati nello stesso senso dell'emendamento 1.11.

Il parere sull'emendamento 2.6 (testo 2) è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Il parere sugli emendamenti 2.7 e 2.8 resta contrario, mentre quello sugli emendamenti identici 2.9, 2.10 e 2.11 è favorevole.

La rappresentante del Governo chiede poi che restino accantonati gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6, in quanto l'istruttoria non è ancora terminata.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.9, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Gli emendamenti 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 restano dunque accantonati.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accetta la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 1.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), dopo avere aggiunto la firma agli emendamenti 1.12 e 2.2, presenta

l'emendamento 1.12 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.11 (testo 2) e ritira l'emendamento 2.2.

Gli emendamenti identici 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

I senatori [BASSO](#) (PD-IDP) e [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) sottoscrivono l'emendamento 2.6 (testo 2) e presentano un testo 3, pubblicato in allegato, formulato nel senso proposto dal Governo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ritira contestualmente l'emendamento 2.7.

L'emendamento 2.6 (testo 3) viene posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), considerato il parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento 2.8, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, su cui il parere è invece favorevole.

Gli emendamenti identici 2.8 (testo 2), 2.9, 2.10 e 2.11 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 4.9 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in attesa che si completi l'istruttoria sugli emendamenti accantonati, si passerà all'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è pervenuta la lettera con cui il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione ad esprimersi e che il Governo ha sollecitato l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, essendo prossima la scadenza della delega.

Ricorda inoltre di avere provveduto nella seduta di ieri, in qualità di relatore, a presentare uno schema di parere favorevole con osservazioni, e che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato uno schema di parere alternativo.

Comunica quindi che, se non vi sono richieste di intervento in discussione, si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) chiede che l'espressione del parere venga rinviata ad altra seduta, per poter effettuare degli approfondimenti.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) si associa alla richiesta del senatore Sigismondi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'esame del provvedimento ha avuto inizio più di due mesi fa e che era stato comunicato che oggi si sarebbe dovuto necessariamente procedere alla votazione del parere, considerato che la delega scadrà la prossima settimana e che il provvedimento, alla luce dei vari pareri espressi, deve essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri.

Pur essendo impossibile, per i motivi suddetti, rinviare ad altra seduta, dichiara la sua disponibilità a disporre una sospensione della seduta per effettuare gli ultimi approfondimenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) concorda con il Presidente, poiché era noto a tutti che oggi si sarebbe dovuto concludere l'esame, e, ritenendo singolare che sia la maggioranza a chiedere una proroga, dichiara la disponibilità del Gruppo Movimento 5 Stelle a votare sin da subito.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.»

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo è pronto ad esprimere il parere sull'emendamento 3.0.4, ricordando che, in caso di approvazione dello stesso, gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6 risulteranno preclusi.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.4, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura, chiarisce che il decreto ministeriale di cui al comma 4 potrà essere adottato una volta che saranno ultimati tutti i piani degli interventi.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo. Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) accetta la riformulazione del Governo e presenta l'emendamento 3.0.4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Gli emendamenti identici 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.0.6.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è così esaurito l'esame degli emendamenti accantonati e che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana, una volta pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sugli emendamenti approvati, e che in quella sede si procederà anche all'esame degli ordini del giorno e della proposta di coordinamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ([n. 109](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, specificando che esso differisce da quello presentato nella seduta di ieri unicamente per una variazione di una percentuale alla terzultima osservazione, relativa all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del Testo unico.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) ritiene che, con riferimento all'articolo 1, comma 23, lettera *a*), dello schema in esame, sarebbe preferibile non modificare le parole "fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici", contrariamente a quanto previsto nello schema di parere del relatore, dove tali parole sono sostituite dalle seguenti "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici". Ciò non toglie che il Gruppo della Lega voterà comunque a favore dello schema di parere del relatore.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia il Presidente relatore per il lavoro svolto, ma annuncia l'astensione del suo Gruppo che ritiene non condivisibili alcuni aspetti del provvedimento in esame e, in particolar modo, l'inserimento della "*cancel culture*" tra i principi generali dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, che è formulato in termini troppo poco incisivi, contenendo semplici osservazioni e non condizioni, e che non tiene in sufficiente considerazione il ruolo dei produttori indipendenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso formulato in qualità di relatore, che risulta approvato, con la conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Basso, Irto, Fina, Verducci e Martella.

IN SEDE REDIGENTE

(363) ROMEO e altri. - Disposizioni a sostegno dei parchi regionali

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, che detta disposizioni a sostegno dei parchi regionali.

Ai sensi dell'articolo 1, il provvedimento ha la finalità di definire un meccanismo di supporto economico e finanziario in favore dei parchi regionali, ad integrazione dell'attuale sistema di finanziamento degli stessi da parte delle regioni.

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per i parchi regionali, destinato al finanziamento delle attività e delle misure contenute nel relativo piano di riparto, nonché delle misure incentivanti di cui all'articolo 3.

Il suddetto piano di riparto è inteso a: definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti coerenti con la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto del dissesto idrogeologico, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e le infrastrutture, anche al fine di garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di handicap; individuare i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dal *Green Deal* europeo e dalle nuove strategie europee per la biodiversità, e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'articolo 3 prevede la possibilità di individuare, nel rispetto della normativa europea, misure di sostegno e di incentivo degli investimenti ecocompatibili e ecosostenibili a favore di soggetti pubblici e privati, in territori o comuni ricadenti per almeno il 45 per cento all'interno di un parco regionale.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

A nome del prescritto numero di senatori, la senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) richiede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento la rimessione in sede referente del disegno di legge n. [948](#), recante "*Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette*", e del disegno di legge n. [363](#), recante "*Disposizioni a sostegno dei parchi regionali*".

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta formulata dal prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109), premesso che:

- la direttiva (UE) 2018/1808 ha modificato la direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
- la legge 22 aprile 2021, n. 53, (Legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva suddetta, alla luce dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 53 del 2021;
- sulla base di tale delega, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha integralmente riscritto il testo unico dei servizi di media audiovisivi, abrogando il precedente decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

- lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega recata dall'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 234 del 2012, apporta correzioni e integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 208 del 2021,

tenuto altresì conto:

- del parere reso il 29 settembre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della sua segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 in materia di promozione delle opere europee;

- delle osservazioni non ostative rese in data 28 febbraio 2024 dalla 4ª Commissione del Senato;

- del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 27 febbraio 2024;

- del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 gennaio 2024, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- alla definizione di "telepromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *vv*), del decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito il "Testo unico"), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 15), dello schema in esame, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole "o dall'emittente di radiodiffusione", che appaiono superflue, a seguito dell'inserimento delle parole "o dall'emittente radiofonica" da parte dello schema in esame. Si valuti inoltre di sopprimere le parole "nell'ambito di un programma", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 44 del Testo unico, che impone la netta separazione tra pubblicità in qualsiasi forma e i programmi, e alla luce del fatto che la telepromozione è una forma di comunicazione commerciale inserita in uno specifico palinsesto o tipologia di palinsesti e non necessariamente in un programma. Si valuti infine l'opportunità di sopprimere le parole "o nell'ambito di uno spot", che non trovano rispondenza logica nel concetto di "telepromozione", che costituisce una forma di comunicazione commerciale audiovisiva diversa dagli "spot" e che quindi, per sua natura, non può essere collocata "nell'ambito di uno spot";

- alla definizione di "autopromozione" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *eee*), del Testo unico, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 16), dello schema in esame, si valuti, con riferimento all'espressione "programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo", l'opportunità di chiarire che i programmi in questione sono "programmi audiovisivi o radiofonici", al fine di eliminare l'ambiguità che potrebbe derivare dal fatto che la definizione di "programma" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*), del Testo unico fa riferimento esclusivamente a "immagini animate", rendendo chiaro che la definizione, come riformulata, include la promozione effettuata da fornitori di media audiovisivi in favore di radio, e viceversa, purché appartenenti al medesimo gruppo;

- all'articolo 1, comma 23, lettera *a*), dello schema in esame, che modifica l'articolo 35 del Testo unico in materia di rettifica nei telegiornali e giornali radio, si valuti l'opportunità di sostituire le parole "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico", al fine di rendere la disposizione maggiormente aderente alla lettera dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, in particolare eliminando il riferimento alla "diffusione di immagini", che non si presta a valutazioni di "conformità al vero", né a rettifiche, ma che, semmai, può rilevare ai diversi fini della tutela dei dati personali e il cui inserimento nella disposizione in esame potrebbe dunque determinare un rischio di sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali e di contrasto tra le pronunce dell'AGCOM e quelle del Garante per la protezione dei dati personali. Si segnala inoltre l'opportunità di sostituire le parole "fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici" con le seguenti "fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici";

- all'articolo 1, comma 25, lettera *f*), dello schema in esame, che modifica l'articolo 37, comma 11, del Testo unico, in materia di quote di riserva per la trasmissione di opere europee, si valuti l'opportunità di eliminare le parole "e radiofonici", considerato che il sistema delle quote di riserva per le opere

europee non è applicabile ai servizi radiofonici;

- con riferimento all'articolo 1, comma 26, lettera *b*), che modifica l'articolo 38, comma 2, del Testo unico, al fine di prevedere che l'AGCOM, prima di irrogare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni a tutela dei minori, senta il Ministero che si esprime entro 15 giorni, si osserva che l'attribuzione di funzioni consultive al Ministero nell'ambito di procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità appare di dubbia compatibilità con le prerogative di indipendenza proprie di quest'ultima e che l'Autorità, alla luce delle esperienze maturate, dispone di tutte le competenze tecniche necessarie per svolgere le valutazioni discrezionali di sua competenza per ciascun caso;

- all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, in materia di obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, si valuti l'opportunità di chiarire che la produzione è comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'Unione europea e dei costi di promozione di ciascuna opera;

- al suddetto articolo 54, comma 1, del Testo unico, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, un nuovo periodo volto a chiarire che, ai fini del medesimo comma 1 e di quelli successivi, per investimento si intende la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti alle opere europee e italiane. Tale definizione di investimento riproduce quanto previsto dallo schema di contratto di servizio della RAI ed è necessario prevederla anche in via normativa anche per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico;

- ancora con riferimento all'articolo 54, comma 1, del Testo unico, tenuto conto di quanto rilevato nei citati pareri del Consiglio di Stato e dell'AGCOM, della segnalazione dell'AGCOM in materia di promozione delle opere europee e delle osservazioni della 4ª Commissione, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 12,5 per cento degli introiti netti annui in Italia da riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 10 per cento;

- sempre con riferimento all'articolo 54 del Testo unico, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 o di ridurre sensibilmente la percentuale della sottoquota che prevede, a carico dei fornitori di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire il 3,5 per cento degli introiti netti annui da riservare ad opere cinematografiche italiane, portandola all'1,75 per cento. Si valuti inoltre l'opportunità di eliminare o, analogamente, ridurre proporzionalmente, dimezzandola, l'ulteriore sottoquota relativa alle opere prodotte negli ultimi cinque anni;

- con riferimento all'articolo 55, comma 2, lettera *b*), del Testo unico, sostituito dall'articolo 37 dello schema in esame, tenuto conto dei pareri, della segnalazione e delle osservazioni citati, si valuti l'opportunità di ridurre la percentuale della quota che prevede, a carico dei fornitori dei servizi di media audiovisivi non lineari, l'obbligo di investire una quota non inferiore al 20 per cento degli introiti netti annui in Italia o in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, portandola al 16 per cento;

- all'articolo 56, commi 3, 4 e 5, del Testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 37, dello schema in esame, si valuti l'opportunità di modificare le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi di investimento da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, eliminando il limite massimo delle oscillazioni, attualmente fissato al 15 per cento rispetto alla quota dovuta nell'anno considerato, nonché l'obbligo di integrale recupero nell'anno successivo, e prevedendo che sia invece l'AGCOM a determinare le modalità con cui il fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà recuperare le eventuali oscillazioni in difetto nell'arco del triennio successivo;

- all'articolo 67, comma 2, lettera *d*), del Testo unico, si valuti l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in tema di promozione delle opere europee e

indipendenti, abbassando il minimo da 100.000 a 30.000 euro e il massimo da 5.000.000 a 600.000 euro ed eliminando le parole: "ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro", in quanto l'attuale trattamento sanzionatorio non è giustificato dal punto di vista sistematico e appare eccessivamente afflittivo e sproporzionato.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1014](#)

G/1014/2/8 (già em. 3.0.11)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020- 2026,

impegna il Governo a:

istituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun anno 20224, 2025 e 2026 finalizzato alla sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020- 2026.

G/1014/3/8 (già em. 4.0.2)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* e al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera,

impegna il Governo a:

destinare risorse per ciascun anno 2024, 2025, 2026 per garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

G/1014/4/8 (già em. 4.0.6 testo 2)

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla "governance" e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Veneto e Lombardia interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026;

considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo;

rilevato che:

per contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito rfi per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti le regioni coinvolte di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla redazione di un programma strategico di investimenti finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articoli in base ai seguenti punti: a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali; b) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico; c) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico; d) terminare l'elettrificazione della linea belluno-calalzo per le olimpiadi invernali 2026; e) coinvolgere treni turistici italiani e fondazione fs per servizi speciali dedicati durante la stagione olimpica e para olimpica f) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea tirano - bormio - e della linea calalzo - cortina; g) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

a tal fine, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione e previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, la regioni coinvolte presenta, altresì, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici,

impegna il Governo a:

sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, le Regioni a redigere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articoli seguendo l'elenco dei punti di cui in premessa.

Art. 1

1.11 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

1.12 (testo 2)

[Misiani](#), [Basso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, FERROVIENORD S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MPX - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Società trasmette a FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.»;

b) alla rubrica sopprimere le parole: «in ambito stradale».

Conseguentemente, all'articolo 4:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2020, sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto» con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».

Art. 2

2.6 (testo 3) (Comitato legislazione)

[Versace](#), [Matera](#), [Basso](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità."».

2.8 (testo 2)

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo».

Art. 3

3.0.4 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico - finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «articoli 1, 2, 3» aggiungere le seguenti: «, 3-bis».

3.0.5 (testo 2)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre disposizioni)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti di impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del contratto ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei

limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico - finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definiti nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Conseguentemente: all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «articoli 1, 2, 3» aggiungere le seguenti: «, 3-bis».

Art. 4

4.9 (testo 2)

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Tosato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del Comune di Cortina, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato da norme di attuazione.»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2 del presente decreto», con le seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis del presente decreto».*

1.3.2.1.8. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 103 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

103ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1014\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1014/1/8 (testo 2) e G/1014/5/8 (già 2.24), pubblicati in allegato, e che il relatore ha presentato gli emendamenti Coord. 1 (testo 2) e Coord. 2, anch'essi pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria CASTIELLO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1014/1/8 (testo 2), G/1014/2/8, G/1014/3/8 e G/1014/5/8, a condizione che siano accettate altrettante riformulazioni delle quali dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/1014/4/8 è invece contrario.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) esprime parere conforme a quello della rappresentante del Governo.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1014/1/8 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) presenta gli ordini del giorno G/1014/2/8 (testo 2) e G/1014/3/8 (testo 2), pubblicati in allegato, riformulati nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, che risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede per quale motivo il Governo abbia espresso parere contrario sull'ordine del giorno G/1014/4/8.

La sottosegretaria CASTIELLO risponde che il parere contrario deriva da considerazioni di finanza pubblica.

L'ordine del giorno G/1014/4/8 viene pertanto posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) presenta l'ordine del giorno G/1014/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, riformulato nel senso indicato dalla rappresentante del Governo, che risulta pertanto accolto dal Governo.

È così concluso l'esame degli ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e il parere non ostativo con condizioni della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati e che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.14 (già 4.10 testo 2)/5ª Commissione, 1.11(testo 2)-1.12(testo 2)/5ª Commissione e 3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione, pubblicati in allegato, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Con distinte votazioni la Commissione, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, approva gli emendamenti 1.14 (già 4.10 testo 2)/5ª Commissione, 1.11(testo 2)-1.12(testo 2)/5ª Commissione e 3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione.

Con il parere favorevole del Governo, la Commissione procede poi ad approvare l'emendamento di coordinamento Coord. 1 (testo 2) e, successivamente, l'emendamento Coord. 2.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto finali.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) osserva che i Giochi dovevano essere realizzati all'insegna della sostenibilità ambientale e si è partiti con buone intenzioni, ma poi le cose hanno preso una piega diversa, in quanto si è perso tempo e non si è voluto investire sui trasporti ferroviari.

In un contesto come quello della pianura padana, caratterizzato da un elevato tasso di inquinamento dell'aria, bisognava potenziare i trasporti ferroviari, invece che le strade, che determinano inoltre nuovo consumo di suolo e impermeabilizzazione.

Si esprime poi criticamente sulla realizzazione della pista da bob, che comporterà il taglio di molti alberi per un'opera che, come hanno dimostrato eventi del passato, sarà utilizzata da poche persone e non sarà sostenibile da un punto di vista finanziario.

Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, che prevede l'incardinamento del disegno di legge n. 743, recante "*Legge quadro sul clima recante disposizioni per la definizione e l'adozione di strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica*", il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo imminente l'annuncio dell'assegnazione del disegno di legge n. 1007 del senatore Fina, avente il medesimo oggetto, i due disegni di legge, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, verranno posti congiuntamente all'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede se, con riferimento all'atto del Governo n. 136, recante lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a., sia possibile integrare l'elenco delle audizioni con ulteriori nominativi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in considerazione dell'oggetto dell'atto in questione, si è già convenuto di circoscrivere la lista degli auditi al Ministro dell'economia e delle finanze e all'amministratore delegato di Poste italiane S.p.a.. Ulteriori soggetti potranno essere sentiti in altra sede, ad esempio qualora la Commissione decida di approfondire i contenuti del piano industriale.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1014](#)

G/1014/1/8 (testo 3)

[Damiani](#), [Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, commi 551 e 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

considerato il tempo trascorso, occorre che il citato decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, sia adottato quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A tal riguardo tale decreto dovrà contenere un'apposita disposizione per il monitoraggio degli interventi finanziati con l'esplicita previsione della revoca in caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme delle risorse di cui ai commi 551 e 552, con particolare riferimento:

- ai termini finali di utilizzo delle risorse, in linea con l'annualità di competenza del contributo per quanto attiene la parte corrente. Al contrario, per quanto attiene i contributi agli investimenti è opportuno inserire un termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti mediante la stipula del contratto di affidamento dei lavori ed un termine di conclusione (collaudo) dei medesimi;

- all'obbligo di rendicontazione posto a carico dei soggetti beneficiari dei contributi di cui trattasi per verificare il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto del vincolo di destinazione alle stesse attribuite;

- alla previsione dell'ipotesi di revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine o del vincolo di destinazione, con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento erogato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, qualora non sia stata contratta l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui sopra (sottoscrizione contratto di affidamento dei lavori).

Inoltre, i singoli interventi di conto capitale dovranno essere dotati, ai fini della rendicontazione, di un codice unico di progetto.

Premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI al fine di concorrere ai costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia»;

f) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e Parco di Monza» al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per contribuire a rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

g) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

h) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per concorrere alla ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

i) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) al fine di contribuire al rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

j) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per contribuire alla realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale;

k) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per concorrere alla realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

l) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per partecipare ai lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista

ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

m) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2025 per concorrere alla riqualificazione dell'*ex*-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

n) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per contribuire ai lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

o) prevedere uno stanziamento di 200.000 euro per il 2025 per contribuire alla realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

p) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

q) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

r) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

s) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

t) prevedere un contributo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) da destinare per il 2025 alla realizzazione di attività di interesse culturali e per il 2026 alla riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per il 2024 e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per contribuire a realizzare i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano nonché per partecipare alla realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della Linea Lilla del metrò (M5);

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani per contribuire alla riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2026 per interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di contribuire al completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere uno stanziamento di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratice;

g) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per concorrere ai lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per concorrere ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300.000

euro per l'anno 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per il finanziamento del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Asiago per contribuire alla riqualificazione degli impianti sportivi ubicati sul suo territorio;

k) prevedere uno stanziamento di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per concorrere alla messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere uno stanziamento di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per contribuire ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B -;

m) prevedere uno stanziamento di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per concorrere agli interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1014/1/8 (testo 2)

[Damiani, Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A,

premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», all'articolo 1, commi 551 e 552, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

considerato il tempo trascorso, occorre che il citato decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023, sia adottato quanto prima e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A tal riguardo tale decreto dovrà contenere un'apposita disposizione per il monitoraggio degli interventi finanziati con l'esplicita previsione della revoca in caso di mancato utilizzo o utilizzo difforme delle risorse di cui ai commi 551 e 552, con particolare riferimento:

- ai termini finali di utilizzo delle risorse, in linea con l'annualità di competenza del contributo per

quanto attiene la parte corrente. Al contrario, per quanto attiene i contributi agli investimenti è opportuno inserire un termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti mediante la stipula del contratto di affidamento dei lavori ed un termine di conclusione (collaudo) dei medesimi;

- all'obbligo di rendicontazione posto a carico dei soggetti beneficiari dei contributi di cui trattasi per verificare il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto del vincolo di destinazione alle stesse attribuite;

- alla previsione dell'ipotesi di revoca del contributo in caso di mancato rispetto del termine o del vincolo di destinazione, con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento erogato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, qualora non sia stata contratta l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini di cui sopra (sottoscrizione contratto di affidamento dei lavori).

Inoltre, i singoli interventi di conto capitale dovranno essere dotati, ai fini della rendicontazione, di un codice unico di progetto.

Premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento:

· dovranno essere individuate le modalità affinché a decorrere dal 2025 la divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, dovrà essere divisa rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia e adeguamento della relativa dotazione organica;

· dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare il decreto di cui al comma 553 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024, 200.000 per il 2025 e 300.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale - ACI al fine di concorrere ai costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione «Gran Premio d'Italia»;

f) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2026 in favore del «Consorzio Villa Reale e

Parco di Monza» al fine di concorrere alla valorizzazione e all'ammodernamento delle strutture di pertinenza della Reggia di Monza, della Villa Reale, dei Giardini Reali e del Parco, nonché per contribuire a rafforzarne l'immagine in ambito internazionale;

g) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

h) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per il 2024 in favore della Federazione ciclistica italiana, per concorrere alla ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale, per la quale il Comune di Barletta può avvalersi attraverso un'apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo, della società Sport e salute S.p.A.;

i) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di Calcinato (BS) al fine di contribuire al rifacimento della biblioteca comunale, al fine di ridurre gli ostacoli, le disuguaglianze e le lacune che limitano la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e al patrimonio culturale;

j) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2025 in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per contribuire alla realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale;

k) prevedere uno stanziamento di 250.000 euro per il 2026 in favore del comune di Mura (BS) per concorrere alla realizzazione di un immobile a destinazione turistico-ricreativa al fine di garantire la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo;

l) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di Pessano con Bornago per partecipare ai lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale a completamento della pista ciclabile lungo la sp 120 tra il Comune di Pessano con Bornago e il Comune di Bussero (MI);

m) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2025 per concorrere alla riqualificazione dell'ex-Auditorium della Scuola media secondaria di I grado denominata «Clemente Baroni», ubicata in Via San Francesco d'Assisi nel Comune di Carugate, in provincia di Milano;

n) prevedere uno stanziamento di 300.000 euro per il 2024 in favore del Comune di San Giuliano Milanese (MI), per contribuire ai lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile in Via Lario, quartiere di Sesto Ulteriano;

o) prevedere uno stanziamento di 200.000 euro per il 2025 per contribuire alla realizzazione di una struttura polifunzionale per lo svolgimento dei Consigli comunali e assemblee pubbliche, nel Comune di Osio Sopra, in provincia di Bergamo;

p) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

q) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la riqualificazione dell'Ufficio turistico del Comune di Bolsena;

r) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

s) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS);

t) prevedere un contributo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Fondi (LT) da destinare per il 2025 alla realizzazione di attività di interesse culturali e per il 2026 alla riqualificazione e la realizzazione di aree verdi attrezzate ad uso pubblico;

a destinare le predette risorse in conto capitale per i seguenti interventi:

a) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per il 2024 e di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per contribuire a realizzare i collegamenti tra la Città di Monza e la Città di Milano nonché per partecipare alla realizzazione del progetto che prevede il prolungamento della

Linea Lilla del metrò (M5);

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 800.000 per il 2026 in favore della Provincia di Barletta Andria Trani per contribuire alla riqualificazione e la messa in sicurezza della rete stradale della medesima provincia;

c) prevedere uno stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2026 per interventi in favore della provincia di Brescia per il comune di Orzivecchi (BS) al fine di contribuire al completamento e la messa in funzione della tangenziale del medesimo comune;

d) prevedere uno stanziamento di 655.172 euro per il 2024 e di 500.000 di euro per il 2025 e 300.000 euro per il 2026 in favore della Provincia di Brescia al fine di assicurare il completamento e la messa in funzione del prolungamento della Variante alla SS 237 del «Caffaro» da Ponte Re del comune di Barghe fino al comune di Idro, in riferimento al lotto Vestone-Idro;

e) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025 in favore del comune di Arzano (NA) per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa;

f) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per il 2024 in favore del comune di Fondi (LT) per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale e sistemazione a parcheggio e parco verde attrezzato in località Capratica;

g) prevedere uno stanziamento di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del comune di Pessano con Bornago per concorrere ai lavori di realizzazione della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado «Istituto Comprensivo Daniela Mauro»;

h) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 in favore del comune di Rozzano (MI) per concorrere ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'Ospedale di Comunità nel Comune di Rozzano (MI);

i) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300.000 euro per l'anno 2026 in favore del comune di Melilli (SR) per il finanziamento del progetto definitivo ed esecutivo relativo al collegamento stradale e opere di urbanizzazione, tra la via Parroco Fiorilla con via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea «B» delle previsioni di P.R.G.;

j) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Comune di Asiago per contribuire alla riqualificazione degli impianti sportivi ubicati sul suo territorio;

k) prevedere uno stanziamento di 455.172 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Rivoli (TO) per concorrere alla messa in sicurezza delle strade, progetto C. so Francia ambito Linea 1 Metropolitana leggera;

l) prevedere uno stanziamento di 55.172 euro per l'anno 2026 in favore del Comune di Orbassano (TO) per contribuire ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale - Manutenzione strade Lotto B -;

m) prevedere uno stanziamento di 200.000 per il 2026 in favore del comune di Novara per concorrere agli interventi di realizzazione di strada urbana sulla sponda sinistra del diramatore Quintino Sella - Tratto da via Gibellini a via Belletti (compresa anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul Quintino Sella).

G/1014/2/8 (testo 2)

[Di Girolamo, Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premessi che:

al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni

interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020- 2026,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di promuovere lo stanziamento di risorse finalizzato alla sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026.

G/1014/3/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

fine di ridurre le emissioni in atmosfera e di garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* e al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di promuovere lo stanziamento di risorse per garantire l'ammodernamento delle flotte adibite al trasporto pubblico locale mediante l'acquisto di nuovi bus a metano e con emissioni rientranti nei limiti *Euro 6* in coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

G/1014/5/8 (testo 2)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

premesso che,

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ricorrendone le esigenze, di dare soluzione ad eventuali questioni che potrebbero sorgere al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 in relazione al regime proprietario delle opere necessarie allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici e paralimpici.

G/1014/5/8 (già em. 2.24)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

premesso che,

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

in particolare, l'articolo 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato

A del decreto stesso, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

l'articolo 2 inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

il comma 1, lettera a) dell'articolo 2, prevede un opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;

per effetto delle innovazioni introdotte, numerose opere infrastrutturali necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno, pertanto, realizzate direttamente da ANAS;

il provvedimento in esame non chiarisce un aspetto fondamentale relativo alla proprietà finale delle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento già 2.24 e in particolare a chiarire che al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto con valenza a carattere permanente e a fruibilità pubblica siano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

Art. 1

1.11 (testo 2)-1.12 (testo 2)/5ª Commissione

Il Relatore

All'emendamento, al « Conseguentemente, all'articolo 4 », lettera a), dopo le parole: «nuovi o maggiori» inserire la seguente: «oneri».

1.14 (già 4.10 testo 2)/5ª Commissione

Il Relatore

All'emendamento, al « Conseguentemente », lettera c), numero 1), capoverso « 3-ter », dopo le parole: «nuovi o maggiori» inserire la seguente: «oneri».

Art. 3

3.0.4 (testo 2)-3.0.5 (testo 2)/5ª Commissione

Il Relatore

All'emendamento, all'«Art. 3-bis», comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «derivano» con le seguenti: «devono derivare».

Coord.1 (testo 2)

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società ANAS S.p.A.» e le parole: «è individuato» sono sostituite dalle seguenti: «è individuata»;

al secondo periodo, le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi»;

al terzo periodo, le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.» e le parole «degli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «circa gli impegni».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ANAS S.p.A.»;

al numero 2), capoverso comma 5-ter, le parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di ANAS S.p.A.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.», le parole: «effetti prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «effetti prodottisi» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

al comma 2, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della medesima società,» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima società e».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «con ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ANAS S.p.A.», le parole: «ad ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANAS S.p.A.», le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.» e dopo le parole: «senza nuovi o maggiori» è inserita la seguente: «oneri»;

al comma 2, dopo le parole: «articolo 11, comma 9, lettera a), del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «ANAS S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «L'ANAS S.p.A.»;

al comma 4, le parole: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, e dei commi 1 e 2 del presente articolo».

Coord. 2

Il Relatore

All'allegato A, sostituire le parole: «delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026» con le seguenti: «dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026».

All'allegato A-bis, introdotto dall'emendamento 1.14, sostituire le parole: «delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026» con le seguenti: «dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024**

45ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,55.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(317-533-548-B) Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romeo ed altri; Menia ed altri; Gasparri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato l'emendamento approvato sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (nott.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

188ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di giovedì 15 febbraio, sono stati presentati nove emendamenti riferiti al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base, pubblicati in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, gli emendamenti sono dati per illustrati.

Il relatore **DELLA PORTA** (*FdI*), anche a nome del correlatore Occhiuto, con riferimento all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.2 e contrario sull'emendamento 1.3. Riguardo all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 e contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parre conforme a quello del relatore.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e

degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta pomeridiana del 12 marzo, e propone di esprimere parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 935 sul premierato alla seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 14 marzo. Si potrebbe poi proseguire i lavori fino alle ore 13,30 di domani ed eventualmente riprenderli nel pomeriggio. In alternativa, si dovrebbe riprendere le votazioni adesso e andare avanti fino alle ore 23,30 circa.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene inaccettabile la proposta di proseguire le votazioni degli emendamenti sul premierato questa sera, considerato che l'attività in Commissione è iniziata questa mattina alle ore 8,30 e che la seduta di Assemblea ha visto impegnati i senatori della Commissione sull'AS [997](#). Ritiene che una riforma costituzionale meriti un'attenzione più accurata.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) fa presente che domani alle ore 13,30 è prevista la seduta della Commissione antimafia.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che le due ore di lavoro che eventualmente si dovrebbero svolgere stasera potrebbero essere recuperate nel corso della prossima settimana. Dopo 13 ore di lavoro ininterrotto, infatti, sarebbe preferibile proseguire domani mattina, posticipando l'orario di inizio della seduta alle ore 9,30.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene preferibile proseguire i lavori stasera, piuttosto che riprenderli domani pomeriggio.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che non si sta effettuando una forzatura dei lavori della Commissione, se si considera che l'Assemblea Costituente elaborò il testo dei 139 articoli della Costituzione in un anno e mezzo circa. Sottolinea che il disegno di legge costituzionale in esame interviene solo su quattro articoli, eppure, dopo quasi quattro mesi, non sono stati votati neanche tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Esprime inoltre la propria delusione per l'atteggiamento *destruens* delle opposizioni, che non sembrano comprendere l'importanza della riforma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che, se si convenisse sull'obiettivo di completare entro le ore 13 di domani le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si potrebbero riprendere i lavori direttamente domani mattina alle ore 9,30.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene condivisibile questo programma dei lavori, facendo tuttavia presente che l'opposizione non sta attuando una condotta ostruzionistica, in quanto non interviene su tutti gli emendamenti. Rileva, inoltre, che non si può non tener conto sia del prolungamento della seduta odierna dell'Assemblea sul decreto-legge n. 7 del 2024 (AS [997](#)), ossia di un provvedimento di iniziativa governativa.

Ritiene che il paragone con i lavori dell'Assemblea Costituente non sia accoglibile, considerato che la quasi totalità degli auditi ha rilevato criticità nel progetto di riforma in esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di riprendere l'esame del disegno di legge costituzionale n. 935 domani, giovedì 14 marzo, posticipando la relativa seduta alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 14 marzo, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1020

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), l'opportunità di chiarire quali siano gli atti di indirizzo parlamentare cui la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 fa riferimento.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [744](#)

Art. 1

1.1

[Pirovano](#), [Lisei](#), [Ternullo](#), [Borghese](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Durnwalder](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 116 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Possono essere attribuite ad altre Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione limitatamente alle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117, con esclusione del commercio con l'estero. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"».

Art. 2

2.1

[Lisei](#), [Ternullo](#), [Pirovano](#), [Borghese](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Durnwalder](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Gelmini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

"*n*) principi, norme e obiettivi generali in materia di istruzione";

b) al secondo comma, dopo la lettera *s*) sono aggiunte le seguenti:

"*s-bis*) tutela della salute;

s-ter) grandi reti di trasporto e di navigazione;

s-quater) ordinamento della comunicazione;

s-quinquies) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-sexies) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

c) al terzo comma, la parola: "istruzione" è sostituita dalle seguenti: "accesso all'istruzione e diritto allo studio", le parole: "tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti:

"*organizzazione e gestione dei servizi sanitari*" e le parole: "grandi reti di trasporto e di

navigazione", "ordinamento della comunicazione", "produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" sono soppresse».

2.4

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Naturale](#), [Pirondini](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), capoverso «*s-bis*», premettere la seguente lettera:

«*s.1*) tutela della salute»;

b) alla lettera *b*), prima delle parole: "«grandi reti di trasporto e di navigazione»" inserire le seguenti: "«tutela della salute»".

2.5

[Turco](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), sopprimere la lettera: "*s-quater*)";

2) alla lettera *b*), sopprimere le parole: "e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»".

2.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 205 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.0.1. Occorre valutare, acquisendo la quantificazione degli oneri, le proposte 1.26, 1.27 e 1.28.

Per quanto concerne l'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1 e 2.0.2.

Con riferimento all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo all'esame. In ordine agli emendamenti, rileva l'onerosità delle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.

Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28, in quanto producono effetti onerosi. Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

sulle proposte [1.2](#), [1.3](#), [1.4](#), [1.5](#), [1.6](#), [1.7](#), [1.8](#), [1.9](#), [1.10](#), [1.11](#), [1.12](#), [1.13](#), [1.14](#), [1.15](#), [1.16](#), [1.17](#), [1.18](#), [1.19](#), [1.20](#), [1.21](#), [1.22](#), [1.23](#), [1.24](#), [1.25](#), [1.26](#), [1.27](#), [1.28](#), [1.29](#), [1.30](#), [1.31](#), [1.32](#), [1.33](#), [1.34](#), [1.35](#), [1.36](#), [1.37](#), [1.38](#), [1.39](#), [1.40](#), [1.41](#), [1.42](#), [1.43](#), [1.44](#), [1.45](#), [1.46](#), [1.0.1](#), [2.1](#), [2.2](#), [2.3](#), [2.4](#), [2.6](#), [2.7](#), [2.8](#), [2.9](#), [2.10](#), [2.0.1](#), [2.0.2](#), [3.1](#), [3.2](#), [3.3](#), [3.4](#), [3.5](#), [3.6](#), [3.7](#), [3.8](#), [3.9](#), [3.10](#), [3.11](#), [3.12](#), [3.13](#), [3.14](#), [3.15](#), [3.16](#), [3.17](#), [3.18](#) e [3.19](#).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che viene approvata.

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, rinviando, per quanto di competenza, agli approfondimenti contenuti nel *dossier* del Servizio del bilancio n. 129.

Alla luce dei rilievi inerenti alle disposizioni contenute nel provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-B) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative.

In particolare è previsto, all'articolo 1, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza con il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. È prevista, inoltre, l'istituzione della rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie oculari cronico degenerative. Viene promossa e sostenuta la ricerca e l'innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative. Sono, infine, promosse campagne e programmi di educazione sanitaria volte a migliorare la conoscenza delle patologie visive causa di cecità e di ipovisione.

All'articolo 2 si prevede che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico-terapeutico assistenziale personalizzato, indicati come essenziali, siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'articolo 3 prevede che il Piano nazionale per le patologie cronico-degenerative definisca gli obiettivi generali e specifici di tutela dei relativi livelli essenziali di assistenza, di prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e cura attraverso la rete delle strutture sanitarie. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della salute.

È previsto inoltre, all'articolo 4, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

assicurino i flussi informativi attraverso i centri di riferimento in rete con le strutture sanitarie. Si prevede, all'articolo 5, che venga garantita l'assistenza farmaceutica assicurando l'immediata disponibilità dei farmaci anche nelle more dell'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in strumenti analoghi.

All'articolo 6 si istituisce, con decreto del Ministro della salute, il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto superiore di sanità oppure presso una sede da individuare tra le varie candidature. Il centro cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle predette patologie oculari.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute assicuri la predisposizione dei corsi di formazione dedicati agli specialisti e alle professioni sanitarie all'interno del programma nazionale per la formazione continua.

Si prevede, inoltre, all'articolo 8, che il Ministero della salute possa promuovere azioni di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diagnosi e la cura appropriata delle predette malattie anche stipulando convenzioni e collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni competenti in materia.

Infine, all'articolo 9, per realizzare le finalità del provvedimento, è previsto che le regioni e le province autonome operino nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ad eccezione degli oneri per il funzionamento e le attività del centro, di cui all'articolo 6, per il quale vengono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con copertura a valere dei fondi speciali di parte corrente relativi all'anno 2023, triennio 2023-2025.

Per quanto di competenza, premesso che andrebbe aggiornata la copertura a valere sui fondi speciali per tener conto che l'anno di riferimento in corso è il 2024 e il triennio il 2024-2026, fa presente che non sussistono le occorrenti risorse per l'anno 2024 sull'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Inoltre, occorre acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, una relazione tecnica che quantifichi le varie disposizioni onerose citate e confermi la possibilità di operare nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano quale fabbisogno sanitario *standard*.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(674-B) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo che viene approvato all'unanimità.

(982) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il Protocollo oggetto di ratifica è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire e implementare la

gestione integrata delle coste, in considerazione della salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse, in ottemperanza della Convenzione di Barcellona. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del Protocollo rappresentano in parte norme di indirizzo, in parte contemplano compiti ed adempimenti già previsti dalla Convenzione di Barcellona o da altri accordi internazionali, ovvero comportano attività già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali previste a legislazione vigente da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, reca ai primi due commi una clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo, concernente strumenti economici, finanziari e fiscali, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, la relazione tecnica asserisce che tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale.

La relazione tecnica, in relazione alla Parte V, afferma altresì che le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, ivi richiamate, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.

Deve ritenersi pertanto che il Protocollo in esame, per la Parte Italiana, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.

Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento, che viene messa a disposizione dei senatori. La relatrice **NOCCO** (Fdi) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che i maggiori costi derivanti dal voto su due giorni ammontano ad euro 10.753.806,90, secondo quanto riportato nella tabella riportata nella nota depositata dal Governo. Viene quindi specificato che il maggior onere troverà copertura, essendo un servizio di natura obbligatoria, sugli attuali stanziamenti di bilancio. I capitoli di spesa ove verranno imputati i maggiori oneri concernenti le tornate elettorali del corrente anno sono i seguenti: indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede: 2501/4, 2501/5E, 2522/2; lavoro straordinario: 2501/3, 2501/5E, 2522/2; vitto e generi di conforto: 2685/2. Viene inoltre segnalato che l'accorpamento delle votazioni (europee, regionali e amministrative) rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata;

- in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, viene riportato che, in base ai dati in possesso della Direzione centrale per i servizi elettorali, la percentuale di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che sono andati al ballottaggio al turno ordinario di amministrative ha registrato un progressivo decremento, come evidenziato nel prospetto inserito nella nota depositata dal Governo. Considerato questo trend, in sede di relazione tecnica, è stato ritenuto ragionevole ipotizzare che alle prossime amministrative possa andare al ballottaggio circa il 40 per cento dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), viene rappresentato che l'ISTAT effettua il

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni adottando un disegno misto che prevede il ricorso a indagini campionarie e archivi amministrativi. La realizzazione delle indagini e l'acquisizione degli archivi sono attività già previste per lo svolgimento annuale delle edizioni del Censimento e rientrano nei limiti di spesa nel finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 205 del 2017. In particolare, l'integrazione degli archivi amministrativi permette all'ISTAT di pervenire al conteggio annuale di popolazione su base individuale, nello stesso momento e per tutti i Comuni d'Italia. Viene pertanto confermato che le operazioni per produrre e trasmettere i dati individuali di sovra e sotto copertura anagrafica (essenziali per la revisione) non comportano oneri di funzionamento aggiuntivi riconducibili alla nuova modalità di restituzione dei dati ai Comuni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene evidenziato che rientrano tra le attività correnti dell'ISTAT quelle dedicate, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dei risultati del Censimento. I dati relativi ai Censimenti annuali dal 2018 al 2022 sono già pubblicati su tre piattaforme dell'Istituto, specificamente indicate nella nota depositata dal Governo. Viene quindi confermato che anche le attività in oggetto non comportano per l'ISTAT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno a carico del bilancio dell'Istituto;

- in relazione all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che, come evidenziato nella relazione tecnica, il costo aggiuntivo derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori sarà a carico degli enti interessati che, nel determinare l'importo delle indennità, sono tenuti ad assicurare la compatibilità della relativa spesa con gli equilibri di bilancio. Viene inoltre rammentato che, in base all'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onore sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e agli altri amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. Nella relazione tecnica sono indicati gli importi quantificati in favore dei comuni di Urbino, Carrara e Cesena per gli anni 2022, 2023 e 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in relazione alla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", di cui all'articolo 3, comma 2, può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sarà attuato nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11. A tale riguardo, chiede conferma che, in caso di eventuale integrazione del suddetto elenco, si possa continuare a fare fronte con le risorse esigue previste all'articolo 11.

Il Governo, poi, ha chiarito che agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul punto occorrerebbe avere una stima degli oneri, seppur contenuti, che graveranno sul bilancio della Presidenza del Consiglio.

Con riguardo all'articolo 9, che prevede la possibilità di affidamento agli insigniti del premio di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, si prende atto del carattere facoltativo della disposizione, che potrà essere attivata dagli istituti professionali nell'ambito della loro autonomia.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento in relazione al provvedimento, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, atteso che la relazione tecnica evidenzia che l'affidamento degli interventi in esame ad ANAS S.p.A. è finalizzato a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, che appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le attuali implicazioni finanziarie e le caratteristiche di tali problematiche.

In relazione all'articolo 2, pur prendendo atto che la norma ha carattere ordinamentale, osserva che il comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 fa riferimento ad un intervento per il quale l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è Commissario straordinario, intervento che la relazione tecnica specifica essere l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, mentre l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 prevede invece due interventi: l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. Appare opportuno, pertanto, che il Governo chiarisca se il Commissario straordinario dovrà curare solo l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o anche la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in relazione al riconoscimento ad ANAS S.p.A. di oneri di investimento in una misura non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, differente rispetto alla medesima voce di spesa in favore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., prevista in una somma sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, il Governo dovrebbe fornire maggiori chiarimenti in ordine alla possibilità che i quadri economici degli interventi ora affidati ad ANAS S.p.A. rechino una quantificazione degli oneri di investimento tali da riuscire a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.A.. Appare infatti ragionevole presumere che a legislazione vigente i quadri economici degli interventi in esame siano stati valutati riportando una quota di oneri di investimento determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa ovvero sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo.

Occorre prendere atto che le attività amministrative finora svolte dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere di cui all'allegato A, sono coperte ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge n. 228 del 2021. A tale riguardo, è necessario evidenziare che la norma citata prevede un trasferimento in favore della Società, di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3 per cento, relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Posto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo dovrebbe chiarire, in relazione al trasferimento previsto nel 2024, se questo è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e quindi risulti già finalizzato in favore della Società o debba, invece, essere destinato ad ANAS.

Con riferimento alla copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS S.p.A. prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, occorre rilevare che tali risorse sono state autorizzate in favore di ANAS S.p.A. a

seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale contributo massimo al fine di compensare ANAS. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. Va osservato che, secondo quanto disposto dal successivo decreto ministeriale, la misura della compensazione è stata fissata in circa 170 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e in circa 20 milioni di euro per l'annualità 2027.

Il Governo, pertanto, dovrebbe fornire chiarimenti su come sono state considerate le restanti risorse residue fino all'annualità 2034, ovvero se le stesse sono ancora finalizzate ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 oppure se sono state scontate nei saldi di finanzia pubblica quali economie. Inoltre dovrebbero essere chiarite le motivazioni per le quali la relazione tecnica afferma che solo le risorse dal 2032 al 2034 risultano disponibili e utilizzabili per finalità di copertura finanziaria.

Appare opportuno inoltre osservare che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che ANAS S.p.A. destina tali risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Considerato che appare ragionevole ritenere che tali interventi saranno effettuati entro il 2026, risulta necessario acquisire chiarimenti, atteso che non appare chiaro come ANAS potrà fare fronte a tali oneri mediante trasferimenti per gli anni 2032, 2033 e 2034, al fine di chiarire il profilo della discrasia temporale tra oneri e copertura, che non risulterebbe conforme alla legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2024, n. 128.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota con i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

209ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(238) LA PIETRA. - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul nuovo testo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che al fine di aggiornare la decorrenza di oneri e coperture, risulta necessario, all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: "2023" con la seguente: "2024".

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla valutazione della relatrice, concordando con la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della copertura.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la seguente proposta della relatrice: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, trasmesso in data 27 febbraio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: "2023" con la seguente: "2024".».

La Commissione approva.

(954) SALLEMI e altri. - *Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta integrazioni all'articolo 568 del codice di procedura civile, concernenti la determinazione del valore dell'immobile espropriato. E' previsto l'inserimento esplicito, all'interno del predetto articolo, delle norme UNI di riferimento e dei migliori standard estimativi nazionali e internazionali, quali criteri di riferimento della determinazione del valore di mercato da parte dell'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che sono in corso alcune verifiche, si riserva di esprimere l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire alla relatrice di sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi nella giornata di ieri, si è convenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, all'attivazione di un'indagine conoscitiva, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

Dà quindi conto sinteticamente del programma dell'indagine conoscitiva nonché dell'elenco dei soggetti da audire, che sono stati concordati, per le vie brevi, con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento e condivisi dai senatori della Commissione. Resta ovviamente salva la possibilità di procedere ad ulteriori integrazioni nel corso dello svolgimento dell'indagine.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva illustrata.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 211 (ant.) del 29/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 2024

211ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi il 29 febbraio alle ore 11,45, nonché gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, relativi al disegno di legge in titolo,

segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.100.

Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi in relazione alle proposte 3.9 (testo 2) e 4.2 (testo 2).

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.1 (testo 2). Sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 3.1, 3.2 e 3.3 (quest'ultimo recepisce la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo) e 4.3 (testo corretto), non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo su tutte le proposte segnalate dalla relatrice, in quanto non comportano effetti finanziari. Chiarisce in particolare che la proposta 4.0.1 (testo 2) non determina effetti finanziari in quanto è possibile procedere con le risorse previste a legislazione vigente.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.2 (testo 2), 1.100, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo corretto) e 4.0.1 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE ricorda che sono ancora in corso votazioni presso la Commissione di merito, per cui vi saranno ulteriori emendamenti approvati da esaminare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso

atto che:

- con riferimento all'articolo 1, viene evidenziato che il trasferimento ad ANAS S.p.A. rappresenta uno strumento di accelerazione nell'esecuzione delle opere, anche in considerazione del fatto che si tratta di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, e dell'Allegato 1 della convenzione quadro stipulata dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (SIMICO) con ANAS il 1° giugno 2023 e che, all'attualità, risultano ancora in fase di progettazione. Tale trasferimento, pertanto, è finalizzato ad assegnare direttamente ad ANAS lo svolgimento, quale soggetto attuatore che possiede il *know how* e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere, dell'intero ciclo delle attività afferenti alla realizzazione dei progetti, con conseguente risparmio sia in termini di risorse finanziarie, sia in termini di tempistiche per lo svolgimento dell'iter autorizzativo degli interventi. A tale ultimo proposito, viene evidenziato come, per tutte le opere incluse nell'Allegato A del decreto-legge in esame, la possibilità di procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS già disponibili, consentirà di recuperare i consistenti ritardi registrati sui relativi cronoprogrammi;
- con riferimento all'articolo 2, viene evidenziato come la disposizione preveda che in capo all'Amministratore delegato pro tempore della SIMICO rimangano le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione, quindi, dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021;
- con riferimento all'articolo 4, in relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine ai quadri economici degli interventi affidati ad ANAS e, in particolare, in relazione alla quantificazione degli oneri di investimento nella misura idonea a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS, viene evidenziato che gli oneri di investimento per la Società SIMICO sono stati valutati pari al 3 per cento, in quanto riferiti alle sole spese di funzionamento della Società stessa, senza ricomprendere le spese per le attività di progettazione, direzione lavori e altro che, nei quadri economici di SIMICO, sono ricomprese all'interno delle "somme a disposizione". Gli attuali quadri economici degli interventi di cui all'Allegato A del decreto-legge in titolo prevedono un azzeramento da parte di ANAS S.p.A. delle spese per le attività di progettazione, direzione lavori e altro prevedendo un complessivo valore del 9 per cento per gli oneri di investimento. Al riguardo, deve considerarsi come in sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS dell'ordinario regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9 per cento, che appare in ogni caso coerente con i quadri economici delle opere, dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari, appunto, ad un totale del 9 per cento. La disposizione, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento e comporta, anzi, un risparmio netto sugli oneri di investimento per la SIMICO, pari al 3 per cento. Viene pertanto confermato che rimangono invariati i quadri economici delle opere per le quali ANAS è individuato quale soggetto attuatore, nonché i finanziamenti assegnati alle medesime;
- in relazione al comma 3 dell'articolo 4, viene rammentato che l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha autorizzato a favore dell'ANAS la spesa di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031 (al fine di compensare le minori entrate derivanti dalla riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti da ANAS per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2021), prevedendo, al comma 2-quinquies, che ai relativi oneri si fa fronte "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". Inoltre, l'articolo 1, comma 515, della legge n. 213 del 2023 ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 7,270 milioni di euro per l'anno 2024, riduzione che dovrà essere "assorbita" sull'annualità 2032, trattandosi di somme già assegnate all'ANAS con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2021, n. 488. Conseguentemente, come indicato in relazione tecnica, le risorse non utilizzate ammontano a 67,730 milioni di euro, di cui 17,730 milioni per l'anno 2032 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2033 e 2034: di tali somme viene quindi confermata la disponibilità;

- per quanto attiene alla rilevata discrasia temporale tra oneri e copertura, viene evidenziato che la l'articolo 4, comma 3, attiene alla regolazione contabile di ANAS e la stessa non è direttamente correlata agli aspetti relativi al finanziamento delle opere olimpiche. Pertanto, le risorse vanno ad aggiungersi a quelle già assegnate a valere sull'articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020 "a compensazione" delle minori entrate registrate da ANAS per essere destinate alla manutenzione della rete stradale di interesse nazionale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 29 febbraio 2024, alle ore 13,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 220 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

220ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 è istituito presso il Ministero del turismo un tavolo di lavoro tra i soggetti ritenuti necessari, nominati dal Ministro, per la realizzazione, l'implementazione e il coordinamento delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.

All'articolo 4 si dispone che il Ministero della cultura istituisca l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

All'articolo 6 viene quantificato l'onere in 24 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e coperto, in parti uguali, sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2014, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88.

Al riguardo, evidenzia che andrebbe distinto l'onere tra le singole disposizioni di spesa come previsto dalla normativa contabile. Andrebbe, poi, chiarito se l'onere possa essere contenuto fino all'anno 2027 in quanto le disposizioni operano in modo permanente. Infine, andrebbero confermate le disponibilità a valere sulle singole voci di copertura al fine di escludere che ciò possa pregiudicare gli impegni già presi a valere sulle medesime risorse.

Risulta necessario, pertanto, richiedere al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi della relatrice.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato dall'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [GELMETTI](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.1 (testo 2) in quanto, ancorché corredata di clausola di invarianza finanziaria, prevede oneri sprovvisti di relativa copertura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.1 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";
- al comma 3, le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:" siano sostituite dalle seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale, al verificarsi delle seguenti condizioni:";
- sia soppresso il comma 10.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi fino al 13 marzo scorso, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, con riguardo agli identici emendamenti 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2), che occorre avere conferma che le disposizioni ivi previste possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al "Conseguentemente", lettera a), va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla proposta 1.14 (già 4.10 testo 2), occorre acquisire la quantificazione degli oneri al fine di verificare che gli interventi previsti possano essere attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al capoverso "3-ter." va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.6 (testo 3).

In riferimento all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli oneri relativi alle identiche proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2). In ogni caso, al comma 2, va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 4, occorre valutare sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della disposizione con riferimento all'emendamento 4.9 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

all'inserimento, al capoverso "Conseguentemente, all'articolo 4:", lettera a), dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sull'emendamento 1.14 (già 4.10 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), numero 1), capoverso "3-ter.", dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sulle proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme sulla proposta di parere della relatrice. Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l'ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro.

Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l'ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 41 dell'Accordo, che occorre avere conferma che alle riunioni del comitato misto e agli eventuali sottocomitati partecipi esclusivamente personale dell'Unione europea.

In merito all'articolo 45 dell'Accordo, occorre chiarire quali possano essere le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni e se da ciò possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante alcuni elementi sul testo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;
- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che viene approvata all'unanimità.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parer alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento in esame reca la quantificazione e la copertura dell'onere di cui alla lettera c) relativo a una posizione di livello dirigenziale non generale.

Per quanto concerne le lettere f) ed i), il comma 2 dell'articolo 4 rinvia il momento della quantificazione e della copertura finanziaria all'emanazione degli schemi di decreto legislativo richiamando la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per i restanti criteri di delega, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori delucidazioni circa le risorse disponibili per le finalizzazioni previste con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi con riferimento all'ISMEA, che sarà deputato a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera h) per la rilevazione dei dati statistici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti per quanto riguarda i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale previsti dalla lettera r), in quanto, pur trattandosi di risorse europee, andrebbero più puntualmente indicate quelle disponibili a tale fine.

Andrebbero poi forniti maggiori elementi informativi per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio delle filiere produttive di livello regionale previsti dalla lettera u).

Per quanto concerne la modifica, proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati, alla lettera v), appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo, su quali forme di agevolazione contrattuale delle locazioni potranno essere previste dalle amministrazioni pubbliche, senza che si

determinino oneri.

Con riferimento ai capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica, evidenzia che per la lettera *i*), il capitolo 7052 non sembra recare risorse nel triennio 2024/2026, per quanto riguarda la lettera *m*), il capitolo 7625 non risulta presentare risorse nel triennio 2024/2026, e peraltro, essendo dedicato allo sviluppo di energia mediante biomasse agricole, non sembra coerente con le finalità della norma, mentre il capitolo 7643 reca solo 380.000 euro di stanziamento per il 2024 e non reca risorse per il 2025 e il 2026. Il capitolo 7755, indicato dal Governo durante l'esame in prima lettura, per l'attuazione della medesima lettera *m*), reca invece 10,5 milioni di euro per il 2024, circa 8 milioni di euro per il 2025 e circa 5 milioni di euro per il 2026.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, appare opportuno acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 136.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si compone di un solo articolo che, al comma 1, regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A., che dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate MEF, non inferiore al 35 per cento.

Il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi.

Il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle precedenti operazioni di privatizzazione, consente di attivare forme di incentivazione, che potranno tradursi in quote dell'offerta riservate, in agevolazioni di prezzo o in agevolazione nelle modalità di finanziamento.

La relazione tecnica ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale di Poste Italiane e una quota indiretta, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A., del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane.

Sottolinea poi che lo schema viene adottato in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera *a*), della legge n. 350 del 2003, e in particolare dell'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. La

relazione tecnica puntualizza quindi che la dismissione in questione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e prevede la dismissione di asset pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni. Il provvedimento si pone come atto che autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico. Con riferimento agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere, la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, in base al quale agli stessi si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato al netto degli oneri inerenti alle medesime.

Per quanto di competenza, va evidenziato innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti detenuto presso la Banca d'Italia. La gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398 (testo unico del debito pubblico) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico. Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi. Ulteriori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla P.A (con aliquota al 26 per cento) e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato (con aliquota al 12,5 per cento).

Ciò considerato, sarebbe utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare l'esame del provvedimento al fine di fornire i dati richiesti sui profili di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 221 (ant.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame e sospensione degli emendamenti)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, con riferimento all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.100 [già 1.8 (testo 2)]. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.101 (già 1.9). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.102 [già 1.10 (testo 2)]. Occorre avere conferma che l'emendamento 1.0.4 non determini costi aggiuntivi connessi all'istituzione del Tavolo di confronto permanente.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 2.13 (testo 2).

In relazione all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, e 3.6. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.9. Determina maggiori oneri la proposta 3.100.

Con riferimento all'articolo 3-bis, comportano maggiori oneri le proposte 3-bis.0.100 (già 3.0.2) e 3-bis.0.101 (già 3.0.3). Occorre la quantificazione per le identiche proposte 3-bis.0.103 (già 3.0.8) e 3-bis.0.104 (già 3.0.9). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza contenuta nell'emendamento 3-bis.0.105 (già 3.0.10). Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per la proposta 3-bis.0.106 (già 3.0.11).

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri l'emendamento 4.1.

Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.100. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.7. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la proposta 4.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo sul testo.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta, risultando tuttora in corso la relativa istruttoria.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere con l'espressione del parere sul testo, in attesa che sia compiuta l'istruttoria da parte del Governo sui relativi emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti nonché il prospetto riepilogativo sugli effetti finanziari, che vengono messi a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia stata completata l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire le risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta alle richieste formulate sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO assicura che solleciterà gli uffici a completare l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere momentaneamente la seduta, risultando in corso l'istruttoria da parte del Governo sugli emendamenti relativi all'A.S. 1014-A trasmessi dall'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 1.100 (già 1.8 (testo 2)), esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 1.101 (già 1.9), esprime l'avviso contrario del Governo, dal momento che in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata è ritenuta inadeguata in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.102 [già 1.10 (testo 2)] e 1.0.4, esprime l'avviso contrario del

Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 2.13 (testo 2), si pronuncia in senso contrario in quanto, in assenza di idonea relazione tecnica, non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata appare inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, *-bis.0.100* (già 3.0.2) e *3-bis.0.101* (già 3.0.3), *3-bis.0.103* (già 3.0.8) e *3-bis.0.104* (già 3.0.9), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

In relazione alla proposta *3-bis.0.105* (già 3.0.10), formula una valutazione di contrarietà, dal momento che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Per quanto concerne la proposta *3-bis.0.106* (già 3.0.11), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata è ritenuta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

In relazione all'emendamento 4.1, manifesta un avviso contrario in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

Per quanto concerne la proposta 4.100, formula una valutazione di nulla osta all'ulteriore corso, evidenziando che gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della norma, pari complessivamente a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati sulla base delle vigenti retribuzioni *pro capite*: al riguardo, si riporta alla tabella recante le quantificazioni, messa a disposizione della Commissione. Per quanto concerne la copertura individuata, aggiunge che il Fondo presenta la relativa capienza.

In relazione agli emendamenti 4.0.1 e 4.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo, dal momento che in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata risulta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne la proposta 4.0.3, si pronuncia in senso contrario, in quanto la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 [già 1.8 (testo 2)], 1.101 (già 1.9), 1.102 [già 1.10 (testo 2)], 1.0.4, 2.13 (testo 2), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, *3-bis.0.100* (già 3.0.2), *3-bis.0.101* (già 3.0.3), *3-bis.0.103* (già 3.0.8), *3-bis.0.104* (già 3.0.9), *3-bis.0.105* (già 3.0.10), *3-bis.0.106* (già 3.0.11), 4.1, 4.0.1, 4.0.3 e 4.0.7. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del Governo, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DELLA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, congiuntamente all'omologa Commissione della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

La Commissione prende atto.

La senatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) dà conto del programma dell'indagine conoscitiva, pubblicato in allegato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, avverte che l'odierna seduta pomeridiana, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 21 marzo 2024, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo](#) e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 5, comma 3, viene rappresentato che l'aggiornamento delle tabelle con l'introduzione di nuovi criteri di valutazione consentirà alle Commissioni di poter valutare la condizione di disabilità disponendo di esami di laboratorio e strumentali più sensibili e specifici, evitando che, a fronte della sola patologia diagnosticata, si presuma necessariamente una perdita delle capacità lavorative generiche in una data percentuale, ricollegando automaticamente tutti i vari benefici. Al tempo stesso l'aggiornamento del decreto ministeriale 5 febbraio 1992 porterà ad una più mirata individuazione della condizione di invalidità civile dei minori, la previsione di cui all'articolo 5 non determina pertanto un ampliamento della platea dei beneficiari, ma un'analisi meglio mirata;
- in relazione all'articolo 7, viene osservato che l'applicazione della disposizione sull'efficacia provvisoria anticipata è circoscritta alle persone con patologie determinanti gravi compromissioni funzionali per le quali un eventuale esito negativo della valutazione di base appare altamente improbabile. Nel dettaglio, viene poi rappresentato che nella fase di emanazione del decreto attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 7 sarà posta particolare attenzione alla tipologia di prestazione e alla loro ripetibilità. Sarà consentita l'erogazione anticipata delle prestazioni ripetibili, in forma specifica o per equivalente, per le quali l'esperimento dell'azione e il relativo esito non presentano elevati margini di incertezza. Si evidenzia, in conclusione, che le prestazioni erogabili saranno individuate dal citato decreto attuativo, in modo tale da evitare effetti finanziari negativi;
- per quanto riguarda l'articolo 8, comma 2, viene precisato che non è prevista in capo all'INPS alcuna attività di tipo valutativo circa i certificati di formazione dei medici autorizzati alla trasmissione del certificato introduttivo. La stessa norma, infatti, chiarisce che l'INPS si limita ad "acquisire" la documentazione attestante l'avvenuta formazione. Il possesso di tale documentazione, in automatico e senza nessuna attività valutativa da parte dell'Inps, abilita il medico alla trasmissione. Ciò premesso, conviene valutare l'opportunità di esplicitare, relativamente all'articolo 8, comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 9, con riferimento al rinvio al decreto-legge n. 98 del 2011, viene riportato

che la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'accertamento dell'invalidità civile all'INPS è stata utilizzata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Sicilia. Con riferimento alle discordanze rilevate nelle entità di personale necessario all'INPS, in via preliminare, viene precisato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, quale sottosezione del PIAO per il medesimo triennio, risulta approvato con Determina commissariale n. 5 del 31/01/2024 e non con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14/2024.

In merito alla stima dei risparmi derivanti dal passaggio della doppia fase di accertamento al procedimento unitario gestito da INPS, viene rilevato che si tratta di stime riguardanti risorse afferenti al Fondo del Servizio Sanitario Nazionale, oggetto di ripartizione regionale, che non rientrano, almeno non direttamente, nel perimetro delle risorse dell'Istituto.

Per quanto riguarda la stima del 35 per cento di personale medico da destinare agli accertamenti sanitari di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti, viene rappresentato che la stessa è stata condotta sulla base delle attività istituzionali che vedono il personale impegnato nelle funzioni sanitarie dell'Istituto, per il 30 per cento nell'esercizio di funzioni collegate alla tutela previdenziale, mentre per il 70 per cento per l'accertamento dell'invalidità. Le percentuali richiamate dalla relazione tecnica ai numeri 6) e 7), rispettivamente del 30 e del 70 per cento, sono state ricavate tenendo conto dell'espletamento delle funzioni sanitarie come rilevate dal Coordinamento Generale Medico Legale e dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione dell'Istituto.

Considerato che il numero delle domande relative agli anziani non autosufficienti è pari al 50 per cento, la percentuale finale per gli accertamenti di invalidità del decreto in esame è pari al 35 per cento. Con riferimento al personale sanitario e amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, la stima rispettivamente del 20 e del 13 per cento è stata effettuata sulla base delle attività di supporto alla Commissione che dovranno essere svolte da tale personale.

In relazione al calcolo delle unità di personale, per quanto riguarda il numero delle 493 unità di personale medico attualmente disponibile, si tratta del risultato del ragionamento appena esposto: considerato che il numero complessivo di medici a disposizione dell'Istituto è stato stimato pari a 1410, il 70 per cento del personale destinato all'accertamento dell'invalidità sarà pari a 987; di questi, il 50 per cento, ovvero 493 unità, sarà destinato all'accertamento dell'invalidità che non riguardano gli anziani non autosufficienti. Con riferimento al numero di 781 unità richiamato nella relazione tecnica, esso è pari al 50 per cento del personale medico necessario all'espletamento delle nuove funzioni di accertamento unico, tenendo conto che il numero di 1.562 unità considera la presenza di 2 medici INPS in Commissione. Quanto al dato di partenza delle 728 unità di personale medico dipendente a 36 ore, esso è ricavato dalla voce afferente al fabbisogno sostenibile del PIAO 2023-2025, come confermato dal PIAO 2024-2026.

Per quanto riguarda il numero delle unità di personale sanitario (173) e amministrativo (61) attualmente disponibile, il ragionamento è lo stesso seguito per il personale medico: alle 496 unità di personale sanitario e alle 174 unità di personale tecnico previste nel fabbisogno sostenibile, sono state applicate le percentuali del 70 per cento e, successivamente, del 50 per cento.

In merito all'esigenza di apportare la modifica prospettata dal Servizio di Bilancio circa l'indicazione del contingente massimo di personale da reclutare, si fa presente che tale esigenza non sussiste poiché la spesa relativa all'assunzione del personale di cui trattasi è quantificata in modo puntuale e non entro un limite massimo.

Riguardo alla segnalata incompatibilità temporale tra la decorrenza dell'attuazione della norma in parola (01/01/2025) e la decorrenza delle immissioni in ruolo del primo scaglione, nel far comunque presente che la copertura finanziaria degli oneri assunzionali è prevista già a decorrere dal mese di novembre 2024, al fine di poter procedere all'avvio della fase di sperimentazione, non si hanno comunque osservazioni da formulare circa un'eventuale modifica dell'articolo 38, comma 2, nel senso prospettato dal Servizio Bilancio nelle considerazioni relative al medesimo articolo 38.

In ordine al criterio di calcolo per la quantificazione della tredicesima mensilità sul trattamento economico accessorio, viene fatto presente che la stima del trattamento accessorio è stata effettuata

- quale valore medio annuo sulla base dei dati desunti dai Fondi per il trattamento accessorio e le unità destinatarie degli stessi, con riferimento all'ultima annualità disponibile;
- con riferimento agli articoli 11 e 12, preliminarmente, viene rappresentato che le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sono atti direttamente vincolanti per gli Stati, in base agli articoli 21, lettera *b*), e 22 della Costituzione dell'OMS. Le deliberazioni dell'Assemblea generale dell'OMS elencate all'articolo 21 della sua Costituzione sono direttamente vincolanti per gli Stati membri, a meno che non si sia notificata una riserva. Il decreto legislativo, pertanto, non adotta e non recepisce la nuova versione della classificazione internazionale ICD (malattie, incidenti, cause di morte) ma si limita semplicemente a fare riferimento ad essa e non potrebbe fare diversamente, tenuto conto del suo carattere vincolante;
 - in relazione all'articolo 16, viene rappresentato che la disposizione limita a prevedere l'interoperabilità di banche dati già esistenti, afferenti dati che attualmente sono già comunicati all'Istituto, in un'ottica di semplificazione del procedimento e per l'attuazione di quanto disposto dalla legge delega e degli obiettivi PNRR. Si tratta, dunque, di attività che l'INPS è in grado di garantire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
 - relativamente all'articolo 17, viene fatto presente che l'articolo interviene al fine di garantire una condizione di uguaglianza alle persone con disabilità, ai sensi di quanto già previsto dall'ordinamento vigente. Pertanto, la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anche per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 104 del 1992, che prevede che l'accomodamento ragionevole deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili. Circa le verifiche poste in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, si fa presente che, attenendo ai profili di eventuale discriminazione dei disabili, le stesse rientrano nei compiti istituzionalmente demandati al medesimo Garante dal decreto legislativo che lo istituisce;
 - in relazione all'articolo 28, viene rappresentato che, considerato che la legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, commi 210-212), nell'istituire il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha soppresso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, le cui risorse concorrono alla realizzazione del budget di progetto ai sensi dell'articolo 28 dello schema di decreto in esame, risulta necessario riformulare il comma 4;
 - in relazione all'articolo 32, viene segnalato che l'esigenza della formazione si avverta principalmente nella fase iniziale e di messa a terra della riforma. Inoltre, il materiale formativo (video, testi, piattaforme etc.) rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere da questo riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - per quanto riguarda l'articolo 34, viene assicurato che l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità non pregiudica le attività o i programmi già avviati a legislazione vigente;
 - in relazione all'articolo 38, viene condivisa l'osservazione del Servizio del bilancio di prevedere l'applicazione dal 30 giugno 2024 delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, al fine di eliminare la discrasia temporale evidenziata nel dossier che impedirebbe l'utilizzo delle risorse stanziata già dall'esercizio finanziario 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 1, viene reputato preferibile conservare l'attuale differimento di efficacia della relativa disposizione al 1° gennaio 2025, tenuto conto che la sperimentazione avrà inizio dalla medesima data ora indicata e che l'articolo 9, comma 7, che stanziava le occorrenti risorse per realizzare la predetta sperimentazione, sarà presumibilmente già collocato tra le disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 5, viene rimessa alla valutazione della Commissione l'opportunità di evidenziarne la natura di disposizione transitoria nell'ambito del comma 2 dell'articolo 38; acquisito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:
 - all'articolo 8, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "L'INPS provvede alle attività di cui

al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- all'articolo 28, comma 4, le parole: "dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205" siano sostituite dalle seguenti: "dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

- all'articolo 38, il comma 2, dopo le parole: "articoli 6, comma 9,", siano inserite le seguenti: "9, commi 6 e 7,".

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DELLA *GOVERNANCE* ECONOMICA EUROPEA

Il pacchetto delle proposte legislative di riforma della *governance* economica dell'Unione europea, presentato dalla Commissione il 26 aprile 2023, sul quale è stato raggiunto un accordo in sede di trilogio tra le istituzioni dell'Unione europea, prevede una profonda ridefinizione delle regole che presiedono al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea adottate nel 2011 nell'ambito del cosiddetto *Six Pack*, con una riscrittura che interessa la disciplina del Semestre europeo, del braccio preventivo e del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, nonché la normativa relativa ai cosiddetti quadri nazionali di bilancio.

In considerazione dell'ampiezza dell'intervento di riforma, le Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno quindi convenuto sull'opportunità di svolgere congiuntamente un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio in ambito nazionale, alla luce del nuovo assetto della *governance* economica stabilito a livello europeo, al fine di valutare i possibili interventi normativi da adottare per adeguare la normativa interna al nuovo contesto regolatorio.

Dal punto di vista della programmazione economica e di bilancio a livello nazionale, assume particolare rilievo la circostanza che, nell'ambito della riforma della *governance* europea, il principale obiettivo da perseguire è identificato nella sostenibilità del debito pubblico, superando in questo modo la centralità della previsione di un obiettivo di medio termine e di un percorso di avvicinamento a tale obiettivo, che costituivano invece l'architrave della disciplina contenuta tanto nella disciplina unionale quanto nella normativa nazionale.

Il nuovo sistema di regole proposto per il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri è, invece, incentrato sulla definizione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, che hanno una durata pari a 4 o 5 anni, in relazione alla durata ordinaria della legislatura nazionale, e che sostituiscono i documenti di programmazione precedentemente previsti dalla normativa europea (i programmi di stabilità e i programmi nazionali di riforma), definendo i contenuti delle politiche di bilancio, delle riforme e degli investimenti che gli Stati membri si prefiggono di realizzare nell'orizzonte temporale di riferimento. Tali piani individuano una traiettoria di bilancio nazionale definita in termini di spesa primaria netta, che costituirà, secondo quanto previsto dalle proposte di riforma, il principale indicatore operativo di riferimento anche ai fini della successiva attività di sorveglianza svolta a livello europeo.

Per quanto attiene al perimetro del prospettato intervento di riforma, sembra in primo luogo opportuno valutare se le nuove regole previste a livello europeo possano coesistere con la vigente disciplina costituzionale, anche considerando i margini di flessibilità consentiti dall'attuale formulazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Sembra, in ogni caso, rendersi necessario un intervento di revisione della disciplina nazionale in materia di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio contenuta tanto nella legge "rinforzata" che reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modificazioni), quanto nella legge di

contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni). Al riguardo, appaiono senz'altro meritevoli di attenzione le prime valutazioni formulate dal Governo, che, nell'ambito della relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012 con riferimento alle proposte di riforma della *governance* economica avanzate dalla Commissione europea, ha fornito alcune prime indicazioni rispetto alle norme che potrebbero essere oggetto di modifica. Quanto ai contenuti da approfondire nell'ambito dell'indagine, la riforma della *governance* economica sollecita una riflessione sulla disciplina di tutte le diverse fasi della programmazione finanziaria e di bilancio previste nell'ordinamento interno, anche con riferimento alla costruzione del bilancio e alla sua esecuzione.

In primo luogo, si pone l'esigenza di valutare l'impatto della riforma sugli strumenti di carattere programmatico, a partire dal Documento di economia e finanza e dalla relativa Nota di aggiornamento, al fine di allineare il percorso di programmazione ai tempi e ai contenuti del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, previsto nell'ambito della riforma della *governance* economica europea. Quest'ultimo documento, come si è detto, incorporerà i preesistenti programma di stabilità e programma nazionale di riforma, i cui schemi costituiscono, rispettivamente, la prima e la terza sezione del Documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

In tale contesto, occorrerà altresì valutare le modalità con le quali il Parlamento potrà esaminare gli investimenti e le riforme che potranno essere proposti al fine di estendere, fino a ulteriori tre anni, il periodo di aggiustamento previsto dal piano strutturale nazionale di bilancio.

Analogamente, dovranno valutarsi i profili connessi all'orizzonte pluriennale di durata dei piani e alla disciplina relativa alla loro possibile revisione, considerando che nel corso del periodo di attuazione dei piani stessi si prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi compiuti nella loro attuazione.

Dovranno essere altresì approfondite le modalità di definizione in sede parlamentare degli obiettivi programmatici ai fini del loro successivo recepimento nel disegno di legge di bilancio, alla luce del superamento del riferimento all'obiettivo di medio termine e al percorso di avvicinamento a tale obiettivo.

Si dovrà, quindi, verificare se e in che misura tali aspetti siano suscettibili di riflettersi sull'articolazione del ciclo di programmazione economica e finanziaria nazionale e sulla tempistica di approvazione dei diversi documenti. Nell'ambito dell'indagine si potrebbe altresì valutare se sussistano le condizioni per affrontare le tematiche connesse alla garanzia di tempi adeguati per l'esame parlamentare della manovra annuale di bilancio, riprendendo, in un nuovo contesto, le riflessioni già avviate nella scorsa legislatura con la proposta di legge C. 3437 (A.S. 2609), sottoscritta da tutti i capigruppo della Commissione bilancio e successivamente approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Su un piano più generale, andranno inoltre approfonditi i profili relativi all'impatto della nuova disciplina sul coordinamento della finanza della pubblica, anche al fine di verificare quali interventi possano essere adottati con riferimento alla finanza degli enti territoriali, al fine di contemperare la salvaguardia della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente garantita, con il perseguimento di risultati misurati in termini di spesa primaria netta delle pubbliche amministrazioni. In questo ambito, sarà necessario approfondire le modalità di definizione della nuova disciplina volta al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che precludono allo Stato la possibilità di limitare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli enti territoriali.

Per altro verso, con riferimento alla gestione del bilancio e delle decisioni di spesa di carattere legislativo, dovranno approfondirsi le implicazioni connesse all'esclusione dall'aggregato della spesa primaria netta, soggetta a sorveglianza in sede europea, delle spese finanziate con misure discrezionali dal lato delle entrate. In particolare, sembra opportuno individuare in modo dettagliato quali voci possano rientrare tra tali entrate, anche con riferimento agli enti territoriali e alle pubbliche amministrazioni dotate di bilancio autonomo, e definire le loro modalità di misurazione, tanto ai fini

della costruzione delle manovre di finanza pubblica quanto ai fini dell'applicazione delle regole relative alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.

Meritano, infine, di essere oggetto di specifico approfondimento le tematiche connesse al controllo in corso di esercizio e alla verifica a consuntivo degli andamenti di finanza pubblica, con riferimento anche alla valorizzazione della funzione di controllo sulla finanza pubblica affidata alle Camere. In questo ambito, dovranno altresì valutarsi le implicazioni della riforma, con particolare riferimento alla revisione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti dei quadri nazionali di bilancio, sulle funzioni affidate all'Ufficio parlamentare di bilancio.

Da ultimo, in occasione dell'esame delle possibili revisioni della normativa concernente le procedure di programmazione economica e di bilancio direttamente connesse alla riforma della *governance* europea potrebbero valutarsi eventuali ulteriori modifiche e integrazioni da apportare alla vigente disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, anche al fine di affrontare criticità e aspetti problematici, non direttamente collegabili al processo di riforma in atto, emersi in sede di applicazione della legge n. 196 del 2009.

In tale contesto, potranno essere altresì oggetto di specifica analisi le tematiche connesse alla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, al completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale e alla realizzazione di un sistema di contabilità unico per il settore pubblico basato sul principio *accrual*, già considerate nell'ambito dei progetti di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti: Ministro dell'economia e delle finanze; rappresentanti dei Dipartimenti del Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; rappresentanti della Corte dei conti; Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio; rappresentanti della Banca d'Italia; rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome; rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI) e qualificati esperti in materia di contabilità e finanza pubblica. L'indagine conoscitiva si concluderà entro il mese di maggio 2024.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.3.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 105 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

105^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine di venerdì 16 febbraio, sono stati presentati 6 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, e che è pervenuto nel frattempo il parere della Commissione bilancio, non ostativo, mentre non sono ancora giunti i pareri della Commissione giustizia, della Commissione affari esteri e difesa e della Commissione politiche dell'Unione europea. Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame, in sede redigente, del disegno di legge in titolo lo scorso 8 febbraio, con votazione unanime. Dopo aver fatto presente che la relatrice Rando non è presente per concomitanti impegni istituzionali, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate o l'avvenuto decorso del relativo termine, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno a venerdì 1° marzo, alle ore 12.

Sulle proposte del Presidente conviene unanime la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina

2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che esso è volto a consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e la revisione della *governance* della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Nello specifico, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

L'articolo 2 inserisce novelle al decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L'articolo 3 stabilisce che l'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.a. subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Al commissario straordinario, che potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari scelti tra il personale di Anas, sono attribuiti i poteri dei commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del D.L. 32/2019.

L'articolo 4 reca una serie di disposizioni transitorie e finanziarie e l'articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene che il decreto-legge in esame avrebbe dovuto farsi carico di dedicare maggiore attenzione alle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale, tenuto conto che in alcune disposizioni si fa riferimento alle Olimpiadi e non, come sarebbe opportuno, ai Giochi olimpici e ai Giochi paralimpici. Al riguardo, chiede al relatore di farsi carico, nello schema di parere che sottoporrà alla Commissione, di tali esigenze e, nello specifico, di favorire il coinvolgimento del Ministro per le disabilità nell'ambito della *governance* che presiede agli interventi per il completamento delle opere infrastrutturali.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 875*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione al disegno di legge n. [875](#) (Patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Prima guerra mondiale).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge n. [1010](#) (Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana») è stato rimesso dalla Sottocommissione per i pareri alla sede plenaria, su richiesta della senatrice D'Elia. Avverte che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è pertanto integrato con l'esame, in sede consultiva, di tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [788](#), [Petizione, n. 468](#)

G/788/1/7

[Pirondini](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

premessi che l'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione agli albi professionali, con riferimento sia all'albo dei pedagogisti, sia all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della proposta di legge in esame;

considerato che:

com'è ampiamente noto, insistenti anomalie e vuoti legislativi hanno fatto dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) una sorta di irrocervo giuridico, non riuscendo, *in primis*, a conseguire piena armonizzazione con il mondo universitario: dall'auspicata equiparazione delle istituzioni AFAM con le Università alla considerevole differenza fra le retribuzioni dei docenti universitari e quelle «sottodimensionate» dei docenti di Accademie e Conservatori;

più nello specifico, le istituzioni AFAM, parimenti alle istituzioni universitarie, formano alle professioni pedagogiche ed educative in ambito artistico (musica, arte figurativa, danza, teatro), ovvero alla professione di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia;

valutato altresì che:

i corsi di studio AFAM in ambito didattico di secondo livello sono in perfetta coerenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, per cui la formazione del pedagogo è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita;

ne consegue che, fra i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo e di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, potrebbe - in conformità al dettato normativo e senza generare disarmonia o forzature - essere contemplato il diploma accademico di secondo livello dell'AFAM nelle discipline di riferimento, anche al fine di esercitare attività di promozione artistica e musicale oltreché culturale e di consulenza, quali, con riferimento, in particolare a: didattica della Musica e dello Strumento, Conservatori di Musica (DCSL21); didattica dell'Arte, Accademia di Belle Arti (DASL10); didattica delle discipline coreutiche, Accademia Nazionale di Danza (DDSL01 e 02),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche con provvedimenti di carattere normativo, di includere i titoli di studio dell'AFAM, di riconosciuto e pari valore legale di quelli universitari indicati dalla proposta di legge in esame, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei pedagogisti e all'Albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative, ovvero al fine di ottenere i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 1

1.1

[Versace, Gelmini](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi," con le seguenti: "e penitenziario".

1.2

[Paganella](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "orientamento scolastico e professionale," inserire le seguenti: "nel rispetto dell'autonomia scolastica,".

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "nei servizi socio-sanitari" con le seguenti: "nei servizi e nei presidi dei servizi socio-sanitari e della salute, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126".

3.2

[Versace](#), [Gelmini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al secondo periodo, sopprimere le parole: "per questi ultimi" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3";

2) al terzo periodo, sopprimere le parole: "per quest'ultimo", "rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio", "e dell'inserimento o del reinserimento sociale", nonché le parole: "assistenziali e sociali";

b) al comma 2, sopprimere le parole: "per quest'ultimo" e dopo le parole: "aspetti educativi" inserire le seguenti: "e con l'esclusione di funzioni o attività tipiche o riservate alle figure sanitarie e sociosanitarie previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3".

Art. 4

4.1

[Paganella](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché" con le seguenti: "di cui".

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: "e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65".

Art. 11

11.1

[Paganella](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.4.2.3.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 106 (pom.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

106ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governancee sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale si era conclusa la discussione generale.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), nel quale dichiara di aver tenuto conto dei suggerimenti avanzati dalla senatrice Versace nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Sandra SAVINO esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere appena illustrata.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica alla proposta di parere, ritenendo condivisibili le osservazioni in essa recate. Tiene tuttavia a precisare che il giudizio favorevole non si estende invece al complesso del provvedimento, che investe aspetti ulteriori rispetto a quelli che competono alla 7ª Commissione, che saranno vagliati dalla commissione di merito.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE), dopo aver espresso apprezzamento per la disponibilità del relatore ad accogliere i propri suggerimenti, dichiara il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di parere.

Poiché non vi sono altri senatori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore che, previa verifica del numero legale, la Commissione approva.

(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana»

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di 12 articoli e reca l'istituzione del premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana". Il provvedimento, di iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato ad assicurare il sostegno e la promozione dell'arte culinaria quale eccellenza italiana. È prevista l'istituzione, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, del premio "Maestro dell'arte della cucina italiana", conferito ai cittadini italiani che si siano distinti in maniera encomiabile nel campo della gastronomia e, con la loro opera, abbiano esaltato il prestigio della cucina italiana.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il Presidente relatore si sofferma sulla composizione del comitato di selezione delle candidature, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello specifico, è stabilito che il comitato sia presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio e ne facciano parte anche rappresentanti di altri ministeri, fra cui quello dell'istruzione e del merito (oltre a quelli, di agricoltura e sovranità alimentare, imprese e Made in Italy).

Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO dichiara di concordare con la proposta del presidente relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del presidente relatore che, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REDIGENTE

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

- e della petizione n. 468 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Lombardo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.1 e 3.2 della senatrice Versace.

Informa altresì che la Commissione giustizia ha reso il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti. Non è invece ancora giunto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea. Si passa all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti.

Dopo che il senatore **PIRONDINI** (*M5S*) ha dato per illustrato l'ordine del giorno n. 1 a sua firma, la senatrice **VERSACE** (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'opportunità di un intervento normativo finalizzato a delimitare in modo puntuale i compiti e le funzioni spettanti al pedagogo, con particolare riferimento alle attività in ambito sanitario, riservate ad altre figure professionali. Analogo intervento normativo è peraltro a suo avviso auspicabile con riferimento alla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e, a tal fine, richiama l'emendamento 3.2, a sua firma.

L'emendamento 1.2, nonché i restanti emendamenti presentati agli articoli 3, 4 e 11 sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito della discussione.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE**, in considerazione della circostanza che i lavori dell'Aula riprenderanno alle ore 15, propone di anticipare al termine della presente seduta plenaria la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, già convocata per le ore 15.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 14,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1014**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che nell'ambito degli interventi di completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 occorre tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità;
- b) valuti altresì, in tale ottica e per ragioni di uniformità, l'opportunità dell'utilizzo, ovunque ricorra il riferimento alle "Olimpiadi" della formula "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina".

1.4.2.4. Comitato per la legislazione

1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 34 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

34^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

La relatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nell'ottica di limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, ritiene essenziale il rafforzamento delle attività di programmazione e pianificazione degli interventi rispetto ad esigenze note da anni.

La relatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) condivide l'osservazione di metodo, rilevando comunque la necessità e urgenza di procedere alla realizzazione delle opere destinate allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Il Presidente [MATERA](#) sottolinea l'utilità del confronto anche su questi profili.

Conclusa la discussione, il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 14,10.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 1014

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e della relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione;

le opere delle quali si intende accelerare la realizzazione sono destinate ad ospitare sia i XXV Giochi olimpici invernali che i XIV Giochi paralimpici invernali «[Milano Cortina 2026](#)», in occasione dei quali è previsto nei territori interessati uno straordinario afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti. Poiché gli eventi olimpici richiedono la realizzazione e il completamento straordinario e urgente di azioni e interventi, relativi anche alla mobilità e all'accessibilità, ritiene opportuno prevedere il coinvolgimento dell'Autorità di Governo competente in materia di disabilità nella designazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società «[Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.](#)»;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento a una pluralità di misure finalizzate ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026»;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,
il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
nel decreto-legge non è sempre rispettato il principio secondo cui, per evitare equivoci o dubbi interpretativi, è opportuno che i medesimi concetti e istituti siano individuati con denominazioni identiche e che i concetti e gli istituti utilizzati in un atto siano gli stessi utilizzati in precedenti atti normativi per le medesime fattispecie. In particolare, nel novellare l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2020, l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, del decreto-legge n. 10 del 2024 introduce il riferimento all'«Autorità politica competente in materia di sport», che mal si concilia con i numerosi riferimenti all'«Autorità di Governo competente in materia di sport» contenuti all'interno del decreto-legge n. 16 del 2020 (articoli 1, 3 e 6). Inoltre, il capoverso 5-ter dispone in merito ad alcuni poteri del consiglio di amministrazione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, che dovrebbe più puntualmente chiamarsi organo di amministrazione, così come previsto ai commi 5 e 5-bis; all'articolo 4, comma 1, l'espressione: «Gli oneri di cui al secondo periodo sono riconosciuti» contiene un riferimento normativo interno non corretto perché di oneri riconosciuti si dispone invece al terzo periodo. Dal momento che il riferimento normativo esterno è proprio al «secondo periodo» del comma 3-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, appare necessario inserire il riferimento al «presente comma»;

nel decreto-legge non è sempre utilizzata la formula "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026" di cui al titolo del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita la Commissione di merito a valutare la modifica della seguente disposizione:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «e con l'Autorità politica competente in materia di sport» con le seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità».
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le parole: «e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport» sono sostituite dalle seguenti: «, con l'Autorità di Governo competente in materia di sport e con l'Autorità di Governo competente in materia di disabilità»;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2:
- *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, lettera a), alinea, sostituire le parole: «Autorità politica» con le seguenti: «Autorità di Governo»;*
- *al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, al secondo periodo, sostituire le parole: «Il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «L'organo di amministrazione» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «il consiglio di amministrazione» con le seguenti: «l'organo di amministrazione»;*
all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Gli oneri di cui al secondo periodo» con le seguenti: «Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma».
Raccomanda, inoltre, l'utilizzo della formula "Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026".

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 171 del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

171a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,08).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulla mozione approvata dal Senato accademico dell'Università di Torino in materia di collaborazione con università e istituti di ricerca israeliani

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, è nostra intenzione portare all'attenzione dell'Assemblea un fatto grave e increscioso che è capitato nelle ultime ore: il Senato accademico dell'Università di Torino ha deciso di dire no ai progetti di cooperazione con Israele, di fatto assecondando quella che è una richiesta di alcuni studenti dei collettivi "Cambiare Rotta" e "Progetto Palestina", che volevano venisse sospesa la partecipazione dell'università al bando del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), riguardante un accordo di cooperazione tecnologica e scientifica tra le

università italiane e i centri di ricerca italiani e israeliani.

È una decisione, questa, che segue altri elementi preoccupanti del mondo accademico, come la lettera dei 1.400 accademici che chiedevano alle università, proprio su questo tema, di prendere una posizione; sostanzialmente, un vero e proprio boicottaggio accademico.

Alcuni studenti - bisogna essere precisi - vorrebbero rompere ogni collaborazione tra Italia e Israele, con un comportamento quasi al limite, che potrebbe essere considerato figlio di quell'ondata di antisemitismo che purtroppo abbiamo visto arrivare in Europa ed essere sempre più forte, dimenticando che le collaborazioni scientifiche e gli scambi tra gli studenti sono un elemento portatore di pace.

Dove sono finiti il dialogo, l'accoglienza e la lotta al razzismo? Sono questi i valori che si insegnano oggi nelle nostre università? È inutile che ce lo nascondiamo: dopo il 7 ottobre, vi sono stati, sì, qualche giorno di solidarietà e di indignazione per la strage di Hamas, ma poi, improvvisamente, abbiamo assistito a un'ondata di antisemitismo, con *slogan* pro Palestina e contro Israele in tutta Europa e, addirittura, negazionismo della strage del 7 di ottobre. Israele viene considerato imperialista, genocida e colonialista. La parola genocidio viene utilizzata senza neanche sapere e conoscere cosa significhi. Un conto infatti - come giustamente abbiamo sostenuto noi - è tutelare la popolazione di Gaza e i civili, lavorare per il cessate il fuoco e affinché si ricomponga una situazione drammatica e difficile: tutto questo è sacrosanto; altra cosa invece è offuscare gli eventi del 7 ottobre, scaricando la responsabilità su Israele, e questo purtroppo è quanto sta accadendo.

Allora, visto che ci hanno insegnato che l'indifferenza nella storia è stata all'origine di tanti orrori, noi non vogliamo essere indifferenti di fronte a episodi del genere e, visto che sono membro della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, chiedo ufficialmente, in quest'Aula, una convocazione urgente, in modo che la Commissione mandi subito una lettera di stigmatizzazione nei confronti del comportamento dell'Università di Torino.

Chiedo, inoltre - senza permettermi di dare suggerimenti al ministro dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini, che conosco e so sicuramente essere già al lavoro per trovare una soluzione - che anche il Governo prenda una posizione chiara. Se questo è quello che succede nelle nostre università o in alcune di esse, vuol dire che siamo messi malissimo. È proprio il caso di dire *mala tempora currunt*.
(*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, ieri in quest'Aula si è svolto un dibattito approfondito sul Consiglio europeo del 21 e 22 marzo e credo che le parole espresse dal presidente Casini su quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza siano condivisibili; da un lato, si esprime solidarietà a Israele per quello che è successo il 7 ottobre, ma, dall'altro, si afferma che non si condividono le azioni di Netanyahu.

Ciò non vuol dire, però, che ci sia un'equiparazione tra quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre e quello che sta accadendo oggi. Quello che ferisce della decisione dell'Università di Torino è che sia di Torino, non perché, se fosse stato fatto nell'università di un'altra città, la scelta sarebbe stata approvata, ma perché Torino ha una tradizione. Torino è la città di Primo Levi, che ne era un universitario (*Applausi*); Torino ha come simbolo la Mole Antonelliana, che in origine era la più grande sinagoga donata dalla comunità ebraica alla città e che per molto tempo, prima dei grattacieli di New York, è stata la più grande costruzione in cemento. La città di Torino ha visto la deportazione di tantissimi ebrei nei campi di concentramento. Torino ha visto le pagine di «Se questo è un uomo» di Primo Levi prima di altre città. Torino è la città antifascista per eccellenza. Torino e quell'Università sono legate da un vincolo indissolubile. A Torino si trovava il bar dove Primo Levi, Cesare Pavese e Natalia Ginzburg scrivevano le pagine più belle della Resistenza contro la dittatura.

Quella non è solo una scelta che non va bene per la ricerca italiana, che deve essere sempre protagonista: è una scelta di violenza nei confronti della storia di Torino (*Applausi*), perché vuol dire non aver capito nulla di quello che è la città e che rappresenta nella storia.

Io, da torinese, oggi chiedo scusa a tutti quelli che hanno sempre pensato che la mia fosse una città di libertà e oggi si trovano in una città di oppressione, dove vengono equiparate le torture, forse senza aver conosciuto la storia. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ringrazio il presidente Romeo per avere posto nel nostro dibattito questo tema e so quanto anche il ministro Bernini sia sensibile a quanto sta avvenendo negli atenei, che - ricordiamolo - hanno ovviamente autonomia e sono luoghi dove la libertà di espressione dovrebbe essere ed è particolarmente tutelata. Sono storicamente luogo di dibattito, di confronto e talvolta anche di contestazioni, che, se restano entro i binari di una dialettica politica normale, hanno caratterizzato la storia del Paese.

Tuttavia, abbiamo assistito ultimamente ad effervescenze francamente difficili da sottovalutare. C'è la situazione di un vero e proprio antisemitismo di ritorno che si manifesta in Italia ed è triste assistere a un tale complesso di fatti: alcuni atenei decidono di non collaborare più con un'università israeliana; alcune manifestazioni e iniziative d'intolleranza; la vicenda di Torino evocata dal presidente Romeo, di cui prima ho sentito parlare, mentre mi recavo in Aula.

Gli episodi sono di varia natura e diffusi. Nei giorni scorsi, all'Università degli Studi di Napoli «Federico II» il direttore del quotidiano «la Repubblica», Molinari, ha dovuto rinunciare a una conferenza ed ha anche offerto una possibilità di confronto agli studenti che volevano impedire di intervenire a un giornalista noto per la sua competenza in temi internazionali, peraltro direttore di un giornale anche collocato, come suo diritto, in una certa galassia culturale. Nonostante questo, la contestazione è stata determinata e ha impedito l'evento. Nei giorni scorsi a Roma, all'Università degli Studi «La Sapienza» è stato di fatto impedito di parlare a un altro giornalista, David Parenzo, ebreo, per la sua appartenenza al mondo ebraico, non per le sue idee politiche. Tra l'altro, anche in questo caso parliamo di un giornalista che conosciamo tutti, esprime liberamente il suo pensiero quotidianamente e non è certamente da considerare come riferibile a uno schieramento di estrema destra, tutt'altro; ciononostante, gli è stato impedito di parlare.

Siamo quindi di fronte a una serie di episodi ed atteggiamenti di alcuni professori e consessi accademici che dicono di non collaborare con Israele, impedendo di parlare, che non ha avuto adeguata eco. Bisogna ringraziare il Presidente della Repubblica che ha chiamato il direttore Molinari all'indomani di quell'evento, ma c'è una situazione intollerabile di intolleranza - così va definita - molto grave. La discussione su Gaza e sul Medio Oriente dura dai tempi dell'antica Bibbia ed è più che legittima. Noi riteniamo che non si debba sottovalutare quanto sta avvenendo, tra l'altro in un combinato disposto di eventi, perché parlando sempre de «La Sapienza» c'è stata una professoressa, la De Cesare, che si è espressa in maniera opinabile in occasione della morte di Barbara Balzerani, una terrorista delle brigate rosse. Non c'entra niente con le vicende dell'antisemitismo, ma con un'opinabile interpretazione anche delle vicende storiche italiane.

Credo pertanto, signor Presidente, che sia giusto che il Senato sottolinei quanto sta avvenendo, nella consapevolezza che il Governo fa quello che può. Quando si agisce in termini di ordine pubblico, scoppia subito la polemica, se si impedisce agli studenti di impedire a qualcuno di parlare o se un poliziotto ha detto qualcosa o ha guardato una persona in un certo modo. Nei contesti universitari, dotati di una loro autonomia rispetto a tutti, l'intervento è ancora più delicato e nessuno lo auspica, ma nemmeno si può tollerare tale forma di razzismo e di antisemitismo che sta crescendo. Credo che il Parlamento, le istituzioni democratiche e non solo il Governo debbano manifestare il loro sdegno e auspicare che tutti quelli che possono "influenzare" comportamenti e atteggiamenti - per usare un termine che oggi viene utilizzato in altri contesti - parlino, perché i silenzi, poi, nel passato hanno determinato più guasti delle urla. *(Applausi)*.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, proverei a separare i piani, perché anche l'intervento del presidente Gasparri che ho sentito ora mette insieme forme di protesta che hanno impedito un libero

dibattito all'interno delle università con la scelta del Senato accademico di un'università, che può piacere o meno, ma sulla quale non posso e non potremmo noi sindacare. Parlo di due piani distinti perché, da una parte, ci sono le proteste di chi impedisce di parlare e di partecipare democraticamente ad assemblee e presentazioni di libri dentro l'università. Questo è inaccettabile, a fronte di un programma stabilito e di persone che arrivano come interlocutori in quello che dovrebbe essere il luogo per eccellenza della condivisione e dello scambio di idee e si trovano invece davanti il veto di prendere la parola. Ciò va condannato e penso che sia stato fatto con forza anche dalle diverse forze politiche che sono uscite apertamente.

Dall'altra parte c'è però una decisione, che può piacerci o meno, che riguarda un'università nella sua autonomia e una votazione democratica. Noi nella Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza - lo dico al collega Romeo perché ne faccio parte anch'io e sono Capogruppo - possiamo discutere dell'ondata di antisemitismo presente in Italia. Segnalo che abbiamo anche chiesto al ministro Piantedosi, quando è venuto in audizione, di offrirci i dati, che pure forse possono esserci utili per capire come affrontare il tema, perché penso che in questa sede nessuno voglia fomentare odio e violenza.

Attenzione però a non porci come elementi di censura di scelte votate democraticamente. Questo va detto, perché da quello che mi risulta - lo dico ai colleghi perché, se hanno più informazioni, sono contenta per loro - leggendo quanto è successo a Torino, di fronte a scelte prese all'interno di un Senato accademico, sono state poste ai voti alcune mozioni, una delle quali è stata approvata. È una scelta: dobbiamo stigmatizzare chi ha scelto di mettere ai voti una mozione? Io questo non lo so, ma il mio invito ai colleghi è di separare chi entra in un'università e attua una contestazione per impedire a qualcuno di parlare - e questo va condannato sempre - da chi sta facendo scelte in autonomia (e sarà poi l'università a fare le valutazioni).

Ritengo giusto da parte di tutti noi lavorare all'interno di quella Commissione presieduta dalla senatrice Segre non per scrivere lettere o altro, ma per fare in modo che i fenomeni di antisemitismo non si diffondano. Su questo serve un'azione da parte di tutti, ma facciamo attenzione a pensare che tutto ciò che viene fatto secondo modalità che possono essere considerate a ragione di tutti democratiche sia da stigmatizzare con la stessa forza. Stiamo attenti a questo. *(Applausi)*.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, esprimo grande perplessità e anche sconcerto, perché non capisco il motivo per cui oggi siamo qui a commentare una decisione democraticamente presa all'interno del Senato accademico di un'istituzione quale quella universitaria, che giustamente gode di piena autonomia. Peraltro, c'è stata una votazione avvenuta a stragrande maggioranza e trovo l'ingerenza della politica particolarmente lesiva della libertà d'insegnamento che ancora è vigente nel nostro Paese.

Avanzo un'ipotesi: probabilmente ciò è anche frutto del fatto che la politica continua ad alzare i toni in maniera davvero preoccupante, alimentando scontri che, invece, dovrebbero essere tenuti a freno. Faccio rientrare in tale sconsiderato innalzamento dei toni anche questo intervento, che ritengo assolutamente fuori luogo per l'Aula del Senato. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, visto che in questi interventi è stata usata più volte la parola autonomia, credo che il Gruppo per le Autonomie debba intervenire. Ritengo peraltro che nessuno meglio di noi possa essere considerato al corrente di come debba essere il rapporto tra il Paese, lo Stato centrale e le autonomie.

Lontanissima da me l'idea di contestare la legittimità di una decisione autonoma, ma abbiamo un sistema Paese e siamo un Paese che in questo momento si trova in una situazione complessiva in cui si deve decidere dove stare. Quello che è successo a Torino è chiaramente in contrasto con quanto la stragrande maggioranza del Paese dice e fa in questo periodo. *(Applausi)*.

È chiaro che la legittimità della decisione del consiglio è indiscutibile, ma va contro la direzione che

ha preso il Paese. Bisogna esserne consapevoli e noi non vogliamo passare per antisemiti. Combattiamo l'antisemitismo e affinché in Israele torni a esserci una pace che però non lo penalizzi, come qualcuno invece intenderebbe.

Ci tenevo a dirlo perché l'autonomia è autonomia, ma alla fine il Paese è il Paese.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio il senatore Romeo per avere sollevato la questione. Voglio sottolineare una cosa.

Qualcuno ha parlato di decisione democraticamente presa: era in corso una riunione del Senato accademico, ma l'irruzione di un gruppo di studenti ne ha bloccato i lavori. (*Applausi*). Siccome questo è un Senato, sia pure non accademico, vorrei evitare che si ritenesse democratica l'irruzione di qualcuno in quest'Aula, per poi dire che il Senato ha democraticamente deciso. (*Applausi*). Ritengo pertanto che non sia stato fatto democraticamente, perché non si decide sotto l'occupazione di alcuni studenti, sul cui giudizio credo che sia abbastanza chiaro... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, lei è già intervenuta. Se dopo vuole intervenire per fatto personale, lo farà.

Scusi, senatore Malan, continui pure.

[MALAN](#) (*FdI*). Grazie, Presidente.

Peraltro, circa il fatto che qualche membro del Senato accademico si sia sentito di votare comunque un documento perché era sotto pressione, penso che lo si sarebbe dovuto innanzi tutto riconvocare, per avere una situazione più serena, per poi eventualmente votare. (*Applausi*).

Quanto al contenuto, scrive «La Stampa» - giornale non particolarmente sospetto di essere di parte diversa da quella che è - che questo è l'antisemitismo, ossia giudicare in questo caso lo Stato d'Israele con un metro diverso da quello che si usa per gli altri. Io non ho mai sentito parlare di interruzione dei rapporti con la Cina, che non è proprio un modello di democrazia (*Applausi*), e ciò che succede in Tibet da decenni non è certamente una cosa lodevole, ma l'elenco potrebbe essere lungo. Non sono però stati sospesi quei rapporti - secondo me, giustamente - perché tra università, proprio in nome dell'autonomia, ci dovrebbe essere uno scambio culturale.

Come ha detto il presidente Romeo, si tratta di arricchire e favorire la pace e la comprensione. Le università nate nel Medioevo, in un'epoca che viene citata come buia - e che, per certi versi, lo era certamente - godevano di una certa autonomia, sia pure con i limiti dell'epoca, e nelle università si dicevano cose che altrove non si potevano dire. Adesso sta diventando l'opposto: ci sono università dove si impedisce di parlare ad alcune persone (*Applausi*), che vanno da studenti a esponenti della cultura, fino addirittura al Pontefice, qualche anno fa. È giusto parlare ed è giusto il dissenso, ma il dissenso si fa, se si può parlare.

Riprendo un passaggio dell'intervento della senatrice Fregolent, che ho condiviso, a proposito del particolare significato che ha Torino per noi, essendo lei della città e io della zona. A Torino, il 29 marzo 1848, re Carlo Alberto emanò un regio decreto con il quale si davano agli ebrei gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini, segnando un passaggio fondamentale, perché per secoli erano stati discriminati in modo diverso nelle varie parti d'Italia che avevano diversi Governi. Il mese precedente era stata fatta la stessa cosa con i miei antenati valdesi. Pertanto, questo ci tocca particolarmente.

La città e l'università, l'ambito che più dovrebbe tutelare la libertà, si macchiano di questo passaggio, che - lo voglio ribadire - non è stato democratico. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ho ascoltato le cose dette dal senatore Romeo e mi ero ripromesso di affrontare il tema cercando di approfondire la questione prima di parlare.

Ho deciso di intervenire, con tutta franchezza, essendo la nostra posizione politica molto chiara - come abbiamo spiegato anche ieri nel corso dell'intervento del nostro Capogruppo - su una serie di temi. Penso che dobbiamo lavorare per costruire la pace e affrontare il tema spinoso che abbiamo di fronte. Non si possono però chiudere gli occhi di fronte al fatto che c'è una mobilitazione nel Paese attraverso

la quale si chiede di intervenire con forza rispetto alla situazione, che qualcuno chiama genocidio. Sta di fatto che son morte più di 30.000 persone, più di 12.000 delle quali erano bambini. C'è un dato di questo tipo e si chiede di cessare il fuoco.

Stigmatizzo l'atteggiamento che ho rilevato qui nei confronti di giovani studenti. Credo che abbiano il diritto di prendere la parola e dire quello che pensano: il che non vuol dire che sia giusto e bisogni giustificare tutto, ma criminalizzare l'intervento in una discussione di studenti lo trovo davvero sbagliato. Anzi, mi auguro che in questo Paese i giovani riprendano a fare attività politica, a partecipare e ad affrontare i vari temi, perché sono il nostro futuro. Criminalizzare le persone cercando di bloccare quanto avviene all'interno degli atenei, ma anche della società, a nostro avviso, è un errore molto grave. Questo è il dato fondamentale. È necessario essere molto cauti, cercando di capire perché succedono fatti del genere.

Infine, rispetto alla decisione, non penso ci siano persone che prendono decisioni sotto dettatura. Il Senato accademico, composto da adulti, avrà preso quella decisione valutando le proprie opinioni. Su questo ognuno di noi può dire la sua, ma francamente fare censura preventiva credo sia totalmente sbagliato.

Discussione del disegno di legge:

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (Relazione orale) (ore 10,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1014.

Il relatore, senatore Rosso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ROSSO, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e della *governance* della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SpA, detta Simico SpA.

L'articolo 1 individua l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (ANAS SpA) quale soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale, elencate nell'allegato A, e prevede che subentri alla Simico nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 2 interviene sulla *governance* della Simico e, in particolare, sulle funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione. All'amministratore delegato restano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'allegato 1, nonché per gli interventi di adeguamento delle piste da bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina e per quelli di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità «Ice Rink Oval», di Baselga di Piné.

Le attribuzioni dell'organo di amministrazione in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e di rendicontazione sono delegati al consigliere di amministrazione designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che non svolge le funzioni di presidente o di amministratore delegato.

Sulle funzioni delegate, l'organo di amministrazione può in qualunque momento impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Vengono modificate le modalità di individuazione dei due componenti dell'organo di amministrazione designati dalle Regioni: mentre finora dovevano essere nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ora si prevede che uno sia designato dalla sola Regione Lombardia e l'altro congiuntamente dalla Regione Veneto e dalle

Province autonome di Trento e Bolzano.

Si prevede poi che sia i componenti dell'organo di amministrazione, sia quelli del collegio sindacale siano designati e non nominati e viene abrogata la disposizione che prevedeva che i componenti dell'organo di amministrazione del collegio sindacale potessero essere revocati soltanto dai soggetti che li avevano nominati.

L'articolo 3 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 (messa in sicurezza della tratta Giuszano-Civate), con i poteri di cui articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto sblocca cantieri.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie e finanziarie, mentre l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore. Gli emendamenti approvati dall'8a Commissione si concentrano, in primo luogo, sulle opere ferroviarie connesse allo svolgimento dei Giochi, prevedendo che il soggetto attuatore delle opere complementari elencate nel nuovo allegato A-*bis* sia la società Rete ferroviaria italiana (RFI SpA). L'amministratore delegato di quest'ultima è nominato commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione dei passaggi a livello sulla strada statale SS 38. La società Ferrovie Nord viene invece individuata quale soggetto attuatore dell'intervento di collegamento tra il terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e la rete ferroviaria nazionale.

La Commissione ha poi previsto che l'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi tenga conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità e ha sostituito il riferimento alle Olimpiadi, presente in più punti del testo, con quello più corretto di Giochi olimpici e paralimpici.

Il nuovo articolo 3-*bis*, inserito dalla Commissione, autorizza gli enti territoriali a concorrere a finalizzare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, nonché a disporre l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica, sportive e infrastrutturali, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e la funzionalità degli impianti e delle infrastrutture, nonché lo svolgimento dell'evento.

Gli enti concedenti impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi sono inoltre autorizzati a procedere alla revisione del contratto di concessione, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione.

Si disciplina infine la destinazione delle disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'evento collaudo degli interventi, cui al piano complessivo delle opere olimpiche, e di quelle derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi.

Da ultimo, si prevede che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali aggiorni gli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico. L'aggiornamento è approvato anche in più stralci funzionali, il primo dei quali riguardante il territorio del Comune di Cortina.

Il provvedimento arriva in Aula dopo una lunga e attenta discussione in Commissione ambiente, in cui sono state svolte decine di audizioni. Abbiamo esaminato anche una serie di emendamenti, nessuno dei quali mai volto all'ostruzionismo - cosa per cui devo ringraziare tutti i colleghi, di minoranza e maggioranza - ma sempre a rappresentare contenuti e idee.

Ringrazio quindi tutti i colleghi per il lavoro svolto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici e sociali «Lorenzo Milani» di Meda, in provincia di Monza e Brianza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1014 (ore 10,44)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, saluto anche il Vice Ministro, che ringrazio per essere qui a rappresentare il Governo.

Questo Esecutivo è un Governo del fare, dell'operatività e della ripresa delle attività cantieristiche, che ci onoriamo di rappresentare con la figura di Matteo Salvini, nostro *leader*.

Il mio intervento sarà una continuazione di quanto il Gruppo Lega ha già espresso nel corso di precedenti iniziative normative, come ad esempio il testo sul G7.

Il relatore ha ricordato che nel corso dei lavori in 8^a Commissione il provvedimento è stato oggetto di un approfondito esame, anche grazie all'ausilio e all'apporto di competenze professionalmente molto elevate, cui ha fatto da contraltare la solita reminiscenza di culture forse di natura arcaica, ma non troppo. Infatti - e poi spiegherò come mai - tornando indietro nel tempo, possiamo annoverare grandissimi esempi di lungimiranza nella strutturazione di iniziative edilizie in occasione di grandi eventi che, come dissi qualche giorno fa intervenendo in materia di G7, dovrebbero onorare il nostro Paese della grande risonanza derivante dal fatto di accogliere rappresentanti in questo caso dello sport mondiale, facendo loro trovare un ambiente accogliente e una situazione infrastrutturale decente, e cercando di risolvere gli inevitabili problemi di afflusso di frequentatori, spettatori e atleti.

Se torniamo indietro nei secoli e riportiamo le lancette ai tempi delle Olimpiadi che si svolgevano nell'antica Grecia nell'età classica, possiamo annoverare, tra gli esempi di lungimiranza, gli ammodernamenti infrastrutturali che si svolgevano nella città di Olimpia. Per diversi secoli infatti, le strutture non erano adeguate ad accogliere la sempre maggior affluenza di spettatori causata dal grande e crescente interesse per quegli spettacoli sportivi. Vi era quindi una continuità nella strutturazione di opere che dovevano servire ad accogliere la massa di persone che affluivano alla città di Olimpia.

Stupisce che, tornando all'era moderna, vi siano forze politiche che alternano barlumi di lucidità a momenti di totale scoramento, per noi che dobbiamo ascoltare parole di critica continua su tutto ciò che fa parte dell'esigenza di ammodernare le nostre infrastrutture.

Non posso che fare riferimento, ad esempio, alle parole utilizzate nel giugno 2018 da Beppe Grillo, il quale aveva addirittura fatto un'apertura misteriosamente lungimirante alla possibilità che i suoi pargoli, i membri del MoVimento 5 Stelle, sapessero raccogliere la sfida - diceva lui - di gestire cose complicate (in quel caso, si parlava della candidatura di Torino per queste Olimpiadi Invernali). Mai padre fu più magnanimo nell'augurare ai propri figli capacità così eccelse.

Dopo queste timide aperture, le medesime forze politiche oggi hanno invece manifestato aperte critiche al Governo che cerca di risolvere problemi annosi, che si ripresentano in occasione di ogni evento importante che riguarda il nostro Paese e, durante l'esame in Commissione, hanno deciso di assumere posizioni tutt'altro che logiche.

Ritornando all'epoca classica, mi domando come uno dei vincitori del 508 avanti Cristo, Iscomaco di Crotona, abbia potuto raggiungere il luogo delle Olimpiadi, magari con mezzi arcaici come le triremi a vela di allora, che certamente non inquinavano.

Sarei curioso di capire quali opere siano state ingegnosamente costruite nell'antica Grecia per consentire di raggiungere la sede di Olimpia attraverso vie carrabili, dato che la città era dotata addirittura di due impianti termali, uno dei quali dedicato agli ospiti, che probabilmente avevano culture diverse da quella greca e avevano bisogno di trovarsi in un ambiente accogliente, al loro insediamento. Magari ci saranno state anche strutture in grado di ospitare attività dedicate al tempo libero durante i giochi.

Mi domando che cosa dobbiamo fare, in alternativa, se non desideriamo ammodernare le nostre strade e le nostre ferrovie in occasione di eventi così importanti, che dovrebbero essere solo motivo di orgoglio per il nostro Paese. Invece, ogni volta diventano motivo di scontro politico e ideologico per una parte (*Applausi*), che addirittura con il G7 è riuscita a fare contestazioni di fronte a una nomina commissariale per la spesa di 18 "miseri" milioni di euro per ammodernare qualche decina di chilometri di strade e realizzare due piste di atterraggio per elicotteri. Mi sembra che il parossismo arrivi a limiti inimmaginabili.

Noi siamo la forza politica che spingerà il Paese e questo Governo a monetizzare le grandi disponibilità che abbiamo per realizzare le opere. Non perderemo alcuna occasione di far sì che il

Paese faccia bella figura, quando si troverà ad accogliere ospiti provenienti da altri Paesi. Ciò vale soprattutto per queste Olimpiadi sportive invernali, che saranno anche Paralimpiadi per gli sportivi che praticano tali attività nella minor sorte di una disabilità. Noi siamo onorati di poterli accogliere e di far loro trovare infrastrutture efficienti e assolutamente moderne. Così faremo e continueremo a fare.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la riforma della *governance* disciplinata in questo provvedimento è dettata dalla necessità di completare le opere prima dell'evento olimpico. Del fatto che la nomina di un commissario governativo o di più commissari governativi sia la soluzione migliore mi permetto di dubitare, anche perché sono convinto che un commissario governativo non sia più bravo di uno nominato a livello locale. Soprattutto, nominare commissari governativi è diseducativo rispetto alla direzione che questa stessa maggioranza intende prendere con l'autonomia differenziata. Bisogna insegnare alle popolazioni ad essere autonome e non lo si fa certo mandando qualcuno da Roma che decida tutto.

Permangono comunque problemi a monte, sollevati in varie sedi da diversi soggetti, anche molto qualificati, e su questi intendo soffermarmi. Cinquant'anni fa Pierpaolo Pasolini metteva in guardia sulla differenza tra sviluppo e progresso, spiegando che il primo, legato all'inarrestabile corsa a beni e profitto, non sempre portava al secondo, cioè a una crescita civile e morale, rispettosa dell'ambiente, della natura, dei territori e delle comunità che ci vivono.

Quel suo scritto è di un'attualità sconvolgente rispetto a questi Giochi olimpici, raccontati e venduti come evento con ricadute positive per tutti, ma che invece ha subito dimostrato la sua insostenibilità sul piano ambientale, sociale e soprattutto economico e un'insostenibilità strutturale, legata alla natura stessa di queste manifestazioni. Dalle Olimpiadi invernali del 1994 alle ultime di Pechino, tutte hanno registrato costi di gran lunga superiori a quelli preventivati: Vancouver doveva costare 2 miliardi di dollari e ne è costata 6,5; Sochi 3,5 ed ha chiuso a 9; Pechino doveva costare 4 miliardi ed è finita quasi a 10.

Milano-Cortina parte da un costo di 1,5 miliardi, ma sono già stati raggiunti i 3,6 miliardi di euro. Si chiuderà a questa cifra? Chi lo sa? In ogni caso, questo grande buco verrà tappato, come al solito, con i soldi delle tasse degli italiani che le pagano.

Le Olimpiadi invernali, con quella di Milano-Cortina, che non fa eccezione, hanno peraltro smesso da decenni di produrre valore a livello locale, ma riflettono, a pieno titolo, un approccio predatorio ai territori, che vengono piegati alle logiche del *business*, del cemento e dell'asfalto, nonché a quello della diffusione delle immagini dell'evento, con poca o nulla attenzione rispetto alle ricadute ambientali o alle reali necessità delle popolazioni di montagna.

Tali popolazioni avrebbero bisogno oggi di essere sostenute in quanto garantiscono i servizi ecosistemici, la protezione della biodiversità e il mantenimento degli equilibri ambientali. Forse che i soldi dei giochi verranno destinati almeno in parte a servizi sanitari, a quelli educativi o a forme di trasporto pubblico più efficienti per gli abitanti della montagna? Direi proprio di no.

Le Olimpiadi invernali vanno però organizzate e, come sanno gli *insider*, nessun altro Paese voleva organizzarle. L'argomentazione di chi sostiene i grandi eventi è da sempre data dall'affermazione che con quei soldi si costruiscono infrastrutture che resteranno e quindi si tratta di un debito buono, strizzando l'occhio alle imprese che ne trarranno lavoro e guadagno. A parte il fatto che le infrastrutture andrebbero fatte tutte le volte che ce n'è bisogno e non solo in occasione di un grande evento, la sola vicenda della pista da bob dimostra come questa argomentazione sia falsa e fuorviante.

(*Applausi*). Non solo associazioni come World wide fund for nature (WWF), Club alpino italiano (CAI), Touring club e Legambiente hanno lanciato un appello sui costi e sull'impatto ambientale, ma financo il Comitato olimpico internazionale ha sollevato una serie di dubbi sugli 81 milioni e rotti di soldi pubblici spesi per un impianto che avrebbe forse senso fare a 2.500 metri, ma non certo a 1.300, senza neppure la certezza di farcela in tempo. Un'opera bandiera, ma insostenibile, visto che in Italia appena 59 persone praticano questo sport. Considerato inoltre che le temperature saranno sempre più alte (*Applausi*), mantenere l'impianto costerà sempre di più, ben oltre la cifra stimata di diverse

centinaia di migliaia di euro all'anno, che è comunque enorme e a carico del Comune, quindi della popolazione locale.

Più ampia però è la questione della sostenibilità ambientale ed economica. Il cambiamento climatico ha fatto ammalare la montagna, che è sempre più fragile e sempre meno in grado di reggere la costruzione di opere invasive. Guarda caso, invece, per queste Olimpiadi vengono realizzate opere che per la gran parte sono arterie stradali, spesso sovradimensionate rispetto alle necessità effettive dei territori, che richiederanno nel tempo grandi spese di manutenzione.

Signor Presidente, strade, gallerie e ponti hanno alti costi di manutenzione. In Italia abbiamo tristi esperienze recenti dei disastri che possono accadere quando le manutenzioni non vengono fatte, oltre al fatto poi che si tratta di opere finalizzate a una mobilità inquinante e vecchia, quella del trasporto pubblico su gomma. La mobilità *soft* rientra però nell'ideologia *green* che va combattuta, perché così vogliono le *lobby* amiche del nostro Governo (*Applausi*): una figuraccia internazionale annunciata per l'Italia, che sottolineerà ulteriormente la nostra triste nomea di Paese cicala, sprecone e canterino.

Nondimeno, queste Olimpiadi rischiano di danneggiare anche la città di Milano, facendo ulteriormente esplodere i prezzi delle case nelle zone adiacenti al villaggio olimpico, con l'effetto di espellere gradualmente gli attuali residenti e restringendo ulteriormente il diritto all'abitare delle fasce più deboli.

Non avrebbe avuto più senso riqualificare le strutture esistenti, come il vecchio Palasport di Milano? Perché questo spreco in una fase di contrazione della spesa pubblica per opere che andranno solo ad acuire vecchi e nuovi problemi? Soprattutto, che fine ha fatto l'impegno per Olimpiadi sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, peraltro firmato?

Quando le proteste sono così trasversali, quando sono in grado di unire la montagna e una città come Milano, significa che la questione è molto seria e non può essere liquidata con un'alzata di spalle, parlando dei soliti professionisti del no. Le iniziative di protesta stanno invece ponendo una questione essenziale, che riguarda il nostro futuro e i nostri modelli di sviluppo che queste Olimpiadi non vedono, chiuse come sono in una lettura antiquata e superata del mondo, quella che, per tornare a Pasolini, insegue lo sviluppo senza rendersi minimamente conto che questo non porterà alcun progresso, ma semmai il contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, quando ci si appresta a fare grandi eventi, bisogna sempre mettere sul piatto della bilancia gli elementi positivi, come il fatto che il nostro Paese sarà trasmesso sulle televisioni di tutto il mondo per molti giorni, e gli aspetti negativi, come riuscire a contemperare le grandi infrastrutture che si stanno realizzando con l'ambiente e la società circostante.

Parlare di Milano-Cortina per noi piemontesi e torinesi in particolare tocca una ferita aperta, perché la mia città a un certo punto ha deciso di non partecipare a quelle Olimpiadi, una scelta nefasta perché noi le infrastrutture, a differenza di Milano e di Cortina, ce le avevamo già, ed erano quelle delle Olimpiadi del 2006. Le avevamo tutte: i palazzetti per fare le gare; l'impianto da bob (che fa così tanto discutere); l'impianto dei trampolini di lancio (lo sanno bene i piemontesi qui presenti). Avevamo tutto, ma è stata fatta una scelta demagogica da parte dell'amministrazione e quelli che sono venuti dopo, il sindaco Lo Russo e il presidente Cirio, nulla hanno potuto fare per recuperare una situazione compromessa, in parte anche grazie alla non grande collaborazione delle due città, che, una volta appropriatesi delle Olimpiadi e dei finanziamenti, non sono state così generose da far rientrare chi si era autoescluso.

Questa è la storia dell'Italia, dei mille campanili e della loro incapacità di collaborare, ma anche di quando si teorizzano l'ambientalismo e la decrescita e non si percepisce la possibilità di cambiare la storia. La mia città nel 2006 ha radicalmente cambiato faccia: quando sono nata, negli anni Settanta, mai si sarebbe pensato che sarebbe diventata turistica, perché per tutti, anche per me, era la città della grande fabbrica, della produzione delle auto. Io sono nata nel quartiere Lingotto e quindi quella fabbrica ce l'avevo ben presente. E invece Torino è diventata una città turistica e oggi le persone che vi arrivano non trovano più la città fabbrica, ma trovano una città che le accoglie. Paradossalmente, i miei

amici del Sud, quando venivano nella mia città, che era ancora la città fabbrica, dicevano che si vedeva che era tale, perché i ristoranti non servivano più dopo le ore 21,30, mentre oggi trovano una città piena di eventi culturali, capace anche di attrarre dal punto di vista dell'esperienza turistica. E se la mia città è diventata un elemento di attrazione è grazie a quelle Olimpiadi del 2006. Oggi il Museo egizio è il quinto museo d'Italia, sicuramente anche grazie alla grande capacità del direttore Greco, che ne dica qualche forza politica della mia città che vorrebbe mandarlo via, ma il quinto posto del Museo egizio nella città di Torino vale il primo posto, perché il primo posto è occupato dagli Uffizi e per uno straniero è molto più facile andare a Firenze che venire nella mia città. Questo vuol dire che è stata fatta una grande azione per farla conoscere nel mondo, proprio attraverso quell'evento.

È per questo che, quando si dice di non fare determinati eventi, bisogna sempre soppesare cosa avviene in seguito ad un evento che renderà sicuramente molto conosciuto il nostro Paese. Probabilmente si devono fare infrastrutture e qui ritorniamo al decreto di cui stiamo parlando, che - guarda caso - prevede commissari. Viene da sorridere, perché nella discussione sul codice degli appalti si diceva che tutto questo si sarebbe evitato: grazie a quel codice, che avrebbe reso tutto più semplice, a un certo punto la possibilità di avere i commissari *ad hoc* sarebbe sparita, perché l'imprenditore che aveva un progetto in un attimo avrebbe potuto realizzarlo. Oggi siamo di fronte alla realtà: quel codice degli appalti non sta funzionando e per fare opere, guarda caso, esattamente come prevedevamo noi nel nostro piano *shock*, ci vogliono commissari *ad hoc*. Spero che le comunità vengano ascoltate nelle situazioni in cui devono esserlo, ma che si arrivi anche a migliorare le infrastrutture che sono scarse in qualsiasi parte del nostro Paese, perché sicuramente il Veneto produttivo non ha infrastrutture così adeguate. La Milano produttiva sta meglio di altri, ma non è così servita al di fuori della cerchia cittadina, quindi probabilmente questo evento riuscirà a migliorare la situazione.

Resta il grande rammarico che, se ci fosse stata anche Torino, alcune delle infrastrutture che oggi vengono costruite non avrebbero visto la nascita e si sarebbero risparmiati soldi della collettività, che sono sempre messi in gioco in qualunque caso: per un palazzetto del ghiaccio, per una pista o per qualsiasi altro elemento. Questo è un rammarico doppio: per la mia città, perché avrebbe fatto bene al suo PIL e al suo indotto, e per la collettività italiana, che vede sprecate risorse che evidentemente si potevano utilizzare per far altro, di cui questo Paese ha drammaticamente bisogno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il primo *question time* di questa legislatura si è svolto quasi un anno e mezzo fa con il ministro per lo sport e i giovani Abodi proprio sulle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ricordo bene quel momento, perché è stato anche il mio primo *question time* e in quell'occasione chiesi al Ministro precisazioni riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica di quei giochi invernali. Un anno e mezzo fa, il ministro Abodi ci assicurò che si sarebbero seguiti tutti i principi e i criteri ambientali richiesti dal Comitato olimpico internazionale e garantì che avrebbero rispecchiato i valori e la volontà esplicita della Fondazione Milano-Cortina 2026 e anche della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026, la famosa Simico, oggetto del provvedimento in discussione.

A parole, il ministro Abodi ha dichiarato questa garanzia, fatto sta che poi è sparito completamente dalla scena e ha lasciato il posto al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, il quale, sordo a tutti gli accordi e agli impegni presi a livello internazionale e anche al buonsenso, si è impuntato e si è intestardito nel voler portare il progetto della pista da bob a Cortina, questa volta definita in versione *light* - o pseudo-*light*, perché comunque costerà lo stesso 122 milioni di euro - sacrificando centinaia di larici secolari.

Si è anche deciso di fare di più, cioè di asfaltare e costruire strade a più non posso in mezza Italia del Nord, già intasata dal traffico e dall'inquinamento atmosferico. Tutto questo per la modica cifra di 3 miliardi di euro, per far fare bella figura all'Italia, come pensa il ministro Salvini, mentre stiamo facendo una figuraccia planetaria, con buona pace della sostenibilità, ma con il benessere del presidente leghista del Veneto Zaia, che, sempre a parole, aveva inizialmente dichiarato che queste Olimpiadi sarebbero state ad impatto zero. Purtroppo non sarà così, ma poco importano le parole di ieri, tant'è che oggi arriviamo a discutere il decreto-legge recante disposizioni urgenti sulla *governance*

e sugli interventi di competenza della società Simico, in un contesto in cui nel frattempo gli effetti della crisi climatica avanzano e con essi anche le criticità legate alla carenza di neve, che stanno preoccupando il settore del turismo invernale, la sua economia e anche il circo bianco.

Ciò che importa alla Regione Veneto e al Governo è la pista da bob di Cortina, una vicenda che ha assunto contorni assurdi e inaccettabili, anche per la palese incompetenza con cui quest'opera viene gestita, rischiando che rimanga una carcassa inutilizzata, visti i tempi ristrettissimi per la sua realizzazione.

Ma vi è di più. Nell'ulteriore tappa del percorso ad ostacoli di queste Olimpiadi, il Governo sta continuando ad accumulare enormi ritardi nella realizzazione di opere e infrastrutture, tra sprechi e incalcolabili danni ambientali.

È una faccenda che ha del grottesco, ma fa anche arrabbiare, tanto più che il Comitato olimpico internazionale (COI) nell'organizzazione dell'evento olimpico ha chiesto il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e ha optato per il nostro Paese proprio per l'attenzione manifestata dai proponenti italiani nel *dossier* di candidatura alla tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi coinvolti nello svolgimento delle gare: una vera beffa e anche una presa in giro, perché la Simico non ha rispettato questi impegni e la costruzione delle infrastrutture in molti casi non è nemmeno iniziata. Oggi pertanto, a meno di due anni dall'inizio dei giochi, ci troviamo a modificare, con questo decreto-legge, le funzioni attribuite all'organo di amministrazione di Simico, per cercare di supplire alla difficoltà gestionale di questa società.

Inoltre, in merito all'improvviso cambio di *governance* all'interno di Simico, ci stupisce che sia stato possibile affidare la sua gestione all'ingegnere Sant'Andrea, sostituito giusto poche settimane fa da un nuovo commissario, dopo che lo stesso Sant'Andrea, anche in occasione della Campionati del mondo di sci alpino del 2021 a Cortina, aveva lasciato il proprio incarico di commissario alcuni mesi prima delle gare, anche in quel caso ad opere incompiute. Oggi, come allora, stesso copione.

A fronte di queste notizie, che francamente ci preoccupano, il decreto-legge oggi in discussione tenta di mettere una toppa alla mala gestione di Simico, affidando la realizzazione delle opere stradali connesse allo svolgimento delle Olimpiadi ad ANAS. Per noi di Alleanza Verdi e Sinistra però questa delega ad ANAS è molto preoccupante, perché ci si concentrerà esclusivamente sulla realizzazione di opere stradali e verranno bypassati la valutazione del rischio idrogeologico, il principio di sostenibilità ambientale e gli sforzi che vanno fatti per potenziare una mobilità sostenibile oggi più che mai necessaria.

Il passaggio ad ANAS evidenzia anche le forti criticità in materia di tempistiche. La promessa che le opere saranno terminate per l'inizio dei giochi invernali si sta rivelando un miraggio. Si rischia di non vedere il completamento delle opere già in cantiere, com'è già accaduto per i Campionati del mondo di sci alpino del 2021 a Cortina. Vi faccio un banale esempio: il ponte di Crignes a Cortina avrebbe dovuto essere completato per i Campionati del mondo di sci alpino del 2021, ma la sua costruzione è ancora in corso. Ripeto che, oggi come ieri, è lo stesso il copione nelle Regioni Veneto e Lombardia, governate ormai da troppo tempo dalla Lega. Questo grande evento doveva consentire il potenziamento di importanti tratte ferroviarie tra la Lombardia e il Veneto, che per più della metà sono sotto il livello minimo di soddisfazione.

Non vi nego la mia incredulità nel venire a sapere dal sindaco di Bergamo Gori che non si riusciranno a completare nemmeno i 6 chilometri di ferrovia necessari per collegare l'importante scalo aeroportuale di Bergamo Orio al Serio alla stazione dei treni di Bergamo, già predisposta per le Olimpiadi, ma che non sarà pronta per l'inizio delle gare. Stesso destino per l'aeroporto di Verona, che avrebbe dovuto collegare la stazione ferroviaria della città. Non si è nemmeno collegato e completato l'anello ferroviario delle Dolomiti, un progetto fortemente sostenuto dai cittadini, ma che sembra naufragato nel nulla.

Nel complesso, per la rete stradale italiana si spenderanno 3 miliardi di euro e solo 400 milioni per la mobilità ferroviaria, sempre che si riesca a completarla. In audizione ci hanno detto che non c'è più tempo per iniziare o ultimare le tratte ferroviarie: questa è la litania che abbiamo sentito in audizione. Solo che sono passati anni dall'annuncio dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina e ha

dell'incredibile che tali opere non siano state programmate per tempo e che non siano neanche state iniziate.

Nel nostro lavoro emendativo abbiamo chiesto di valutare l'impatto ambientale per le opere di Milano-Cortina 2026, mentre per la mobilità su rotaia abbiamo presentato un emendamento che prevede la nomina di un commissario straordinario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie, finanziati per i Giochi. Amareggia molto sapere che le conseguenze di questa politica retrograda graveranno sul presente e sul futuro dei nostri ragazzi, sulle intere comunità che ci vivono e sui luoghi di inestimabile valore ambientale e paesaggistico che abbiamo la fortuna di avere.

In tutto il lavoro che sto svolgendo da un anno e mezzo a questa parte per Milano-Cortina un lato positivo c'è, che dà anche un minimo di sollievo, ed è sapere che le comunità montane, i territori montani e le associazioni, come Mountain Wilderness, Italia Nostra e altre, lasciati soli ad affrontare le difficoltà quotidiane, non si arrendono di fronte al *modus operandi* inaccettabile e arrogante della classe politica dirigente. A loro vanno il mio sostegno, la mia voce e il mio ringraziamento per l'immane lavoro che stanno svolgendo a tutela del nostro territorio, perché è anche nostro.

Noi di Alleanza Verdi e Sinistra non diciamo «no» alle Olimpiadi, sono anche un'ex atleta agonista di sport invernali; semplicemente, non appoggiamo questa *governance* che spreca soldi pubblici, deturpa l'ambiente e non garantisce nemmeno uno svolgimento sicuro dei giochi, né di terminare in tempo le opere previste, ma fa fare all'Italia una figuraccia a livello internazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galliani. Ne ha facoltà.

È con piacere che gli cedo la parola per la prima volta in quest'Aula. (*Applausi*).

[GALLIANI](#) (FI-BP-PPE). Signora Presidente, non è la prima volta in quest'Aula, è la prima volta da questo scranno, che fu del mio grande amico e maestro, la persona che mi ha cambiato la vita, il presidente Silvio Berlusconi. (*Applausi*).

Al suo fianco, ho condiviso per oltre quarant'anni, come noto e come lei sa, Presidente, la vita, il lavoro e la grande passione non solo per il calcio, ma per tutto ciò che è sport. Ricordo che il presidente Berlusconi mi diceva che lo sport in generale e il calcio afferiscono alla sfera non del *business*, ma dei sentimenti, e assomigliano un po' alla religione, con i suoi misteri dolorosi e gaudiosi. Così siamo sempre andati avanti insieme, passando da Istanbul ad Atene, dall'eliminazione con il Cittadella alla vittoria con il Pisa, la con conseguente promozione in serie A per la prima volta del Monza.

Da uomo di sport, sono molto felice e orgoglioso che l'Italia ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. Come diceva il presidente Berlusconi, lo spirito olimpico di De Coubertin conferma il valore dello sport ed invita a superarsi lealmente. La mia passione per lo sport ho cercato di dimostrarla da subito, anche in questo consesso, sostenendo attivamente il percorso che, partendo dalla passata legislatura, ha portato all'inserimento dello sport in Costituzione. In tal senso, ho già presentato in questa legislatura un nuovo disegno di legge che punta proprio all'attuazione di quell'articolo 33 della Costituzione che mira a migliorare il sistema sportivo in Italia, soprattutto in ambito formativo e di accesso alle pratiche e agli impianti per i soggetti che hanno maggiori difficoltà ad integrarsi. È sicuro che lo sport è un elemento fondamentale per ogni società.

Intervengo dunque su un argomento che mi è particolarmente caro, le Olimpiadi, che si svolgeranno anche nel territorio in cui sono nato, cresciuto ed eletto, vivo e ho sempre svolto le mie attività: la Lombardia. Ricordiamo tutti le tristi immagini delle strade delle nostre città vuote, con le attività completamente ferme e uno stravolgimento totale delle nostre vite. In termini assoluti, la città in cui il conto del Covid è stato più alto è appunto Milano, con oltre 650 milioni di euro di perdite.

Oggi dunque le Olimpiadi invernali Milano-Cortina rappresentano una linfa nuova di sviluppo. I lombardi, gente laboriosa e produttiva, hanno già affrontato in maniera eccelsa la ripresa dalle varie crisi che si sono succedute nel tempo ed oggi sono pronti a mettersi in gioco per dare al mondo un evento grandioso, con la convinzione di superare tutte le aspettative.

Le Olimpiadi sono un evento che coinvolge tutto il comparto sportivo e non solo, dagli atleti in campo agli allenatori, agli organizzatori, ai volontari, alle istituzioni del territorio ed agli imprenditori. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono la quarta Olimpiade che il nostro Paese ospita, un dato molto

importante. Le medaglie olimpiche, in ricordo delle precedenti edizioni che l'Italia ha ospitato, sono conservate nella sala del Consiglio dei Ministri, a dimostrazione dell'importanza che le Olimpiadi hanno per la nostra identità e per la nostra storia. Inoltre, questa manifestazione sarà senza dubbio un volano per l'intera economia nazionale.

Ci sarà un aumento della domanda per il comparto sport che potrebbe superare il miliardo di euro e un aumento della domanda per il comparto di un miliardo di euro genera, come effetto diretto e indiretto e per l'indotto, un impatto molto consistente sull'intera economia.

Secondo la ricerca di una prestigiosa università romana, la sola organizzazione delle Olimpiadi invernali può produrre nel sistema Paese quasi 13.000 nuove unità di lavoro, oltre 9.000 delle quali per il settore sportivo e quasi 4.000 per i settori economici ad esso collegati. I benefici non si limiteranno però agli aspetti economici: non sottovalutiamo l'impatto mediatico di un evento di questa portata, che potrebbe invogliare sempre più persone ad avvicinarsi alla pratica sportiva nel nostro Paese. Pur attestandoci sotto la media europea, i cittadini italiani che praticano sport in modo continuativo sono in media aumentati, dal 22,8 per cento del 2010 al 27,1 del 2020, un dato che potrebbe continuare a crescere.

Si pensi, ad esempio, all'impatto dei successi nel tennis di Jannik Sinner e della Nazionale che ha conquistato l'ultima Coppa Davis. Secondo la Federazione italiana tennis e padel, infatti, il numero di tesserati è passato da 129.000 nel 2021 a 660.000 nel 2023, ma le stime indicano oltre 700.000 tesserati all'inizio del 2024. Anche il numero di praticanti è aumentato in modo considerevole, passando da circa 1,3 milioni nel 2021 a 4,5 milioni nel 2023, per non parlare degli effetti economici estremamente positivi derivanti dall'aumento degli spettatori, dei turisti e degli investitori stranieri collegati al mondo del tennis.

Lo sport riveste un ruolo sociale di grande rilevanza, che garantisce significativi effetti positivi, non solo materiali, per la nostra società. Si pensi al miglioramento del benessere psicofisico, all'incentivo alla coesione sociale, alla riduzione della spesa sanitaria e alla promozione del territorio. Dunque queste Olimpiadi per l'Italia hanno un'enorme importanza, *in primis* per l'orgoglio che saranno capaci di imprimere nel nostro Paese e per l'effetto dirompente che avranno per l'intera economia, per il comparto sport e per la società italiana tutta.

È innegabile dunque che l'effetto di questo provvedimento, che oggi ci accingiamo a votare, sarà la sicura modernizzazione dei territori coinvolti. Le nuove infrastrutture faciliteranno le comunicazioni e renderanno il Nord Italia ancora più competitivo, il tutto garantito da una *governance* efficace e snella, che il Governo si è impegnato ad attuare.

È importante quindi il coinvolgimento di tutti gli enti, delle organizzazioni e delle associazioni del territorio, che saranno in grado di dare la giusta collaborazione per il perfezionamento di questo evento. Facciamo sì che le infrastrutture che nasceranno non siano finalizzate alla sola manifestazione, ma diventino luoghi di aggregazione e partecipazione anche per il futuro.

Cari colleghi, il nostro partito, com'è noto a tutti, è sempre favorevole all'organizzazione di grandi eventi pubblici, in particolare di grandi eventi sportivi come le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali. Credo quindi che questa manifestazione debba essere assolutamente sostenuta e amministrata nel miglior modo. Il Governo è impegnato in prima linea per rendere un successo le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e noi saremo al suo fianco. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Galliani. Prima intendevo dire per la prima volta in questa legislatura. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento, al pari di altri proposti da questa maggioranza, non è altro che fumo negli occhi, perché non risolve e non affronta i temi e i problemi che restano sul tavolo. Per restare in tema - mi sia consentito - con questo provvedimento sparate a pieni cannoni neve artificiale sulla vostra incapacità di investire e spendere soldi provenienti dalle casse dello Stato, quindi dalle tasche dei cittadini.

Nel corso delle audizioni in Commissione, sia le associazioni di categoria sia i rappresentanti degli enti locali hanno sollevato non poche perplessità sulle previsioni di questo decreto-legge, ma con voi - si sa - è inutile cercare un confronto.

La quasi totalità degli emendamenti correttivi e integrativi che il mio Gruppo parlamentare ha proposto aveva lo scopo di migliorare il testo, ma ovviamente sono stati respinti, dietro un parere contrario del Governo. Si trattava di interventi di buon senso, mirati appunto a rendere efficace e propositivo un testo completamente lacunoso.

Prima di ogni cosa, mi preme sottolineare, com'è già stato fatto dalla collega Floridia, che questo testo non tiene davvero conto, in alcun modo, della vocazione sostenibile dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Tale sostenibilità fu già messa in discussione, a suo tempo, da tutte le sigle ambientaliste che mesi fa - e mi duole evidenziarlo al senatore Galliani, che precedentemente si era espresso completamente in altri termini - decisero di abbandonare il tavolo di confronto voluto proprio dalla fondazione Milano-Cortina.

Pensiamo alla famigerata pista da bob: già nel mese di dicembre un cospicuo gruppo di colleghi, tra cui anche diversi parlamentari del MoVimento 5 Stelle, si rivolsero al Comitato olimpico internazionale e alla Presidente della Commissione di coordinamento per i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, chiedendo di intervenire nella scelta del luogo già individuato per l'edificazione della pista.

In quell'occasione, in sostanza, si chiedeva di indicare una sede già esistente, ma fuori dall'Italia, secondo i criteri di sostenibilità assunti dall'Agenda olimpica 2020 per lo svolgimento delle gare da bob, viste la ristrettezza dei tempi per la realizzazione della pista e l'assenza di alternative; e invece no, per voi è tutto regolare (come si suol dire, va tutto bene, madama la marchesa).

Non vi siete fermati neanche di fronte all'abbattimento di centinaia di larici secolari che dovranno far posto a questa pista da bob, impattante e anche ridicola. Anche l'ottimo violoncellista, talento espressione della musica italiana, Mario Brunello, che con le sue note ha cercato di dar voce al grido di dolore di quel bosco, di quei larici e anche dei cittadini e del territorio, si è dovuto arrendere, constatando che la tutela dell'ambiente di certo non è musica gradita a questo Governo. (*Applausi*).

Noi del MoVimento 5 Stelle, come dicevo poco fa, abbiamo provato a cambiare questo testo e a migliorarlo. Ad esempio, abbiamo proposto l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la manutenzione e la sicurezza di strade, ponti e viadotti. Abbiamo anche chiesto - ma non ottenuto, ovviamente - l'ammodernamento del trasporto pubblico locale attraverso l'acquisto di una nuova flotta di autobus con emissioni rientranti nei limiti Euro 6. Su questo tema ci avete accontentato con l'accoglimento di ordini del giorno, ma sempre con la solita formula edulcorata: a valutarne l'opportunità, entro i limiti della finanza pubblica. Poca roba, insomma. Sono impegni che, sì, assumete, ma che, nella chiara prospettiva della manutenzione di strade e opere d'arte già esistenti e del rinnovo di flotte di autobus obsolete e inquinanti in un'area che è la più inquinata d'Italia, sono e resteranno impegni al ribasso, di cui lascerete traccia solo sulla carta.

Ancora, per assicurare la massima trasparenza e il monitoraggio delle opere abbiamo proposto di trasmettere anche al Parlamento (cosa che vi sembra strana) le relazioni sullo stato d'attuazione degli interventi della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, ciò sempre nell'ottica - mi ripeterò di nuovo - di dare un senso a questo Parlamento, nonostante voi veniate ormai in Aula solo per ratificare scelte che prendete altrove, in luoghi ben distanti da quelli che esprimono la rappresentanza del popolo. (*Applausi*).

I pareri del Governo sono stati contrari su questo, su quello e su tutto. Si è anche provato ad arginare l'esborso dei 50.000 euro di denaro pubblico da voi previsto per rimborsare il commissario e i suoi subcommissari. Abbiamo provato a ridurlo a 20.000 e anche chiesto di azzerarlo. È un commissario straordinario che forse voi vorreste in eterno, i cui poteri invece dovrebbero, a nostro avviso, esaurirsi con l'avvio dei Giochi, ma anche questi semplici concetti sono quanto di più lontano dalle vostre politiche.

Nel nostro Paese, l'emergenza rappresentata dalla sicurezza sui luoghi di lavoro viene presa in considerazione purtroppo esclusivamente a seguito del manifestarsi di gravi incidenti, che sono una vera e propria piaga. Signor Presidente, le stragi sul lavoro sono una vera e propria piaga, ma, anche in quest'ultimo caso, per voi va tutto a gonfie vele. Avete bocciato la nostra proposta per tutelare gli operai impiegati nei luoghi dei Giochi, attraverso il monitoraggio specifico in ambito di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro, ma quell'emendamento non era un nostro capriccio. Quando si prevede di realizzare grandi opere in un lasso di tempo molto breve, ciò che viene da immaginare è lo *stress* al quale possano essere sottoposti gli operatori dei cantieri, con lavori da svolgere senza soluzione di continuità, come riferito in audizione, in orari notturni e diurni. Per voi però va bene così, sordi come siete alle richieste di maggiori tutele per i lavoratori e di maggiore sicurezza avanzate, da ultimo e in maniera più frequente, anche dal presidente Mattarella.

Bocciato anche il finanziamento del fondo per le reti ciclabili urbane: la cosa non ci stupisce affatto, perché un ciclista è un disastro per l'economia del Paese; non compra auto, quindi non prende soldi in prestito per acquistarne, non paga polizze assicurative, non compra carburante, non paga per sottoporre l'auto alle necessarie manutenzioni e riparazioni, non utilizza parcheggi a pagamento, non causa incidenti rilevanti, non richiede autostrade a più corsie e non diventa obeso.

Le persone sane non sono necessarie, né utili all'economia: non comprano medicine e non vanno negli ospedali, né dai medici. Non aggiungono nulla al PIL del Paese. Questo non lo dico io, ma lo ha detto un banchiere, uno dei vostri cari amici, davanti a una platea di economisti, ed evidentemente li ha fatti molto riflettere.

A tal proposito, colleghi, parlando di amici, avete visto gli ultimi dati sugli utili delle banche? Quasi 24 miliardi. Ma guardiamoci intorno: in Spagna hanno avuto il coraggio che a voi è mancato e la tassa sugli extraprofitti delle banche ha portato nelle casse dello Stato un miliardo di euro. Pazienza, è tutto nella norma.

Signor Presidente, concludo ribadendo che questo provvedimento manca di concretezza ed incisività. In estrema sintesi, è lo specchio del vostro modo di guidare il Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Alfonso Maria de' Liguori» di Acerra, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1014 (ore 11,32)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Italia arriva ad ospitare, nel 2026, uno degli eventi sportivi più importanti. Le Olimpiadi sono un momento straordinario di partecipazione e di coinvolgimento. Arriveranno a far partecipare tutti i Paesi del mondo, aprendo così una grandissima vetrina e anche un *monitor* su tutta l'Italia, dando la possibilità non solo di vedere una competizione sportiva che appassiona tutti e unisce tutti i popoli, ma anche la possibilità di vedere l'Italia protagonista non solo per la bravura dei nostri atleti, come hanno dimostrato anche nelle ultime edizioni dei Giochi, ma nel mostrare la capacità del nostro Paese. Arrivare alle Olimpiadi è infatti un percorso laborioso e articolato.

Non per niente, questo provvedimento, che stiamo discutendo e che ci accingiamo ad approvare oggi, cerca proprio di individuare misure per snellire tale diabolico meccanismo italiano in forza del quale avere e spendere denaro diventa sempre una gabola, qualcosa al limite e di veramente diabolico.

Questa sfida, la sfida delle Olimpiadi, ci vede pronti però e l'Italia è pronta.

Prima di parlare del provvedimento e dei suoi effetti, ritengo però necessario fare non solo alcuni ringraziamenti, ma anche una considerazione su chi ha fatto cosa. Queste Olimpiadi noi le vediamo solo ed esclusivamente perché ci sono state due Regioni e due presidenti di Regione, che si chiamano Luca Zaia e Attilio Fontana, che le hanno fortemente volute. (*Applausi*). Proprio grazie alla partecipazione delle Regioni si è riusciti ad arrivare all'approvazione della nostra candidatura; questo non sarebbe accaduto, se non avessimo avuto il ministro Giancarlo Giorgetti (*Applausi*), che al tempo, con la delega allo sport, ha fortemente combattuto, ponendosi a fianco delle Regioni che hanno voluto questi eventi. Credetemi, oggi non saremmo qui a parlarne, senza il loro impegno.

Le Olimpiadi sono un'occasione che non potevamo non cogliere, non solo per avere lo spazio di dimostrare quanto l'Italia sia in grado di ospitare questo grande evento articolato, che potrà dare risposte, ma anche per uno sviluppo economico che l'Italia può e, anzi tutto, deve sfruttare.

Le Olimpiadi non sono quindi soltanto un singolo evento, ma un insieme e un sistema, che si svolgono in realtà su più direttrici. Per un verso, c'è la realizzazione di lavori di installazione e di costruzione

destinati all'evento e delle necessarie opere collaterali, sulle quali oggi abbiamo sentito nascere commenti e alla fine faremo anche alcune considerazioni. Per un altro, vi è un'ulteriore direttrice, rappresentata dall'offerta di prodotti e servizi agli stessi partecipanti e a tutti coloro che verranno per assistere alle Olimpiadi, che sono appassionati, ma anche turisti; sono persone che verranno in Italia per vederla e conoscerla.

Un ultimo filone è rappresentato dalla fornitura di prodotti e servizi in fase di realizzazione dei giochi. Un collega che mi ha preceduto ha parlato a sua volta di cifre, che ricordiamo e confermiamo: si prevedono un impatto sul PIL di circa un miliardo e un incremento delle risorse del comparto sport pari a quasi 1,1 miliardi di euro. (*Applausi*). I settori che beneficeranno delle risorse supereranno un migliaio di milioni di euro.

È certo che, quando si parla di denari, si può pensare che vengano sprecati per realizzare l'evento. No, signori, non è così, perché la grande sfida che raccoglierà l'Italia è quella di far sì che non si tratti di spese destinate semplicemente a un evento, ma di investimenti nell'ottica della valorizzazione del comparto sport invernale che per noi è una grandissima occasione.

Si è parlato di opere e alcuni colleghi hanno sollevato critiche sulla loro realizzazione. Ogni volta che viene costruita una strada o realizzata un'opera pubblica, nascono immediatamente cinque o sei comitati del no. Ci sono sempre delle ragioni per le quali per alcuni non solo non dovrebbero essere realizzati ferrovie, autostrade e ponti, ma nemmeno un capannone. Sono meccanismi volti a immaginare che il nostro Paese possa ancora andare avanti a dorso di mulo. Dico però che, se si andasse a dorso di mulo, probabilmente quest'ultimo avrebbe qualcosa da ridire e l'animalista farebbe rivendicare i suoi diritti a non essere sovraccaricato.

Viviamo in una società che ha bisogno di contatti, di relazioni e di costruire. L'Italia ha veramente tanto bisogno di costruire. Questa è una delle occasioni. Le Olimpiadi sono un evento assolutamente straordinario. Credo che lo sforzo fatto anche da questo Governo per arrivare in fondo sarà premiato dalla grandiosità della manifestazione e dagli effetti moltiplicativi che deriveranno dall'organizzazione dell'evento.

Il nostro Gruppo appoggia fortemente e rivendica questo evento, visto che qualcuno dice che forse non si doveva fare. Questo evento ha una marchiatura e una firma della Lega delle quali andiamo veramente orgogliosi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

[BASSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, interverrò anch'io sul decreto-legge che oggi ci troviamo a discutere, perché è certamente un provvedimento di notevole importanza per consentire il completamento delle opere necessarie all'organizzazione dei Giochi olimpici, un evento di portata internazionale, che anche noi auspichiamo possa mettere in vetrina il nostro Paese sul palcoscenico mondiale e che, se fosse ben gestito, potrebbe rappresentare anche un'occasione per stimolare la crescita economica, lo sviluppo infrastrutturale e il rafforzamento dell'immagine dell'Italia all'estero.

Il decreto-legge in esame prevede una serie di misure volte a revisionare le attribuzioni commissariali e a riformare la *governance* della società. È un decreto, però, che - dobbiamo dirlo con onestà - certifica e rende palese il fallimento del Governo di molte Regioni, anche di quelle ricordate prima dalla collega, nel far fronte agli impegni assunti, come il fallimento dei mirabolanti annunci del nuovo codice degli appalti, che avrebbe dovuto risolvere qualsiasi problema, mentre tutte le volte non si trova in grado di far fronte alle necessità del Paese. (*Applausi*).

È a causa di questi fallimenti che il decreto-legge oggi in esame deve adottare misure straordinarie per accelerare i lavori, per garantire che tutte le infrastrutture necessarie siano pronte in tempo utile per i Giochi. Certificate e chiarite le responsabilità del Governo, però, come senatori del Partito Democratico, riteniamo comunque nostro dovere assicurare il successo dell'evento, così come riteniamo al contempo imprescindibile che tutte le opere infrastrutturali e accessorie siano realizzate nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e sostenibilità, per lasciare un'eredità duratura al nostro Paese e alle generazioni future.

La discussione di oggi rappresenta dunque un momento di riflessione per valutare attentamente le disposizioni previste, esprimere le nostre considerazioni e contribuire, ognuno secondo le proprie

convinzioni, al perfezionamento di un provvedimento di tale rilevanza. Lo premetto e lo ribadirò: condividiamo l'obiettivo di garantire all'Italia di essere pronta ad accogliere uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti a livello internazionale. I Giochi olimpici e paralimpici invernali rappresentano infatti un'opportunità unica per il nostro Paese di mostrare al mondo le nostre capacità organizzative, la nostra cultura sportiva, le bellezze naturali e architettoniche che rendono l'Italia unica.

Tuttavia, pur riconoscendo i giusti obiettivi perseguiti, non possiamo trascurare di evidenziare alcune preoccupazioni che ci spingono a una posizione di cautela. Dalla nostra analisi del testo e dalle audizioni realizzate emergono infatti preoccupazioni riguardanti principalmente la trasparenza nelle procedure di affidamento, la qualità delle opere, l'impatto ambientale dei progetti infrastrutturali e la reale distribuzione dei benefici economici tra le comunità locali.

In primo luogo, il trasferimento di competenze all'ANAS, pur essendo una mossa volta a snellire i processi burocratici, solleva questioni importanti riguardo alla trasparenza e alla concorrenza nell'assegnazione dei lavori, mentre l'accelerazione dei lavori, se è indubbiamente necessaria per rispettare i tempi previsti, non deve avvenire a discapito della qualità degli interventi.

Infine, è fondamentale che i benefici economici generati dall'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici siano distribuiti equamente, portando a un vero sviluppo delle comunità locali. Le modifiche alla *governance* della società e l'accentramento di alcune funzioni potrebbero invece rischiare di escludere dal processo decisionale le realtà locali che dovrebbero essere coinvolte attivamente per assicurare che le opere realizzate rispondano alle esigenze del territorio e contribuiscano allo sviluppo sostenibile delle Regioni ospitanti.

Queste preoccupazioni, onorevoli colleghi, ci portano a richiedere un approfondimento su vari temi. È nostro dovere garantire che un evento di tale importanza sia un'opportunità di crescita non solo economica, ma anche sociale e ambientale.

Per questi motivi, riteniamo necessario un dialogo più approfondito per risolvere tali criticità e lo abbiamo fatto presentando emendamenti finalizzati a una maggior trasparenza nelle procedure di affidamento, a una valutazione d'impatto ambientale approfondita, al coinvolgimento delle comunità locali, alla sostenibilità economica e sociale e a garanzie per il futuro delle opere realizzate. Queste proposte di modifica sono state oggetto di emendamenti del nostro Gruppo, parte dei quali è stata approvata grazie al proficuo lavoro svolto come sempre in 8a Commissione e al dialogo avvenuto in questa occasione con il Governo (cosa, questa, non usuale).

Fra questi emendamenti sottolineo un'attenzione non solo ai collegamenti stradali, ma anche a quelli ferroviari, con l'individuazione di Ferrovienord quale soggetto attuatore dell'importante intervento per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Malpensa e, a seguire, l'emendamento per consentire agli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici di concorrere a finanziare e a svolgere attività inerenti ai giochi, per favorire un impatto positivo sul territorio dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento finalizzato ad assegnare agli enti territoriali competenti le opere di carattere permanente e a fruibilità pubblica realizzate per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali. Avremmo auspicato la sua approvazione in Commissione, ma vogliamo dar credito all'impegno del Governo di perseguirne comunque le finalità; impegno che si è preso accogliendo l'ordine del giorno in cui sono confluiti i contenuti del nostro emendamento.

Dobbiamo al contempo evidenziare che sono state invece respinte le tre proposte contrarie alla revisione della *governance* e al funzionamento della Società Infrastrutture Milano-Cortina 2016, di cui non si comprende la finalità, se non quella di sostituire il vertice manageriale, e le proposte volte a limitare i rimborsi per lo svolgimento delle funzioni commissariali poste a carico delle risorse per realizzare le opere.

Alla luce di questo dialogo e di questa collaborazione su alcuni aspetti, ma anche delle chiusure su altri altrettanto rilevanti, possiamo quindi concludere la nostra valutazione ribadendo la nostra attenzione all'importanza strategica dei Giochi olimpici e paralimpici invernali per l'Italia, non solo in termini di visibilità internazionale, ma anche per le opportunità di sviluppo economico, sociale e infrastrutturale.

Tuttavia, le preoccupazioni sollevate in merito alla trasparenza delle procedure di affidamento, alla

sostenibilità ambientale dei progetti, al coinvolgimento delle comunità locali e all'equa distribuzione dei benefici economici, ci spingono a chiedere ulteriori riflessioni e miglioramenti al testo. Abbiamo proposto modifiche concrete con l'intento di rendere il decreto-legge più inclusivo, trasparente e attento alle implicazioni di lungo termine.

La nostra decisione, se non ci saranno modifiche ai pareri sugli emendamenti riproposti in Aula, è quindi indirizzata ad un'astensione come atto di responsabilità che riflette il nostro impegno a contribuire al successo dell'evento, pur evidenziando la necessità di un approccio più equilibrato, che consideri tutte le variabili in gioco, per dimostrare la nostra apertura al dialogo e alla collaborazione su tutti i temi e i progetti indirizzati al bene del nostro Paese e alle sue future generazioni.

Auspichiamo che, con lo stesso spirito, da parte della maggioranza possa ancora esserci una riflessione costruttiva per migliorare ulteriormente il decreto-legge, per il successo dei giochi e per l'interesse dell'Italia e dei suoi cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosa. Ne ha facoltà.

ROSA (Fdi). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'obiettivo del provvedimento in esame è quello di accelerare la realizzazione delle opere indispensabili per la riuscita delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. È opportuno ricordare le premesse su cui poggia il provvedimento in esame e che ritroviamo nel decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con il quale venivano introdotte disposizioni urgenti - lo sottolineo - già nel 2020 per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e si identificava la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni Lombardia e Veneto, nonché dalle Province autonome di Trento e Bolzano, quale soggetto che doveva occuparsi della progettazione, nonché della realizzazione, in quanto centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche.

Il 7 dicembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, individuava le opere infrastrutturali da realizzare, comprese quelle per l'accessibilità. In data 26 settembre 2022 l'allora presidente del Consiglio Draghi approvava il piano degli interventi. Il complesso di interventi quota circa 3 miliardi di euro per circa 110 interventi infrastrutturali.

Era necessario dare queste informazioni, seppur sommarie, perché in questo modo emerge con chiarezza che le opere da realizzare, tranne qualche modifica davvero lieve, sono state individuate ed approvate dagli scorsi Governi. In altre parole, la programmazione degli eventi è stata decisa anche con l'appoggio di chi oggi critica il provvedimento in discussione (*Applausi*); provvedimento che, nei fatti, non fa altro che imprimere un'accelerazione alla realizzazione delle opere, prevedendo il passaggio dalla Società infrastrutture Milano-Cortina 2026 ad ANAS del ruolo di soggetto attuatore di alcune opere di impiantistica sportiva e infrastrutturale, stradale e ferroviaria e il subentro nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla medesima società, il tutto nell'ambito degli accordi quadro con ANAS, che consentono di procedere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure ad evidenza pubblica. Inoltre, il decreto-legge in esame trasferisce competenze anche a Ferrovienord e a Rete ferroviaria italiana per le opere infrastrutturali che ricadono nella loro sfera. Questa scelta è stata salutata positivamente da tutte le istituzioni coinvolte, poiché consente un'accelerazione effettiva alla realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi.

Mi permetto di richiamare un esempio per tutti, ossia il caso portato dal sindaco di Lecco, sentito in audizione in 8a Commissione, il quale ha sottolineato che grazie al passaggio di competenze ad ANAS verrà inaugurato a breve il tratto di strada Milano-Bormio verso Lecco, che consiste in un ponte che attraversa l'Adda. Anche la revisione della *governance* della società, contenuta nel provvedimento oggi in discussione, è finalizzata alla necessità di assicurare una gestione più efficace che si raccordi meglio con il passaggio di competenze ad ANAS, come pure la nomina dell'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale 36, ossia la messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, disposta con l'articolo 3, è tesa ad assicurare la realizzazione nei tempi previsti.

Nonostante si tratti di norme di buon senso, l'opposizione - come abbiamo sentito tutti - critica

strumentalmente questo decreto-legge, come all'epoca lo stesso MoVimento 5 Stelle criticava la scelta di appoggiare la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi.

Al di là del prestigio per il nostro Paese di ospitare le Olimpiadi invernali, la lettura di qualche dato riguardante l'importanza strategica di questo evento può aiutarci a fare riflessioni più accurate. Le ricadute economiche delle Olimpiadi del 2026 sui territori sono valutate, da tre differenti studi condotti dalle università La Sapienza di Roma, Bocconi di Milano e Ca' Foscari di Venezia, in circa 4,5 miliardi di euro, al netto degli investimenti per la realizzazione del grande evento. Secondo lo studio realizzato dall'università Ca' Foscari di Venezia, i posti di lavoro generati dall'evento sarebbero 13.800 per le sole Regioni Veneto e Trentino, senza contare la Lombardia.

Eppure, come dicevo, c'è chi fa ostruzionismo. È ovviamente un ostruzionismo di facciata, ideologico e senza senso; il tipico ostruzionismo che si fa perché va fatto e perché non farlo significherebbe ammettere che questo Governo sta facendo bene. Ciò è accaduto ad esempio anche per le opere relative agli eventi legati al G7. Stiamo parlando dell'opposizione a un provvedimento che è priva di fondamento, un no che non sarà il primo e non sarà neanche l'ultimo.

Vorrei ricordare a quest'Assemblea che il 10 gennaio 2019, quando il Consiglio dei ministri ha garantito il sostegno alla candidatura di Milano e Cortina, il presidente era Giuseppe Conte. Il 24 giugno 2019 a Losanna il COI ha designato vincente la candidatura Milano-Cortina e, durante la presentazione finale, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha confermato il pieno sostegno al progetto olimpico.

Oggi però assistiamo all'ennesimo teatrino del no: le opere non vanno bene; l'impatto ambientale non è stato valutato; costa troppo. Coloro che oggi criticano questo provvedimento, che non modifica assolutamente il progetto originario, ma cerca di accelerare la realizzazione delle opere, ieri hanno votato i provvedimenti che ne gettavano le basi. Non è davvero possibile credere che solo oggi vi ricordiate dell'impatto ambientale, facendo finta di non sapere che, prima della realizzazione, ogni opera dev'essere sottoposta a tutte le valutazioni e autorizzazioni ambientali previste dalla legge. La stessa cosa vale per le norme sulla sicurezza del lavoro, cui nessuno può sottrarsi.

Solo per essere chiari nei confronti dei cittadini, la tanta criticata pista di bob di Cortina, che per l'opposizione è inutile e dannosa per l'ambiente, sarà la prima infrastruttura sportiva al mondo ad ottenere la certificazione Envision, la certificazione di qualità delle infrastrutture più completa che ad oggi sia possibile ottenere. Basti pensare che la certificazione Envision analizza l'opera sotto il profilo dell'efficacia dell'investimento, del rispetto dell'ecosistema, del rischio climatico e ambientale, della durabilità della *leadership* e del miglioramento della qualità della vita. In particolare, il protocollo innovativo valuta le *best practice* che un progetto infrastrutturale dovrebbe mettere in atto nell'approcciarsi all'ambiente e al mondo naturale, sotto il profilo dell'impatto sia paesaggistico sia sulla biodiversità e sugli equilibri idrici esistenti. La famigerata pista da bob, che sarà in parte bonificata e in parte recuperata e migliorata, costituirà un fiore all'occhiello per Cortina.

Ancora, si insiste sul fatto che sarà il Comune a dover sostenere le spese di gestione della pista. Evidentemente, le audizioni in Commissione non servono a nulla, perché, su esplicita domanda, la Vice Presidente della Regione Veneto ha già chiarito che la gestione sarà a carico della Provincia di Trento e Bolzano, delle federazioni sportive e della Regione Veneto.

È evidente a questo punto perché i partiti del "no a prescindere" non possano trovare spazio in Italia, che ambisce a incrementare le sue potenzialità e a creare sviluppo e lavoro. È altrettanto evidente perché risultino infondate tutte le eccezioni contro questo provvedimento, che, come ho più volte ribadito, sono dettate dal solo fatto di essere opposizione e nel solo tentativo di esercitare un qualche ruolo.

In definitiva, con questo provvedimento il Governo Meloni punta a chiudere il *dossier* Olimpiadi in tempo, affinché tutto il mondo possa ammirare quanto l'Italia ha da offrire in termini di sport invernali e non solo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sospendo la seduta fino alle ore 15,45, che riprenderà con la commemorazione della figura di Ilaria Alpi nel trentennale della sua scomparsa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 15,48).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Sul 30° anniversario dell'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Gentili senatrici, gentili senatori, come sapete, oggi ricorre il trentesimo anniversario dell'assassinio della giornalista del TG3 Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Ilaria e Miran si trovavano in Somalia per seguire giornalmisticamente una pista su degli ignobili traffici clandestini di armi e tangenti e proprio quella pista, purtroppo, fu per loro fatale. Quel giorno un commando aprì il fuoco su di loro prima di fuggire via. Da allora è iniziata una lunghissima vicenda processuale senza che mai si riuscisse a fare del tutto piena luce su questa vicenda. Gli assassini materiali e i loro mandanti, ancora oggi, sono ignoti: un *vulnus* che - anche a distanza di tanti anni - spero possa essere sanato. Trent'anni senza verità e senza giustizia non sono ammissibili.

Come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella, le medaglie d'oro al merito civile, di cui Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono stati insigniti, testimoniano il valore che la Repubblica riconosce al loro sacrificio e sono anche un'occasione per non dimenticare quanto la libertà di stampa rappresenti un presupposto fondamentale per lo Stato di diritto.

Nel commosso ricordo di Ilaria e Miran e nel rivolgere ai loro familiari, e anche al TG3, la nostra sentita vicinanza, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).* *(Applausi).*

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).* Signor Presidente, colleghe e colleghi, è con enorme dolore che in un giorno primaverile, dove l'anima si predispone al futuro, al bello, al rilassamento, ai semi che diventano piante più o meno importanti, parlare della morte di due persone che si occupano di cronaca e di dare notizie ci addolora ancora di più, rende distonici dalle realtà. Così come quando domani parleremo di infortuni sul lavoro, cosa è più distonico di morire o di ferirsi per sempre per lavorare, il primo diritto della Costituzione.

Ilaria, pur essendo una persona rasserenante e in qualche modo rasserenata, cercava di descrivere l'inferno, i dolori organizzati, i dolori singoli, con una forza di analisi, ma anche di coraggio, che ha pochi precedenti in quel periodo e anche oggi. Questo ci fa capire quanto è rischioso, purtroppo, ma anche prezioso il lavoro dell'operatore della cronaca.

Io ebbi modo - mi scusi, Presidente, se parlo di me solo per un secondo - di contattare Ilaria perché manifestavo la mia preoccupazione sul traffico dei bambini, tanto che dissi, in quel periodo così particolare della mia vita, che per la delinquenza organizzata internazionale un chilo di bambino vale come un chilo di eroina. Ilaria fu attenta non tanto perché lo dicevo io, ma per l'argomento e anche per questo ha messo a repentaglio e - ahimè - ha addirittura pagato con la vita la sua necessità di far luce. Noi non lo abbiamo fatto in trent'anni con depistaggi, false informazioni, false dichiarazioni. C'è voluta la bravura della giornalista Cazzaniga per dire che il testimone contro Ilaria era un falso.

Voglio dire questo, Presidente, colleghe e colleghi: a che serve commemorare? Serve certamente a rinnovare la memoria - e questo è utile - ma soprattutto a dare nuovo impulso alla voglia di far chiarezza. È vero che nel nostro Paese così meraviglioso e fortunato, in parte, tante cose oscure devono ancora venire alla luce, ma cominciamo da un punto, quello di Ilaria. Lo dobbiamo a lei, al suo operatore, ai genitori, a chi l'amava, a chi l'ama ancora. Un nuovo impulso per portare luce dove non c'è la luce, Presidente, fa sempre bene e non abbaglia mai l'anima. *(Applausi).*

BORGHI Enrico *(IV-C-RE).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE).* Signor Presidente, come lei ha rammentato, siamo oggi chiamati a ricordare - nel senso etimologico del termine, a rimetterci nel cuore - le figure di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, che trent'anni fa hanno perso la vita in una vicenda drammatica e ancora non compresa fino in fondo. Ma, se non vogliamo apparire - come dicevano le Scritture, come i cembali che suonano a vuoto - non dobbiamo circoscrivere il momento della commemorazione all'interno di una retorica di

circostanza. La drammatica vicenda di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin ci interpella tutti e questi trent'anni non fanno che aumentare il peso di queste domande inevase, alle quali siamo pur tenuti a fornire alcune risposte. Questa storia ci porta a chiederci che Paese siamo, se dopo trent'anni non sappiamo rendere giustizia ai migliori di noi che si sono sacrificati. E ci interpella su che classi dirigenti siamo, se non riusciamo a costruire un sistema istituzionale, diplomatico, giudiziario che sia davvero in grado di dare le risposte a questo genere di domande, a questo tipo di interrogativi.

Più in generale, signor Presidente, la vicenda di Ilaria Alpi ci interpella e ci pone un'altra domanda: che destino ci appartiene come Paese, se ogni morte sacrificale dall'inizio della storia di questa Repubblica, da Portella della Ginestra, andando avanti al caso Mattei, a piazza della Loggia, alla vicenda Moro fino a Ilaria Alpi, porta con sé uno strascico inquieto e inevaso di risposte mancanti? Non che attorno a questa vicenda siano mancati gli strumenti, anzi ci sono state inchieste, indagini e approfondimenti internazionali, addirittura Commissioni parlamentari, forse anche in qualche caso interpretate in maniera un po' particolare; ma certamente ci sono stati presunti tentativi di depistaggio, incarcerazioni, assoluzioni, richieste di archiviazione attorno a una vicenda che toccava situazioni molto complesse - come il Presidente ha ricordato - che le cronache ci consegnano.

Penso al lavoro coraggioso di una *reporter* vera, che creava e che credeva nelle condizioni di una libera informazione di un servizio pubblico e che quindi ci voleva raccontare cosa ci fosse in quella Somalia tormentata di tre decenni fa attorno ai temi del traffico delle armi e dello smaltimento illegale di rifiuti tossici.

Tutta questa vicenda ci consegna anche un quadro inquieto che deve tenere aperta la nostra coscienza. Se vogliamo davvero fare in modo che questa sia non una commemorazione retorica, ma un elemento che ci consenta di poter portare il nostro contributo al disvelamento della verità, ci deve consegnare questo elemento di irrequietudine per non essere stati *pro quota* in grado di assicurare verità e giustizia fino in fondo. Attorno a questa vicenda possiamo davvero riscoprire le parole di quel poeta a cui si ispirò anche Hemingway in uno dei pezzi più belli della letteratura del Novecento - parlo della poesia di John Donne - quando ci diceva che non dobbiamo mai chiederci per chi suona la campana, perché la campana suona sempre per noi. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono trascorsi trent'anni e ci troviamo a ricordare Ilaria Alpi, giornalista, fotoreporter del TG3, assassinata a Mogadiscio insieme al suo operatore Miran Hrovatin. Da allora, processi, Commissioni parlamentari e inchieste giornalistiche non sono riusciti a dare una soluzione e una risposta a questa tragedia.

Ilaria giunse in Somalia nel 1992 per seguire, come inviata del TG3, una missione di pace promossa dalle Nazioni Unite, guarda caso per porre fine alla guerra civile che era scoppiata nel 1991 dopo la caduta di Siad Barre. Quando è stata uccisa, Ilaria stava seguendo in particolare il ritiro delle truppe statunitensi, che in quei giorni stavano lasciando il Paese. Prima arrivare lì, Ilaria era una giornalista che aveva studiato molto, aveva imparato la lingua, l'arabo; era stata inviata per «l'Unità» a Il Cairo e per «Paese Sera»; aveva lavorato in Libia e in Kuwait. Era una giornalista le cui inchieste si sono sempre concentrate su problemi difficili, quali il traffico di armi e di rifiuti. In sostanza, era una giornalista che ci spiegava come purtroppo erano le guerre trent'anni fa. Stiamo parlando di questo e per questo è stata uccisa. Addirittura si dice, non essendo stato trovato altro, che stava investigando su un traffico di armi e di rifiuti tossici che avrebbe visto, tra l'altro, la complicità dei servizi segreti italiani e di altre istituzioni sempre italiane.

Si sarebbe trattato di un traffico di rifiuti che i Paesi industrializzati dislocano molto spesso nei Paesi africani in cambio di tangenti e armi ai gruppi politici locali.

Per ricordare e non far finta di niente, a distanza di trent'anni siamo ancora qui a ricordare l'abnegazione e la professionalità di Ilaria Alpi, la sua dedizione al lavoro che l'ha portata alla morte. Bisogna dirlo: Ilaria Alpi era una giornalista d'inchiesta non asservita ai potenti; era una persona che aveva la schiena dritta e che nessuno poteva condizionare: una lavoratrice ammazzata proprio perché non ha smesso mai di inseguire la verità ad ogni costo.

Quello che colpisce dopo trent'anni però - interrogiamoci su questo - è che siamo qui a discutere più o meno sempre gli stessi temi che abbiamo affrontato questi giorni: guerra, rifiuti, traffici che, in sostanza, i Paesi ricchi trasferiscono sui Paesi poveri. E dopo diciamo di aiutarli a casa loro. Il mondo occidentale, il mondo del benessere, il nostro mondo si deve domandare perché nel Continente africano scoppiano certe guerre. Quale aiuto concreto abbiamo dato a quelle realtà? Ilaria Alpi ha lavorato cercando di indagare su questo e per tale motivo è stata uccisa.

Sua madre disse: «C'è un filo invisibile che lega la morte di mia figlia alle navi dei veleni, ai rifiuti tossici partiti dall'Italia e arrivati in Somalia. Ci sono documenti che lo provano. Ci sono testimonianze dei pentiti. Eppure nessuno ha avuto il coraggio di processare i colpevoli. In carcere è finito un miliziano somalo che sta scontando ventisei anni, ed è innocente». Alle parole ripetute da Luciana Alpi, morta a ottantacinque anni nel 2018, noi dobbiamo dare una risposta. Sono passati trent'anni ma a noi spetta il compito di non smettere mai di pretendere giustizia e verità. Ci sono crimini che non hanno scadenza ed è preciso compito dello Stato accertare le responsabilità. Oggi c'è un'inchiesta giudiziaria formalmente ancora aperta alla procura di Roma. Mi auguro che si faccia luce su ciò su cui finora ci sono stati depistaggi e capri espiatori e che si giunga ai veri responsabili e li si condanni, come meritano la memoria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, era esattamente il 20 marzo di trent'anni fa quando Ilaria Alpi e Miran Hrovatin furono uccisi con una raffica di kalashnikov poco lontano dall'ambasciata italiana di Mogadiscio, in Somalia. La giornalista e il cineoperatore erano lì per seguire, per conto del TG3, il ritiro delle truppe statunitensi dal Paese, dove era in corso da anni una guerra civile. I due stavano parallelamente indagando anche su un traffico internazionale di armi e di rifiuti tossici che, secondo alcuni, avrebbe coinvolto anche società italiane legate forse alla cooperazione internazionale. Nonostante le indagini in questi anni si siano moltiplicate, tra inchieste giudiziarie e una Commissione parlamentare votata dal Parlamento nel 2004, dopo incarcerazioni, assoluzioni e richieste di archiviazione, purtroppo la verità non è ancora venuta a galla e non sono stati individuati né gli esecutori né i mandanti. I depistaggi e le false notizie si sono succedute in questi trent'anni.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,08)

(*Segue ZANETTIN*). Tra l'altro, proprio oggi vi è lo *scoop* dell'intervista del professor Yahya Amir, che dalle pagine de «La Stampa» accusa l'ambasciatore Cassini di averlo indotto a lanciare false accuse nei confronti di Hashi Omar Hassan, il cittadino somalo che è stato accusato anche da altri due testimoni: Sid Abdi, autista di Alpi e Hrovatin, e il testimone oculare Ali Ahmed Ragi. È giusto rimarcare, signor Presidente, che dalle pagine de «La Stampa» l'ambasciatore nega il depistaggio e che le accuse nei suoi confronti sono prive di ogni riscontro, ma le dichiarazioni del nuovo testimone meritano comunque un attento vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.

La vicenda è assai intricata ed opaca. Va ricordato che Hashi Hassan fu condannato e che nel 2000 la Cassazione confermò la condanna, con una pena a ventisei anni.

Venne poi rilasciato dopo che una *troupe* della trasmissione «Chi l'ha visto?» riuscì a intervistare il testimone Ragi, che raccontò di aver falsamente accusato Hashi Assan in cambio di un visto per lasciare la Somalia. Quest'ultimo, Hashi Assan - è un ulteriore particolare assai inquietante - è morto saltando in aria al suo rientro in Somalia nel 2022, dopo aver peraltro ottenuto un risarcimento cospicuo da parte dello Stato italiano per l'ingiusta detenzione subita.

Nonostante il tempo passato renda sempre più difficile trovare riscontri obiettivi, la ricerca della verità deve proseguire, in memoria delle vittime e per rispetto del loro lavoro e della loro testimonianza. A sua volta, la procura della Repubblica di Roma deve proseguire le indagini, che peraltro non si sono mai concluse, interrogando - credo al più presto - un nuovo testimone, intervistato oggi su «La Stampa».

In questo tragico anniversario, quindi, signor Presidente, Forza Italia si vuole stringere ai familiari e ai colleghi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, al TG3 e alla sua redazione, con la speranza che gli assassini

e i mandanti siano finalmente assicurati alla giustizia. *(Applausi)*.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, nel commemorare Ilaria Alpi e Miran Hrovatin molti sono i ricordi che affiorano alla mente. Era il dicembre del 1993 e io terminavo la mia missione da casco blu dell'ONU in Somalia. In quel periodo percorrevo le stesse strade di Ilaria e Miran di Mogadiscio; solo che io di lì a breve, dopo quattro mesi di servizio che avevo prestato ai confini con l'Etiopia, sarei ritornato in Italia, mentre Ilaria e Miran iniziavano quella loro indagine giornalistica che di lì a breve li avrebbe portati alla morte, uccisi per mano di un commando che, con dei kalashnikov e un'immane violenza, il 20 marzo del 1994, interrompeva i sogni e la vita della giovane giornalista e del suo operatore.

Oggi, dopo trent'anni, possiamo affermare che l'omicidio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin rientra a pieno titolo nei casi più bui e misteriosi della nostra Repubblica. Nessuno è stato mai condannato in via definitiva per questi omicidi. L'unico ad essere stato inizialmente condannato e incarcerato fu il cittadino somalo Hashi Omar Hassan, che successivamente, dopo diciassette anni di reclusione, fu poi assolto per non aver commesso il fatto. Questo caso rimane avvolto nel mistero, con molte ipotesi che hanno confuso le acque e reso difficile stabilire la verità. Molte sono state le piste che si sono inseguite e portate avanti per l'omicidio, da un tentativo di rapimento per il riscatto finito male, a una vendetta contro ipotetiche violenze sui cittadini somali, di cui furono accusati i militari italiani in Somalia, o il presunto traffico illecito di rifiuti e armi tra l'Italia e la Somalia negli anni precedenti. Di sicuro, però, Ilaria Alpi con la sua inchiesta voleva mettere in chiaro quanto di oscuro ci fosse stato nel tempo e nei rapporti tra i due Stati, inchiesta che le è costata la vita.

Negli anni sono stati dedicati degli omaggi a Ilaria Alpi, tra cui strade, giardini ed edifici. Per lei è stata creata una rosa, di cui un'esemplare cresce nella sede della Rai. Dal 1995 a Riccione il premio Ilaria Alpi viene assegnato alle migliori inchieste televisive italiane dedicate ai temi della pace e della solidarietà: occasioni sicuramente lodevoli per ricordare il suo coraggio e il suo impegno. Tuttavia, però, non basteranno fino a quando non si arriverà alla verità e non ci sarà giustizia. Fino al 2014 la madre di Ilaria, Luciana Ricciardi, chiedeva ai vertici di chiudere il premio giornalistico, perché giustizia non era stata fatta sulla morte della figlia. I genitori di Ilaria sono morti senza conoscere la verità sulla morte della figlia.

È arrivato, Presidente, dopo trent'anni, il momento di dare un nome ad assassini e mandanti. Il nostro Capo dello Stato si è unito alla richiesta di ricostruire i fatti di quel 20 marzo. Gli assassini e i mandanti sono ancora senza nome e senza volto, dopo indagini, depistaggi, ritrattazioni, processi finiti nel nulla. È una ferita che riguarda l'intera società. Le istituzioni sanno che non ci si può mai arrendere nella ricerca della verità.

Il messaggio del nostro Presidente si è concluso con un monito contro le limitazioni alla libertà di stampa.

Il valore dell'autonomia della stampa libera è sotto attacco in tante parti del mondo. Molti giornalisti pagano con la vita la loro indipendenza dai poteri, la loro ricerca di verità. Il ricordo di Alpi e Hrovatin suona da impegno a rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione, ovunque si manifestino.

Mi conceda, Presidente, di rivolgere un pensiero anche a tutti i militari e civili italiani che hanno dato la loro vita o sono rimasti feriti, prestando servizio nella missione umanitaria Unosom Restore Hope dell'ONU. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Pitagora» di Policoro, in provincia di Matera, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sul 30° anniversario dell'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

[PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: due nomi che siamo

abituati ad ascoltare uniti. Ne parlano i telegiornali e i giornali da trent'anni, perché uniti hanno lavorato, uniti hanno trovato la morte e unico è stato il loro destino, in quanto ancora oggi non si sa che cosa davvero sia accaduto, né chi sia stato davvero ad ucciderli, né chi siano stati - soprattutto direi - i mandanti.

Ilaria Alpi quando è morta, trent'anni fa, aveva trentadue anni. Per me era un'adulta; io ne avevo sedici e vedevo il suo bellissimo volto al telegiornale. Non capivo esattamente di cosa stessero parlando e ancora oggi in tanti non hanno voluto che capissimo di cosa si stava parlando. Era una donna che aveva fatto tutto quello che poteva fin da piccola per intraprendere la carriera di giornalista d'inchiesta. Fin dalla scuola scriveva sul giornalino scolastico, aveva avuto una borsa di studio per entrare in Rai. Parlava l'inglese, il francese e anche l'arabo perché, per un giornalista d'inchiesta, è molto importante conoscere la lingua, possibilmente la lingua che viene parlata sul posto.

È stata in Somalia per la guerra civile, e ci è tornata per scoprire che cosa stesse succedendo. Ricordo che erano anche gli anni di Tangentopoli e, quindi, si parlava anche in quel caso di traffici illeciti e tangenti. Era un periodo veramente particolare e lei aveva la passione per la verità. Lei voleva scoprire la verità sul traffico illecito di rifiuti tossici in cambio di armi.

Si trattava di un Paese in via di sviluppo per cui si era fatto tanto o meglio si era cercato e si era detto che si sarebbe fatto tanto per la cooperazione e per l'aiuto umanitario. Chi fosse coinvolto per interessi personali forse lo scopriremo un giorno, ma i dubbi sul coinvolgimento di società italiane e non solo ci sono e rimangono. Pensate che cosa potesse provare lei, forse anche un sentimento di schifo perché è questo che rappresenta bene la situazione, di fronte ad una popolazione che usciva da una guerra civile, che stavamo cercando di aiutare, usata per scopi economici, senza alcun ritegno, senza nessuna coscienza e senza alcuna morale.

Lei e Miran hanno cercato di scoprire la verità. Non erano al soldo dei potenti, come spesso accade per i giornalisti d'inchiesta e come spesso accade per i giornalisti d'inchiesta che vengono ammazzati, e insieme hanno trovato la morte. È stata aperta un'indagine dalla procura di Roma per Ilaria Alpi e a Trieste per Miran. Ancora oggi c'è un fascicolo aperto presso la procura di Roma, ma nel frattempo i genitori di Ilaria sono morti senza conoscere la verità.

Sappiamo che qualcuno è stato sedici anni in galera da innocente e, quando finalmente è stato dichiarato innocente, è stato ammazzato. Quindi mi pare abbastanza evidente - non a me, ma dagli atti delle indagini - che ci sia qualcosa di davvero molto grave dietro queste morti.

La morte di Ilaria, che noi vogliamo ricordare insieme a quella di Miran oggi, è la morte di troppi giornalisti di inchiesta, che mettono l'anima nel lavoro che fanno. È un giornalismo diverso da quello comune, senza nulla togliere a chi fa questo mestiere, ma è molto, molto più pericoloso.

Sono 1.600 i giornalisti uccisi nell'ultimo trentennio e sono 400 quelli ad oggi ancora incarcerati.

La mamma di Ilaria diceva una cosa molto importante: non cerco giustizia, voglio solo conoscere la verità. La verità che cercava Ilaria è la verità che noi oggi abbiamo il dovere di cercare per lei e per tutte le persone che sono morte senza una spiegazione. Questa è un'inchiesta che Ilaria sicuramente avrebbe voluto fare, magari proprio insieme a Miran Hrovatin. *(Applausi)*.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, come è stato ricordato, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin erano lì per fare il loro mestiere, in una zona di guerra, di carestia, di guerra civile, dove né la missione ONU Restore Hope né quella italiana Ibis avevano saputo portare soluzione.

Ilaria aveva trentatré anni. Miran Hrovatin ne aveva quarantacinque, come sa la senatrice Rojc, che lo ha conosciuto. Erano lì per fare il loro mestiere, quello di giornalisti di inchiesta, e avevano così scoperto che, all'ombra della cooperazione internazionale, si svolgevano degli illeciti e traffici coperti di armi e rifiuti speciali. E vennero ammazzati per questo.

Per tanti anni, i genitori di Ilaria, Luciana e Giorgio, che oggi non ci sono più, hanno dedicato il loro strazio e la loro ferita non rimarginabile a cercare la verità. Era commovente entrare nel loro soggiorno e vedere la foto di Ilaria sorridente, come se fosse ancora lì. Nella ricerca della verità trovavano una ragione di vita. Però, si tratta di una verità mai trovata, perché ostacolata da errori, depistaggi,

omissioni e forse superficialità nelle prime indagini.

In questo impegno, Luciana e Giorgio Alpi sono stati sostenuti da settori della politica e dai colleghi del TG3. Indimenticabile la commozione di Flavio Fusi, suo collega, quando dovette annunciare in diretta, al suo telegiornale, la notizia dell'assassinio. Ma questa battaglia è stata sostenuta da tantissime personalità, della cultura e dello spettacolo.

Oltre al sostegno dei colleghi di Ilaria, del TG3 e più in generale della Rai, io credo sia giusto ricordare come costante nel tempo sia stato il sostegno della Federazione della stampa, dell'ordine dei giornalisti, di associazioni come Articolo21, Liberainformazione e del comitato "Noi non archiviamo", di cui portavoce è Mariangela Grainer, una ex parlamentare.

Altri giornalisti, ancora oggi, ancora in queste ore - come ricordava il senatore Zanettin - scavano, come Andrea Palladino ieri in un'intervista a un testimone, un depistatore, apparsa su «La Stampa». Ed è stata proprio una giornalista di inchiesta, una amica e collega di Ilaria, Federica Sciarelli, che insieme a Chiara Cazzaniga, inviata di «Chi l'ha visto?», ha saputo dare una svolta alla vicenda.

Chiara Cazzaniga scoprì, non lontano da Londra, uno dei primissimi depistatori, Ahmed Ali Rage, soprannominato Jelle. Questi le rivelò di avere mentito su indicazione di italiani, non meglio precisati, accusando dell'omicidio *Hashi Omar Hassan*, che - come qualcuno ha ricordato - è stato condannato ingiustamente, trascorrendo diciassette anni in carcere.

Luciana e Giorgio Alpi andavano a trovarlo, perché lo sapevano innocente. Grazie all'inchiesta di Cazzaniga, si riuscì a fare la revisione del processo e Hashi venne scagionato e liberato. Eravamo anche noi, quel giorno, presso la corte d'appello di Perugia e io ricordo, quando venne pronunciata la sentenza di definitivo proscioglimento, come Luciana Alpi abbracciò quell'omone, *Hashi Omar Hassan*, che sapeva innocente. Egli tornò in Somalia libero, ma dopo poco tempo venne assassinato con una bomba piazzata nella sua auto.

Per tale ragione, in questo trentesimo anniversario, le parole verità e giustizia non debbono suonare retoriche. Noi abbiamo interpellato il procuratore Lo Voi e andremo a conferire come Comitato con lui per portare elementi e fatti che motivano la necessità, come detto dal senatore Guidi, di un nuovo impulso alle indagini.

Che altro deve succedere, dopo l'assassinio di Hashi con la bomba, per non riaprire queste indagini con grande determinazione?

Ancora una volta è stato il presidente Mattarella a trovare le parole giuste in questo anniversario, rendendo onore ai due giornalisti, parlando di ignobili traffici, depistaggi e dicendo una frase chiave: le istituzioni sanno che non ci si può mai arrendere nella ricerca della verità e nel rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione. È importante che concetti simili li abbiano espressi anche i Presidenti delle Camere e la stessa Presidente del Consiglio. Ora noi chiediamo che queste parole vengano sempre tenute presenti e si trasformino in atti concreti.

Mi soffermo, Presidente, su un ultimo concetto. Verità, giustizia e libertà di informazione. Questo anniversario ricade pochissimi giorni dopo che il Parlamento europeo, a grandissima maggioranza, ha votato un atto molto importante, lo European media freedom act, che rappresenta un atto forte e da applicare a difesa della libertà di informazione, del giornalismo di inchiesta e del servizio pubblico, quello per cui sono morti Ilaria e Miran e altri giornalisti. Mi piace citare delle donne coraggiose: Maria Grazia Cutuli, Daphne Caruana Galizia, Anna Politkovskaja. (*Applausi*).

Questo giornalismo costituisce ancora oggi un presidio fondamentale per una cosa che è sotto attacco e che si chiama democrazia. Questo impegno, nel trentesimo anniversario di quell'assassinio, deve essere coerente, deve essere il modo migliore per onorare la memoria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. (*Applausi*).

[MIELI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MIELI](#) (*FdI*). Signor Presidente, gentili colleghi, Ilaria Alpi era una giornalista appassionata. Quando è stata uccisa non aveva ancora trentatré anni, li avrebbe compiuti il 24 maggio 1994, ma due mesi prima, il 20 marzo, venne ammazzata a colpi di mitragliatore, insieme al collega e cineoperatore triestino Miran Hrovatin.

Era lì a Mogadiscio, come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduta, come inviata del TG3. Era a fare il suo lavoro. Il lavoro che amava. La mamma Luciana, prima di andarsene per sempre all'età di ottantacinque anni, aveva ricercato la verità per ventiquattro anni, giorno e notte, instancabile, ma non è mai riuscita ad arrivare ad una verità. Il papà Giorgio, che chiedeva giustizia e verità, non ha mai saputo perché gli avevano portato via sua figlia in un modo così brutale.

La verità è quella che cercano e poi raccontano i giornalisti. Il mio grazie va a tanti giornalisti che si battono per la verità. Siamo al loro fianco contro ogni forma di censura e imposizione del pensiero unico. Vorrei ringraziare tutti quei giornalisti che dai luoghi di guerra, assieme ai *reporter* e ai *foto-reporter*, rischiando la vita, ci raccontano quello che sta avvenendo in quei posti. Sono tanti quelli che, per garantire il diritto all'informazione e alla libertà, hanno dato e stanno dando la vita. A loro va il nostro ringraziamento.

Parlavamo di verità, ma su Ilaria e Miran gli assassini e i mandanti sono ancora senza nome e senza cognome, senza volto, dopo indagini, depistaggi, ritrattazioni, processi finiti nel niente. È una ferita che riguarda l'intera società, l'Italia, la nostra Nazione.

Oggi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato alla Camera Ilaria e Miran e ha ribadito a tutti noi l'impegno rispetto alla ricerca della verità. Parlando di Ilaria ha ricordato il suo coraggio. Il coraggio di una donna che non le ha permesso però di riabbracciare i suoi cari.

Per noi Ilaria è un esempio. Una cosa è certa: non ci arrenderemo nella ricerca di verità, continueremo a cercarla, è un nostro dovere. Faremo di tutto affinché anche questo non rimanga uno dei misteri della nostra Nazione, nel segno di Ilaria. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1014 (ore 16,29)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1014. Questa mattina si è conclusa la discussione generale.

Ha la parola per la replica il relatore, senatore Rosso.

ROSSO, relatore. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in replica.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire.

FERRANTE, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, anch'io rinuncio ad intervenire in replica.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ROSSO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G1.101 (Testo 2), mentre esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100.

FERRANTE, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «*articoli 1*».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «*immediato dei procedimenti*».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.4.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che questo emendamento voleva cercare di agevolare le dinamiche dei trasferimenti di queste Olimpiadi, che come sappiamo sono delocalizzate su diverse località e quindi pareva utile creare un piano e una programmazione in modo che si coordinasse la mobilità su tutto il territorio interessato, da Milano a Cortina, da Verona a Bormio. Un piano eviterebbe di trovarsi nelle circostanze contestuali in difficoltà per mancata coordinazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, come tutti sappiamo oramai, i due canoni di riferimento di questi Giochi olimpici sono la sostenibilità economica e quella ambientale. Per verificare che la programmazione li rispetti, l'emendamento 1.102 propone la predisposizione di un bilancio ecologico, economico e dei servizi ecosistemici, in modo da poter misurare e valorizzare economicamente i sacrifici dei servizi ecosistemici o, viceversa, il guadagno degli stessi. Tutto ciò semplicemente per trasparenza, per mettere nero su bianco l'eventuale successo dell'organizzazione di questa manifestazione.

L'emendamento non è stato accolto e immagino che forse questa sostenibilità ambientale non sia proprio rispettata.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Bergesio di poter aggiungere la mia firma e quella della collega Elisa Pirro sull'ordine del giorno G1.100 (testo 2), lasciando agli atti una breve dichiarazione, visto che immagino verrà accolto dal Governo senza voto.

L'ordine del giorno G1.100 (testo 2), in realtà, è molto importante e ha interessato per molto tempo l'attività della Giunta di Torino guidata da Chiara Appendino, in relazione alla realizzazione della linea 2 della metropolitana di quella città. È un'opera molto importante che nel tempo, purtroppo, ha visto l'aumento e il rincaro dei costi delle materie prime e questo ordine del giorno prevede quello che abbiamo già chiesto durante la discussione della legge di bilancio 2024, ovvero la copertura dei maggiori oneri per la realizzazione e la messa a terra di questa opera.

Pertanto chiedo, appunto, al senatore Bergesio di accettare l'apposizione della firma mia e di quella della collega Pirro.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Bergesio fa cenno di accettare la richiesta, senatrice Di Girolamo.

[BASSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma insieme a quella dei colleghi del Partito Democratico dell'8ª Commissione Irto e Fina a questo ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Vedo che il senatore Bergesio accetta anche l'apposizione della firma dei senatori Basso, Irto e Fina. (*Commenti*). Mi sembra di aver capito che anche i Gruppi Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Italia Viva, MoVimento 5 Stelle e Civici d'Italia-Noi Moderati chiedano di sottoscrivere l'ordine del giorno G1.100 (testo 2). Il senatore Bergesio fa cenno di accettare tali richieste.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalle senatrici Sironi e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alla parola « procedimenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.0.3.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROSSO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, tranne l'emendamento 2.103, su cui esprimo parere favorevole. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100, condizionato alla seguente riformulazione. Si chiede di eliminare le premesse n. 2, 3, 4, 5 e 6, e di riformulare l'impegno come segue: «a valutare l'opportunità, ricorrendone le esigenze, di dare soluzione ad eventuali questioni che potrebbero sorgere al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026 in relazione al regime proprietario delle opere necessarie allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici e paralimpici».

[FERRANTE](#), *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102.

[MARTELLA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTELLA](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei fare un breve intervento su questo emendamento della collega Sironi per dichiarare il nostro voto di astensione e per dire che, per quanto ci riguarda, le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 rappresentano una importante occasione dal punto di vista economico, turistico e sportivo per tutto il nostro Paese. Avremmo però voluto che ci fosse un approccio culturale diverso da parte del Governo e di tutte le istituzioni interessate. Avremmo voluto che questo evento si declinasse in un modo più sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, in un territorio in cui il consumo del suolo e i cambiamenti climatici hanno già mostrato diversi effetti collaterali. È per questa ragione che avevamo fatto altre proposte: ad esempio, avevamo detto che il villaggio olimpico di Cortina non si realizzasse dove aveva previsto il Governo, ma si realizzasse recuperando il villaggio di Borca di Cadore, sede della colonia estiva prevista dall'ENI nel passato dall'allora presidente Mattei. L'avevamo proposto perché, per esempio, il costo del villaggio olimpico che si farà a Fiemme sarà di 40 milioni, che si dissolveranno dopo aver fatto i Giochi.

Con l'emendamento della collega Sironi sono alla nostra attenzione tutti i problemi e le criticità relative alla pista da bob. A tale proposito, vorrei che l'Assemblea sapesse che, per quel che riguarda questo impianto, se tra un anno e cioè a marzo 2025 l'impianto non supererà il test di preomologazione, scatterà il piano B richiesto dal Comitato internazionale olimpico, come peraltro confermato da un recente sopralluogo avvenuto in Veneto qualche settimana fa. Il piano B è la trasferta all'estero.

Tutti conosciamo le lungaggini, i balbettii, le inadeguatezze e l'incertezza che c'è stato su questo progetto da parte della Regione Veneto e da parte del Governo. Sappiamo dei bandi andati deserti e delle legittime preoccupazioni che sono state avanzate sull'impatto ambientale. Sappiamo anche delle opinioni diverse che ci sono all'interno del Governo e che si sono manifestate.

Ciò che dobbiamo evitare, però, è che il nostro Paese faccia una figuraccia dal punto di vista internazionale. Siccome vogliamo ancora una volta ricordare, per esempio (perché qui parliamo di infrastrutture) che la variante di Cortina non si realizzerà per il 2026, sarebbe bene che il Governo dicesse qualcosa in proposito, per esempio quali sono le sue valutazioni e quali impegni si assume per completare quell'opera. Dobbiamo anche ribadire, una volta per tutte, che se questa opera si farà, dopo l'ultimo bando che è avvenuto, è assolutamente necessario prevedere tutte le risorse economiche per ripristinare dal punto di vista naturale quell'opera e le risorse economiche per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria di quell'impianto che non possono essere affidate ovviamente solo alle istituzioni locali e al Comune di Cortina.

La verità è che questi Giochi sono una grande opportunità, ma dovevano essere a costo zero, con un'importante *legacy* che invece non si sta realizzando e piuttosto con un costo altissimo in termini economici ed ambientali. Accanto a questo ribadiamo che quelle opere stradali che dovevano essere realizzate non verranno realizzate. È vero che in questo decreto-legge non si parla della pista da bob, ma è altrettanto vero che noi abbiamo voluto porre il tema alla vostra attenzione e continueremo a farlo con tutti gli strumenti parlamentari a disposizione, ritenendo questa una sfida importantissima che deve rappresentare, però, una chiave diversa per una realtà sostenibile dal punto di vista economico e sociale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dalle senatrici Sironi e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).**(Commenti)*.

Il senatore Giorgis segnala di aver sbagliato ad esprimere il suo voto. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.13 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

SIRONI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI *(M5S)*. Signor Presidente, non ho fatto in tempo prima a intervenire - ho alzato la mano, ma non mi ha vista - sulla dichiarazione di voto del collega. In realtà tutte le sue argomentazioni sembravano portare ad un voto favorevole, piuttosto che ad un'astensione. Con questo emendamento richiamo in particolare ciò che riguarda le spese di gestione e manutenzione dell'impianto, che non possono essere accollate agli enti locali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13 (testo 2), presentato dalle senatrici Sironi e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dalla senatrice Minasi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Senatore Basso, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G2.100 proposta dal relatore?

BASSO (PD-IDP). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che invito i presentatori ad illustrare.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.9.

Il Movimento chiede che per la realizzazione delle opere complementari connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, si tenga conto per ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere dell'indicatore dell'impronta di carbonio e quindi del calcolo del carico ambientale derivante da questi interventi in relazione alle variazioni d'uso del suolo. In secondo luogo, chiediamo che si tenga conto dell'impronta idrica, cioè delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità o *deficit* idrico che vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei piani di bacino. In terzo luogo, chiediamo che si tenga conto dell'impronta ecologica complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA n. 288 del 2018 e ai relativi aggiornamenti.

I calcoli e gli indicatori del precedente periodo devono essere resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

A questo punto sarebbe importante che venissero misurate attraverso questi indicatori le variazioni di tali fattori, anche nell'ottica di una gestione del territorio e di un'eventuale pianificazione futura. Non ho ancora ascoltato il parere del Governo e del relatore al riguardo, ma auspico che, nel caso fossero contrari - ahimè - queste indicazioni venissero accettate quantomeno sotto forma di ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[ROSSO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

L'emendamento 3.101 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101, sul quale esprimo parere favorevole.

[FERRANTE](#), sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Misiani, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.5, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ricordo che l'emendamento 3.101 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3.101 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROSSO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[FERRANTE](#), sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.100, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.101, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3-bis.0.103, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alla parola «paesaggistici», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3-bis.0.104.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.105, presentato dalla senatrice Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3-bis.0.106, presentato dalle senatrici Di Girolamo e dalla senatrice Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che invito i presentatori ad illustrare.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 4.100 tratta di una materia che ha una certa complessità. Questo emendamento, infatti, è volto a potenziare la struttura dell'autorità di bacino, in particolare l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali. L'autorità di bacino predispone e prepara i piani di assetto idrogeologici.

Chi, come me ed altri in quest'Aula, ha ricoperto cariche da amministratore locale, ben conosce l'aspetto quasi borbonico del piano di assetto idrogeologico e la difficoltà ad intervenire sul medesimo. Penso, ad esempio, alle zone caratterizzate da frana. Su queste strutture è necessario intervenire, proprio per elaborare soluzioni volte alla costruzione delle opere previste.

Lo spunto di questo emendamento è un invito al Governo a fare una considerazione su certe normative, che sono veramente molto burocratiche e a volte vanno ad appesantire i percorsi per l'adozione del piano di assetto del territorio, del piano degli interventi, insomma di interventi di natura urbanistica, e non solo.

Questo disegno di legge interviene sulle procedure, anche per accelerare l'esecuzione di alcuni lavori. Dobbiamo veramente fare un ragionamento, in Italia, su quella che è la nostra capacità strutturale, dal punto di vista ordinamentale, normativo, ma anche di progettualità all'interno degli enti locali.

Ciò al fine di poter adottare i progetti, realizzare le opere, spendere anche i denari che noi staniamo. C'è infatti un serio problema in Italia, come si è visto anche con l'adozione del PNRR.

Proponiamo quindi questo emendamento ed invitiamo il Governo e tutta l'Assemblea a valutarlo positivamente affinché possa essere approvato. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.100. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

[FERRANTE](#), *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, Il Governo

esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che ho apprezzato l'intervento della collega Stefani e il contenuto dell'emendamento 4.100 che timidamente va nella direzione auspicata. È un passettino verso la consapevolezza della necessità di monitorare e pianificare attentamente fenomeni di dissesto idrogeologico. È quindi un passettino che merita la nostra astensione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.3, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.7, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

VERSACE (Misto-Az-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (Misto-Az-RE). Signor Presidente, essendo purtroppo afona, il senatore Lombardo interverrà al mio posto.

PRESIDENTE. Va bene, non è un problema.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, presto volentieri la voce alla collega senatrice Versace. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, chiedo ai colleghi di uscire dall'Aula mantenendo per favore un minimo di silenzio in modo che possiamo ascoltare tutti la dichiarazione di voto.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Grazie, Presidente.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali e della *governance* della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 SpA.

In sintesi il testo individua nell'ANAS SpA il soggetto che dovrà attuare le opere complementari in ambito stradale e interviene anche sulla struttura gestionale della società Infrastrutture Milano Cortina, con particolare attenzione alle funzioni attribuite ai membri dell'organo di amministrazione.

In particolare si prevede, all'articolo 2, che i componenti dell'organo di amministrazione del collegio sindacale siano designati e non nominati, passando così da un sistema di nomine da parte delle amministrazioni centrali e regionali a un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci, responsabilizzando gli azionisti nella scelta degli organi sociali.

Partendo dunque da quella che sarà la struttura della nuova compagine societaria e quindi della responsabilità ad essere riconosciuto, vorrei ringraziare l'8a Commissione del Senato referente sul provvedimento per aver accolto le proposte, appunto, degli emendamenti presentati dalla mia collega senatrice Giusy Versace, che sono a noi molto cari, in particolare su alcuni punti.

Il primo è riferito alla *governance* della società in considerazione del fatto che gli eventi richiedono la realizzazione del completamento straordinario e urgente di azioni e interventi relativi anche alla mobilità e all'accessibilità. In particolare, nel testo originario dell'articolo 2, erano chiamati a designare tre componenti dell'organo di amministrazione della società: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'autorità di Governo competente in materia di sport. Ora, con l'emendamento proposto dalla collega Versace e accolto dai componenti della Commissione, si prevede il coinvolgimento anche dell'autorità di Governo competente in materia di disabilità nella designazione del consiglio di amministrazione del collegio sindacale e che dovrà essere garantita una maggiore attenzione alle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità. Signor Presidente, per noi il tema della disabilità e dell'accessibilità è fondamentale in quest'opera. Il rischio era quello che il termine «paraolimpico» comparisse solo nel testo, ma non nelle disposizioni del provvedimento.

Mostro due *masterplan*: uno è il *masterplan* olimpico e l'altro è il *masterplan* paraolimpico. Ebbene, signor Presidente, spiace segnalare che le attività, per esempio, del *masterplan* paraolimpico si concentrino su Cortina e non invece su Bormio Valdisotto, perché queste sarebbero occasioni per rendere accessibili le strutture non solo per gli atleti paraolimpici, ma anche per le persone con disabilità e per i loro familiari. (*Applausi*). Dovremmo cogliere queste occasioni, che sono importanti per il Paese, per farci compiere un passo in avanti non solo per gli eventi - in questo caso molto importanti - ma anche per ciò che succederà dopo questi eventi. Noi di Azione saremo sempre a favore di queste opere e anzi speriamo che la corsa a ostacoli, anzi - se mi consente, visto il tema dei giochi invernali - lo *slalom* speciale che ci troveremo ad affrontare, porterà all'avvio e alla chiusura dei cantieri prima dei termini consigliati.

Ma c'è un punto che non ci consente di votare a favore del provvedimento e ha a che fare con una parola: *legacy*, cioè eredità. Ci dobbiamo porre il tema della sostenibilità economica di queste opere dopo le gare olimpiche, perché abbiamo già avuto altri esempi di forti investimenti pubblici nella realizzazione di questi grandi eventi che però, se non hanno le coperture in materia di manutenzione degli impianti, rischiano poi di creare dei disavanzi di bilancio. (*Applausi*). In questa discussione abbiamo sentito molto evocare il tema della sostenibilità ambientale, un tema sicuramente importante, ma non abbiamo sentito parlare con altrettanta chiarezza del tema della sostenibilità economica e

finanziaria. Questo è il tema della *legacy*: cosa rimarrà della manutenzione di questi impianti dopo i grandi eventi? Il rischio che questi costi ricadano sulle amministrazioni comunali, e che quindi sarà difficile per loro garantire la manutenzione corretta di quest'opera, è un problema al quale avremmo voluto fosse dedicata maggiore attenzione nel provvedimento.

Esprimiamo quindi il nostro impegno a favore delle infrastrutture e degli investimenti che si faranno e perché i lavori possano essere completati nei tempi previsti. L'attenzione sull'accessibilità per noi è prioritaria e altrettanta attenzione deve essere data al tema della *legacy*, cioè ai costi di manutenzione e alla sostenibilità economica e finanziaria.

Per tali motivi, la componente di Azione del Gruppo Misto si asterrà dal voto sul provvedimento. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico e tecnologico «Giuseppe Garibaldi» di Marsala, in provincia di Trapani, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1014 (ore 17,09)

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, dopo anni di incomprensibili rinunce e occasioni perse, gettate via, per la crescita di interi territori e non solamente di Roma, come è avvenuto pochi anni fa, ci apprestiamo a cogliere un'occasione fondamentale e importante discutendo questo decreto-legge che ridefinisce gli interventi in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Siamo consapevoli che se vogliamo vincere questa sfida dobbiamo farci trovare pronti a combatterla bene, per vincere effettivamente la sfida che si porrà come cartolina dell'Italia agli occhi del mondo. Infatti le Olimpiadi, anche quelle invernali, sono un evento fondamentale per riaffermare l'importanza dello sport e in questa legislatura il Governo Meloni, inserendo lo sport nella Costituzione, ha dimostrato l'importanza e il valore che attribuisce allo sport in genere. Le Olimpiadi, inoltre, rappresentano un momento imprescindibile di sviluppo economico ed infrastrutturale: oggi le Olimpiadi rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi, sono il simbolo della pace e della fratellanza fra i popoli che si riuniscono nel nome dello sport e si confrontano in modo leale. L'ideale olimpico viene espresso attraverso la stessa bandiera, i cinque cerchi di colore diverso che rappresentano i continenti e si sovrappongono parzialmente in un abbraccio ideale; un simbolo che, alla luce di quanto accade nel mondo in questo periodo, assume un significato ancora più importante.

L'Italia ha ospitato i giochi in tre occasioni: le Olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo nel 1956, i Giochi olimpici qui a Roma nel 1960 e i Giochi olimpici invernali nel 2006 a Torino. Oggi, a circa vent'anni di distanza, finalmente abbiamo di nuovo davanti a noi un'occasione grandissima, quella di organizzare i Giochi invernali del 2026. Già da tempo sono in corso progetti per costruire i nuovi impianti, i villaggi per gli atleti, i collegamenti con le piste. È un'occasione che non possiamo mancare. I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano, dunque, una grandissima opportunità per le Regioni coinvolte, Lombardia e Veneto, e per tutta l'Italia perché, quando ci sono eventi così importanti, l'indotto si riflette positivamente su tutto il Paese. Vogliamo farci trovare pronti e sono certo che faremo le olimpiadi migliori, anche attraverso strumenti normativi come il presente decreto-legge, che auspico possa trovare la maggiore convergenza di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Il Governo Meloni, i Ministeri competenti e le amministrazioni regionali e locali stanno lavorando alacremente per questo obiettivo. Siamo consapevoli che tanto è stato fatto e tanto ancora c'è da fare.

Secondo autorevoli fonti, i Giochi olimpici invernali avranno un impatto sul PIL di 3 miliardi, con un investimento previsto di circa un miliardo. Inoltre, l'evento dovrebbe produrre un incremento di risorse all'interno del singolo comparto dello sport pari a un miliardo e 142 milioni di euro, mentre gli altri settori beneficeranno di maggiori risorse per un miliardo e 26 milioni. In altri termini, un aumento di domanda di un miliardo nel comparto dello sport genererà un effetto positivo su tutto quanto il settore

economico nazionale di circa 3 miliardi. L'organizzazione delle Olimpiadi invernali sarà quindi un volano sia da un punto di vista occupazionale, sia da quello della produzione per le imprese fornitrici del comparto sportivo. Si prevede una crescita dell'occupazione di circa 13.000 unità, 9.100 delle quali ad incrementare l'intero settore sportivo, cui se ne sommano 3.700 per l'incremento di tutti i servizi, in particolare collegati a quelli economici.

Tutti questi numeri ci convincono ancor di più nel fare bene, perché questo evento non darà solamente al nostro Paese la possibilità di migliorare le infrastrutture viarie e sportive. Non possiamo dimenticare che i flussi turistici in arrivo in occasione della *kermesse* olimpica non saranno brevi.

Si prevede quindi che oltre il 60 per cento dei visitatori avrà una sosta di tre-sette giorni e questo farà sì che potranno avere un beneficio non solamente le zone limitrofe a quelle dove saranno gli eventi ma anche il resto d'Italia, per conoscere la patria della qualità e della bellezza, andando a sostenere così il turismo enogastronomico, culturale, monumentale e paesaggistico dello splendore che riveste l'Italia in tutte le sue parti.

Questa grande avventura è iniziata con la certezza che le Olimpiadi del 2026 possano simboleggiare il domani, la ripresa e un'occasione di sviluppo economico: si creeranno posti di lavoro oltre a quelli già registrati e il PIL, che già oggi è tra i più alti in Europa, continuerà a crescere grazie alle politiche di questo Governo e alla consapevolezza che le occasioni vanno sfruttate appieno tutte insieme. Le Olimpiadi sono una di queste occasioni. Esse fanno parte del domani che va costruito oggi ripartendo dallo sport, come abbiamo dimostrato, grazie anche a un decreto-legge che ha la sua urgenza nella necessità di attuare delle opere connesse alle opere complementari, proprio come è stato fatto la settimana scorsa con il decreto-legge per il G7 in Puglia.

Al fine di accelerare e di garantire, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi nelle Olimpiadi invernali nel 2026 nella Regione Lombardia, nella Regione Veneto, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attività turistica, dei citati territori, è stata autorizzata una specifica *governance*. La revisione di quest'ultima muove dall'esigenza di distinguere i compiti tra i diversi membri dell'organo di amministrazione, al fine di assicurare una efficiente ed efficace gestione della stessa, distinguendo compiti, funzioni, attività e responsabilità, anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse e non affidate ad ANAS.

Il motto olimpico è: *Citius, Altius, Fortius*. Divenne il motto ufficiale durante le Olimpiadi di Parigi del 1924. Invitiamo a dare il meglio di noi stessi e a vivere tale sforzo come una vittoria. Approviamo questo decreto-legge lavorando insieme, al di là dei campanilismi e delle differenze politiche, affinché queste siano ricordate come le migliori Olimpiadi, non solamente a livello italiano. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, lo dico subito in premessa: Italia Viva-Il Centro-Renew Europe è sempre stata a favore dello sport, dei piccoli e grandi eventi sportivi, quindi come tale ha dato sempre grande attenzione a questo tema. Siamo stati in prima linea per inserire lo sport in Costituzione, così come abbiamo lavorato su tanti disegni di legge in materia. Anche in questa sede voglio ringraziare il Governo, che spesso ha accolto positivamente questo lavoro fatto assieme, proprio perché è uno di quei temi che non dovrebbero dividere il Parlamento.

Tale premessa è necessaria per spiegare invece le ragioni che ci vedono su molte questioni ancora con grandi perplessità rispetto al decreto-legge che il Governo sta portando avanti. Prima di tutto, voglio ricordare che mancano 687 giorni all'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali assegnati a Milano Cortina; mancano cioè meno di due anni a questa importante cerimonia di apertura che si svolgerà venerdì 6 febbraio 2026 allo stadio Meazza di Milano. Ne sono però passati quasi cinque da quel 24 giugno 2019 in cui avvenne l'assegnazione a Losanna. Oggi vi è l'evidenza che si è molto indietro rispetto anche a tutti gli impegni che il ministro Salvini aveva preso anche in quest'Aula. Rispetto ai 2,2 miliardi di euro stimati due anni fa, i costi complessivi continuano ad aumentare. Il Governo ha messo intanto le opere in sicurezza, accollandosi anche la garanzia della copertura finanziaria.

Sappiamo però anche quello che sta accadendo in questi giorni: basta andare a visitare i cantieri a Milano e a Cortina.

Mi soffermo sulla realtà veneta, che conosco di più.

Avete fatto una prova per vedere come si arriva a Cortina, con quali difficoltà? (*Applausi*). Sono state fatte le opere infrastrutturali necessarie? Questa mattina la collega Fregolent ricordava, ad esempio, cosa è stata Torino. Torino dopo le Olimpiadi ha cambiato volto, è diventata davvero un'altra realtà, una città turistica vera e propria, perché quegli investimenti hanno dato la possibilità - lì sì davvero, collega Salvitti - di diventare un volano per Torino, per il Piemonte e per tutta l'Italia. Qui rischiamo - io spero di no - di non avere le stesse opportunità, perché siamo veramente indietro e sono tutti soldi pubblici quelli che si stanno spendendo.

Allora voglio capire perché sulla *governance* avete insistito così tanto per cambiare tutto, solo perché tutte le scelte appartenevano a un Governo precedente. Ma se quelle erano scelte giuste, perché non continuare su quella strada? No, perché ancora una volta qualcuno doveva metterci le mani e decidere diversamente, solo per propaganda elettorale.

L'impressione è che oggi, rispetto alle manifestazioni e alle aspettative organizzative, siamo indietro. Io, Presidente, vorrei ricordare le parole che appartengono a un collega di Governo del ministro Salvini, che è il ministro dell'economia Giorgetti, il quale qualche tempo fa ha detto a Milano: mi sono pentito di aver portato le Olimpiadi e vedo che ci sono delle grandi difficoltà nella realizzazione delle opere. Quando verrà attivato lo spirito imprenditoriale? Mancano poco meno di due anni. Quando realizzeremo queste opere infrastrutturali? Questo l'ha detto un Ministro della stessa parte politica della Lega, in questo caso, e del ministro Salvini.

Le nostre preoccupazioni sono proprio queste: ce la faremo a realizzare queste opere nei tempi previsti? La pista della discordia da bob a Cortina è in costruzione, dopo uno scontro politico nella maggioranza. La ditta Pizzarotti si è impegnata a consegnare la pista entro marzo 2025, cioè fra circa un anno, proprio per i collaudi chiesti dal Comitato olimpico internazionale e dalla Federazione internazionale. Ma perché, per esempio, come ha detto la collega Fregolent stamattina, non utilizzare una pista già esistente e funzionante che è a Torino? Perché in questo modo si rischia, se quell'opera non sarà pronta (per pochi atleti, peraltro), di andare all'estero, di portare quella pista della discordia da un'altra parte, fuori dall'Italia. Allora, quale volano è per il nostro Paese? Quale opportunità produttiva e occupazionale?

Questa pista costa già 120 milioni e comunque andrà conclusa, ma forse si arriverà dopo i Giochi. Per questo la Corte dei conti del Veneto ci vuole vedere chiaro e ha posto la propria attenzione proprio sull'organizzazione, con i costi così elevati, che continuano ad aumentare anche con incarichi pagati in maniera molto importante. I magistrati contabili hanno messo nel mirino la costruzione delle infrastrutture, compresa la pista inclusa. La conferma è venuta dall'inaugurazione, pochi giorni fa, dell'anno giudiziario 2024 a Venezia, con le relazioni del procuratore regionale Montella e del presidente della sezione di controllo Locci. La Corte dei conti evidenzia che rimangono «inalterate le perplessità e le osservazioni già evidenziate nella precedente relazione di parifica del 2022, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione ai fini della semplificazione della *governance* delle Olimpiadi».

Era stato già evidenziato il fatto che molti enti si occupavano dello stesso soggetto, con il rischio di generare sprechi e doppioni e ora il ministro Salvini alla ditta Simico, la società che gestisce i lavori per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano e Cortina, ha aggiunto anche l'ANAS. In questo modo sappiamo che oggi la società Simico è nel mirino della Corte dei conti per un preoccupante ritardo, non essendo presente un quadro che possa dirsi definito e certo delle opere indifferibili e urgenti da realizzare. Insomma, l'attenzione della Corte dei conti è molto chiara e si è concentrata anche sulle due varianti di Longarone e Cortina, opere che valgono quasi 800 milioni di euro.

Quello che oggi ci chiediamo, di fronte a questa situazione di incertezza, di ritardi, di grandi somme di denaro pubblico che sono state già abbondantemente spese, e rispetto anche ai ritardi con cui è stato attivato il tessuto imprenditoriale ricchissimo del Nord-Est ma anche della Lombardia, è perché non c'è stato un lavoro, una valutazione precedente, quando è stato assegnato a Milano Cortina questo

grande evento sportivo, cioè nel 2019. Si sono persi tutti questi anni perché si doveva cambiare la *governance*, si doveva ricominciare daccapo.

Noi ci auguriamo che nonostante tutte le difficoltà, nonostante anche l'occhio attento della magistratura, si possa oggi procedere celermente a dare quelle opere infrastrutturali a Milano, alla Lombardia e a Cortina in modo particolare, cercando di tutelarla anche dal punto di vista ambientale, perché le due cose non devono essere messe necessariamente in contrapposizione.

Credo che un intervento politico lungimirante - mi avvio a concludere, Presidente - si faccia in maniera diversa e che questa sia una grande opportunità. Pensate a cosa è stata Roma senza le Olimpiadi, proprio per la mancanza di lungimiranza di una sindaca come Virginia Raggi del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*); una grande opportunità sprecata per la nostra capitale. Però, siccome parliamo di soldi pubblici, mettamoci davvero la testa, mettamoci attenzione.

Per tutte queste ragioni, Presidente, per le ombre e le luci che ci sono in questa situazione, il Gruppo Italia Viva, il Centro-Renew Europe, darà voto di astensione. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti di Governo, se mi avessero chiesto un paio di anni fa come mi immaginavo le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, da modesta ex atleta di sport invernali, mi sarei immaginata l'organizzazione di questo evento all'insegna del rispetto della natura e della tutela del paesaggio, perché è questo che ci è stato insegnato quando ci si allenava sulle piste e quotidianamente eravamo a contatto con la natura e la montagna. Mi sarei aspettata entusiasmo, coinvolgimento dei territori e dei cittadini di fronte ad un simile spettacolo e mi sarei anche aspettata la promozione di un turismo alpino caratterizzato da una mobilità dolce, perché sappiamo benissimo - l'ha detto anche la collega che mi ha preceduto - quanta fatica si fa ad accedere ai comprensori montani.

Invece, quello che vedo quando si parla dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 è malcontento e frustrazione della popolazione, devastazione che la costruzione di future carcasse sta portando nei territori di gara, luoghi di altissimo valore paesaggistico e naturalistico deturpati da una politica che sta trascurando di fatto il benessere dei territori e dei suoi cittadini.

Ciò che sento, e sono sincera, è la tristezza e la malinconia trasmesse dal suono del violoncello di Mario Brunelli, come è già stato detto in sede di discussione generale, che ha accompagnato a Cortina l'abbattimento dei larici storici: musica che si è opposta alle motoseghe che stanno facendo spazio alla nuova pista da bob. Ripeto, è un'opera inutile, controversa, che non vuole nessuno e che, sulla scia di un dannoso spirito nazionalistico, il ministro Salvini ha deciso di costruire in tempi *record*. Stando alle strette tempistiche di realizzazione, la pista da bob dovrà essere consegnata, a garanzia di sicurezza degli atleti, al più tardi tra un anno, nel marzo del 2025, per permettere loro di testarla adeguatamente. Sappiate che i lavori non sono ancora iniziati e il rischio che non venga ultimata è molto concreto.

Ricordo anche che si impiegheranno 120 milioni di euro per realizzare questa pista da bob e che il comune di Cortina dovrà sostenere una spesa pari a circa un milione e 400.000 euro l'anno per la manutenzione e gestione dell'impianto. Questa mattina, in discussione generale, il collega Rosa ha riportato la disponibilità, da parte della Regione Veneto, di contribuire ai futuri costi di gestione della pista da bob.

Voglio specificare, però, che nella delibera con cui la giunta della Regione Veneto si impegna a contribuire alla spesa non si indicano né le stime dei costi né le modalità di erogazione di questi fondi. Diciamo chiaramente che questi impegni e intenti, senza dati concreti, valgono come il due di picche.

Il collega Rosa, che adesso non è in Aula, ha affermato che la pista da bob sarà l'unica, a livello mondiale, a ricevere il certificato Envision, che attesterà la sua sostenibilità. Innanzitutto, vorrei ricordare che queste sono valutazioni preliminari, fatte sul progetto di una pista da bob che non si è ancora cominciato a costruire; ad oggi manca un piano di sostenibilità futura. Pertanto, questa promessa di certificazione di un'opera ancora da realizzare francamente lascia il tempo che trova.

È importante anche ricordare che, nel 2009, il comune di Cortina era stato costretto a chiudere la pista da bob originaria, la pista Eugenio Monti, in mancanza di solidi aiuti da parte della Regione Veneto e

della Provincia di Belluno. Evidentemente la pista da bob non era stata considerata essenziale per il comparto turistico ed economico di Cortina. Pensate che sarebbero bastati solo 4 milioni di euro per farla ripartire. Oggi, dopo quattordici anni, improvvisamente è considerata essenziale e si stabilisce di spendere 122 milioni.

Diciamo chiaramente che tutto questo pasticcio è avvenuto perché ci si è intestarditi a non voler valutare le valide alternative proposte, come quelle della pista di Saint Moritz e Innsbruck. La pista di Torino, purtroppo, non è funzionante.

Così si è sprecato molto tempo, tanto da chiederci lecitamente se vedremo mai il completamento anche delle altre infrastrutture previste per le Olimpiadi, come anche delle stesse opere stradali, la cui realizzazione verrà affidata con il provvedimento oggi in discussione ad ANAS.

È il caso della cosiddetta bretellina, così definita perché si usano tanto i diminutivi, lunga 650 metri, relativa al tratto stradale Cortina-Longarone; opera già prevista per i campionati mondiali di Cortina 2021, mai completata, poi reinserita nei progetti delle Olimpiadi 2026. Però, senza il completamento delle altre infrastrutture a cui è collegata, quali parcheggio e impianto di salita, ancora mai costruiti, essa sarà una lingua di cemento sospesa nel nulla. Oppure è il caso della tangenzialina di Bormio (un altro diminutivo): strada di 800 metri avente il costo di 7 milioni di euro, che verrà costruita nella gola di un torrente, in un'area ad alto rischio di dissesto idrologico. Così si stanno sprecando soldi pubblici, alle spalle dei cittadini, che nel caso dei Giochi olimpici, hanno visto lievitare il *budget* da un miliardo e 700 milioni a 4 miliardi.

Al contempo, non si può negare che si sta minando la credibilità e la reputazione del nostro Paese. Il decreto-legge che oggi siamo chiamati a votare è rappresentativo proprio di questo: il repentino cambio di *governance* di Simico, a due anni dalle Olimpiadi, e la delega ad ANAS sono la prova più evidente del fallimento della politica gestionale e organizzativa di questo Governo.

Ricordo che a fronte della necessità di potenziare e ammodernare i trasporti ferroviari, a cui vengono destinati solo 400 milioni di euro, sono stati stanziati 3 miliardi per la costruzione di strade, senza contemplare l'impatto ambientale che il potenziamento del trasporto su gomma provocherà in termini di inquinamento atmosferico. Siamo stanchi di ribadire che già oggi ci sono 55.000 decessi annui per l'inquinamento atmosferico.

Questi Giochi, allora, non sono tanto sostenibili a livello ambientale, economico e sociale. Queste Olimpiadi ci avrebbero dato una grande possibilità di potenziamento delle linee ferroviarie ed è veramente frustrante sapere che l'Italia ha tutte le competenze e il *know-how* per procedere in questo senso e che è la classe politica al Governo il vero freno alla realizzazione di opere e infrastrutture sostenibili.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,35)

(Segue FLORIDIA Aurora). Riprovevole infine è anche il fatto che non sia stata portata all'attenzione dei territori e delle comunità la realizzazione delle grandi opere previste per i Giochi. Non c'è stata un'interlocuzione politica con i cittadini; tutto è stato calato dall'alto a scatola chiusa. Quindi il mio ringraziamento va alle comunità montane e alle associazioni dei cittadini per l'immane lavoro che stanno facendo a tutela del loro e del nostro territorio.

Noi di Alleanza Verdi e Sinistra non siamo contrari alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, chiediamo solo che queste vengano organizzate e svolte nel modo più scrupoloso possibile e nel rispetto dell'ambiente, in modo da lasciare anche ai territori interessati un'eredità infrastrutturale futura che possa efficacemente essere utilizzata dalle comunità montane, già alle prese con i problemi legati allo spopolamento e alla scarsità di servizi; infrastrutture che incentivino al contempo un tipo di turismo responsabile e di qualità, che non gravi sulle risorse del territorio e che promuova con criterio le attività economiche connesse agli sport invernali, già gravemente in difficoltà a causa della mancanza di neve, che anche nel circo bianco questa stagione ha fatto cancellare ben venti gare di Coppa del mondo di sci. Spiace vedere che state traghettando questo Paese in tutt'altra direzione.

Per queste ragioni, il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprime voto contrario a al provvedimento in discussione. (*Applausi*).

[RONZULLI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, le Olimpiadi invernali del 2026 rappresentano non solo un momento cruciale per l'Italia, in particolare per Milano e per Cortina, ma segnano anche una straordinaria opportunità per promuovere il valore dello sport, l'importanza della sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica.

Queste Olimpiadi sono un'opportunità imperdibile per rilanciare e valorizzare l'immagine dell'Italia nel mondo, la possibilità di mostrare le eccellenze italiane in diverse settori: dalla capacità organizzativa all'innovazione tecnologica, fino ad arrivare alla cultura e alla enogastronomia. Sarà un momento per dimostrare che l'Italia sa essere *leader* non soltanto nello sport, ma in molti ambiti, dando un messaggio di unità e di collaborazione internazionale.

Milano e Cortina, come sedi di questo straordinario evento internazionale, garantiscono competenza nell'organizzazione di eventi di così grande portata. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si svolgeranno in un periodo storico caratterizzato da sfide globali senza precedenti, tra cui il cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche e la difficoltà economica aggravata dagli esiti della pandemia e dalle guerre. Questo quadro ci pone davanti a diverse sfide significative per il futuro dell'evento. Penso alla sostenibilità ambientale; una delle principali sfide sarà quella di organizzare un evento che non solo limiti l'impatto ambientale, ma che contribuisca attivamente alla salvaguardia del pianeta. Ciò significa promuovere l'uso di energie rinnovabili, garantire che le infrastrutture siano sostenibili e che l'eredità degli impianti possa essere goduta anche dai nostri figli, dalle prossime generazioni.

L'altra sfida è quella dell'innovazione della tecnologia; dovremmo essere in grado di sfruttare le ultime innovazioni tecnologiche per migliorare le prestazioni per gli atleti e per gli spettatori. Ciò significa organizzare un evento al passo con i tempi dal punto di vista digitale.

Salute e sicurezza: dopo la pandemia, la salute e la sicurezza sono diventate ormai prioritarie e ancor più cruciali. Organizzare un evento sicuro significa mettere in sicurezza tutti, spettatori e atleti.

Le Olimpiadi di Milano e Cortina saranno anche una sfida economica per le Regioni ospitanti, ma la sfida sarà anche quella di assicurare che questo stimolo sia distribuito equamente.

A noi le sfide piacciono, sappiamo coglierle, sappiamo trasformarle in opportunità e sappiamo anche vincerle. Il cammino per l'organizzazione è cominciato un anno e mezzo fa, con il nostro Governo, perché ai Governi precedenti non importava, nonostante l'occasione speciale per l'Italia, malgrado avessimo preso un impegno e il fallimento dell'organizzazione avrebbe rappresentato un danno incalcolabile alla nostra immagine. D'altronde, era già capitato: ricordiamo tutti l'autoesclusione di Torino e la rinuncia alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024, che invece si terranno quest'estate a Parigi. (*Applausi*). Fu come ammettere che non eravamo all'altezza non solo della realizzazione di grandi eventi nella capitale, ma anche di avere quella capacità di controllo per evitare che appalti finissero in mani sbagliate, nelle mani della criminalità organizzata (lo dissero loro, non certo noi). Insomma, invece di combattere la corruzione, il partito degli immacolati ha preferito alzare bandiera bianca per manifesta incapacità. (*Applausi*).

Ancora una volta, la sinistra è capace di prevedere il futuro e chissà come mai sulle Olimpiadi prevede catastrofi e cataclismi, anche con un pizzico di sadismo misto a speranza che tutto vada storto. Mi chiedo davvero come si faccia ad essere così autolesionisti, raggiungendo un livello di anti-italianità davvero masochista. Questa è la differenza abissale tra noi e voi. Noi restiamo convinti che una buona riuscita dei Giochi convenga a tutti, al nostro Paese, alla nostra bandiera, perché saranno un biglietto da visita italiano all'estero. Voi, invece, sperate che queste Olimpiadi si trasformino in una macchia sulla reputazione, ma badate bene: a farne le spese sarebbe la reputazione di una Nazione, non di uno schieramento politico. (*Applausi*). Questi Giochi - piaccia o non piaccia - sono figli di tutti noi.

Non c'è proprio nulla da fare, voi - come avete già dimostrato - siete l'Italia dei no: no a nuove infrastrutture, no al Mose, no ai termovalorizzatori, no alle Olimpiadi a Roma, no all'alta velocità, no al Ponte sullo Stretto, no al TAP. Noi, invece - come abbiamo sempre dimostrato - siamo l'Italia dei sì: sì all'ammodernamento e alla creazione di ponti, strade, ferrovie per mettere fine ai viaggi della speranza dal Nord al Sud e perché il Paese abbia finalmente una dimensione europea; sì ad ogni

strumento che permetta all'Italia l'approvvigionamento delle fonti energetiche di cui abbiamo così bisogno, con costi contenuti e benefici per tutti i cittadini. È la visione che vi manca perché, se fosse per voi, l'Italia tornerebbe indietro all'età della pietra; ma, poiché finalmente al Governo c'è il centrodestra, il nostro sguardo è proiettato verso il futuro e le Olimpiadi rappresentano un modo per mostrare al mondo il progresso, l'eccellenza, la capacità organizzativa di un popolo che non merita di essere condannato alla mediocrità e all'immobilismo, ma stimolato ed esaltato per i suoi straordinari valori umani e professionali. *(Applausi)*.

Visto che parliamo di sport, userò termini sportivi. Ci sono due modi per affrontare una competizione: ritirarsi, cioè arrendersi e lasciare sulle spalle di chi ci ha preceduto tutta la responsabilità del fallimento, oppure mettersi ai blocchi di partenza e dimostrare di arrivare al traguardo e magari arrivarci per primi. Conosciamo i problemi e le difficoltà di un percorso cominciato nel 2019, quando fu assegnata all'Italia l'organizzazione dei Giochi, ma conosciamo anche la grande occasione che abbiamo davanti. Avremo modo di mostrare al mondo l'eccellenza del nostro sistema industriale, ingegneristico, manifatturiero, delle nostre materie prime, dei nostri prodotti. Abbiamo gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, perché queste Olimpiadi saranno viste in TV da tre miliardi di spettatori e sapremo dimostrare il nostro valore, sapremo arrivare dove nessuno credeva possibile.

Milano Cortina 2026 sarà un catalizzatore per investimenti in infrastrutture, trasporti e servizi, che avranno un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini ben oltre la conclusione dell'evento. Ci saranno benefici per il turismo, che aumenterà in modo esponenziale; le opere pubbliche, naturalmente, non saranno finalizzate soltanto ai Giochi; la nuova rete stradale e ferroviaria rappresenterà l'eredità che le Olimpiadi lasceranno al nostro Paese.

È proprio su queste opere che interviene il decreto-legge che ci apprestiamo a votare oggi, sulla *governance* e sulle competenze dei lavori.

Insomma, la macchina organizzativa marcerà a pieno regime. Non stiamo lasciando nulla al caso, pur fra mille contrasti e ostilità. A tal proposito, desidero ricordare che due settimane fa il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ha ricevuto una lettera con minacce di morte: se vai avanti con la pista da bob, ti facciamo fuori. Questa lettera ha ottenuto l'effetto contrario, perché il sindaco Lorenzi ha annunciato l'intenzione di lavorare con ancora più determinazione. Quindi bravo sindaco, avanti così! *(Applausi)*. Anche il Governo e la maggioranza andranno avanti così, faranno ogni intervento possibile per rimuovere altri eventuali ostacoli, per agevolare la conclusione dei lavori, per poter tagliare i nastri di tutte le strutture dei Giochi olimpici anche prima delle scadenze previste.

Come ho già detto, non ci fanno paura le sfide, alle quali tra l'altro siamo abituati, così come siamo abituati a lavorare, anche se circondati da chi vuole ostacolare noi e il nostro lavoro, che si tratti di Olimpiadi, di politica interna, di politica estera, di economia. Noi abbiamo l'ambizione di diventare un esempio di operatività, di efficienza e di capacità per tutti gli altri Paesi, non solo quelli europei. Tutti dovremmo fare il tifo per una buona riuscita delle Olimpiadi, perché decine di migliaia di nostri giovani sportivi le vedono come un traguardo, come un sogno. Milioni di cittadini aspettano l'accensione della fiamma olimpica con grande emozione e seguono con trasporto e passione ogni competizione. È questa la magia dei Giochi e noi questa magia la trasformeremo in realtà.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi)*.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, vorrei rispondere, per suo tramite, all'intervento della senatrice Ronzulli, a cui forse non è chiaro che tutti stiamo tifando per l'Italia, ci mancherebbe altro. *(Applausi)*. Faccio presente che l'assegnazione delle Olimpiadi invernali è avvenuta sotto il Governo Conte, con il MoVimento 5 Stelle, per cui il punto non è questo. Il fatto è che gli obiettivi sono condivisi, nel senso che tutti approviamo questo intervento, ma le modalità e le tempistiche, viceversa, non ci convincono. *(Applausi)*.

Io ho ancora chiara nella mente l'immagine del sindaco di Milano, Beppe Sala, al momento dell'assegnazione delle Olimpiadi. La sua esultanza non nascondeva anche che quell'evento era stato individuato come l'occasione di realizzare un volano per l'economia, perché lo è indubbiamente. Il

punto è che sono stati messi dei paletti a questo volano, ovvero la sostenibilità economica e quella ambientale, anche nell'ottica della cosiddetta *legacy* (non avevo mai sentito usare tanti termini anglofoni quanto con questo Governo, che aveva esordito col dire che non si sarebbero dovuti usare). (*Applausi*). Comunque, a beneficio del pubblico, chiarisco che per *legacy* si intende eredità, quindi ciò che resterà sul territorio dopo queste Olimpiadi.

Su questo aspetto non ci siamo per nulla, innanzitutto perché l'impostazione delle Olimpiadi è peculiare: le strutture sono delocalizzate su più località, da Milano a Bormio, da Verona a Cortina, e ciò implica la sfida interconnessa dei trasferimenti, dei trasporti. Pertanto, il popolo delle Olimpiadi, gli atleti con i loro *team*, i giornalisti, gli organizzatori, le autorità dovranno spostarsi in questo quadrilatero, che - come ben sappiamo - non è ben servito dalla mobilità. A me è capitato di andare a Cortina in occasione di una manifestazione contro la pista e vi garantisco che arrivavo da Trento e non volevo crederci, cioè ho fatto il giro del mondo. Quello dei trasferimenti, pertanto, è sicuramente un problema. Quale occasione migliore da cogliere se non questo evento sportivo per lasciare sul territorio l'eredità di un miglioramento dei servizi di trasporto? È una cosa che purtroppo - ahimè - non accadrà, in quanto la gestione delle Olimpiadi da parte di questo Governo si è focalizzata esclusivamente sull'implementare i trasporti e il trasferimento su gomma, e non ha dedicato neanche un euro alla realizzazione di nuove tratte ferroviarie. Quello che viene speso per i servizi ferroviari concerne l'eliminazione dei passaggi a livello.

Il punto è che avremmo dovuto lasciare sul territorio qualcosa di più, qualcosa di utile, per esempio il collegamento tra Calalzo e Cortina. Pochi chilometri da superare e si sarebbe potuta raggiungere Cortina da Venezia e da Belluno esclusivamente con il treno. Stessa cosa dall'altra parte in Lombardia: tra Tirano e Bormio manca un pezzettino, ma non se ne è fatto nulla. Quindi saremo costretti a raggiungere le località con mezzi di trasporto su gomma (quindi su strada), congestionando il traffico e aumentando l'inquinamento.

Attenzione, perché siamo in un territorio che è sotto procedura di infrazione - solo qualche giorno fa ne è stata aperta un'altra - per superamento delle soglie di inquinamento. Sappiamo benissimo che la circolazione dei veicoli incide notevolmente sulle sostanze inquinanti emesse. Quindi, cogliendo l'opportunità delle Olimpiadi, si sarebbe potuto rispondere anche a questa esigenza: togliere veicoli inquinanti dalle strade e implementare il servizio di trasporto su ferro. (*Applausi*). Questo era un investimento utile da fare.

Faccio un altro esempio: la pista da bob di Cortina è stata individuata come una priorità, come uno di quegli interventi indifferibili e urgenti da raggiungere costi quel che costi, e costerà un sacco di soldi. La programmazione è quella di realizzare un'opera nel giro di poco più di quasi due anni, lavorando giorno e notte, sette giorni su sette, pur di realizzare l'obiettivo. Queste sono scelte politiche; l'ordine delle priorità lo dà la politica. Non sarebbe stato meglio investire cotanta energia nella realizzazione dei tratti ferroviari mancanti, che avrebbero risposto alla duplice esigenza di trasferire il popolo delle Olimpiadi e successivamente, come eredità, di lasciare a chi abita nel Nord Italia la possibilità di non morire per inquinamento? (*Applausi*). Le priorità politiche stabilite non le condividiamo, perché per i cittadini chiediamo la realizzazione di obiettivi utili.

Tornando alla pista da bob, la senatrice Ronzulli parlava dell'immagine dell'Italia, dell'efficienza e della capacità organizzativa. Confido davvero che questa cosa, che ormai purtroppo è iniziata, vada a buon fine. Ma vi rendete conto? L'impianto preesistente a Cortina, la pista da bob Eugenio Monti delle Olimpiadi del 1956, è stato dismesso dal Comune di Cortina perché non era sostenibile economicamente. Banalmente uscivano molti più soldi di quanti ne entrassero, quindi nel 2008 l'hanno chiusa. Stessa sorte ha subito la pista da bob di Cesana, in occasione delle Olimpiadi del 2006 a Torino. Allora c'è qualcosa che non va, perché *repetita non iuvant*. Ora - non c'è due senza tre - faremo la terza pista inutile, perché gli atleti che si dedicano a questo sforzo sono veramente pochissimi, perché vanno ad allenarsi già da tempo altrove e continueranno ad allenarsi altrove. Questo impianto avrà una manutenzione e una gestione costosissime che il Comune non si può permettere, quindi nel giro di qualche anno tornerà ad essere un rudere, non senza prima aver abbattuto un bosco di 500 larici secolari e devastato un territorio che del paesaggio fa il suo vanto.

Ricordo che il ministro Giorgetti ha manifestato qualche perplessità. Le sfide si colgono, ma previa valutazione, perché buttarsi in un baratro non è una sfida, ma un atto demenziale. (*Applausi*). Ormai il bosco è stato abbattuto, con violoncellista di sottofondo e con pianti dei residenti. Vedremo che cosa accadrà. Tra l'altro, se non si arriverà per tempo alla consegna di quest'opera, il che non è per niente improbabile, dovremo comunque rivolgerci all'estero. Quindi avremo speso il doppio dei soldi e ottenuto praticamente un risultato inutile.

Poi, queste Olimpiadi creeranno posti di lavoro. Apro una parentesi divertente: chi lavora per la pista di Cortina? Vi lavorano 90 operai norvegesi, perché gli italiani non si sognano di lavorare a quelle temperature. Quindi, i posti di lavoro della pista di Cortina andranno ai norvegesi e gli italiani rimarranno a casa.

Per quanto riguarda le tratte ferroviarie, tra le opere indifferibili e urgenti non è stato preso in considerazione, per esempio, il collegamento dell'aeroporto Orio al Serio alla città di Bergamo: il che significa di nuovo che dovremo usare il trasporto su gomma, andando ad appesantire ed aumentare l'inquinamento. Questa era un'opera prioritaria e indifferibile, come lo erano le altre due di collegamento, ma sono state accantonate.

È stato dato l'appalto ad ANAS per la costruzione in velocità delle strade, perché questo Governo ha una caratteristica: si muove in emergenza, non si riesce neanche a capire di che cosa si sta parlando. Adesso ANAS ha l'appalto delle strade e dovrà fare tutto in velocità, superando tante attenzioni che, viceversa, sarebbero dovute nel momento in cui si va ad incidere su un territorio che è già al collasso a livello di viabilità su strada e di impermeabilizzazione del suolo.

Avevo chiesto negli emendamenti che venisse redatto un bilancio economico, ecologico ed ecosistemico, in modo da valutare la situazione che si creerà. L'ideale era farlo in via preventiva; non pretendo questo, ma quantomeno lo si faccia a fine delle opere, in modo da capire che cosa rimane sul territorio, quella famosa eredità. Avevamo chiesto in estremo subordine, visto che non vengono considerate le nostre opzioni, di creare almeno un piano e una programmazione per l'interconnessione del trasporto pubblico, per evitare che si creino disagi e intoppi. Ma non è stato fatto nulla: la flotta del mezzo di trasporto pubblico, in modo che fosse a basso impatto ambientale. Niente di questo è stato fatto.

Fondamentalmente, sul nostro territorio rimarrà un'eredità. Questa eredità, dal nostro punto di vista, sarà negativa. Per questo motivo manifestò il nostro voto contrario. (*Applausi*).

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge su cui oggi siamo chiamati a esprimerci ha l'obiettivo di garantire che le opere infrastrutturali di trasporto, indispensabili per poter ospitare i Giochi olimpici, siano completate con certezza e nei tempi necessari. È chiaro infatti che non solo lo svolgimento delle Olimpiadi, ma anche il loro successo e la buona riuscita non possono che passare attraverso un'adeguata rete di infrastrutture e anche di trasporti, così da rendere facilmente raggiungibili e fruibili per chiunque le località in cui si svolgeranno le gare.

Per farlo abbiamo ritenuto che fosse fondamentale e non più procrastinabile agire innanzitutto sulla *governance* della Simico, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, prevedendo una sua ristrutturazione, ma non perché - come qualcuno ha ipotizzato poc'anzi - volessimo mettere "le mani in pasta" - credo che non sia il modo di fare politica di questo Governo (*Applausi*) e lo sta dimostrando con le azioni - ma perché, appunto, per via dei ritardi sui quali tutti ci troviamo d'accordo, erano necessarie una ristrutturazione della *governance* e una revisione delle attribuzioni commissariali. Questo per assicurare simultaneamente una gestione efficiente, trasparente e celere dei processi decisionali, da un lato, e una corretta allocazione delle risorse pubbliche, dall'altro.

Quindi, l'approvazione di questo provvedimento rappresenta un passo fondamentale per massimizzare i benefici derivanti all'intero Paese dall'organizzazione dell'evento. Voglio sottolineare cosa vuol dire e che significato hanno per l'Italia nel suo complesso i Giochi olimpici e paralimpici invernali sul territorio. Questa grandiosa manifestazione, che richiama atleti appassionati da tutto il mondo, non

riguarda ovviamente solo la Lombardia o il Veneto, ma rappresenta un'opportunità straordinaria per l'intero Paese in termini non solo di crescita economica, ma anche di promozione dell'immagine nazionale e prestigio internazionale.

Io voglio ringraziare i due Governatori delle due Regioni, non a caso governate dalla Lega, per il loro impegno e per aver permesso alle Regioni di uscire vittoriose dalla competizione per ospitare le Olimpiadi, a differenza di quanto accaduto a Roma qualche anno fa, quando la miopia di una certa parte politica ci ha fatto perdere una irripetibile opportunità.

Quindi, dal punto di vista economico, è chiaro che l'organizzazione dei Giochi olimpici rappresenta un impulso significativo per il PIL italiano. Si genera infatti, già nell'immediato, un flusso di attività che coinvolge numerosi settori, dall'edilizia alla logistica, dal turismo all'intrattenimento e via dicendo, che comporta un notevole indotto e nuova occupazione.

Inoltre, l'effetto trainante dei Giochi può stimolare la crescita economica anche a lungo termine attraverso la valorizzazione delle risorse locali e la promozione del territorio italiano come destinazione turistica d'eccellenza. Quindi, dal punto di vista del prestigio internazionale e dell'immagine che ne viene trasmessa, si tratta di un'opportunità unica per l'Italia di mostrare al mondo la ricchezza culturale e la bellezza del proprio territorio, nonché anche - perché no? - le proprie capacità organizzative.

L'attenzione mediatica mondiale, riservata in particolare proprio agli eventi sportivi, offre in questa occasione una vetrina senza pari per promuovere i valori italiani anche di inclusione, di solidarietà e passione per lo sport, diventando anche un modello da poter replicare poi in altre occasioni.

Per questo è così importante l'impegno che stiamo portando avanti per assicurare il successo dei Giochi, bilanciando con cura l'efficienza nella realizzazione delle opere infrastrutturali con l'attenzione verso le esigenze delle comunità coinvolte e il valore, appunto, che tale evento assume per tutti noi.

Nella mia veste di Capogruppo della Lega in Commissione trasporti e in linea con l'azione promossa dal ministro Salvini, non posso non rimarcare l'importanza strategica che il Ministro attribuisce alle infrastrutture in generale per l'Italia. Le infrastrutture, infatti, rappresentano un pilastro fondamentale dell'azione di questo Governo, essendo essenziali per il progresso economico e sociale del Paese. In questo caso ci troviamo poi di fronte alla sfida di garantire - come sappiamo - il tempestivo completamento delle opere previste per poter ospitare, come richiede un intervento internazionale di tale portata, infrastrutture di alta qualità assieme a una gestione impeccabile e a una pianificazione curata in ogni dettaglio, perché dobbiamo offrire un contesto adeguato e sicuro per accogliere atleti e spettatori di tutto il mondo.

A questo fine, gli emendamenti approvati dall'8a Commissione si sono concentrati in particolare sul potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, con la designazione di RFI come soggetto responsabile. Inoltre, abbiamo affidato all'amministratore delegato di RFI il ruolo di commissario straordinario per la soppressione dei passaggi a livello della SS 38, che - come sappiamo - sono purtroppo fonte di enormi rischi, troppo spesso sfociati in tragedia anche di recente. Quindi garantiamo, attraverso questa previsione, la sicurezza e la fluidità del trasporto su strada durante l'evento.

È degna di nota anche l'assegnazione alla società Ferrovie Nord della responsabilità per il collegamento tra il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e la rete ferroviaria nazionale; intervento che rappresenta un passo di estrema importanza nel preparare l'infrastruttura per i Giochi. (*Applausi*). Questo collegamento infatti non solo favorirà lo spostamento agevole di persone e risorse, ma contribuirà anche in modo significativo al successo logistico complessivo dei Giochi.

RFI, poi, avrà un ruolo chiave, per noi importantissimo, nell'attuazione di specifici interventi su ulteriori aspetti riguardanti le esigenze degli atleti e delle persone con disabilità. Questo punto rappresenta una grandissima conquista di civiltà. Voglio ricordare oggi l'incessante impegno che viene soprattutto dal mio partito nei confronti della disabilità, con un Ministero dedicato, oggi mirabilmente ricoperto dal ministro Locatelli e in precedenza dalla ministra Stefani (*Applausi*), per promuovere l'inclusione e rimuovere le barriere architettoniche, di cui ancora oggi il nostro Paese è purtroppo disseminato, che impediscono la piena partecipazione alla vita quotidiana delle persone con disabilità.

La Lega, invece, dimostra un'attenzione continua e concreta nel promuovere l'accessibilità e

l'inclusione di tutti mediante interventi infrastrutturali mirati, ma anche adoperandosi in uno sforzo continuo per sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sui diritti e i bisogni delle persone con disabilità, promuovendo politiche e progetti mirati a migliorarne la qualità della vita.

È in questo solco, nel contesto dei Giochi olimpici e paraolimpici, che l'impegno per l'inclusione si materializza nella progettazione e realizzazione di infrastrutture che siano conformi ai più elevati *standard* di accessibilità. Ciò implica non solo la realizzazione di strutture sportive e di accoglienza idonee, ma anche l'ideazione di soluzioni innovative per superare le barriere in generale e facilitare anche l'utilizzo degli spazi. Questo perché i diritti delle persone con disabilità devono essere sempre garantiti, ma a maggior ragione in occasione di una manifestazione sportiva di tali dimensioni. *(Applausi)*.

Infine, nel decreto, sempre grazie a un emendamento della Lega, vengono autorizzati gli enti locali a partecipare al finanziamento e allo svolgimento delle attività connesse ai Giochi che abbiano ricadute sociali, ambientali ed economiche. Queste iniziative mirano, appunto, a generare impatti positivi sul territorio, consentendo quindi anche agli enti locali di occupare, anche temporaneamente, aree attigue agli impianti sportivi e infrastrutturali se ciò è necessario per garantire la piena funzionalità e fruibilità, nonché il regolare svolgimento dell'evento.

Infine, abbiamo rivolto la nostra attenzione, con l'ultimo emendamento approvato in Aula, anche allo stato dei luoghi, prevedendo che l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali provveda all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per contrastare il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo al territorio del Comune di Cortina. Tale aggiornamento è senz'altro strategico nella gestione ottimale del territorio in vista delle Olimpiadi, ma avrà dei benefici anche in generale per il futuro e per il territorio.

Avviandomi alla conclusione, voglio solo ricordare, con una punta di orgoglio da parlamentare calabrese, un piccolo particolare, cioè il fatto che le *mascotte* olimpiche e paraolimpiche, rappresentate dai due tenerissimi ermellini, Tina e Milo, sono state ispirate dal talento di alcuni giovani della mia terra. Tina e Milo, infatti, nascono dal disegno di cinque alunni dell'Istituto comprensivo di Taverna, in provincia di Catanzaro, che ha vinto su oltre 1.600 elaborati arrivati da tutta Italia.

Io ho incontrato i ragazzi e li voglio qui ricordare, anche per il significato che le *mascotte* hanno, dal momento che incarnano i valori di inclusione e di rispetto per le diversità e di amore per la natura, cioè lo spirito più autentico dei Giochi olimpici e paraolimpici, che si fonda su una competizione reale, sulla volontà di superare le sfide e sul potere unificante dello sport, che appunto unisce le persone di ogni genere e provenienza verso un unico obiettivo.

Per tutto questo, quindi, è essenziale che questo decreto-legge in esame sia approvato senza ulteriori indugi. Questi valori passano, infatti, anche per il completamento tempestivo delle infrastrutture necessarie a consentire lo svolgimento dei Giochi nella migliore maniera possibile.

A conferma del nostro impegno costante e del lavoro instancabile che stiamo portando avanti in questa direzione, esprimo, a nome del Gruppo Lega, il nostro voto, che non può essere che favorevole. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Luigi Lagrangia» di Vercelli, in provincia di Torino, vincitori del concorso «Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte», che stanno assistendo ai nostri lavori.

Inoltre, saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Giovan Battista Morgagni» di Forlì, che pure stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1014 (ore 18,08)

MISIANI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, il decreto che stiamo discutendo è indubbiamente cruciale per consentire il completamento, nei tempi previsti, delle opere legate all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Lo hanno detto tanti colleghi: quello di cui stiamo discutendo è un evento di grande portata, di livello internazionale; un evento molto impegnativo, anche dal punto

di vista economico. La spesa è pari a 3,6 miliardi, tra fondi pubblici e fondi privati.

Noi saremo in vetrina nei momenti in cui si svolgeranno le Olimpiadi. Ne va della nostra immagine. Le Olimpiadi sono una grande opportunità di crescita economica, di creazione di lavoro e di sviluppo infrastrutturale per i territori interessati.

Ora mancano meno di due anni, come è stato ricordato anche oggi. Dobbiamo essere consapevoli che il provvedimento al nostro esame rappresenta l'ultima chiamata per i Giochi olimpici invernali; un'ultima chiamata che riguarda tutti. Mi rivolgo, attraverso lei, Presidente, alla senatrice Ronzulli. Qui non c'è un noi e un voi, chi è contro e chi a favore: qui facciamo tutti il tifo per l'Italia. (*Applausi*). Facciamo tutti il tifo per la realizzazione di queste opere e nessuno può chiamarsi fuori, perché - come è stato ricordato - le Olimpiadi sono state assegnate con il Governo Conte, si sono susseguiti i Governi di ogni colore politico; le Regioni Lombardia e Veneto sono da tanti anni governate dalla destra e molti enti locali dal centrosinistra. Tutti siamo corresponsabili e ci dobbiamo sentire tali per il successo di questo grande evento.

Presidente, noi però siamo preoccupati, siamo molto preoccupati per i tempi di realizzazione delle opere e per la modalità di realizzazione delle infrastrutture. Suggestisco ai colleghi della maggioranza di lasciar perdere la retorica e la propaganda perché servono a poco. Serve a poco la retorica e serve ancora meno attaccare le forze che si collocano all'opposizione, come se noi fossimo i disfattisti che tifano contro. Non è così e cercherò di argomentarlo. Qui è in gioco l'immagine del Paese.

Abbiamo ragione però di essere preoccupati non per disfattismo, ma per quello che abbiamo letto da ultimo nelle considerazioni della Corte dei conti del Veneto non di dieci anni fa, ma di tre settimane fa. La Corte dei conti del Veneto ha evidenziato il ritardo nelle attività rimesse alla Simico SpA e infatti il provvedimento decide il subentro di ANAS. La Simico infatti non ce la faceva palesemente a svolgere i compiti che le erano stati affidati. La Corte ha evidenziato altresì il ritardo di due infrastrutture cruciali, come la variante di Cortina e quella di Longarone, che valgono 800 milioni di euro da sole di investimenti; le spese della Fondazione Milano Cortina e, da ultimo, non ultima in ordine di importanza, la patetica telenovela della nuova pista da bob di Cortina che, da sola, la dice lunga sulle vicissitudini di questi Giochi olimpici.

Dico con grande nettezza che, come senatori e senatrici del Partito Democratico, noi ci sentiamo impegnati, sentiamo come un nostro dovere collaborare per il successo di questo evento. Ma sentiamo altrettanto la responsabilità e il dovere di batterci perché le opere infrastrutturali, centinaia di milioni di opere infrastrutturali, siano realizzate nel pieno rispetto di alcuni principi: la trasparenza, l'efficienza e la sostenibilità. Sono in gioco tanti soldi pubblici e un'eredità positiva che dobbiamo lasciare a quei territori e alle generazioni future.

Questa discussione rappresenta allora un'occasione per fare il punto su quello che ha funzionato e soprattutto su quello che non sta funzionando e che va corretto. Il provvedimento in esame contiene una serie di scelte condivisibili, come abbiamo detto nel corso della discussione in Commissione e negli interventi che si sono succeduti in Assemblea. Lo ribadiamo anche in questa dichiarazione di voto, ma non possiamo non evidenziare alcune preoccupazioni che ci spingono in una posizione di cautela. Siamo preoccupati della trasparenza nelle procedure di affidamento delle opere e non ci basta quanto è previsto da questo decreto-legge. Siamo preoccupati per l'impatto ambientale di questi progetti infrastrutturali, perché l'accelerazione è indispensabile, altrimenti non arriviamo in tempo. Attenzione però all'impatto ambientale.

C'è poi il tema molto importante della reale distribuzione dei benefici economici tra le comunità locali, perché le modifiche alla *governance* della società Infrastrutture e l'accentramento di alcune funzioni rischiano di escludere dal processo decisionale le realtà locali, che invece devono essere coinvolte nei processi per la buona riuscita di questo straordinario progetto.

Queste preoccupazioni ci hanno portati a presentare, con spirito costruttivo, una serie di proposte emendative e a chiedere dei chiarimenti nel corso della discussione. Alcune delle nostre proposte sono state accolte - ne diamo atto al Governo e alla maggioranza - come ad esempio quella sul tema dell'individuazione di Ferrovie Nord quale soggetto attuatore o come l'emendamento che consente agli enti territoriali interessati dai Giochi di concorrere a finanziare e a svolgere attività inerenti. Abbiamo

presentato un emendamento per assegnare agli enti territoriali competenti le opere di carattere permanente, che è stato trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo. Altre proposte - ahinoi - sono state respinte. Nel complesso - lo voglio ribadire - continueremo a porci con spirito collaborativo e costruttivo nei confronti di questa iniziativa.

In conclusione, signor Presidente, ribadisco i punti salienti della posizione del Partito Democratico, che ci hanno guidato nella discussione in Commissione e che continueranno a guidarci nei meno di due anni che mancano per l'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici. È un evento di portata strategica per il Paese, di grande portata economica, sociale e infrastrutturale. È una vetrina per il nostro Paese, e dobbiamo esserne consapevoli. Dobbiamo mettere in condizione innanzitutto i territori interessati di cogliere tutte le opportunità offerte dai quasi quattro miliardi di euro di investimenti e da ciò che verrà generato dai Giochi in termini turistici e di attività di quei territori, ma chiediamo al Governo di fare di più in relazione alle preoccupazioni che ho esposto in questo intervento.

Noi ci asterremo nel corso della votazione, signor Presidente, innanzitutto per queste motivazioni. Facciamo il tifo per la riuscita e per il successo di questo evento. Siamo disponibili a collaborare con spirito costruttivo, con le proposte che abbiamo presentato e con quelle che continueremo ad avanzare, ma chiediamo al Governo un approccio più equilibrato, che consideri fino in fondo tutte le variabili che sono in gioco a livello nazionale e a livello territoriale.

È per questo che il Gruppo Partito Democratico si asterrà dal voto. *(Applausi)*.

[DE CARLO](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(Fdi)*. Signor Presidente, era il 24 giugno 2019 quando pressoché tutti festeggiammo la designazione di Cortina e Milano - uso il rigoroso ordine alfabetico, quindi non me ne vogliano i colleghi lombardi - quale sede delle Olimpiadi. Tale assegnazione fu il frutto di un grande lavoro che ha messo insieme sostanzialmente tutto l'arco alpino. Ricordo che per farsi assegnare le Olimpiadi fu redatto un *dossier*, all'interno del quale c'erano le opere che ci saremmo impegnati a realizzare e anche, naturalmente, le modalità con le quali saremmo giunti a conseguire l'obiettivo. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, anche per il senatore De Carlo, ovviamente, chiedo all'Assemblea un livello molto basso del tono della voce.

DE CARLO *(Fdi)*. Non perché De Carlo sia qualcosa in meno rispetto ai suoi colleghi.

PRESIDENTE. Esatto, era appunto una sottolineatura che ne aumentava l'importanza.

DE CARLO *(Fdi)*. Il senatore De Carlo, come gli altri colleghi, ha il diritto di parlare in assoluta tranquillità.

PRESIDENTE. Allora aggiungo un «soprattutto». *(Applausi)*.

DE CARLO *(Fdi)*. Vedo che ha capito e la ringrazio.

Ma tornando al tema, sottolineo l'arco alpino perché queste, nonostante siano le Olimpiadi di Cortina e di Milano, hanno una diffusione ampia, quasi fosse un'un'area vasta - tornerò sulla questione dell'area vasta, perché non uso questo termine a caso - perché anche le Province vicine, come la Provincia di Belluno in questo caso, dove ha sede Cortina, saranno sede di attività sportive, e lo dico con orgoglio.

Lo dico con orgoglio, perché sullo sport e su una questione così importante come le Olimpiadi non possiamo avere confini geografici che ci dividono; anzi, non possiamo avere confini ideologici che ci dividono. Dico questo a beneficio di chi è intervenuto poc'anzi, in maniera un po' polemica, circa il fatto che il Governo faccia o non faccia propaganda. In realtà, quale rappresentante del Gruppo più numeroso di quest'Assemblea, faccio appello allo spirito olimpico e dico una cosa che può sembrare banale, ma noi abbiamo fatto una grande fatica. Fratelli d'Italia era all'opposizione nel 2019, ma ha sempre creduto fortemente in questi Giochi olimpici. Lo ha fatto, appunto, dall'opposizione, a testimoniare che non abbiamo bisogno di ribadire che siamo a favore dell'Italia e che tifiamo per l'Italia. Lo facciamo con gli atti formali, con le presenze in Parlamento e anche con i nostri voti.

Lo dico perché queste Olimpiadi hanno messo insieme la potenza commerciale e politica di Milano e della Lombardia con il grande blasone, il nome, la storia, la bellezza di Cortina, la perla delle Dolomiti. Lasciatemelo dire: io vivo a pochi chilometri da Cortina e sono orgoglioso che si possa replicare quello che si fece nel 1956. Se oggi Cortina è riconosciuta universalmente nel mondo non

solo come la perla delle Dolomiti, ma anche come un *brand*, lo si deve al fatto che nel 1956 noi facemmo una grandissima bella figura e tutto il mondo, ancora oggi, anche e soprattutto negli Stati Uniti, ci riconosce la straordinaria capacità di vendere l'italianità, anche in montagna.

Da quella data però, dal 19 giugno - come ha detto il collega Rosa, che ha seguito i lavori in 8a Commissione - abbiamo visto nascere il decreto-legge n. 16 del 2020, che di fatto introduceva disposizioni urgenti - lo sottolineo, urgenti - per l'organizzazione e lo svolgimento delle Olimpiadi di Cortina e Milano: era il 2020, cioè quattro anni fa. Poi, il 7 dicembre sono state individuate le opere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Poi abbiamo visto il piano del Governo Draghi approvato il 26 settembre 2022. Abbiamo visto tutte le forze politiche al Governo, ad esclusione di Fratelli d'Italia, a dimostrazione di come questo progetto non solo sia stato condiviso alla nascita, ma anche supportato in queste Aule da tutte le forze politiche. È per questo che ora qualche distinguo, forse anche un po' ideologico, ci fa pensare che sia solo strumentale e non sostanziale. (*Applausi*). Non è colpa nostra se qualcuno può pensare che qualcuno faccia un distinguo di questo tipo: lo fa perché gli atti fino al 26 settembre 2022 vedevano tutte le forze politiche che componevano la maggioranza assolutamente coese.

Il decreto-legge in esame serve, per stessa missione di chi l'ha steso, a far fronte alle difficoltà oggettive emerse con questo assetto nella fase di progettazione, affidamento ed esecuzione, e pertanto ne prendiamo atto. Altrimenti faremmo fatica a giustificare sui territori un nuovo provvedimento che affida ad altri - ad ANAS in questo caso - un quadro che prevede che si possano fare affidamenti molto più veloci, sempre nel rispetto delle normative - lo dico da sindaco, non da senatore in questo caso - affinché si possano realizzare opere che diventano strategiche non per questo Governo e per questa maggioranza, ma perché chiunque abbia votato nel corso di questi anni possa vedere realizzare il frutto del proprio lavoro. È questo l'appello che faccio: non dividiamoci, vi prego, su questa tematica, perché altrimenti daremmo un'immagine sbagliata non solo agli altri Paesi, ma anche all'interno. Ci divideremmo su una cosa che in realtà per i nostri territori - lo dico da sindaco di uno di quei territori - rappresenta non solo una ricaduta economica, non solo una ricaduta lavorativa, né soltanto una ricaduta di immagine, ma anche l'unica speranza per invertire una tendenza, quella dello spopolamento, che in certe aree interne, compresa la mia, ha preso il sopravvento da tempo. (*Applausi*). Il mio è un appello accorato.

Potevamo fare di più? Si poteva fare di più? Sì, si può sempre fare di più e questo decreto-legge ne è la dimostrazione. Però dico alla senatrice Sironi, che citava la linea ferroviaria Calalzo-Cortina - e glielo dico non da senatore della Repubblica, ma da sindaco di Calalzo - che io avrei chiaramente gradito e voluto che ci fosse la ferrovia a Cortina-Calalzo, che tra l'altro una volta esisteva, ma su di essa abbiamo costruito un'altra infrastruttura, tanto decantata e che ho sentito nominare anche durante la discussione generale, cioè una pista ciclabile. Allora delle due l'una: manteniamo la pista ciclabile più bella del mondo, quella che da Calalzo va a Lienz, oppure ci facciamo la ferrovia? Se avessimo avuto tempo e risorse per fare anche la ferrovia, credo che non avreste trovato nessuno contrario. Ma se aveste chiesto a qualsiasi cittadino della provincia di Belluno di scegliere tra la ferrovia e delle infrastrutture che consentano di arrivare non solo ai turisti ma anche ai residenti - prima il senatore Misiani ha giustamente citato non solo la circonvallazione di Cortina, ma anche quella di Longarone, che funge da tappo non solo per i turisti al ritorno, ma anche per i tanti residenti - se avessimo messo questi elementi sulla bilancia; se avessimo fatto un qualsiasi *referendum* così caro a tante forze politiche, i cittadini non avrebbero avuto alcun dubbio: tutti avrebbero voluto una viabilità che funziona. Quando mi sento dire - senatrice Aurora Floridia, lei sa quanto io le voglia bene - che 3 miliardi dedicati alle strade non sono un beneficio che rimarrà alle comunità locali, le dico che le strade e le infrastrutture da sempre rappresentano uno strumento per favorire lo sviluppo delle civiltà e anche delle economie locali. (*Applausi*).

Riconosco che c'è tanto lavoro da fare, dobbiamo farlo e dobbiamo fare di più. Non possiamo accontentarci, perché tutto quello che sentiamo sui territori è frutto non di demagogia o di ideologia, ma del sentire di una popolazione che ha bisogno di vedere uno Stato concreto che realizza quelle opere che ha promesso. Pur riconoscendo ciò, per tutti i motivi citati, oltre che per l'appello allo spirito

olimpico che sono sicuro che in quest'Aula alberghi, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»».
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALOISIO (M5S). Domando di parlare. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, chi intende lasciare l'Aula, lo faccia in tempi ragionevolmente rapidi e quasi in silenzio. Senatrice Aloisio, attenda qualche attimo, così potrà intervenire in un contesto favorevole. Prego, senatrice Aloisio, ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il nostro capo politico Giuseppe Conte ottenne per l'Italia oltre 200 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, chiari che circa la metà delle risorse era destinata per il Sud Italia. Del resto, questo importo così imponente fu erogato adottando tre parametri: il PIL *pro capite*, la popolazione residente e il tasso di disoccupazione, che avevano proprio l'obiettivo di mettere in moto la locomotiva meridionale. Ma mi chiedo: come stiamo impegnando questi fondi? Male, anzi direi malissimo e la cosa più grave è che la cabina di regia sul PNRR è detenuta da un Ministro meridionale. Devo ammettere che sta davvero mettendo tutto il suo impegno per sprecare questa occasione di sviluppo per la nostra terra.

Onorevoli colleghi, ricordo che la maggior parte di tali fondi dovrà essere utilizzata entro il 2026, pena la restituzione delle risorse alla Comunità europea. Ebbene, qual è l'importo utilizzato fino ad oggi? Briciole. Basti pensare che, secondo un'inchiesta pubblicata negli ultimi giorni da «Il Sole 24 Ore», nella relazione semestrale presentata dal Governo sulla spesa effettiva del PNRR, la spesa effettiva ad oggi è di appena di 45,6 miliardi di euro. Tuttavia, oltre il danno c'è la beffa, o meglio, l'inganno. Sempre secondo il quotidiano economico «Il Sole 24 Ore», questo importo include 26,7 miliardi di euro utilizzati per pagare i crediti di imposta dei superbonus, per Industria 4.0 e per incentivi a ricerca e sviluppo: somma che non riguarda alcun nuovo investimento, né alcuna opera pubblica per cui il PNRR era stato pensato. Sapete che significa? La spesa reale complessiva 2021-2023 si è fermata ad appena 18,9 miliardi di euro, cioè il nostro Paese ha speso ad oggi soltanto l'11 per cento dei fondi e ora toccherà spenderne l'89 per cento, ossia 151 miliardi entro il 2026. La cosa grave è che il ministro Fitto non ha negato questo imbroglio contabile, ma - peggio - ha puntato il dito contro gli enti pubblici e la piattaforma ReGis, che avrebbe - a suo dire - falsato le cifre degli investimenti in opere pubbliche, ben più consistenti. A questo punto mi chiedo: anche se fosse vera la tesi del ministro Fitto, perché appena insediatosi non è intervenuto per correggere le criticità di questa piattaforma?

I dubbi e le perplessità sono tante, anzi tantissime, motivo per cui ho depositato un'interrogazione parlamentare con cui ho invitato l'esponente pugliese a riferire non solo alla senatrice Aloisio, non al MoVimento 5 Stelle, ma a 60 milioni di italiani. (*Applausi*).

PELLEGRINO (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio esprimere profonda preoccupazione per le gravi condizioni che stanno affrontando i cittadini di Cuba nelle ultime ore. L'Isola sta vivendo la più severa crisi alimentare ed energetica dalla rivoluzione comunista del 1959, con conseguenze disastrose per tutta la popolazione. A fronte di questo, è in atto una vera e propria *escalation* di proteste da parte del popolo contro il regime di Raul Castro e Diaz-Canel; proteste iniziate venerdì scorso a Santiago de Cuba e rapidamente diffuse in numerose città dell'Isola e già sotto la scure nera della repressione militare, come già avvenuto con le rivolte dell'11 luglio 2021. Quelle repressioni ci consegnarono più di 1.200 prigionieri politici, e cioè persone mandate in galera solo perché non era consentito loro di esprimere il dissenso contro la dittatura comunista. Tra quei prigionieri ci sono ancora più di 100 bambini.

Oggi gli abitanti di Cuba, già oppressi da una povertà dilagante, da un'inflazione incontrollabile, stanno affrontando una situazione umanitaria critica, con la mancanza di beni di prima necessità come il latte e il pane, i cui prezzi sono diventati proibitivi. A ciò si aggiunge l'inaccettabile aumento del 500 per cento del prezzo della benzina, decisione che ha ulteriormente peggiorato la loro vita quotidiana.

Tomoya Obokata, relatore speciale per le forme di schiavitù contemporanee, ha indirizzato alla rappresentanza dell'Avana un documento per attirare l'attenzione sui modelli persistenti a Cuba, che ricordano il lavoro forzato, come da definizione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Inoltre, la decisione del Governo di interrompere le comunicazioni e l'accesso a Internet rappresenta un chiaro e inequivocabile tentativo di isolare i ribelli e impedire al mondo esterno di conoscere la gravità della situazione.

Noi abbiamo notizie che arrivano dagli esuli in Italia da parte dei familiari che cercano di oltrepassare i vincoli delle reti VPN e di riprendere quanto sta accadendo, anche tenendo conto del razionamento dell'energia elettrica che da due anni a questa parte sta diventando più esiguo. L'Osservatorio cubano per i diritti umani avverte che le proteste di massa delle ultime ore in diverse città cubane finiranno in tragedia, se non si avvieranno immediatamente i cambiamenti politici, economici e sociali. Cuba non è l'isola felice e patinata descritta dalle cartoline turistiche. La realtà consiste in un popolo costretto a condizioni di vita disperate, senza più alcuna assistenza, senza cibo, senza elettricità. Questo nonostante gli ingenti aiuti umanitari forniti per decenni dagli Stati occidentali.

Di contro, nella piramide della società cubana, troviamo un regime castrista che impiega fiumi di denaro per il proprio personale tornaconto e per il rafforzamento dell'apparato di repressione, nutrendo il proprio consenso con arresti e processi sommari, così come ben argomentato in più rapporti di organizzazioni internazionali quali Amnesty International.

Infine, lo scorso autunno è emerso anche da alcune coraggiose testimonianze di giovani cubani il loro essere stati illusi di ricevere un passaporto e la cittadinanza russi per trovare un lavoro lì, per poi essere privati dei documenti e mandati con l'inganno a combattere al fronte in prima linea contro l'esercito ucraino. Questo a dimostrare quanto sia ancora forte e indipendente il rapporto tra il regime cubano e quello russo.

Concludo esprimendo piena solidarietà a tutto il popolo cubano e auguro loro finalmente un futuro dignitoso e libero. *Patria y vida. (Applausi).*

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo solo per annunciare un'interpellanza urgente, che verrà depositata nelle prossime ore al ministro Valditara per spiegare quali siano le irregolarità che sarebbero state riscontrate nella scuola Iqbal Masih di Pioltello. Per intenderci, la scuola che avrebbe scelto un calendario scolastico votato all'unanimità e che, a quanto pare, presenta delle irregolarità. Vorremmo sapere quali sono, anche per evitare che altre scuole, eventualmente, possano incorrere nell'errore formale della formulazione del calendario scolastico. Quindi il Ministro dovrà venire qui a spiegarci, per aiutare anche le altre scuole ed eventualmente a correggersi sulle interpretazioni.

Approfitto di questi pochi minuti, perché oggi il Ministro alla fiera Didacta Italia ha parlato nuovamente della scuola di Pioltello, dando dati parziali e dicendo che è una scuola che ha risultati molto bassi per quanto riguarda l'Invalsi. Vorrei ricordare al Ministro che l'Invalsi elabora dati attraverso comparazioni e che bisognerebbe guardare qual è il criterio che è stato utilizzato, cioè l'indicatore ESCS che definisce lo *status* sociale, economico e culturale delle famiglie degli studenti.

Quindi per Invalsi si devono comparare dati che appartengono, diciamo così, agli stessi bacini di questo indicatore. Il Ministro si è dimenticato di dirlo, perché se si comparano invece i dati di questa scuola con tutte le altre scuole d'Italia che hanno lo stesso tipo di bacino e quindi di indicatore, siamo ben sopra la media perché, per esempio, i bambini ottengono più 23,3 in matematica, più 27,6 in inglese per l'ascolto, più 23,2 in inglese per la lettura e, sì, meno 0,1 punti per quanto riguarda le prove di italiano, anche perché le prove di italiano Invalsi devono essere fatte da tutti gli studenti, anche dai cosiddetti NAI, cioè dai neoarrivati in Italia da meno di due anni, che quindi non sono alfabetizzati e che hanno un percorso di aiuto e di sostegno, ma che riescono comunque ad affrontare queste prove

grazie a quella didattica che eventualmente funziona.

L'ESCS di questa scuola è molto basso, perché si tratta di una scuola che è in un tessuto sociale che ha delle difficoltà e io vorrei, visto che il Ministro è andato a verificare questi dati, che adesso approfittasse di venire a Pioltello e di dare magari una mano ulteriore a quelle scuole che vivono in questa realtà per poterle aiutare. (*Applausi*). Se, infatti senza aiuti la scuola di Pioltello riesce a raggiungere quei risultati che ho letto, quindi punteggi superiori alle altre scuole, figuriamoci con gli aiuti che ci aspettiamo dal Ministro, quali risultati riuscirebbe a realizzare questa scuola che già funziona. Attendiamo quindi con ansia il Ministro in Aula. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 21 marzo 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 21 marzo, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 18,40*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (**1014**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società ANAS S.p.A. » e le parole: « è individuato » sono sostituite dalle seguenti: « è individuata »;

al secondo periodo, le parole: « effetti prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « effetti prodottisi »;

al terzo periodo, le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « all'ANAS S.p.A. » e le parole: « degli impegni » sono sostituite dalle seguenti: « circa gli impegni »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una

relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Sede T2 MXP - Collegamento alla rete ferroviaria nazionale" e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività »;

alla rubrica, le parole: « in ambito stradale » sono soppresse e le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), le parole: « ad ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « alla società ANAS S.p.A. »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità" »;

al numero 2):

al capoverso 5, lettera a), alinea, le parole: « Autorità politica » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità di Governo »;

al capoverso 5-ter:

al primo periodo, le parole: « numero 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) », le parole: « e ferroviari » sono soppresse e le parole: « nonché dell'intervento » sono sostituite dalle seguenti: « nonché degli interventi »;

al secondo periodo, le parole: « Il consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo di amministrazione » e le parole: « numero 3 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 3) »;

al terzo periodo, le parole: « il consiglio di amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « l'organo di amministrazione ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di ANAS S.p.A. », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. », le parole: « effetti prodotti » sono sostituite dalle seguenti: « effetti prodottisi » e le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

al comma 2, le parole: « di ANAS S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANAS S.p.A. » e le parole: « della medesima società, » sono sostituite dalle seguenti: « della medesima società e »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. L'amministratore delegato pro tempore della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a

carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma *2-bis*, l'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

alla rubrica, le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (*Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*) - 1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « con ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « con l'ANAS S.p.A. », *le parole:* « ad ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'ANAS S.p.A. », *le parole:* « da ANAS S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'ANAS S.p.A. », *le parole:* « Gli oneri di cui al

secondo periodo » *sono sostituite dalle seguenti*: « Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma » *e dopo le parole*: « senza nuovi o maggiori » *è inserita la seguente*: « oneri »;
al comma 2, dopo le parole: « articolo 11, comma 9, lettera a), del » *sono inserite le seguenti*: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;
al comma 3, secondo periodo, le parole: « ANAS S.p.A » *sono sostituite dalle seguenti*: « L'ANAS S.p.A »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A.

3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quater. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quinquies. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione »;

al comma 4, le parole: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2 del presente decreto, » *sono sostituite dalle seguenti*: « Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del presente articolo ».

All'Allegato A, le parole: « delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 » *sono sostituite dalle seguenti*: « dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 ».

Dopo l'Allegato A è inserito il seguente:

« Allegato A-bis

(articolo 1, comma 1-bis)

Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

Regione o provincia autonoma	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale
Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte nelle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLLO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTA POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Ch
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

».

Nell'Allegato B, capoverso Allegato 1, l'ultima riga è soppressa.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI A E A-BIS

Articolo 1.

(Soggetto attuatore delle opere complementari connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, di seguito « Società ». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette all'ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla RFI S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società FERROVIENORD S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore dell'intervento « Sede T2 MXP-Collegamento alla rete ferroviaria nazionale » e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Società. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. Entro quindici giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la Società trasmette alla FERROVIENORD S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione dell'intervento di cui al primo periodo e circa gli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

Allegato A
(di cui all'articolo 1, comma 1)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore

Regione	Intervento
Lombardia	SS 38 - Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
Lombardia	SS 36 - Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
Lombardia	SS 36 - Consolidamento galleria « Monte Piazze »
Lombardia	SS 36 - Potenziamento svincolo in località Piona
Lombardia	SS 36 - Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

Allegato A-bis
(articolo 1, comma 1-bis)

Elenco delle opere complementari in ambito ferroviario connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 affidate alla RFI S.p.A. come soggetto attuatore

Regione o provincia autonoma	Intervento
Provincia autonoma di Trento	Stazione ferroviaria di Trento - Adeguamento infrastrutturale
Veneto	Stazione di Longarone - Miglioramento accessibilità e velocizzazione itinerari
Veneto	PRG di Ponte nelle Alpi
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 1 Stazione di Belluno
Veneto	Rinnovo stazioni/costruzione parcheggi di scambio Lotto 2 Stazione di Feltre
Lombardia	Interventi puntuali potenziamento - PRG sedi di incrocio
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 1 Lotto funzionale FORCOLA
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 2 Lotto funzionale COLORINO
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 3 Lotto funzionale MONTAC POGGIRIDENTI
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 4 Lotto funzionale CHIURO-
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 5 Lotto funzionale Ponte-Chiuro
Lombardia	Soppressione passaggi a livello insistenti su SS38 Lotto 6 Lotto funzionale Bianzone

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.

1.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire

la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.»

1.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».

1.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».

1.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.»

1.100

[Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1.1. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio-Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione

1.1.1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-bis necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.»

1.101

[Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e

della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità».

1.102

[Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».

G1.100

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

V. testo 2

Il Senato,

nell'iter di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

Premesso che:

la linea M2 della Metropolitana di Torino è un'opera importante ed attesa, che crea un collegamento ferroviario tra il centro di Torino e il sud del Piemonte con l'aeroporto, porta d'accesso al Paese e al territorio;

si tratta di un intervento fondamentale perché risponde alle esigenze di mobilità della Regione Piemonte ed è in linea con i progetti di valorizzazione turistica del territorio avviati dalla stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza volte a permettere l'avvio veloce della fase progettuale ed esecutiva dei lavori sulla linea M2 della metropolitana di Torino, nonché volte a garantire la realizzazione prioritaria di tutti interventi che possono trovare copertura a legislazione vigente.

G1.100 (testo 2)

[Bergesio](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#) (*)

Respinto

Il Senato,

nell'iter di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

Premesso che:

la linea 2 della Metropolitana di Torino è un'opera importante ed attesa, che crea un collegamento ferroviario tra il centro di Torino e il sud del Piemonte con l'aeroporto, porta d'accesso al

Paese e al territorio;

si tratta di un intervento fondamentale perché risponde alle esigenze di mobilità della Regione Piemonte ed è in linea con i progetti di valorizzazione turistica del territorio avviati dalla Regione stessa;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 in materia di disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR ha previsto all'articolo 33, comma 5-*quater* misure volte a semplificare e accelerare le procedure per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino;

l'intervento in questione, al fine di perseguire gli obiettivi della Missione 2 Componente 2 del PNRR relativa allo sviluppo del trasporto pubblico locale in chiave sostenibile, rientra negli investimenti di sviluppo e ammodernamento tecnologico della rete attrezzate per le infrastrutture del trasporto rapido di massa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza volte a consentire alla struttura commissariale, anche attraverso una rimodulazione dell'intervento, l'avvio veloce della fase progettuale ed esecutiva dei lavori sulla linea 2 della metropolitana di Torino, nonché a garantire la realizzazione prioritaria di tutti interventi che possono trovare copertura a legislazione vigente.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Di Girolamo e gli altri componenti del Gruppo M5S, il senatore Basso e gli altri componenti del Gruppo PD, il Gruppo Fratelli d'Italia, il Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE, gli altri componenti del Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione, il Gruppo Italia Viva - Il Centro - Renew Europe e il Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE

G1.101

[Sironi, Di Girolamo](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla "governance" e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Veneto e Lombardia interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo;

rilevato che:

per contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito rfi per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti le regioni coinvolte di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla redazione di un programma strategico di investimenti finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articoli in base ai seguenti punti: a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali; b) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico; c) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico; d) terminare l'elettrificazione della linea belluno-calalzo per le olimpiadi invernali 2026; e) coinvolgere treni turistici italiani e

fondazione fs per servizi speciali dedicati durante la stagione olimpica e para olimpica f) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea tirano - bormio - e della linea calalzo - cortina; g) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

a tal fine, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione e previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, la regione coinvolta presenta, altresì, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, impegna il Governo a:

sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, le Regioni a redigere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articoli seguendo l'elenco dei punti di cui in premessa.

1.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.»

1.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

1.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di sostenibilità ambientale)

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.»

1.0.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Tavolo di confronto permanente)

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;

2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);

3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;

4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;

5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO B

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, dopo le parole: « legge 30 dicembre 2020, n. 178 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle opere affidate quale soggetto attuatore alla società ANAS S.p.A. »;

1-bis) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'intervento pubblico per il completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle persone con disabilità »;

2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di amministratore delegato, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-ter, primo periodo;

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma 5-ter, secondo periodo;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto,

l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle funzioni delegate ai sensi del presente comma, l'organo di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega »;

3) al comma 6, ovunque ricorra, la parola: « nominati » è sostituita dalla seguente: « designati »;

4) il comma 7 è abrogato;

b) è aggiunto l'Allegato 1, di cui all'Allegato B al presente decreto.

Allegato B
(di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b))
« Allegato 1
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter)

Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Lombardia	SS 36 - Completamento percorso ciclabile Abbazia Lariana
Lombardia	SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio
Lombardia	SS 42 "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entrana)
Lombardia	SS 639 - Variante di Vercurago
Veneto	SS 51 - Variante di Cortina
Veneto	SS 51 - Variante di Longarone

».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».

2.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», lettera a), alinea, dopo le parole: "Autorità di Governo competente in materia di sport" aggiungere le seguenti: "e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità".

2.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», al primo periodo, sopprimere la parola: «stradali».

2.102

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», sopprimere le seguenti parole: «nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;

b) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente: «5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»

2.16

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».

2.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».

2.21

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso «5-ter», dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».

2.13 (testo 2)

[Sironi, Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter» inserire il seguente:

"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.103

[Minasi, Germanà, Potenti](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter», inserire il seguente: «5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo Statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato.».

2.22

[Basso, Irto, Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.23

[Basso, Irto, Fina](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.104

[Di Girolamo, Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».

G2.100

[Basso, Fina, Irto](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

premesso che,

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

in particolare, l'articolo 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo

svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

l'articolo 2 inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

il comma 1, lettera a) dell'articolo 2, prevede un opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;

per effetto delle innovazioni introdotte, numerose opere infrastrutturali necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno, pertanto, realizzate direttamente da ANAS;

il provvedimento in esame non chiarisce un aspetto fondamentale relativo alla proprietà finale delle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento già 2.24 e in particolare a chiarire che al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto con valenza a carattere permanente e a fruibilità pubblica siano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

G2.100 (testo 2)

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

premesso che:

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ricorrendone le esigenze, di dare soluzione ad eventuali questioni che potrebbero sorgere al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 in relazione al regime proprietario delle opere necessarie allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici e paralimpici.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

1. L'amministratore delegato *pro tempore* dell'ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 - Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale dell'ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque

denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

2. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma 1, l'amministratore delegato *pro tempore* dell'ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-bis. L'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A., dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di soppressione di passaggi a livello insistenti sulla strada statale 38, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale della RFI S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di cui al primo periodo nel limite complessivo massimo di 50.000 euro annui.

2-ter. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali di cui al comma *2-bis*, l'amministratore delegato *pro tempore* della RFI S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Misiani](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;*

b) *all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».*

3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere il terzo periodo;*

2) *al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;*

3) *sopprimere l'ultimo periodo.*

3.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Sost. id. em. 3.4

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».

3.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».

3.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».

3.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato pro tempore di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».

3.9

[Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli stock idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/deficit idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

3.100

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo

3.101

[Potenti](#), [Murelli](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G3.101

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente: «2-quater. All'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole " e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"».

G3.101 (già em. 3.101)

[Potenti](#), [Murelli](#)

Accolto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1014-A

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.101.

ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3-bis.

(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

1. Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso.

2. Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti concedenti.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono disporre, con ordinanza, l'occupazione temporanea di aree attigue a quelle destinate alla realizzazione delle opere di impiantistica sportiva e infrastrutturali, come definite nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2023, se ciò risulti necessario ad assicurare la fruibilità e funzionalità degli impianti e delle infrastrutture nonché lo svolgimento dell'evento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 49, commi 2, 3 e 4, e 50 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite in relazione all'avvenuto collaudo degli interventi di cui al Piano complessivo delle opere olimpiche, ove non già destinate ai maggiori fabbisogni degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, nonché le disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono destinate, qualora non necessarie al completamento delle opere del Piano, alle finalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le relative parti di competenza, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, previa intesa con le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

3-bis.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3-bis.0.100

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fidejussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».

3-bis.0.101

[Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione

alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

3-bis.0.102

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Commissario per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinario provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.»

3-bis.0.103

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al DM 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente

competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.»

3-bis.0.104

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al DM 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.»

3-bis.0.105

[Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impovertimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultanti dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

3-bis.0.106

[Di Girolamo, Sironi](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Disposizioni transitorie e finanziarie)

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegua la convenzione quadro con l'ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato A, non sono dovute alla Società le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate dall'ANAS S.p.A., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di cui al terzo periodo del presente comma sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società in coerenza con le disposizioni dell'articolo 2 si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quindici giorni dalle designazioni, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali. Entro i successivi trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, la Società adegua il proprio Statuto alle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini dell'attribuzione delle deleghe ai sensi dell'articolo 11, comma 9, lettera *a*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

3. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. L'ANAS S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3-*bis*. Per la realizzazione delle opere del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per le quali la Società intende avvalersi dell'ANAS S.p.A. per le fasi di affidamento e di esecuzione delle opere, la copertura dei costi per le attività svolte da quest'ultima avviene mediante corresponsione di contributi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul quadro economico delle relative opere. Per ciascuno degli interventi di cui al primo periodo sono riconosciuti oneri di investimento nel limite complessivo massimo del 9 per cento del quadro economico, comprensivo delle somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 e, comunque, entro i limiti delle

risorse allo stato disponibili nei relativi quadri economici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Società provvede, per ciascuno degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'ANAS S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati e dei relativi oneri finanziari in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi affidati all'ANAS S.p.A. ai sensi del presente comma sono recepiti in sede di aggiornamento del contratto di programma sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'ANAS S.p.A.

3-ter. Per gli interventi di cui all'Allegato A-bis, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quater. Per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in relazione alle attività già svolte dalla Società alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per quelle di monitoraggio, le somme di cui all'articolo 3, comma 11, primo periodo, del citato decreto-legge n. 16 del 2020 sono determinate nella misura dell'1,5 per cento dei relativi quadri economici, entro i limiti delle risorse allo stato disponibili sugli stessi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quinquies. L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali provvede all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto al dissesto idrogeologico nel territorio di competenza ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'aggiornamento del piano è approvato anche in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il primo stralcio funzionale, riguardante il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il piano individua le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio ed è corredato di norme di attuazione.

4. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 3-bis e dei commi 1, 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

4.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

4.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.100

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Tosato](#)

Approvato

Dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente:

«3-sexies. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia, 1 unità da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità prevista dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, e 12 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal citato CCNL. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è istituita 1 posizione di dirigente di prima fascia e 1 posizione nell'Area delle Elevate Professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 917.202 per l'anno 2024 e ad euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza

pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».

4.0.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1014 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 [già 1.8 (testo 2)], 1.101 (già 1.9), 1.102 [già 1.10 (testo 2)], 1.0.4, 2.13 (testo 2), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, 3- bis.0.100 (già 3.0.2), 3- bis.0.101 (già 3.0.3), 3- bis.0.103 (già 3.0.8), 3- bis.0.104 (già 3.0.9), 3- bis.0.105 (già 3.0.10), 3- bis.0.106 (già 3.0.11), 4.1, 4.0.1, 4.0.3 e 4.0.7.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1014:

sulla votazione dell'emendamento 2.102 i senatori D'Elia, Giorgis e Martella avrebbero voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alfieri, Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Farolfi, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Pellegrino, Rauti, Rubbia, Scalfarotto, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Castellone e Marcheschi, per attività di rappresentanza del Senato; Craxi, per attività della 3^a Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Spinelli, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; La Marca, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il senatore Barcaiuolo in sostituzione della senatrice Spinelli, dimissionaria.

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori i senatori Scurria e Rapani in sostituzione, rispettivamente, della senatrice Zedda e del senatore Malan, dimissionari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Romeo Massimiliano

Disposizioni per il rilancio del settore dell'ippica (1070)

(presentato in data 19/03/2024);

senatrice Versace Giusy

Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole (1071)

(presentato in data 19/03/2024);

senatore Basso Lorenzo

Misure per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche (1072)

(presentato in data 19/03/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/03/2024 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Zanettin Pierantonio, sen. Bongiorno Giulia

"Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali" (806), con proposta di assorbimento del disegno di legge di iniziativa del sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando "Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici" (690).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Giuseppe Ambrosio, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato emesso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e le osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535, sulla notifica 2024/0003/IT, relativa allo "Schema di decreto interministeriale che abroga e sostituisce il decreto 21 settembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 438).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 marzo 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, i commenti formulati dalla Commissione europea in merito alla reazione dell'Italia al parere circostanziato sulla notifica 2023/0554/IT, relativa allo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive

del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento e del Consiglio del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernenti la fornitura di media audiovisivi".

La predetta documentazione è deferita alla 4^a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 439).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Materiali avanzati per la *leadership* industriale (COM(2024) 98 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 marzo 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 204).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 13 marzo 2024, ha inviato il testo di 36 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 26 al 29 febbraio 2024, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 331);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l'Ucraina, alla 3a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 332);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e che modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241, alla 4a, alla 5a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 333);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica"), alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 334);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 335);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 336);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 337*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 338*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 339*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 340*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa, alla 3a, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 341*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, alla 2a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 342*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 343*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 344*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 345*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 346*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione), alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 347*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 348*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 349*);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 350*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1379/2013, (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 351*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 352*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per quanto riguarda il miglioramento della protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 353*);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale, alla 1a, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 354*);

risoluzione sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune - relazione annuale 2023, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 355*);

risoluzione sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune - relazione annuale 2023, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 356*);

risoluzione sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia - relazione annuale 2023, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 357*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 358*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 359*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 360*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 361*);

risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 362*);

risoluzione sull'omicidio di Aleksej Naval'nyj e la necessità di un'azione dell'UE a sostegno dei prigionieri politici e della società civile oppressa in Russia, alla 3a, alla 4a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII, n. 363*);

risoluzione sulla necessità di un fermo sostegno dell'UE all'Ucraina dopo due anni di guerra di aggressione della Russia contro il Paese, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 364*);

risoluzione sull'approfondimento dell'integrazione dell'UE in vista del futuro allargamento, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 365*);

risoluzione sulla situazione critica a Cuba, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 366*).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Gerardo Ghisleni, in qualità di Presidente di ASSOARRAMPICATA, Associazione Professionale dei Maestri di Arrampicata Sportiva, propone una serie di riflessioni e modifiche al

disegno di legge Atto Senato n. 194, recante "Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna" (Petizione n. 818, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Cataldo Pastore da Taranto chiede disposizioni stringenti in materia di contenuti pubblicati sulle piattaforme *social*, con particolare riguardo alla sicurezza dei minori (Petizione n. 819, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 8a);

il signor Giorgio Pernigotti da Rapallo chiede, alla luce della chiusura della Biblioteca Internazionale con sede in Villa Tigullio (Rapallo), la previsione di adeguati spazi alternativi dedicati allo studio, alla lettura e al prestito di libri (Petizione n. 820, assegnata alla 7a Commissione permanente);

la signora Concettina di Giglio da Ferrazzano (Campobasso) chiede disposizioni in materia di trattamenti previdenziali di reversibilità, con particolare riferimento alle aliquote di tassazione applicabili (Petizione n. 821, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò e Arnone (Caserta) chiede:

- disposizioni a tutela del *made in Italy*, con particolare riguardo ai controlli qualitativi e sanitari sui prodotti agricoli d'importazione (Petizione n. 822, assegnata alla 9a Commissione permanente);

- disposizioni stringenti in materia di sicurezza sul lavoro (Petizione n. 823, assegnata alla 10a Commissione permanente);

- disposizioni volte a garantire una corretta archiviazione delle pratiche edilizie (Petizione n. 824, assegnata alla 8a Commissione permanente);

- l'istituzione di una Commissione d'inchiesta relativa alla gestione della tassazione, con particolare riguardo all'operato delle società private affidatarie dei servizi di riscossione dei tributi (Petizione n. 825, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- misure volte alla valorizzazione delle fontane storiche (Petizione n. 826, assegnata alla 7a Commissione permanente);

- disposizioni in materia di selezione degli scrutatori di seggio elettorale (Petizione n. 827, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- l'abolizione dell'Imposta municipale propria (IMU) (Petizione n. 828, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- misure di contrasto al fenomeno della corruzione (Petizione n. 829, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- l'abolizione dell'addizionale regionale e comunale per i contribuenti con reddito netto inferiore a 10.000 euro annui (Petizione n. 830, assegnata alla 6a Commissione permanente);

- misure a tutela dei terreni e della produzione agricola in Sardegna (Petizione n. 831, assegnata alla 9a Commissione permanente);

- disposizioni volte a garantire una riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni erogate dal sistema sanitario nazionale (Petizione n. 832, assegnata alla 10a Commissione permanente);

- misure di contrasto al fenomeno delle truffe telefoniche (Petizione n. 833, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- la proroga del termine di cessazione del mercato tutelato di luce e gas (Petizione n. 834, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 8a e 9a);

i signori Nicola Russo e Roberta De Cataldis da Taranto chiedono l'istituzione di un fondo previdenziale d'invalidità civile in favore delle vittime di abusi sessuali accertati (Petizione n. 835, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

- l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza pandemica da Covid-19 (Petizione n. 836, assegnata alla 10a Commissione permanente);

- modifiche alla normativa in materia di subappalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo codice degli appalti), al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (Petizione n. 837, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Russo da Acireale (Catania) chiede l'equiparazione delle vittime di mafia alle vittime del terrorismo (Petizione n. 838, assegnata alla 1a Commissione permanente);

i signori Marco Farinelli, Zora Girardo, Ivan Ingravallo e altri cittadini chiedono che venga data piena attuazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, prevedendo in particolare misure a favore dell'inclusione dei disabili, maggiori livelli di protezione sociale e un livello maggiore di sensibilizzazione sul tema da parte degli organi d'informazione (Petizione n. 839, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Francesco Romano da Saviano (Napoli) chiede:

- nuove disposizioni a tutela dei consumatori alla luce della cessazione del mercato tutelato di luce e gas (Petizione n. 840, assegnata alla 9a Commissione permanente);

- disposizioni volte ad estendere lo sconto previsto per la telefonia fissa a tutti i cittadini disabili con invalidità riconosciuta al 100% e ai titolari dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate (Petizione n. 841, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul caso del triplice omicidio avvenuto presso il Tribunale di Milano in data 9 aprile 2015, al fine di accertare se il gesto dell'omicida possa essere stato anche determinato dall'aver subito pratiche vessatorie in fase di esproprio coatto dei beni e se siano state rispettate le norme a tutela dei debitori (Petizione n. 842, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Stefano Chiappelli, in qualità di Segretario Generale del SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari), e numerosissimi altri cittadini propongono una serie articolata di interventi strutturali volti alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e al rilancio del mercato della locazione a canoni sostenibili, al fine di garantire il diritto all'abitare (Petizione n. 843, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Maurizio Scazzari da Torchiarolo (Brincisi) chiede l'immediata applicazione dell'articolo 1, comma 980, della legge 30 dicembre 2022, n. 78, nonché del decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 259, in materia di nuove procedure selettive per l'accesso al ruolo di docenti su posto di sostegno (Petizione n. 844, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Francesco Nicosia da Palermo chiede l'abolizione della azione di restituzione dei beni oggetto di donazione di cui all'articolo 563 del codice civile e conseguente modifica degli articoli 561, 562, 2652 e 2690. (Petizione n. 845, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Luciano Battaglini da Trani chiede che l'idoneità psicofisica ai fini del rilascio del porto d'armi non costituisca un requisito generale essenziale ma che venga valutato in relazione ai singoli casi specifici dei richiedenti (Petizione n. 846, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Mario Lo Re da Caltavuturo (Palermo) chiede l'interpretazione autentica in merito all'applicazione dell'articolo 545 del codice di procedura civile in materia di crediti impignorabili (Petizione n. 847, assegnata alla 2a Commissione permanente).

Interrogazioni

[ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'attività dell'Istituto superiore di sanità sul tema malattie rare è stata istituzionalizzata nel 2001 con la nascita del registro nazionale malattie rare, strumento di sorveglianza per comprendere l'epidemiologia di queste patologie e supportare la programmazione nazionale e regionale;

con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2016, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106", è stato istituito il Centro nazionale per le malattie rare;

a seguito della conclusione del mandato conferito al precedente direttore, dottoressa Domenica Taruscio, per raggiungimento dell'età della pensione, è stato nominato un direttore *ad interim* facente funzioni, in attesa di deliberazione ed apertura di una procedura per il conferimento dell'incarico;

con delibera del consiglio di amministrazione del 31 maggio 2022, è stata indetta una procedura con avviso pubblico di selezione datato 22 giugno 2022 per il conferimento dell'incarico a tempo determinato, di durata triennale rinnovabile, del direttore del Centro nazionale di malattie rare (CNMR);

con delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 2023, è stata indetta una nuova procedura

di selezione, pubblicata sul portale dell'ISS solamente in data 17 luglio 2023, poiché, a seguito di deliberazione di incompatibilità, il vincitore della precedente procedura aveva rinunciato all'incarico; in data 6 novembre 2023 si è reso noto l'esito della seconda procedura, che si è conclusa con giudizio di non idoneità dei candidati; ad oggi, non risulta essere ancora indetta una nuova procedura per il conferimento dell'incarico del direttore;

considerati l'importanza delle funzioni attribuite al CNMR anche dalla legge n. 175 del 2021, la rilevanza sia assistenziale che scientifica del tema malattie rare, il contesto nazionale, europeo ed internazionale con il quale è oggi necessario interagire al fine assicurare parametri di eccellenza alle attività del Centro, inclusa la capacità attrattiva di fondi di ricerca con conseguente definizione e attuazione di linee di ricerca originali e competitive,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare e in quali tempi per indire una nuova procedura di selezione, con l'obiettivo di dotare il Centro nazionale di un nuovo direttore in possesso di idonea e accertata esperienza nell'ambito delle malattie rare, condizione essenziale per una gestione all'altezza delle funzioni che è chiamato a svolgere;

se ritenga che il Centro sia adeguatamente strutturato e dotato di personale per svolgere al meglio i compiti attribuitigli dalla normativa vigente.

(3-01030)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro della cultura.* -

Premesso che:

il Piemonte è un territorio ricco di luoghi di cultura che attirano turisti da tutto il mondo, comprendendo ben quattro siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tra questi le Residenze sabaude, un complesso costituito da ben 22 palazzi e ville di grande pregio storico ed architettonico, la metà delle quali situate nella città di Torino e l'altra metà realizzate con una pianificazione radiale intorno alla città fra il XVI e il XVII secolo, cioè uno straordinario esempio di pianificazione urbanistica e di costruzione di una architettura monumentale iniziata da Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dopo il trasferimento della capitale del ducato a Torino nel 1562, realizzate dai maggiori architetti e artisti dell'epoca;

va ricordato che durante il 2023 il solo complesso della reggia di Venaria ha registrato 446.000 visitatori, riuscendo ad abbinare mostre temporanee alle visite all'importante patrimonio culturale permanente della reggia, come la mostra di Turner organizzata insieme alla Tate Gallery, con un incremento del 30 per cento rispetto all'anno precedente;

dal 26 al 27 aprile 2024 si svolge presso la reggia di Venaria il G7 Energia e ambiente;

proprio questa sembra essere la chiave del successo di visitatori: attrarre un turismo culturale legato a mostre temporanee uniche e di grande attrattività, ad eventi unici, realizzati in luoghi di grande prestigio storico e architettonico, che peraltro necessitano di continui e onerosi lavori di restauro e conservazione,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda dare ulteriore valorizzazione alle Residenze sabaude, posto che sono inserite in un territorio unico, quello piemontese, che possiede anche la necessaria organizzazione per accogliere un numero sempre crescente di visitatori e turisti.

(3-01031)

[MINASI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

i dati contenuti nell'ultimo rapporto sull'incidentalità nei trasporti stradali fanno emergere la necessità di interventi immediati e innovativi sul tema della sicurezza stradale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta promuovendo una serie di misure volte ad affrontare in modo organico la questione;

anche secondo gli ultimi dati pubblicati dalle associazioni, nel 2024 in Italia, ad oggi, ci sono stati 350 morti e 280 feriti gravi, con un *trend* che allo stato attuale non sembra invertirsi. Tra questi, un dato di rilievo riguarda i pedoni: da inizio anno ne sono morti già 84 e la più alta incidenza di morti si

riscontra proprio sulle strisce pedonali;
le principali cause di incidentalità e di morti sulle strade rilevate sono la distrazione, spesso causata dall'utilizzo del cellulare alla guida, l'uso di alcol e di stupefacenti, l'eccesso di velocità e norme attualmente troppo poco incisive nel tutelare gli utenti più vulnerabili della strada;
fondamentale è anche il tema della ciclabilità: in molti comuni le piste ciclabili sono state realizzate in zone altamente pericolose e, spesso, sono state accompagnate da una segnaletica non conforme alle norme, creando difficoltà per ciclisti, automobilisti e per la Polizia municipale. Occorre un approccio alla cosiddetta mobilità dolce, che sia pragmatico e che tenga conto della situazione in cui attualmente versano le strade del nostro Paese;
all'interno dei centri abitati, infine, è necessario intervenire sulla diffusione incontrollata dei dispositivi di micromobilità elettrica, che costituiscono un ulteriore elemento di pericolo e che andrebbero ulteriormente regolamentati al fine di frenare il vertiginoso aumento di incidenti in cui sono coinvolti, si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per implementare e garantire la sicurezza stradale per tutti gli utenti, al fine di arginare il drammatico aumento degli incidenti e delle vittime della strada.

(3-01032)

[MARCHESCHI](#), [MALAN](#), [SPERANZON](#), [COSENZA](#), [BUCALO](#), [IANNONE](#), [FALLUCCHI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

l'articolo 9 della Costituzione individua tra i principi fondamentali lo sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico-artistico della nazione;

il patrimonio artistico e culturale italiano è estremamente ricco e variegato ed i musei possono considerarsi dei veri e propri depositi della memoria storica e dell'identità culturale della nazione, strumento privilegiato per il contrasto alla povertà educativa oltre a costituire un'attrazione turistica a livello mondiale;

considerato che:

la gestione di un patrimonio così importante non è stata finora adeguatamente sostenuta dalla finanza pubblica, con una spesa complessiva inferiore a quella dei principali Stati europei e scarsamente orientata agli investimenti;

nonostante i quasi cinquemila istituti museali, sono esposte appena quattrocentottantamila dei cinque milioni di opere d'arte presenti sul territorio;

il Ministro in indirizzo ha recentemente dichiarato di voler realizzare, tra gli obiettivi di breve termine, il raddoppio delle sedi di alcuni "grandi" musei, quali gli Uffizi di Firenze, il Museo archeologico nazionale di Napoli e la Pinacoteca di Brera a Milano;

la realizzazione di questi nuovi e più ampi spazi museali rappresenta un grande traguardo, un'occasione per rivitalizzare il tessuto culturale e attrarre un pubblico internazionale desideroso di immergersi nell'arte e nella storia che solo l'Italia può offrire,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia già posto in essere ai fini dell'ampliamento delle sedi museali degli Uffizi di Firenze, del Museo archeologico nazionale di Napoli e della Pinacoteca di Brera a Milano e quali intenda avviare per garantire al pubblico e agli studiosi una migliore fruizione del patrimonio artistico ivi esposto.

(3-01033)

[PAITA](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

stazioni degradate, treni sovraffollati e fatiscenti, ritardi, assenza di aria condizionata e riscaldamento, parcheggi incustoditi preda di atti vandalici e danneggiamenti, furti, inaccessibilità per le persone a mobilità ridotta (sia sui treni che nelle stazioni) rappresentano vere e proprie sfide quotidiane con cui i cittadini devono interfacciarsi e da anni denunciate dalla stessa Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria;

i ritardi e le cancellazioni, in particolare, sono all'ordine del giorno per tutti i pendolari: rappresenta una vera e propria onta per il Paese il fatto che le due delle principali arterie di collegamento della capitale del Paese (le tratte Roma-Lido e Roma-Viterbo), che rappresentano un servizio pubblico

essenziale, a basso costo e fondamentale per garantire mobilità a cittadini, lavoratori e studenti, persino in condizioni tanto degradate e di inefficienza strutturale;

anche per quanto riguarda i treni ad alta velocità, alcune rilevazioni indipendenti segnalano come i vettori viaggino con un ritardo medio tra i 10 e 15 minuti e come quasi un treno su quattro registri un ritardo tra i 20 e i 120 minuti, mentre sull'intera rete sono costanti guasti, ritardi, cancellazioni e disservizi;

sulle tratte guasti, malfunzionamenti e incidenti sono all'ordine del giorno, con conseguenti disagi per i passeggeri che sono costretti a subire deviazioni, cancellazioni e ritardi che, troppo spesso, superano persino i 60 minuti;

in questo contesto le priorità dei vertici di Ferrovie dello Stato sono state completamente differenti: a) limitare il numero di bagagli ammessi a bordo dei treni, limitarne le dimensioni e prevederne addirittura il pagamento a parte e in sovrapprezzo rispetto al biglietto (misura sospesa per le ragionevoli contestazioni mosse da più parti); b) autorizzare fermate illegittime di treni Frecciarossa in ritardo nell'esclusivo interesse di un membro del Governo; c) organizzare tratte ad alta velocità straordinarie, con tanto di livrea, per il *festival* di Sanremo, ad uso esclusivo di dirigenti, funzionari, dipendenti RAI e giornalisti accreditati; d) autorizzare esose sponsorizzazioni dal dubbio senso commerciale;

l'approccio elitario ed esclusivo di Ferrovie dello Stato si accompagna alla cancellazione di lotti fondamentali delle tratte Palermo-Catania e Napoli-Bari (nella speranza di compensare con fondi nazionali le relative risorse del PNRR "perse") e della prospettiva di stralciare i circa 4 miliardi di euro di finanziamento del PNRR previsti per la realizzazione del terzo valico ferroviario dei Giovi, uno dei cantieri più importanti e strategici del Paese, che non può invece essere in alcun modo rinviato;

i ritardi accumulati sul terzo valico e sulla quasi totalità delle opere del PNRR rappresentano un dramma per il Paese, posto che non si è effettuata alcuna reale semplificazione delle procedure volta ad accelerare i cantieri;

le deficienze del sistema di trasporto riguardano persino l'esterno delle stazioni, dove file chilometriche di utenti in attesa di un taxi stanno tornando, dopo una brevissima pausa invernale, a rappresentare un elemento costante: non solo un vero e proprio "biglietto da visita" che rischia di vanificare gli importanti sforzi compiuti in questi anni per rilanciare il comparto turistico, ma un deciso pregiudizio per la vita di persone e famiglie che fanno affidamento sul trasporto pubblico locale per le proprie esigenze di vita;

l'approccio del Ministro in indirizzo, anche sotto questo profilo, è stato ad avviso degli interroganti tutt'altro che risolutivo, dal momento che ha tutelato esclusivamente gli interessi dei tassisti e, si apprende, ora anche a pregiudizio dei servizi di noleggio con conducente, che rischiano di essere vessati da una nuova disciplina normativa di matrice ministeriale che altro effetto non ha se non quello di peggiorare le condizioni, già precarie, dei servizi di trasporto offerti ai cittadini;

sul piano della sicurezza, con l'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza del luglio 2021 era stato incluso, tra gli altri traguardi e obiettivi, lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario, al fine di dotare 1.400 chilometri di linee ferroviarie del sistema ERTMS (European rail traffic management system);

tale sistema di gestione, controllo e protezione del traffico ferroviario e segnalamento di anomalie rappresenta uno dei più sofisticati presidi di sicurezza per le ferrovie: il PNRR prevedeva, al fine di implementare l'ERTMS, lo stanziamento di circa 3 miliardi di euro;

con la revisione del PNRR di quest'anno, si è concordato il defianziamento dell'intervento per un totale di quasi mezzo miliardo di euro di risorse;

la cancellazione e il rinvio di interventi, *target* intermedi e obiettivi fondamentali per il PNRR, ma soprattutto per gli interessi del Paese, pregiudicano la tenuta, prima ancora che il rafforzamento, dell'infrastruttura ferroviaria italiana;

non si comprende quali siano le ragioni per cui su un valore fondamentale, come quello della sicurezza, si ritenga di rinunciare a notevoli risorse finanziarie e accumulare ritardi, quando l'esigenza di garantire l'incolumità delle persone imporrebbe, viceversa, di attribuire carattere prioritario a simili

interventi di rafforzamento del sistema di sicurezza ferroviaria;
la situazione del trasporto ferroviario risulta dunque deficitaria sia sul piano della sicurezza che su quello dell'efficienza, con prospettive di miglioramento sempre più lontane a causa dei ritardi e rinvii dell'ultimo anno,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il ripristino delle normali condizioni di servizio del trasporto ferroviario nazionale, scongiurando i continui ritardi, le carenze sul piano della sicurezza (sia in fase di viaggio che nelle stazioni) e riportando l'infrastruttura ferroviaria su un percorso di efficienza e di rafforzamento, al servizio esclusivo dei cittadini e delle imprese.

(3-01034)

[BOCCIA](#), [LOSACCO](#), [VALENTE](#), [IRTO](#), [FINA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -

Premesso che:

in seguito alla violenta frana verificatasi in data 12 marzo 2024 nel tratto ferroviario tra Ariano Irpino e Montecalvo, in Campania, è stata interrotta la circolazione dei treni sulla tratta ferroviaria tra Foggia e Benevento, con evidenti ricadute sulla mobilità dei cittadini pugliesi alle prese con disagi e difficoltà nel trovare alternative di trasporto sostenibili, e sulla viabilità in tutto il Mezzogiorno;

la frana ha interessato un tratto di circa 250 metri e ha danneggiato uno dei pozzi di aerazione della galleria ferroviaria sita nel territorio irpino, rendendola del tutto inagibile;

secondo quanto affermato da Rete ferroviaria italiana S.p.A., l'ente preposto alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, sarà necessario demolire e ricostruire il pozzo al fine di ripristinare la funzionalità del tratto di galleria danneggiata. Il tempo stimato dei lavori è di 30 giorni; allo stato attuale risultano già avviati i primi interventi sull'infrastruttura danneggiata dalla frana, con squadre e tecnici già sul sito, a cui faranno seguito i lavori di demolizione e di progressiva ricostruzione della galleria, con operazioni che dovranno essere eseguite con cautela per garantire la sicurezza dell'avanzamento del cantiere e per la conservazione delle parti strutturali non interessate dal dissesto;

considerato che:

a risentire dell'interruzione del traffico ferroviario è soprattutto la Puglia, che si trova isolata dal resto del Paese a ridosso di un periodo di forte mobilità in occasione delle prossime festività di Pasqua. Una paralisi prolungata della tratta Foggia-Benevento, infatti, prefigura l'impossibilità per molti pugliesi di rientrare nei loro territori, oltre a comportare un brusco rallentamento dei flussi turistici a danno delle imprese operanti nel settore turistico. Grava, inoltre, la situazione esistente sulla linea ferroviaria adriatica nella quale sono programmati urgenti lavori di messa in sicurezza in alcuni tratti interessati da rischio idrogeologico;

ad aggravare ulteriormente il quadro delineato è sopraggiunto l'aumento vertiginoso del prezzo dei biglietti aerei. Immediatamente dopo l'evento che ha interrotto la circolazione dei treni sulla tratta ferroviaria tra Foggia e Benevento, le compagnie aeree hanno operato incrementi di prezzo al limite della speculazione, arrivando nel caso della tratta aerea Brindisi-Roma da un prezzo base di 310 euro, fino a raggiungere la cifra di 750 euro;

incrementi simili si registrano anche sui collegamenti ferroviari alternativi che permetterebbero di raggiungere la Puglia da altre mete. Il biglietto Milano-Bari, ad esempio, è arrivato a costare fino a 305 euro, in quanto unica opzione disponibile per i posti rimasti liberi. Sono cifre del tutto spropositate, che ledono il diritto alla mobilità dei cittadini;

le misure adottate con l'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, applicabili ai collegamenti nazionali, risultano del tutto inefficaci e non sono in grado di tutelare i cittadini pugliesi, i quali, a causa dell'esponenziale aumento delle tariffe in molti casi sono costretti a rinunciare al servizio;

l'entità dei rincari è tale da aver spinto il Codacons a presentare un esposto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché quest'ultima apra un'istruttoria urgente sul caso e verifichi la legittimità degli aumenti imposti a vario titolo dagli operatori;

il forte disagio causato dalla frana è solo uno dei numerosi risvolti negativi legati ai fenomeni atmosferici estremi che interessano, con cadenza sempre più regolare, la nostra penisola. In assenza di

un'imponente politica di investimenti volta alla mitigazione del cambiamento climatico, è facile prevedere come il susseguirsi di eventi estremi possa indebolire ulteriormente il nostro sistema infrastrutturale, già duramente provato da disparità territoriali e una cronica carenza di manutenzione. Su tali aspetti pesa, inoltre, il definanziamento di importanti misure del PNRR relative alla gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (M2C4), e ai collegamenti ferroviari (M3C1),

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare per favorire il ripristino in tempi rapidi, e in totale sicurezza, della circolazione dei treni sulla tratta ferroviaria tra Foggia e Benevento, al fine di evitare pesanti ricadute sulla mobilità dei cittadini pugliesi alle prese con disagi e difficoltà nel trovare alternative di trasporto sostenibili e sulla viabilità in tutto il Mezzogiorno;

quali misure intenda adottare, nelle more del ripristino della circolazione ferroviaria sulla tratta ferroviaria tra Foggia e Benevento, al fine di garantire ai cittadini pugliesi soluzioni di mobilità alternative al trasporto ferroviario; se, a tal fine, abbia predisposto interventi per il potenziamento di collegamenti sostitutivi (anche per quanto riguarda il versante adriatico sul quale sono programmati lavori di messa in sicurezza in alcuni tratti interessati da rischio idrogeologico) al fine di mitigare i disagi arrecati ai cittadini pugliesi e garantire il pieno diritto alla loro mobilità;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere per fare fronte all'aumento spropositato dei costi che le famiglie dovranno sostenere per spostarsi dal Nord al Sud del Paese e viceversa, e in particolare quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, per calmierare l'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie aeree e sui collegamenti ferroviari alternativi, ivi compresi quelli sul versante adriatico.

(3-01035)

[PIRONDINI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

da anni si assiste alla progressiva chiusura e smantellamento di gran parte dei corpi di ballo stabili delle fondazioni lirico-sinfoniche, così disperdendo un grande patrimonio artistico e culturale nazionale;

attualmente permangono attivi solamente quattro corpi di ballo stabili (Milano, Roma, Napoli e Palermo) e questo nonostante il balletto sia nato in Italia e abbia fatto e faccia tuttora scuola nel mondo, con danzatori, coreografi e maestri di ballo di eccelsa qualità;

nonostante l'affezione del pubblico e il successo degli spettacoli, la danza in Italia sta diventando sempre più una "Cenerentola" delle arti, con la progressiva migrazione dei danzatori italiani verso altre istituzioni coreutiche europee e internazionali;

al fine di recepire le istanze del mondo della danza nazionale, la 7a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato ha avviato l'esame del disegno di legge n. 568, recante "Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza" per il quale sono in corso delle audizioni;

considerato che:

a seguito dell'incontro tenutosi in data 19 marzo 2024 tra il sottosegretario Gianmarco Mazzi, gli artisti e gli operatori interessati dal nuovo codice dello spettacolo, è stata annunciata la creazione di due nuovi corpi di ballo condivisi tra le fondazioni lirico-sinfoniche, che coinvolgerebbero le città di Firenze-Bologna e Verona-Venezia con una diramazione su Trieste;

rimarrebbero esclusi territori di grande rilevanza culturale tra cui Bari, Genova, Torino e Cagliari e risultano ancora non identificate e note le risorse con cui il Ministero della cultura attuerà tale progetto e nessuna sicurezza occupazionale per gli artisti e informazioni sul modello organizzativo dei nuovi corpi di ballo annunciati,

si chiede di sapere:

a seguito delle notizie diffuse dopo l'incontro del 19 marzo, come il Ministro in indirizzo intenda attuare quanto annunciato, quali saranno le garanzie lavorative per i ballerini, in particolare se saranno garantiti contratti di lavoro dipendente con le fondazioni lirico-sinfoniche con le tutele previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

se vi sia la previsione di inserire nei criteri del FUS (oggi "fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo") forme di incentivi per la produzione di spettacoli di danza con un corpo di ballo stabile; quali siano i criteri che hanno portato a individuare alcune città, escludendone altre, invece di comprendere tutte le fondazioni, anche con schemi di corpi di ballo condivisi, come previsto dal disegno di legge n. 568 in esame in Senato.

(3-01036)

[NATURALE](#), [LOREFICE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [NAVE](#), [CROATTI](#), [DI GIROLAMO](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#), [TURCO](#), [DAMANTE](#), [LOPREIATO](#), [ALOISIO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che, secondo quanto diffuso dalla stampa in data 20 febbraio 2024 (energiaitalia.news), "la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha proposto alcune modifiche al decreto aree idonee. Tra le principali c'è la possibilità di riconsiderare il ruolo delle Regioni negli iter decisionali e l'introduzione di nuovi criteri qualitativi e quantitativi";

considerato che:

altre recenti fonti di stampa hanno divulgato la notizia relativa alla moltiplicazione di iniziative contrarie alla presenza di pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli ("ilrestodelcarlino.it", 4 febbraio);

la perdita della disponibilità di terreni agricoli di pregio, per un territorio che basa la propria economia sul settore primario, è un grave problema che investe non solo il futuro di quel territorio, ma anche la sovranità alimentare nazionale;

è un dato di fatto che le aziende del fotovoltaico propongano agli agricoltori offerte più allettanti dal punto di vista economico, e ciò rappresenta un incentivo a vendere o affittare i terreni;

tra le conseguenze maggiormente preoccupanti del fenomeno vi è la sottrazione di terreni all'imprenditoria giovanile, tenuto conto dei costi proibitivi dei campi che, almeno nelle zone fertili, dovrebbero essere riservati alle attività del comparto primario, per non parlare del fenomeno degli espropri che va ad intaccare l'assetto operativo delle aziende, forti di contare su una superficie organizzata. Per quanto riguarda gli impianti eolici, il danno è rappresentato anche dalla parcellizzazione dei terreni che deriva dalla creazione dell'assetto viario necessario alla posa e alla manutenzione degli impianti, che non tiene conto delle esigenze di coltivazione;

valutato che l'investimento sulle fonti energetiche alternative deve necessariamente coniugarsi con la salvaguardia dei paesaggi, la sostenibilità degli impatti e il mantenimento dell'integrità funzionale dei terreni agricoli,

si chiede di sapere:

quali criteri siano stati adottati in ordine al processo di individuazione delle superfici, alla classificazione delle "aree idonee", alla localizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e se sia assicurata un'uniformità a livello nazionale nonché una connessione funzionale con le coltivazioni ed un'efficace funzione di integrazione del reddito agricolo; se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, ritengano che la progressiva conversione dell'utilizzo dei terreni agricoli per usi differenti rispetto a quello di destinazione, unitamente al fenomeno degli espropri, possa inficiare l'integrità delle superfici agricole organizzate e la produzione agroalimentare nazionale;

quali strumenti di controllo e soggetti ad esso deputati siano previsti al fine di scongiurare eventuali speculazioni applicative, anche in spregio delle coltivazioni esistenti, degli attesi volumi di produzione agroalimentare nonché degli equilibri ambientali;

quali strategie intendano avviare al fine di garantire il giusto bilanciamento tra le esigenze di produzione agroalimentare e quelle di produzione energetica, limitando il consumo di suolo agricolo.

(3-01037)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.*

- Premesso che:

Filippo Mosca è un giovane ventinovenne originario di Caltanissetta, che aveva deciso di andare in Romania per partecipare a un *festival* di musica con alcuni amici che da tempo vivevano nel Paese e

che ora si trova in carcere da circa nove mesi;
secondo organi di stampa Mosca sarebbe stato arrestato, proprio in Romania, all'inizio dello scorso maggio, con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti, accusa che egli ha costantemente respinto, sin da subito, dichiarandosi innocente;
condannato in primo grado a otto anni di detenzione, da nove mesi è recluso in condizioni disumane nel carcere di Porta Alba a Costanza;
Mosca è detenuto in condizioni igienico-sanitarie indegne, insieme ad altre 24 persone in una cella di circa 30 metri quadrati: per i bisogni fisiologici i detenuti hanno a disposizione un buco sul pavimento della cella, spesso intasato e che non viene mai lavato;
in nessun caso si può tollerare la detenzione di un nostro concittadino, in uno Stato membro dell'Unione europea, in condizioni tanto disumane e degradanti;
nei prossimi mesi dovrebbe concludersi, nei confronti suoi e di alcuni connazionali, il giudizio d'appello, mentre il 25 marzo l'autorità giudiziaria romena si pronuncerà sulla richiesta di trasferimento agli arresti domiciliari (condizione da cui sarà possibile richiedere il rimpatrio con esecuzione domiciliare nel territorio nazionale);
nel corso dell'ultima udienza hanno assistito solo imputati e famiglie, il giudice ha allontanato gli altri presenti, tra i quali i rappresentanti dell'ambasciata italiana, la dottoressa Navarra, capo dipartimento e l'avvocato di fiducia della stessa ambasciata, nonostante avessero fatto presente che fossero lì solo in qualità di osservatori,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, anche di natura diplomatica, intendano assumere per garantire che Filippo Mosca sia sottratto a una detenzione che viola i diritti umani fondamentali e possa tornare prontamente in Italia.

(4-01102)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01037 della senatrice Naturale ed altri, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili tramite l'utilizzo di terreni agricoli;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-01030 della senatrice Zambito ed altre, sulla piena operatività del Centro nazionale di malattie rare.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.